



REGIONE DEL VENETO

Repertorio: **Decreti del Direttore**

classif.: I/2

rep. / data: *vedi segnatatura.xml*

allegati: 13

## **Oggetto: Politica agricola comune. Campagna 2022. Regimi di aiuto e misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali. Adozione del Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **Note per la trasparenza**

<b>Struttura competente:</b>	Area tecnica pagamenti diretti - PO Procedure aiuti di superficie
<b>Contenuto del provvedimento:</b>	Il provvedimento dispone l'adozione del Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto e misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali per la campagna 2022

Il Regolamento (UE) n. 2220/2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie negli anni 2021 e 2022, relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Nel 2019, nel 2020 e nel 2021 si sono completati i cinque anni d'impegno previsti per i tipi di intervento M10 e M11 di cui rispettivamente alla DGR n. 440/2015, alla DGR n. 465/2016 e alla DGR n. 435/2017. Al fine di assicurare la maggiore efficacia delle Misure e i relativi benefici ambientali con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019 è stata approvata una modifica al PSR 2014-2020 che dà la possibilità di prorogare annualmente il termine del primo periodo di impegno per un massimo di due volte, come consentito dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 1305/2013 rispettivamente per la Misura 10 e per la Misura 11 del PSR 2014-2020. In base a quanto previsto dall'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220, risulta possibile una ulteriore proroga annuale agli impegni in essere per la Misura 10 e 11 del PSR 2014-2020.

Viene data quindi la possibilità ai beneficiari dei bandi approvati con DGR n. 440/2015, DGR n. 465/2016 e DGR n. 435/2017 di aderire volontariamente agli impegni agroclimatico ambientali, con il prolungamento della durata dell'impegno stesso attraverso la presentazione delle domande di conferma relative al sesto, settimo e ottavo anno. L'adesione alle annualità successive alla quinta è volontaria per i beneficiari.

Con DGR 166/2022 è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2022 per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali relative ai bandi approvati con DGR n. 396/2018 e n. 376/2019 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

Con DGR 218/2022 è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

Con DGR 374/2022 è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2022 per il tipo d'intervento 8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati attuato nell'ambito del bando 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura e tipi di intervento collegati per la graduatoria del Settore Forestale - Focus Area 5E, approvato con DGR n. 736/2018 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

Il modulo per la presentazione della domanda unificata permetterà di presentare richiesta di adesione ai regimi di aiuto dei pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e alle misure per superficie relative agli interventi 10, 11 e 13 (sia domande di aiuto che domande di pagamento) dello sviluppo rurale.

Al contempo, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori, è data la possibilità di presentare richiesta di anticipazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, per la quale è in corso di approvazione una circolare da parte del Coordinamento.

Ai sensi della semplificazione delle procedure, si integrano nel presente manuale anche le istruzioni per l'istruttoria dei subentri (variabilità del soggetto beneficiario) a valere sulle misure pluriennali del programma di sviluppo rurale (Misura 10 e 11).

Tutto ciò premesso e considerato,

## **IL DIRETTORE**

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il dott. Mauro Trapani;

VISTI i seguenti regolamenti europei:

- n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 639/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e che modifica l'allegato X di tale regolamento e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2020/2220 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.

1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO l'articolo 10-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44 inserito dall'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTI i seguenti decreti ministeriali:

- n. 5465 del 7 giugno 2018 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- n. 141342 del 28 marzo 2022 e n. 217663 del 13 maggio 2022 "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022";

VISTE le seguenti circolari dell'AGEA Coordinamento:

- n. 20254 dell'11 marzo 2020 relativa a "Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - Art. 7 del Reg. (UE) n. 639/2014 - Integrazione alla circolare Agea prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019";
- n. 17308 del 2 marzo 2020 relativa al "Mantenimento delle superfici agricole e terreni abbandonati";
- n. 4435 del 22 gennaio 2018 relativa alla "procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia" e s.m.i.;
- n. 9020 del 4 febbraio 2019 con la quale vengono integrate le circolari n. 29058 del 4 aprile 2018 e n. 49231 del 8 giugno 2018, che trovano applicazione anche per la campagna 2019, fatti salvi i termini di presentazione (prot. 7914 del 5 febbraio 2019);
- n. 96517 del 17 dicembre 2019 relativa a "Riforma PAC 2015 - 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2019";
- n. 86764 del 12 novembre 2019 relativa a "Superfici sensibili sotto il profilo ambientale in zone "Natura 2000" - articolo 5 del reg. (UE) n. 640/2014;
- n. 33785 dell'8 aprile 2019 relativa a "Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - Articolo 7 del Reg. (UE) n. 639/2014" e s.m.i.;
- n. 99290 del 20 dicembre 2018 relativa alla "Disciplina del giovane agricoltore" e s.m.i.;
- n. 99157 del 20 dicembre 2018 relativa alla disciplina "Agricoltore in attività - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018" e s.m.i.;
- n. 18677 del 21 marzo 2021 relativa alle domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno dei titoli a partire dalla campagna 2021;
- n. 35277 del 13 maggio 2021 relativa alla "Domanda unica 2021 e integrazioni alle Circolari AGEA prot. 24085 del 31 marzo 2020 e prot. 26424 del 14 aprile 2020;
- n. 34738 del 28 aprile 2022 e n. 38970 del 13 maggio 2022 relative ai termini di presentazione della domanda unica e delle domande di sostegno e di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale per la campagna 2022;

VISTA la legge regionale n. 5/2021 "Legge regionale di semplificazione e di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali" con la quale è stata modificata la legge regionale n. 16/2018, che dovrà riguardare l'erogazione di fondi di esclusiva competenza regionale;

VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale del Veneto:

- n. 2112/2017 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati riapprovati gli indirizzi procedurali del programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- n. 992/2016 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono state approvate le modalità per individuare le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- n. 251/2022 con la quale sono state approvate le misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2022. Approvazione convenzione con AVEPA e Programma Operativo;
- n. 165/2022 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 167/2022 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto, il settimo e l'ottavo anno per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 166/2022 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e della misura 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 218/2022 con la quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 10.1.2, 10.1.6, 11.1.1 e 13.1.1. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 374/2022 con la quale sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2022 per il tipo d'intervento 8.2.1. Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- n. 490/2022 con la quale sono state adottate le disposizioni applicative regionali in materia di condizionalità per l'anno 2022. Regolamento (UE) n.1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2588 del 10.3.2020;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 39/2022 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020 e delle programmazioni precedenti. DGR n.165/2022, n. 166/2022, n. 167/2022, n. 218/2022 e n. 374/2022. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013;

VISTO il decreto n. 114 del 10 ottobre 2016 che definisce le modalità per la semplificazione nella gestione dell'istruttoria di liquidazione delle domande di superficie;

VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti accerta il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

## DECRETA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, la seguente documentazione:
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Parte generale (**allegato A**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione del regime di pagamento di base (**allegato B**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione del pagamento per le pratiche agricole per il clima e l'ambiente (**allegato C**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione del premio giovane agricoltore (**allegato D**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione del sostegno accoppiato facoltativo (**allegato E**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione del regime piccoli agricoltori (**allegato F**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione del trasferimento titoli (**allegato G**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione del Programma di sviluppo rurale. Istruttoria delle domande di

- aiuto 10.1.2, 10.1.6, 11.1.1 e 13.1.1. Istruttoria di pagamento delle domande di mantenimento 8.2.1. Istruttoria delle domande di subentro misura 10 e 11 (**allegato H**);
- Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione della domanda basata su strumenti geospaziali "Domanda grafica" (**allegato I**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione della richiesta di accesso alla riserva (**allegato L**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Procedure per la gestione degli Aiuti in regime de minimis (**allegato M**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Elenco istanze RITA/GIOL (**allegato N**);
  - Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento - Campagna 2022 - Elenco controlli informatizzati (**allegato O**).

Il Direttore  
*Mauro Trapani*  
(sottoscritto con firma digitale)

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **MANUALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E DI PAGAMENTO**

**CAMPAGNA 2022**

***PARTE GENERALE***

## INDICE

DEFINIZIONI E SIGLE .....	4
PREMESSA .....	9
ANTICIPAZIONE .....	10
INTRODUZIONE.....	12
AMBITI D'INTERVENTO.....	12
Accesso moduli presentazione domande e abilitazioni .....	13
FASCICOLO AZIENDALE .....	17
FASCICOLO DI DOMANDA .....	18
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA: FUNZIONI E COMPETENZE .....	19
RICEVIBILITÀ/CONFORMITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO .....	21
REQUISITI DI ACCESSO .....	23
Regole di base per la presentazione delle domande.....	25
Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni.....	26
Correzione e adeguamento di errori palesi .....	26
Forza maggiore e circostanze eccezionali .....	27
Contenuto della domanda .....	28
SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI.....	30
Clausola di elusione .....	30
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO .....	30
Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni.....	30
GESTIONE TRAMITE RITA/GIOL .....	35
CALCOLO DELL'AIUTO E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI AI REGIMI DI PAGAMENTI DIRETTI E ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO.....	37
Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative .....	37
Deroghe all'applicazione di sanzioni amministrative .....	38
CONDIZIONALITÀ.....	47
NOTA BENE: Tali informazioni dovranno essere riportate nella SCHEDA CONDIZIONALITÀ del fascicolo aziendale. È consigliabile compilare tale scheda dopo la compilazione della scheda PIANO DI COLTIVAZIONE. NOTA BENE: per quanto non espressamente previsto rimandiamo al manuale di condizionalità approvato. ....	47
GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI .....	48
Finanziamento delle spese e disciplina di bilancio.....	48
Riduzione dei pagamenti.....	48
Informazioni antimafia .....	48
Pagamento ai beneficiari.....	48
Irregolarità .....	49
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	51
DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO .....	51
Decadenza .....	51
Revoca .....	51
Annullamento.....	52
RICORSI.....	52

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI .....	53
ELENCO CONTROLLI INFORMATIZZATI.....	54



## DEFINIZIONI E SIGLE

**Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita un'attività agricola.

**Azienda:** tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

**Attività agricola:**

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

**Prodotti agricoli:** i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone.

**Superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti.

**Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

**Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno 5 anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.

**Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati prato permanente):** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da 5 anni o più; nonch , ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da 5 anni o pi ; pu  comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e, ove gli stati membri decidano in tal senso, altre specie segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purch  l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

- i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
- ii) il terreno pascolabile qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba o altre piante erbacee da foraggio.

**Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.

**Vivai:** le seguenti superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:

- vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

- vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
- vivai ornamentali;
- vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
- vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

**Bosco ceduo a rotazione rapida:** le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 06029041, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo.

**Pagamento per l'inverdimento (c.d. greening):** le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

**Vendita:** la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; non comprende i trasferimenti di terreni alle autorità pubbliche o per fini di utilità pubblica e i trasferimenti per fini non agricoli.

**Affitto:** un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee.

**Trasferimento:** l'affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all'aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo; non è compreso il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

Gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma della presente definizione diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla definizione di prato permanente.

**Pagamenti diretti:** i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

**Beneficiario:** un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

**Inadempienza:**

- a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure
- b) con riferimento alla condizionalità, l'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali o del mantenimento dei pascoli permanenti.

**Domanda di aiuto:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Domanda di pagamento:** una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

**Misure di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato:** le misure di sostegno concesse conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

**Regime di aiuto per animali:** una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi.

**Misure di sostegno connesse agli animali:** le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate.

**Domanda di aiuto per animale:** una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

**Regimi di aiuto per superficie:** i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013.

**Misure di sostegno connesse alla superficie:** le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata.

**Uso:** in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

**Superficie determinata:**

- a) nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie, la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti, indipendentemente dal numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, oppure
- b) nell'ambito delle misure di sostegno per superficie, la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco.

**Sistema di informazione geografica (di seguito "SIG"),** le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

**Parcelle di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

**Materiale geografico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri.

**Parcella agricola** (art. 67 regolamento (UE) n. 1306/2013) una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del regolamento (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri.

**Appezzamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.

**Superficie proposta:** superficie di una parcella agricola che è prestampata nel modulo di domanda cartaceo o preregistrata in una domanda in formato elettronico o nella domanda GSAA (GeoSpatial Aid Application: "domanda di aiuto geospaziale"); corrisponde alla superficie dichiarata nell'anno di domanda precedente o, se del caso, alla superficie determinata.

**Superficie calcolata:** la superficie alfanumerica fornita dal GIS quando si elabora un nuovo poligono o quando si cambia il bordo di un poligono esistente; tale superficie è fornita al beneficiario nella domanda di aiuto geospaziale.

**Superficie dichiarata:** la superficie che il beneficiario ha dichiarato nella domanda di aiuto o richiesta di pagamento.

**Protocollo:** registrazione di protocollo effettuata mediante gli applicativi informatici messi a disposizione dell'AVEPA.

**Trascinamenti:** domande di pagamento presentate a seguito di impegni finanziati ai sensi di periodi di programmazione precedenti al 2014-2020.

**RITA/GIOL** (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative - Gestione Istanze OnLine): software gestionale utilizzato dall'Organismo Pagatore, individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.) relativo alla liquidazione delle domande presentate nell'ambito dei regimi di aiuto per superfici e animali e delle misure di sostegno connesse alle superfici e agli animali.

**AdG:** Regione del Veneto - Autorità di gestione FEASR

**AGEA:** Agenzia (nazionale) per le erogazioni in agricoltura

**AVEPA:** Agenzia veneta per i pagamenti

**CAA:** Centro di assistenza agricola

**CdS:** Comitato di sorveglianza

**CUAA:** Codice unico di identificazione delle aziende agricole

**DGR:** Delibera della Giunta regionale del Veneto

**FEASR:** Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

**MiPAAF:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

**PSR:** Programma di sviluppo rurale

**SIGC:** Sistema integrato di gestione e controllo

**SUA:** AVEPA - Sportello unico agricolo (provinciale)

**SDS:** Settore domande di superficie

**ATPD:** Area tecnica pagamenti diretti

**RITA/GIOL:** Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative - Gestione Istanze OnLine

## **PREMESSA**

Il Regolamento (UE) n. 2220/2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie negli anni 2021 e 2022, relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

## ANTICIPAZIONE

Allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, da gravi emergenze sanitarie e fitosanitarie ovvero da gravi perturbazioni di mercato, è autorizzata la corresponsione, entro il 31 luglio dell'anno di campagna, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).

L'importo dell'anticipazione è stabilito in misura pari al 70 per cento dell'importo richiesto per i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, considerando le misure per le quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi.

L'anticipazione è concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato.

Gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del De Minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 o aiuto di stato notificato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla base della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Gli organismi pagatori fanno fronte all'erogazione dell'anticipazione attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'organismo pagatore concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dall'erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e aggiornati con il metodo indicato nella Comunicazione della commissione citata.

Il valore della sovvenzione non eccede:

- il massimale previsto dall'articolo 3 "Aiuti de minimis" del regolamento (UE) n. 1408/2013

in alternativa, il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli al punto 23 della citata Comunicazione, tenuto conto degli importi eventuali erogati ai sensi del medesimo Quadro temporaneo nell'anno 2020 e 2021.

L'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 che presentano una domanda nel 2022 per il regime di base di cui al Titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Le domande di anticipazione sono presentate entro il termine di presentazione della domanda unica. Sono escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'anticipazione NON è possibile effettuare gli specifici controlli.

Sono esclusi dall'anticipazione coloro che si trovano in almeno una delle seguenti situazioni:

- soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
- soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione nel Registro nazionale aiuti di Stato;
- soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 900 euro.

Inoltre, per quanto riguarda gli aiuti concessi:

- ai sensi del de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 1 "campo di applicazione" del medesimo regolamento;
- ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" sono escluse le aziende in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del medesimo Quadro.

La compensazione dell'anticipazione effettuata è operata mediante trattenuta del relativo importo in sede di erogazione degli aiuti PAC corrisposti ai beneficiari prioritariamente a valere sulla domanda unica della relativa campagna, ma in via non esclusiva.

**ATTENZIONE: l'azienda non potrà cumulare l'anticipazione richiesta con l'anticipazione prevista nell'ambito del protocollo di intesa siglato tra l'organismo pagatore e le principali banche presenti sul territorio.**



## INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono, ai fini dell'attuazione dei regimi di aiuto previsti dal quadro giuridico della politica agricola comune, le modalità di presentazione, nonché le procedure amministrative per la gestione delle domande.

Il presente documento è redatto sulla base degli indirizzi disposti dalla Commissione Europea, dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, dall'AGEA - Organismo di coordinamento, dalla Regione del Veneto e dagli altri organismi competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.

## AMBITI D'INTERVENTO

Il presente Manuale disciplina le modalità di presentazione delle seguenti domande:

Settore/Misura	Base giuridica	Note
Regime di pagamento di base	Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5 regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Titolo III, capo 3, regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Pagamento per i giovani agricoltori	Titolo III, capo 5, regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Sostegno accoppiato facoltativo	Titolo IV, capo 1 regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Regime dei piccoli agricoltori	Titolo V, regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.	
Misura 8 - Imboschimento di terreni agricoli (perdita di reddito e premio manutenzione)	Articolo 21, paragrafo 1, lettera a) e b), regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.	221 (vecchio regime PSR 2007-2013, regolamento UE n. 1698/2005); 8.2.1 attivazione M16 (costi manutenzione)
Misura 10 - Pagamenti agroclimatici ambientali	Articolo 28, regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.	
Misura 11 - Agricoltura biologica	Articolo 29, regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.	
Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Articolo 31, regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.	

### Principali soggetti coinvolti

- A. Sede centrale (SC) di AVEPA - Area Tecnica Pagamenti Diretti (ATPD), Settore Domande di Superficie (SDS).
- B. Centri di assistenza agricola (CAA).
- C. Sportelli unici agricoli territoriali (SUA).

L'attuazione del Programma prevede il coinvolgimento dei seguenti principali soggetti istituzionali:  
 - **AVEPA (SC, SUA)**: organismo pagatore ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 907/2014.

È responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, nonché dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi al Programma di sviluppo rurale;

- **Autorità di gestione del programma (AdG):** Direzione Adg FEASR Bonifica e Irrigazione della Regione del Veneto, responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma di sviluppo rurale;
  - **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF):** responsabile nazionale della programmazione (Piano strategico nazionale) e della gestione dei fondi comunitari;
  - **Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA):** organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
  - **Organismo di certificazione (OC):** responsabile della certificazione dei conti dell'OPR alla fine di ogni esercizio finanziario. Tale Autorità è stata designata a livello nazionale.
- L'AVEPA può delegare alcune funzioni amministrative ed i controlli ad altri soggetti denominati organismi delegati (di seguito **OD**).

## PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE

I regolamenti europei e i bandi di apertura termini, approvati con deliberazione della Giunta regionale del Veneto definiscono i settori di intervento e i termini per i quali è possibile presentare domanda di accesso ai contributi.

## Accesso moduli presentazione domande e abilitazioni

I soggetti coinvolti nella compilazione informatizzata delle domande tramite gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA hanno accesso secondo profili e politiche di sicurezza gestite dal sistema di identificazione e registrazione dei soggetti abilitati.

Tutti i soggetti che accedono al sistema e svolgono le operazioni loro consentite vengono identificati attraverso la registrazione dell'identificativo utente/password. Inoltre, anche tutte le operazioni effettuate sono registrate a sistema, complete di identificativo del soggetto che effettua le operazioni e la data di esecuzione.

La compilazione può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto delegato dal richiedente.

Nel caso di compilazione da parte di un soggetto delegato, questo deve acquisire apposita delega sottoscritta da parte del richiedente, nella quale sia espressamente dichiarata l'autorizzazione alla visualizzazione ed utilizzo dei dati registrati nel fascicolo aziendale; infatti, gli applicativi provvedono alla precompilazione della domanda con i dati registrati nel fascicolo aziendale del richiedente stesso. Il facsimile di tale delega è scaricabile dal portale AVEPA (<http://www.avepa.it/applicativi>).

Il richiedente o il soggetto da esso delegato per la compilazione informatizzata della domanda per poter accedere al sistema informatico dell'AVEPA deve:

- procedere (nel caso in cui non l'abbia ancora effettuato) con la propria registrazione tramite l'applicativo GUARD disponibile al seguente indirizzo sul portale dell'AVEPA (<http://www.avepa.it/applicativi>). La manualistica di aiuto alla registrazione è disponibile nella sezione "Applicativi" (<http://www.avepa.it/applicativi>) all'interno del portale AVEPA. La comunicazione al richiedente dell'abilitazione rilasciata è effettuata a cura dell'AVEPA e verrà confermata a mezzo mail inviata all'indirizzo indicato al momento della registrazione;
- completata la registrazione, accedere con le proprie credenziali alle pagine personali dell'applicativo GUARD, dove si potrà creare una nuova struttura, se non già esistente, e chiedere alla struttura scelta le deleghe per i soggetti e le tipologie di interventi per cui si intende presentare domanda.

**ATTENZIONE:** dal **1° ottobre 2021**, gli unici strumenti di autenticazione sono: SPID, eIDAS, CIE. La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi, messi a disposizione dall'AVEPA, secondo le indicazioni di seguito schematizzate.

COD. UE PSR 2014-2020	COD. UE PSR 2007-2013	COD.REG. PSR 2000-2006	Descrizione misura/regime	Tipo domande	Applicativo	Modulo/codice bando
M08	221	-	Primo imboscamento dei terreni agricoli (az. 1 e 2) Premio manutenzione e premio perdita di reddito	PAGAMENTO	DOMANDE PSR	-
	8.2.1	-	Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati Premio manutenzione	PAGAMENTO	DOMANDE PSR	-

COD. UE PSR 2014-2020	Descrizione misura/regime	Tipo domande	Applicativo	Modulo/codice bando
M10.1.1	Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale	PAGAMENTO (conferma) <b>ADESIONE VOLONTARIA</b>	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.2	Ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.2	Ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue	AIUTO	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.3	Gestione attiva infrastrutture verdi	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.3	Gestione attiva infrastrutture verdi	PAGAMENTO (conferma) <b>ADESIONE VOLONTARIA</b>	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.4	Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati pascoli	PAGAMENTO (conferma) <b>ADESIONE VOLONTARIA</b>	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.6	Tutela ed incremento degli habitat seminaturali	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.6	Tutela ed incremento degli habitat seminaturali	AIUTO	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.7	Allevatori custodi	PAGAMENTO (conferma)	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M10.1.7	Allevatori custodi	PAGAMENTO (conferma) <b>ADESIONE VOLONTARIA</b>	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M11.1.1	Conversione all'agricoltura biologica	AIUTO	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M11.2.1	Mantenimento agricoltura biologica	PAGAMENTO (conferma) <b>ADESIONE VOLONTARIA</b>	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
M13.1.1	Indennità compensativa	AIUTO	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020

Descrizione misura/regime	Tipo domande	Applicativo	Modulo/codice bando
Aiuti de minimis per il settore barbabietola da zucchero	AIUTI DE MINIMIS	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
Aiuti de minimis grano duro	AIUTI DE MINIMIS	APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020 DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
DOMANDA UNICA Regime pagamento di base Inverdimento Giovane agricoltore Sostegno accoppiato		APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020
REGIME PICCOLI AGRICOLTORI		APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - REGIME PICCOLI AGRICOLTORI E PSR 2014-2020
RICHIESTA ACCESSO RISERVA		APPLICATION SDS	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR 2014-2020
TRASFERIMENTO TITOLI		APPLICATION SDS	GESTIONE TITOLI

La compilazione del piano colturale deve avvenire esclusivamente all'interno dello specifico applicativo "SITIFarmer-2021", raggiungibile dai medesimi applicativi.

### **Informatizzazione e presentazione delle domande**

La presentazione delle domande deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi dedicati, messi a disposizione dall'AVEPA.

La compilazione delle domande può essere effettuata dal singolo richiedente oppure da un soggetto da questo delegato (in possesso di apposita delega da parte del richiedente).

Per tutte le tipologie di domanda l'accesso all'applicativo resterà aperto fino alle 23:59.59 del termine indicato nella normativa di riferimento. Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno festivo, non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Eventuali reclami relativi al malfunzionamento del sistema devono essere obbligatoriamente inoltrati via PEC ([protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)) entro 2 ore dal loro verificarsi, con l'indicazione delle seguenti informazioni minime rispetto alla domanda interessata: numero identificativo, CUA, descrizione anomalia, utente di riferimento, recapito telefonico/mail.

Per tutte le domande riferite alle misure oggetto di specifica convenzione stipulata con l'AVEPA, ricevute attraverso un CAA:

- l'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda, provvede ad identificare il richiedente mediante la copia del documento di riconoscimento valido presente a fascicolo ed effettua tutti i controlli volti alla verifica della conformità/ricevibilità;
- nel caso di sottoscrizione autografa della domanda informatizzata, l'originale firmato dal richiedente deve essere inserito all'interno del fascicolo di domanda unitamente a tutta la documentazione eventualmente prevista.

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", nel caso in cui le stesse non siano state presentate per il tramite di un CAA, la domanda firmata deve essere caricata all'interno dell'applicativo (unitamente a tutti i suoi allegati in formato digitale) tramite una specifica funzione di upload. Terminata questa fase la domanda deve essere inviata al protocollo tramite l'applicativo "Domande PSR" (solo per domande non in convenzione con i CAA).

La compilazione della domanda avviene a partire dai dati registrati nel fascicolo aziendale che saranno precompilati all'interno delle domande.

Prima della compilazione della domanda, pertanto, è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale presente a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

Gli applicativi consentono la generazione di un documento informatico in formato .pdf della domanda di aiuto o di pagamento che dovrà essere sottoscritto dal beneficiario (richiedente o legale rappresentante dell'azienda agricola). Qualora il richiedente abbia conferito procura speciale ad altro soggetto è ammissibile la sottoscrizione da parte del procuratore, pur con le medesime modalità.

La sottoscrizione delle domande da parte del richiedente potrà avvenire con le seguenti modalità:

- firma autografa (olografa);
- firma grafometrica;
- firma digitale.

**I dettagli tecnici e le modalità operative per l'invio telematico delle domande sono disponibili nel portale internet dell'AVEPA.**

### **Competenza territoriale per la presentazione delle domande**

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", la competenza territoriale da indicare all'interno dell'applicativo "Domande PSR" per la presentazione delle domande previste vien

individuata generalmente in funzione della localizzazione della quota prevalente della superficie interessata all'intervento oppure della sede dell'Unità Tecnico Economica (UTE).

### **Regole di base per la presentazione delle domande**

Per tutte le misure, i requisiti per l'ammissibilità delle domande e la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Inoltre, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Ai fini della presentazione della domanda valgono le seguenti regole:

- a) non è ammesso il cumulo degli aiuti;
- b) ciascuna domanda deve essere riferibile ad un unico soggetto/azienda agricola.

Al momento della presentazione, alla domanda deve essere allegata la documentazione che:

- il bando indica essenziale in fase di presentazione della domanda stessa, nel caso di domanda di aiuto;
- il bando (e la comunicazione di finanziabilità) indica necessaria in fase di presentazione della domanda stessa, nel caso di domanda di pagamento.

Per le domande di aiuto:

- la documentazione indicata come essenziale deve essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena la non ammissibilità della domanda stessa o il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità, precedenza o preferenza);
- eventuali altri documenti previsti ma non indicati nel bando come essenziali, qualora non presentati in allegato alla domanda, dovranno pervenire alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine massimo indicato nelle singole schede di misura del bando, pena l'inammissibilità della domanda.

### **Sostituzione della domanda**

La domanda una volta protocollata informaticamente non è più modificabile.

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli da parte della struttura competente per l'istruttoria è possibile, fino al termine di scadenza per la presentazione indicato nel bando nonché durante il periodo in cui è consentita la presentazione tardiva, sostituire la domanda con un'altra previa formale richiesta di annullamento/rinuncia alla struttura competente per l'istruttoria della domanda già presente a sistema. Ottenuto l'assenso da parte della suddetta struttura dell'AVEPA, occorre compilare una nuova domanda, che sostituisce la precedente, sempre tramite l'applicativo "Domande PSR". Quest'ultima domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire all'AVEPA nei termini e nelle modalità previsti dal bando.

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande è possibile richiedere alla struttura dell'AVEPA competente per l'istruttoria il riconoscimento di eventuali errori palesi. Per la definizione di tale fattispecie di errori si rimanda a quanto stabilito nel documento degli Indirizzi procedurali approvato dalla Regione del Veneto e nel decreto adottato dall'Agenzia (Decreto del Direttore n. 60 del 6 aprile 2017).

## FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo aziendale è il raccoglitore dei dati di tutti i soggetti che si pongono in relazione con la pubblica amministrazione ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese agricole.

**La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 01.12.1999. L'assenza del fascicolo aziendale e la mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e l'aggiornamento impediscono l'attivazione di qualsiasi procedimento e interrompono il rapporto tra ditta e Pubblica amministrazione.**

Con DGRV n. 4098 del 30.12.2005 la funzione di gestione dei fascicoli aziendali è stata attribuita all'AVEPA, che subentra alla Regione, a partire dalla data del 1° gennaio 2006.

I CAA riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con l'AVEPA sono delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale secondo le modalità previste dall'apposita convenzione stipulata con l'AVEPA e sulla base di quanto disposto dall'art. 3 bis del d.lgs. 165/1999 e successive modifiche.

Il fascicolo aziendale informatizzato viene costituito tramite la registrazione nell'applicativo per la gestione del fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dalle Linee guida per la costituzione e tenuta del fascicolo aziendale e per l'Anagrafe del settore primario approvate con DGR n. 3758 del 26.11.2004 e successive modifiche, e attuate con decreto del dirigente dell'Unità complessa sistema informativo settore primario e controllo n. 16/SISP del 24.12.2004, nonché secondo quanto stabilito nel Manuale per la gestione del fascicolo aziendale adottato dall'AVEPA con decreto del Direttore n. 154 del 23.12.2015.

Per ogni impresa deve essere costituito e conservato anche un fascicolo aziendale cartaceo, nel quale devono essere raccolti i documenti comprovanti i dati dichiarati nel fascicolo aziendale informatizzato.

Prima di attivare qualunque procedimento è obbligatorio procedere alla verifica e, in caso di variazioni della situazione aziendale inserita a sistema, all'aggiornamento e all'integrazione del fascicolo aziendale, nonché alla validazione di quest'ultimo.

Per tutti gli ulteriori aspetti procedurali e gestionali si rimanda al documento "Manuale per la gestione del fascicolo aziendale", approvato con Decreto del Direttore n. 154 del 23.12.2015.

**NOTA BENE:** I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data anteriore al 15 maggio e comunque prima della presentazione della domanda.

**ATTENZIONE:** nelle domande di contributo oggetto del presente manuale è inibita la dichiarazione di eventuali particelle catastali inserite nella consistenza del FASCICOLO AZIENDALE e associate alle seguenti tipologie di atti:

- 170 (dichiarazione di conduzione di fatto - per aggiornamento schedario viticolo e dichiarazione produzione viticola-) e
- 753 (contratto di custodia gratuita stipulato per terreni ISMEA – valido solo per UMA).

Si evidenzia che l'operatore potrà, qualora sia stato eseguito errato caricamento all'interno del fascicolo, operare con modifica nella conduzione, procedere con una ri-validazione del fascicolo e riallineare la domanda che a questo punto comprenderà anche i mappali originariamente esclusi per il controllo informatico di cui sopra.

## FASCICOLO DI DOMANDA

Per ogni domanda presentata deve essere costituito il fascicolo della domanda, distinto dal fascicolo aziendale e contenente tutti i documenti relativi al procedimento amministrativo *de quo*.

Il fascicolo della domanda è costituito e tenuto con modalità tali da garantire che la documentazione in esso archiviata sia sempre riconducibile al fascicolo e non possa essere smarrita. A tal fine, su tutti i documenti inseriti nel fascicolo deve essere annotato il numero della domanda, che deve essere sempre inserito nell'oggetto del fascicolo stesso.

La copertina del fascicolo deve riportare le seguenti informazioni minime:

- numero/riferimento della domanda;
- bando/anno campagna;
- CUA;
- denominazione richiedente;
- misura/regime sostegno;
- (eventuale) numero fascicolo informatico attribuito dal sistema di gestione documentale (*Docway*).

**Per le sole domande PSR**, il fascicolo della domanda di aiuto deve contenere i sottofascicoli relativi alle domande di pagamento presentate durante tutta la durata dell'impegno.

All'interno di ciascun fascicolo di domanda deve essere conservata la documentazione attestante i controlli svolti secondo le competenze dell'ente/struttura che conserva l'archivio cartaceo.

I fascicoli delle domande sono gestiti in conformità alle norme vigenti in materia di documentazione amministrativa, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati personali e devono essere conservati per un periodo di 15 anni dalla data di conclusione del procedimento conseguente all'ultimo pagamento, fatti salvi eventuali ricorsi pendenti e/o tempi diversi indicati dalla normativa di riferimento.

I fascicoli delle domande valutate non ricevibili/non conformi sono invece conservati per un periodo di 5 anni dalla data di conclusione del procedimento, fatti salvi eventuali ricorsi pendenti e/o tempi diversi indicati dalla normativa di riferimento.

**NOTA BENE:** per tutte le domande il fascicolo della domanda è registrato nel repertorio dei fascicoli presente nel sistema di gestione documentale (*Docway*), pertanto per ciascun fascicolo di domanda esiste il corrispondente fascicolo informatico creato e gestito da tale sistema.

## ATTIVITÀ ISTRUTTORIA: FUNZIONI E COMPETENZE

Tutta l'attività istruttoria relativa alla domanda deve essere tracciata all'interno di una relazione.

### DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO

Nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento UE 1306/2013<sup>1</sup>, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali.

Le misure di sviluppo rurale connesse alle superfici o agli animali prevedono una domanda di aiuto il primo anno, oggetto di istruttoria di ammissibilità, e domande di pagamento per gli anni successivi al primo.

### Separazione delle funzioni

#### Domanda di aiuto

I controlli di ammissibilità (compresa l'eventuale visita in situ, ove necessaria) vengono svolti, per le misure/regimi di rispettiva competenza, dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla Sede centrale.

Il controllo in loco, ove la domanda rientri nel campione estratto, è svolto dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla sede centrale, secondo le competenze individuate.

Il funzionario incaricato del controllo in loco non può coincidere con quello che svolge il controllo di ammissibilità per il medesimo soggetto.

#### Domanda di pagamento

I controlli di ammissibilità vengono svolti, per le misure/regimi di rispettiva competenza, dagli Sportelli unici agricoli oppure dalla Sede centrale. Il funzionario che realizza tali controlli non può coincidere con quello che ha svolto i controlli relativi alla domanda di aiuto per il medesimo soggetto.

---

<sup>1</sup> Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non si applica alle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.



**Tabella riassuntiva competenze istruttorie**

La seguente tabella identifica le competenze istruttorie sulle domande di contributo (aiuto e pagamento) per ogni singola misura/sottomisura/regime di intervento.

<b>COD. UE PSR 2014-2020</b>	<b>Descrizione misura/regime</b>	<b>Domande AIUTO</b>	<b>Domande PAGAMENTO</b>
M10.1.1	Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale	SUA	SDS
M10.1.2	Ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue	SUA	SDS
M10.1.3	Gestione attiva infrastrutture verdi	SUA	SDS
M10.1.4	Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati pascoli	SUA	SDS
M10.1.6	Tutela ed incremento degli habitat seminaturali	SUA	SDS
M10.1.7	Allevatori custodi	SUA	SDS
M11.1.1	Conversione all'agricoltura biologica	SUA	SDS
M11.2.1	Mantenimento agricoltura biologica	SUA	SDS
M13.1.1	Indennità compensativa	SDS	SDS
M08 Ex 221	Primo imboscamento dei terreni agricoli (az. 1 e 2) Premio manutenzione e premio perdita di reddito	-	SDS
M08.2.1	Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati Premio manutenzione	-	SDS
-	Aiuti de minimis per il settore barbabietola da zucchero	--	SDS
-	Aiuti de minimis grano duro	--	AGEA Pagatore
-	Regime pagamento di base	--	SDS
-	Inverdimento	--	SDS
-	Giovane agricoltore	--	SUA/SDS
-	Sostegno accoppiato	--	SDS

## RICEVIBILITÀ/CONFORMITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Con la protocollazione di ogni singola domanda di contributo prende avvio il relativo procedimento amministrativo.

### Ricevibilità/Conformità

Per ogni domanda protocollata, deve essere attestata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini di presentazione della domanda.  
La verifica si effettua controllando la data del protocollo ovvero alla data di presentazione nel caso di protocollazione con data successiva.  
Per tutte le domande tale verifica è automaticamente assolta dall'applicativo che non permette la presentazione di domande oltre la scadenza stabilita dal bando;
- b) sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante (oppure da altro soggetto legittimato) ovvero dal soggetto richiedente.  
In caso di firma digitale occorre verificare che:
  - il certificato di sottoscrizione digitale sia in corso di validità;
  - la firma digitale appartenga al legale rappresentante (oppure ad altro soggetto legittimato) ovvero al soggetto richiedente;
  - se la firma è di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, esso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale).In caso di firma autografa occorre verificare che:
  - sia presente la copia del documento d'identità, in corso di validità;
  - se la firma è di un soggetto diverso dal legale rappresentante o dal richiedente, esso sia titolato alla firma (controllo da effettuarsi tramite visura camerale);
- c) presenza del codice fiscale (o CUAA) del soggetto proponente.  
Tale verifica è automaticamente assolta poiché il CUAA è acquisito direttamente dal fascicolo aziendale elettronico del soggetto.

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni di ricevibilità/conformità non sia rispettata e/o presente, la domanda viene considerata NON ricevibile/NON conforme e il relativo procedimento viene chiuso negativamente con un provvedimento espresso in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L. 241/1990, inviato al richiedente ("comunicazione di non ricevibilità/non conformità"), tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Il termine ultimo per le verifiche di ricevibilità/conformità è fissato in 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per le domande delle misure oggetto di convenzione con i CAA, essi garantiscono la corretta immissione dei dati e gli elementi di ricevibilità/conformità della domanda; provvedono, inoltre, alla stampa ed alla conservazione della checklist di conformità, debitamente compilata.

Per le domande presentate tramite l'applicativo "Domande PSR", l'esito definitivo dei controlli di ricevibilità è formulato dalla struttura dell'AVEPA competente per l'istruttoria, che provvede ad inserire tali istanze nell'elenco di quelle ricevibili ovvero ad inviare al richiedente l'eventuale "comunicazione di non ricevibilità" tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

### Controllo competenza territoriale per l'istruttoria

Unitamente ai controlli di ricevibilità/conformità, la struttura AVEPA che ha ricevuto la domanda verifica su tutte le domande pervenute la correttezza o meno della propria competenza territoriale per l'istruttoria dell'istanza stessa.

In caso di domanda con erronea indicazione della struttura competente per l'istruttoria (all'interno del campo "struttura") sarà cura di tale struttura, nel più breve tempo possibile:

- trasferirne la competenza in PSR Istruttoria, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo;

- trasferirne la competenza in DOCWAY, attraverso l'apposita funzionalità disponibile all'interno dell'applicativo;
- trasferire la checklist di ricevibilità/conformità opportunamente compilata e firmata.

Di conseguenza la struttura competente provvede a prendere in carico informaticamente a sistema le domande di propria competenza.

### **Avvio del procedimento**

Il dirigente della struttura che ha preso in carico anche a livello informatico la domanda provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti richiedenti. In tal senso, il dirigente deve svolgere le seguenti attività:

- a) individuare il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- b) assegnare l'istruttoria di ammissibilità all'ufficio competente;
- c) comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i. indicando:
  - l'amministrazione competente;
  - l'oggetto del procedimento (misura/sottomisura/regime di intervento);
  - l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti/documentazione relativi al procedimento;
  - la data di protocollazione della domanda;
  - il termine entro il quale deve concludersi il procedimento con il provvedimento di ammissione o di esclusione dal finanziamento;
  - le forme di tutela amministrativa e giudiziaria attivabili dal richiedente in caso di inerzia o inadempienza dell'Amministrazione.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Agenzia provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione della stessa all'Albo ufficiale dell'AVEPA.

In tal caso la motivazione del ricorso alla pubblicazione è riportata, di volta in volta, nella comunicazione di avvio del procedimento. Una volta scaduto il periodo di pubblicazione all'albo ufficiale (15 giorni) le comunicazioni di avvio del procedimento resteranno disponibili nella sezione "Comunicazioni" di ciascuna misura nel portale istituzionale dell'Agenzia ([www.avepa.it](http://www.avepa.it)), a fini meramente informativi.

L'elenco aggiornato dei responsabili del procedimento e dei relativi competenti uffici è disponibile nella sezione "Agenzia/Procedimenti amministrativi" del portale istituzionale dell'Agenzia ([www.avepa.it](http://www.avepa.it)).

## REQUISITI DI ACCESSO

### Agricoltore in attività

Al fine di poter percepire gli aiuti europei nell'ambito di uno o più dei regimi di aiuto è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di **“Agricoltore in attività”**.

Il requisito di “Agricoltore in attività” in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.

Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della relativa domanda e mantenuto per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali.

Sono considerati agricoltori in attività:

1. le persone fisiche e giuridiche che hanno percepito, nell'anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di:
  - a) euro cinquemila (5.000,00) per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi regolamentazione dell'Unione europea;
  - b) euro milleduecentocinquanta (1.250,00) negli altri casi.
2. i soggetti, che dimostrano uno dei seguenti requisiti<sup>2</sup>:
  - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
  - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo<sup>3</sup>, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea e per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda<sup>4</sup> è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.

Non sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima.

### Attività agricola

Al fine di poter percepire gli aiuti europei nell'ambito di uno o più regimi di aiuto è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto eserciti sulle superfici una “attività agricola”.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il pascolamento è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali<sup>5</sup>, e delle superfici mantenute naturalmente e caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola<sup>6</sup>, se conforme ai seguenti requisiti:

- a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA

<sup>2</sup> Articolo 9, paragrafo 3bis, regolamento (UE) n. 1307/2013

<sup>3</sup> Con riferimento al requisito della partita IVA attiva in campo agricolo si intende la partita IVA individuata dal codice ATECO 01 agricoltura

<sup>4</sup> Il controllo dell'inizio dell'attività agricola nell'anno di domanda è eseguito verificando che nell'anno precedente l'agricoltore non risulti titolare di una partita IVA

<sup>5</sup> Articolo 7, lettera a), regolamento (UE) n. 639/2014

<sup>6</sup> Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i), regolamento (UE) n. 1307/2013

corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita e un carico minimo di bestiame in deroga alla densità stabilita, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento.

In deroga a quanto previsto in merito al rapporto UBA per ettaro, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento dell'uso o consuetudine locale, con l'identificazione delle superfici interessate, all'organismo di coordinamento.

### **Dimensioni minime della parcella agricola e dell'azienda e disponibilità degli ettari ammissibili**

La dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari<sup>7</sup>.

Nel caso di prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tara:

- a) 100% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%;
- b) 80% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore del 5% e fino al 20%;
- c) 50% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 20% e fino al 50%;
- d) 30% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 50% e fino al 70% sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali; la percentuale di ammissibilità è elevata al 50% nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio coprono oltre il 50% della superficie;
- e) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera d), per superfici con tara superiore al 50 % sulle quali non sono svolte le pratiche agricole tradizionali, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento.

Gli ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio dell'anno di domanda; tuttavia, la superficie richiesta in domanda deve essere conforme alla definizione di ettaro ammissibile<sup>8</sup>, nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili<sup>9</sup>, le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi devono essere conservate nel fascicolo di domanda.

<sup>7</sup> Articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, regolamento (UE) n. 1306/2013

<sup>8</sup> Articolo 32, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1307/2013

<sup>9</sup> Articolo 32, paragrafo 6, regolamento (UE) n. 1307/2013

Sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni<sup>10</sup>:

- non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- consente il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

### **Requisiti minimi**

I pagamenti diretti non sono erogati se l'importo da corrispondere è inferiore a euro trecento (300,00) prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni.

### **Regole di base per la presentazione delle domande**

Per tutti i regimi e le misure di sostegno, i requisiti per l'ammissibilità delle domande o l'eventuale formazione della graduatoria, devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.

Per le domande di aiuto e/o di pagamento:

- la documentazione indicata come essenziale deve essere presente al momento della protocollazione della domanda, pena la non ammissibilità della domanda stessa;
- per le sole domande PSR, eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come essenziali, qualora non presentati in allegato alla domanda, dovranno pervenire alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine massimo indicato nelle singole schede misura, pena la non ammissibilità della domanda stessa.

### **Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento<sup>11</sup>**

Salvo proroghe, la domanda deve essere presentata entro il **15 maggio** di ogni anno. Il termine ultimo può essere fissato a una data successiva in determinate zone soggette a condizioni climatiche eccezionali.

### **Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e modifiche in seguito ai controlli preliminari<sup>12</sup>**

Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda, singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto possono essere aggiunti o modificati a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati. Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di pagamento diretto o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati. Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

Le modifiche possono essere apportate entro il 31 maggio dell'anno di campagna, salvo proroghe. Le comunicazioni sono scritte o trasmesse con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

Se il beneficiario è già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco o di inadempienze riscontrate nella domanda o se da un controllo in loco emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

<sup>10</sup> Articolo 32, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 1307/2013

<sup>11</sup> Articolo 13, regolamento (UE) n. 809/2014

<sup>12</sup> Articolo 15, regolamento (UE) n. 809/2018

**Presentazione tardiva<sup>13</sup>**

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione, pari **all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo**, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile. Tale indicazione si applica anche alle domande, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto o il sostegno in questione.

Se il ritardo è superiore a **25 giorni di calendario**, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una modifica della domanda oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all'uso effettivo delle parcelle agricole in questione.

Le modifiche della domanda non sono più ricevibili oltre l'ultima data possibile per la presentazione tardiva.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento dei diritti all'aiuto oltre l'ultimo giorno utile comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a **25 giorni di calendario**, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è assegnato alcun diritto all'aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all'aiuto.<sup>14</sup>

**Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni<sup>15</sup>**

Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro viene registrato.

Se il beneficiario è già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco o di inadempienze riscontrate nella domanda o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti che contengono inadempienze.

La richiesta di ritiro deve essere notificata per iscritto (posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R oppure consegnata a mano) alla sede centrale dell'agenzia ([protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)).

Tale comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- CUA;A;
- ragione sociale;
- numero identificativo della domanda;
- misura/sottomisura/tipo di intervento ovvero tipo di premio.

**ATTENZIONE:** dal 2021 è stato attivato un apposito **modulo informatico** disponibile in Applications.

**Correzione e adeguamento di errori palesi<sup>16</sup>**

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

<sup>13</sup> Articolo 13, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>14</sup> Articolo 14, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>15</sup> Articolo 3, regolamento (UE) n. 809/2014

<sup>16</sup> Articolo 4, regolamento (UE) n. 809/2014

L'AVEPA può riconoscere errori palesi, anche d'ufficio, solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti.

Per tali fattispecie si fa riferimento a quanto stabilito al paragrafo 4.3 degli Indirizzi procedurali generali approvati dalla Regione del Veneto per il Programma di Sviluppo Rurale, nonché a quanto stabilito nella specifica procedura operativa per il riconoscimento e la correzione dell'errore palese adottata dall'AVEPA con decreto n. 60 del 6 aprile 2017.

### **Forza maggiore e circostanze eccezionali<sup>17</sup>**

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora il beneficiario non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l'impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.

Se l'inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante devono essere comunicati per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore<sup>18</sup> (tra parentesi una indicazione della relativa documentazione probante):

- a) decesso dell'agricoltore (certificato di morte);
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore (eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentono lo svolgimento della specifica attività professionale);
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno (provvedimento dell'autorità pubblica che dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate);
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda (provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche);
- e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento (denuncia alle forze dell'ordine);

<sup>17</sup> Articolo 4, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>18</sup> Articolo 2, regolamento (UE) n. 1306/2013



- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico (certificato dall'autorità sanitaria competente o da un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. 196/1999, che attesta la presenza dell'epizoozia);
- g) fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale (ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente).

Ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".

**NOTA BENE: Tali informazioni dovranno essere riportate nella SCHEDA ATTI/CAUSE FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI del fascicolo aziendale, allegando, ove previsto, la documentazione probante.**

### Contenuto della domanda<sup>19</sup>

La domanda contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto e/o del sostegno, e in particolare:

- a) identità del beneficiario;
- b) dettagli dei regimi di pagamento diretto e/o delle misure di sviluppo rurale;
- c) identificazione dei diritti all'aiuto ai fini del regime di pagamento di base;
- d) elementi atti ad identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso;
- e) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;
- f) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime e/o alla misura di cui trattasi;
- g) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di pagamento diretto e/o alle misure di sviluppo rurale;
- h) se del caso, l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di aziende o attività non agricole;
- i) se del caso, il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;
- j) se del caso, l'impegno del beneficiario a detenere gli animali nella propria azienda durante un periodo e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione.

Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

- a) confermare la domanda precompilata;
- b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;
- c) correggere la domanda precompilata.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

<sup>19</sup> Articolo 14, regolamento (UE) n. 809/2014

**Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali<sup>20</sup>**

Una domanda di aiuto per animale, o una domanda di aiuto nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;
- c) se del caso, l'impegno del beneficiario a detenere gli animali nella propria azienda durante un periodo e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione;
- d) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime o alla misura di cui trattasi;
- e) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti all'aiuto e/o al sostegno in questione.

Ciascun detentore di animali ha il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali relativi alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto per animale o domanda di pagamento il beneficiario dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

**Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie<sup>21</sup>**

Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole, l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali (domanda grafica).

A decorrere dall'anno di domanda 2018, tale regola è applicata a tutti i beneficiari.

I moduli prestabiliti forniti al beneficiario specificano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento e la superficie determinata per parcella agricola ai fini del regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie e/o della misura di sviluppo rurale connessa alla superficie. Il materiale grafico fornito al beneficiario indica i confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento e i confini delle parcelle agricole determinate nell'anno precedente al fine di consentire al beneficiario di indicare correttamente le dimensioni e l'ubicazione di ciascuna parcella agricola.

Il beneficiario identifica in modo inequivocabile e dichiara la superficie di ciascuna parcella agricola e, se del caso, il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico. Per quanto riguarda il pagamento per l'inverdimento, il beneficiario specifica inoltre l'uso delle parcelle agricole dichiarate. A tal fine il beneficiario può confermare le informazioni già fornite nel modulo prestabilito. Tuttavia, qualora i dati relativi alla superficie, all'ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all'ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere o modificare il modulo prestabilito.

Sulla base delle correzioni o integrazioni fornite dai beneficiari nel modulo prestabilito, l'autorità competente valuta, se sia necessario un aggiornamento della corrispondente parcella di riferimento.

<sup>20</sup> Articolo 21, regolamento (UE) n. 809/2014

<sup>21</sup> Articolo 17, regolamento (UE) n. 809/2014

## SISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI

### Clausola di elusione<sup>22</sup>

Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

## SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO

Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) e degli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, ove applicabile, dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013, né alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.

Si applica anche al controllo della condizionalità.

### Elementi del sistema integrato<sup>23</sup>

Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:

- a) una banca dati informatizzata;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- d) domande di aiuto e domande di pagamento;
- e) un sistema integrato di controllo;
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno che presenti una domanda di aiuto o di pagamento;
- g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali.

### Verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni<sup>24</sup>

Ai fini del controllo in loco viene elaborato un piano di campionamento delle aziende agricole. Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi non fanno parte della popolazione di controllo. Per effettuare i controlli in loco possono essere impiegate tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS). Qualora la fotointerpretazione di orto immagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive e soddisfacenti, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco, possono essere effettuate ispezioni fisiche in campo.

### PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI<sup>25</sup>

L'esecuzione di controlli amministrativi è sistematica su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

<sup>22</sup> Articolo 60, regolamento (UE) n. 1306/2013

<sup>23</sup> Articolo 68, regolamento (UE) n. 1306/2013

<sup>24</sup> Articolo 74, regolamento (UE) n. 1306/2013

<sup>25</sup> Titolo III, regolamento (UE) n. 809/2014

- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortoimmagini (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Se del caso, i controlli in loco previsti sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale. Ove possibile, tutti i controlli in loco previsti sono eseguiti nello stesso momento.

Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura.

I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno.

La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possano essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento.

Salvo in caso di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

I controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:

- a) sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati;

- b) sui diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale;
- d) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili;
- e) effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
- f) sulla dichiarazione resa dal beneficiario nell'ambito della domanda unica di appartenere a un'organizzazione interprofessionale riconosciuta;
- g) intese a verificare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e l'elenco dei soci.

Per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale della superficie digitalizzata dichiarata nell'ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole. Inoltre, le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione<sup>26</sup>, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

Per quanto riguarda i controlli in loco, il campione di controllo deve essere costituito a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendendo una parte scelta in modo casuale al fine di ottenere un tasso di errore rappresentativo, e una parte basata sul rischio, che miri ai settori in cui il rischio di errori è più elevato.

Fatte salve le deroghe eventualmente previste, per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

- a) il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5% di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
- (...)
- d) il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- e) il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- f) il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

<sup>26</sup> Articolo 38, regolamento (UE) n. 809/2014

g) il 30% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;  
(...)

Nel caso del pagamento per l'inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

a) il 5% di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente; tale campione copre nel contempo almeno il 5% di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale;

b) il 3%:

i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie previste;

ii) oppure, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

(...)

f) il 100% delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

g) il 100% di tutti i beneficiari che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;

h) il 20% di tutti i beneficiari che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole, la percentuale di controllo è integrata dal 5% di tutti i beneficiari della rispettiva popolazione di controllo che devono avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Il campione di controllo nell'ambito dello sviluppo rurale riguarda almeno il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5% è raggiunta a livello di singola misura.

Per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5% di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto.

La percentuale è tuttavia elevata al 10% del rispettivo regime di aiuto se la banca dati informatizzata degli animali non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di aiuto in questione.

Il campione di controllo selezionato copre almeno il 5% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto per regime di aiuto.

I beneficiari che sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, in seguito a una sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco, sono sottoposti a un controllo in loco di *follow-up* per tale regime di aiuti o misura di sostegno per l'anno di domanda successivo.

Il controllo in loco di *follow-up* non è necessario nel caso in cui la sovradichiarazione accertata abbia comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole nel corso dell'anno dell'accertamento.

### **Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie**

I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale, i controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno.

Sulla base dei risultati dei controlli l'autorità competente valuta se sia necessario un aggiornamento delle corrispondenti parcelle di riferimento.

I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell'ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno.

Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell'ambito dei regimi elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell'attività minima svolta su tali superfici.

I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario.

Mentre tutte le parcelle agricole sono soggette a controlli di ammissibilità, l'effettiva misurazione della superficie della parcella agricola nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50% delle parcelle agricole per cui è stata presentata una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, tutte le parcelle agricole sono misurate o sono estrapolate conclusioni dal campione misurato. Tale regola non si applica alle parcelle agricole da controllare ai fini di un'area di interesse ecologico.

La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale. Ove possibile, l'autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).

Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25m.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari. Tuttavia, per quanto riguarda la superficie forestale, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio della tolleranza prevista. La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile.

Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione delle colture è presa in considerazione per la misurazione la superficie effettivamente investita a una determinata coltura. Sulle superfici in cui si pratica la policoltura è presa in considerazione la superficie totale coperta con la policoltura o coltivata a colture miste.

L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

### **Controlli effettuati mediante telerilevamento**

Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l'autorità competente:

- a) provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie;
- b) effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera considerata soddisfacente dall'autorità competente;
- c) effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole;
- d) adotta misure alternative per misurare la superficie di tutte le parcelle non oggetto di immagini.

Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi.

(...)

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano inadempienze. Se tali controlli evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.

### **Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali**

I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande nell'ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

I controlli in loco verificano inoltre:

- a) l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
- b) che i bovini o gli ovini/caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

Le verifiche di cui alla lettera b), possono essere effettuate su un campione casuale.

Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.

## **GESTIONE TRAMITE RITA/GIOL**

Nell'ambito dell'attività istruttoria delle domande di pagamento, la raccolta di documentazione utile al perfezionamento delle verifiche in capo all'Agenzia, nonché le trasmissioni di comunicazioni/ricieste afferenti alla gestione istruttoria, saranno attuate, secondo le modalità previste, tramite il gestionale RITA/GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative - Gestione Istanze OnLine).



La connessione al portale R.I.T.A - G.I.O.L. è disponibile, per i soggetti abilitati, dalla pagina principale di accesso agli applicativi AVEPA (<http://login.avepa.it/mainapp>), tramite il menù "Portalino" e quindi al link "Gestione Istanze Online".

Il software gestionale RITA-GIOL è stato individuato, con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.) relativo alla liquidazione delle domande presentate nell'ambito dei regimi di aiuto per superfici e animali e delle misure di sostegno connesse alle superfici e agli animali.

La partecipazione al procedimento amministrativo, diretta o tramite il soggetto delegato al quale è stato conferito apposito mandato, avviene attraverso il software gestionale RITA-GIOL all'interno del quale saranno visibili le comunicazioni inerenti al procedimento di liquidazione delle domande (eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione documenti, eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, anche parziale, dell'istanza).

Il flusso procedurale del gestionale prevede infatti la notifica delle segnalazioni (c. d. "istanze GIOL") al Centro di Assistenza Agricola (CAA) mandatario per la tenuta del fascicolo dei beneficiari interessati.

Con riferimento agli indirizzi e-mail del Centro di Assistenza Agricola (CAA) cui verrà comunicata la gestione dell'istanza RITA-GIOL, l'aggiornamento rimane in capo al CAA stesso, che ha il compito di accertare la correttezza dei recapiti inseriti nonché provvedere al tempestivo aggiornamento degli stessi nel corso della campagna, al fine di garantire la ricezione nonché l'assegnazione agli operatori responsabili.

Le diverse segnalazioni riferite alla domanda attivate all'interno dell'applicativo RITA-GIOL messo a disposizione dall'Agenzia, qualora non gestite da parte del CAA mandatario, determineranno la diretta applicazione delle eventuali riduzioni o esclusioni, previste dalla normativa di riferimento, degli importi erogati dagli uffici istruttori.

In merito ad eventuali mancati utilizzi dei diritti all'aiuto (di cui all'art. 21 del Reg. UE n. 1307/2013), la mancata gestione da parte del CAA mandatario ovvero dalla ditta stessa delle "istanze GIOL", potranno determinare ai sensi dell'articolo 31 del Reg. UE n. 1307/2013, il rientro alla riserva nazionale qualora per due anni consecutivi sia accertata la mancata attivazione/ammissibilità delle superfici abbinata ai diritti.

L'Agenzia, per eventuali condizioni puntuali non codificate/codificabili all'interno dell'applicativo RITA-GIOL, potrà inviare le comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito nel fascicolo aziendale dell'azienda. Per tale ragione l'indirizzo deve essere sempre mantenuto attivo ed aggiornato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale si rimanda alla normativa vigente e applicabile.

**Nell'allegato N sono elencate le principali "istanze GIOL" attivabili nel corso di una campagna.**

## **CALCOLO DELL'AIUTO E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI AI REGIMI DI PAGAMENTI DIRETTI E ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO**

### **Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative<sup>27</sup>**

Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative. Gli importi, inclusi i relativi interessi, e i diritti all'aiuto corrispondenti alle revoche sono integralmente recuperati.

### **Applicazione di sanzioni amministrative<sup>28</sup>**

Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:

- a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alla domanda interessata dall'inadempienza e/o in relazione alle domande per gli anni precedenti o successivi. L'importo della sanzione amministrativa per un certo anno non supera il 100% degli importi delle domande;
- b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza. L'importo della sanzione amministrativa per un certo anno non supera il 100% dell'importo delle domande cui si applica la sanzione.
- c) mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione. L'esclusione può essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.

Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i limiti soprarichiamati.

Non sono imposte sanzioni amministrative:

- a) se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore;
- b) se l'inadempienza è dovuta a errori palesi;
- c) se l'inadempienza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
- d) se l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inadempienza agli obblighi o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
- e) se l'inadempienza è di scarsa entità.

Per quanto riguarda il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire.

Le sanzioni amministrative sono proporzionali e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati. L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0% per i primi due anni di applicazione (anni di domanda 2015 e 2016), il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25% a

<sup>27</sup> Articolo 63, regolamento (UE) n. 1306/2013

<sup>28</sup> Articolo 77, regolamento (UE) n. 1306/2013

partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018) dell'importo del pagamento al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni di tale pagamento.

L'ordine di applicazione delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni, per ciascun regime di pagamento diretto o per ciascuna misura di sviluppo rurale è normato dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 809/2014.

### **Deroghe all'applicazione di sanzioni amministrative<sup>29</sup>**

Le sanzioni amministrative non si applicano alla parte della domanda in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all'AVEPA che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco o di inadempienze riscontrate nella domanda.

Le informazioni una volta fornite dal beneficiario hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

### **Mancata dichiarazione di tutte le superfici<sup>30</sup>**

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica e/o domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell'ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell'omissione.

La sanzione calcolata è ridotta dell'importo dell'eventuale sanzione amministrativa applicata per il pagamento di inverdimento.

Tale disposto non si applica ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

### **Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie<sup>31</sup> (determinazione delle superfici)**

Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 640/2014, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Tuttavia, fatto salvo l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture.

Tale regola non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Ai fini del calcolo dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all'aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate, tenendo conto delle disposizioni seguenti:

<sup>29</sup> Articolo 15, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>30</sup> Articolo 16, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>31</sup> Articolo 18, regolamento (UE) n. 640/2014

- a) se il numero di diritti all'aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all'aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all'aiuto a disposizione del beneficiario;
- b) se vi è una differenza tra il numero di diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

Tale regola non si applica nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto.

Nel caso del pagamento a favore dei giovani agricoltori, se la superficie dichiarata nell'ambito del regime di pagamento di base supera il limite fissato dallo stato membro, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.

Ai fini del calcolo, si distinguono i seguenti **gruppi di colture**<sup>32</sup>:

- a) le superfici dichiarate ai fini dell'attivazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie;
- b) le superfici che danno diritto al pagamento ridistributivo;
- c) le superfici che danno diritto a pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori;
- d) le superfici dichiarate per misure di sostegno accoppiato facoltativo;
- e) un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso tasso di aiuto;
- f) le superfici dichiarate nella rubrica «altri usi».

Ai fini della lettera e), per quanto riguarda le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se gli importi dell'aiuto sono decrescenti, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

---

<sup>32</sup> Articolo 17, regolamento (UE) n. 640/2014

### Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione<sup>33</sup>

Se per un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.

Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.

Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

ESITO PER GRUPPO COLTURA (art. 19 del Reg. UE 640/2024)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] o (e) al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] o (e) > 2 ha o [3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata <b>una sanzione supplementare</b> , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

<sup>33</sup> Articolo 19, regolamento (UE) n. 640/2014

**Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione di superfici per il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento redistributivo, il regime per i giovani agricoltori, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il regime per i piccoli agricoltori, le indennità Natura 2000 e le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque e le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici<sup>34</sup>**

Se per un gruppo di colture, la superficie dichiarata per i regimi di aiuto di cui al titolo III, capi 1, 2, 4 e 5, e al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le misure di sostegno di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è superiore alla superficie determinata in conformità all'articolo 18 del presente regolamento, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % della superficie determinata o a 2 ettari.

La sanzione amministrativa non supera il 100 % degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se al beneficiario non è ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa a seguito della sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, la sanzione amministrativa è ridotta del 50 % se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10 % della superficie determinata (c. d. Yellow Card).

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa deve essere irrogata nei suoi confronti nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa calcolata è stata ridotta.

Se l'importo calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

<b>ESITO PER GRUPPO COLTURA (art. 19 bis del Reg. UE 640/2014)</b>		
<b>ESITO</b>	<b>% SCOSTAMENTO</b>	<b>EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO</b>
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha o (3 - 10]	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata.  Prima volta: la sanzione è ridotta della metà. Dalla seconda volta: si applica la sanzione per intero e si recupera l'ammontare ridotto la prima volta
	Oltre 10	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata.  In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata. <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

<sup>34</sup> Articolo 19bis, regolamento (UE) n. 640/2014

**Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori<sup>35</sup>**

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 640/2014, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l'aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente. Inoltre, ove si constati che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento il saldo restante è azzerato.

**Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente****Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie<sup>36</sup>**

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.

Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.

**Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture<sup>37</sup>**

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle aziende per le quali è richiesto che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più

<sup>35</sup> Articolo 21, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>36</sup> Articolo 23, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>37</sup> Articolo 24, regolamento (UE) n. 640/2014

del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

### **Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti<sup>38</sup>**

Ove sia stata determinata l'inadempienza, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti.

Ove sia stata determinata l'inadempienza degli obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

### **Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico<sup>39</sup>**

Le aree di interesse ecologico imposte, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto le superfici determinate di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

### **Riduzione massima del pagamento di inverdimento<sup>40</sup>**

La somma delle riduzioni, in ettari, calcolate conformemente ai paragrafi soprariportati non supera il numero totale di ettari della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto, le superfici determinate di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata non supera il pagamento di inverdimento calcolato.

### **Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento<sup>41</sup>**

Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi summenzionati, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi soprarichiamati.

<sup>38</sup> Articolo 25, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>39</sup> Articolo 26, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>40</sup> Articolo 27, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>41</sup> Articolo 28, regolamento (UE) n. 640/2014



Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione delle riduzioni previste.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione delle riduzioni previste è ulteriormente ridotta del 10 %.

La sanzione amministrativa calcolata non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016.

La sanzione amministrativa calcolata in applicazione è divisa per 5 e limitata al 20 % dell'importo del pagamento di inverdimento a cui l'agricoltore interessato avrebbe avuto diritto per l'anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall'anno di domanda 2018.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

### **Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali<sup>42</sup>**

Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell'aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l'autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

Fermo restando l'articolo 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Se gli animali sono stati trasferiti in luoghi diversi da quelli comunicati nel corso del periodo determinato essi si considerano accertati se durante il controllo in loco tali animali sono stati immediatamente localizzati all'interno dell'azienda.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi.

<sup>42</sup> Articolo 30, regolamento (UE) n. 640/2014

In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

### **Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali<sup>43</sup>**

Quando si riscontra una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, in relazione a una domanda di aiuto nell'ambito di un regime di aiuto per animali, a una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali o a un tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di tale regime di aiuto o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in detta misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare. L'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato da ultimo Reg. (UE) n. 2021/841, stabilisce che l'importo totale dell'aiuto è versato in base al numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, a condizione che in seguito a controlli amministrativi o in loco non si riscontrino più di tre animali non accertati e gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o (CE) n. 21/2004<sup>44</sup>. Se più di tre animali risultano non accertati, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare, se essa non è superiore al 20 % o
- b) di due volte la percentuale da determinare, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.

Se la percentuale determinata è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

Per specie diverse, gli Stati membri possono decidere di determinare un numero di animali diverso dalla soglia di tre animali. Nel determinare tale numero gli Stati membri si accertano che esso sia equivalente nella sostanza a tale soglia, tenendo conto fra l'altro delle unità di bestiame e/o dell'importo dell'aiuto o del sostegno concesso.

Per determinare le percentuali previste, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali o per un tipo di intervento, riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime

<sup>43</sup> Articolo 31, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>44</sup> Circolare Agea n. 00053084 del 27 luglio 2021

di aiuti per animali o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento relativa all'anno di domanda considerato

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, l'articolo 30 paragrafo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che "se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l'animale in questione si considera determinato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014".

Pertanto, un animale è considerato "determinato" nonostante la notifica tardiva di un evento (es. nascita, morte, spostamento), a condizione che la notifica sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro. In tal caso, non si applicano riduzioni/sanzioni.

Come meglio dettagliatamente indicato nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare, si applicano le seguenti procedure di calcolo dell'esito:

a) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN e non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato non determinato, pertanto è escluso dal pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, secondo la seguente formula di calcolo:

esito = capi anomali / capi determinati

b) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN la cui notifica sia intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro e risultano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato determinato, pertanto è ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Le sanzioni amministrative previste non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge<sup>45</sup>:

- a) il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure
- b) il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario.

---

<sup>45</sup> Articolo 32, regolamento (UE) n. 640/2014

## CONDIZIONALITÀ<sup>46</sup>

Ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) e b), e dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso in cui non rispettino la condizionalità sarà applicata una sanzione amministrativa.

Tale sanzione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario, e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:

- a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
- b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Per quanto riguarda le superfici forestali tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) (forestazione e imboschimento) e degli articoli 30 (Indennità Natura 2000) e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Tale sanzione non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013.**

La sanzione amministrativa si applica se, in qualsiasi momento di un dato anno civile le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato ovvero nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in un qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde.

La sanzione amministrativa si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza. Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata.

In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.

Nei casi di inadempienza intenzionale il beneficiario oltre alla sanzione imposta e calcolata è escluso da tutti i pagamenti nell'anno civile successivo.

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) fissate a livello nazionale, con riferimento ai seguenti settori:

- a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- c) benessere degli animali.

**NOTA BENE: Tali informazioni dovranno essere riportate nella SCHEDA CONDIZIONALITÀ del fascicolo aziendale. È consigliabile compilare tale scheda dopo la compilazione della scheda PIANO DI COLTIVAZIONE. NOTA BENE: per quanto non espressamente previsto rimandiamo al manuale di condizionalità approvato.**

<sup>46</sup> Titolo V, regolamento (UE) n. 1306/2013, Titolo IV, regolamento (UE) n. 640/2014 e articoli 73, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014

## GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI

### Finanziamento delle spese e disciplina di bilancio

Il massimale annuo delle spese del FEAGA è costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.

Al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali è fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sotto massimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili (disciplina finanziaria<sup>47</sup>). Tale tasso di adattamento si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2.000 euro da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente<sup>48</sup>.

Le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria sono applicate alla somma dei pagamenti dei diversi regimi di sostegno diretto cui ciascun agricoltore ha diritto dopo l'applicazione delle revoche e delle sanzioni amministrative relative ai pagamenti diretti e prima dell'applicazione delle sanzioni amministrative relative alla condizionalità.<sup>49</sup>

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione (divieto di doppio finanziamento<sup>50</sup>).

### Riduzione dei pagamenti

L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente è ridotta del cento per cento.

Ai fini della determinazione degli importi sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

### Informazioni antimafia<sup>51</sup>

La normativa vigente prevede che, per la concessione contributi derivanti da concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali a prescindere dal loro valore complessivo, e su tutti i terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei, l'amministrazione debba acquisire dalla prefettura competente l'informazione antimafia. Tale certificazione ha una durata di 12 mesi dalla data di acquisizione da parte dell'ufficio competente.

### Pagamento ai beneficiari<sup>52</sup>

I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo.

In deroga, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre possono essere versati anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti e fino al 75% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale.

<sup>47</sup> Articolo 26, regolamento (UE) n. 1306/2013

<sup>48</sup> Articolo 8, regolamento (UE) n. 1307/2013

<sup>49</sup> Articolo 3, regolamento (UE) n. 639/2014

<sup>50</sup> Articolo 30, regolamento (UE) n. 1306/2013

<sup>51</sup> Codice Antimafia - D. Lgs 159/11 e successive modifiche

<sup>52</sup> Articolo 75, regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 10, regolamento (UE) n. 809/2014

I pagamenti possono essere effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità.

In deroga, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi. La procedura di pagamento del premio concesso nell'ambito dello sviluppo rurale si conclude entro 15 gg dal momento in cui si sono realizzate le condizioni per la loro effettuazione e nei termini stabiliti dal regolamento.

Gli anticipi sui pagamenti diretti possono essere versati senza applicare il tasso di adattamento della disciplina finanziaria. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

### **Irregolarità<sup>53</sup>**

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale.

Al beneficiario è chiesta la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi è stata un'irregolarità. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.

Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato e il 50% è a carico del bilancio dell'Unione.

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico.

Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

- a) se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:
  - l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o
  - l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 250 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali;
- b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

### **Recupero di importi indebitamente erogati<sup>54</sup>**

In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato.

Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

<sup>53</sup> Articolo 54, regolamento (UE) n. 1306/2013

<sup>54</sup> Articolo 7, regolamento (UE) n. 809/2014

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebitito.

L'obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario. Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, l'obbligo di restituzione si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

## CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Per la definizione dei termini di conclusione dei singoli procedimenti amministrativi si rinvia a quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente/Attività e procedimenti" del portale dell'Agenzia.

La struttura competente per l'istruttoria è tenuta a svolgere periodicamente un monitoraggio sullo stato delle domande che ha in carico per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento, al fine di verificare la chiusura di tutti i procedimenti amministrativi ovvero di individuare le cause ostative alla chiusura dei medesimi.

## DECADENZA, REVOCA, ANNULLAMENTO

Tali provvedimenti possono essere adottati dalla PA, e sono espressione dell'autotutela decisoria propria della pubblica amministrazione. In quanto tali, richiedono per poter essere adottati, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (rispettivamente di decadenza, di revoca e di annullamento).

### Decadenza

Rientrano nell'istituto giuridico della decadenza i provvedimenti di natura in senso lato sanzionatoria per la violazione da parte dell'interessato di adempimenti, oppure per il mancato esercizio di facoltà entro il termine indicato dalla legge.

In particolare, successivamente all'ammissione a finanziamento o al pagamento, può essere disposta la decadenza dal contributo a seguito di:

- a) accertamento, da parte della struttura competente dell'AVEPA (anche su segnalazione fornita da organismo delegato o altro Ente) di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- b) mancata o parziale realizzazione dell'intervento;
- c) rinuncia da parte del beneficiario;
- d) rifiuto da parte del beneficiario (o di chi ne fa le veci) all'effettuazione del controllo in loco, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, comma 7, del reg. (UE) 1306/2014.

Per la casistica di cui al punto "c" non è necessario dare comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, atteso che si tratta di istanza proveniente dal beneficiario stesso.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di decadenza con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Procedura operativa del registro debitori", approvato con decreto n. 21 del 9 febbraio 2010 e successive modifiche ed al documento "Prontuario delle segnalazioni e dei PVA in RVC", approvato con decreto n. 228 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche.

### Revoca

Dalle ipotesi di decadenza sopra indicate deve essere tenuto distinto l'istituto della revoca.

La legge n. 241/1990 e successive modifiche, art. 21-quinquies, comma 1, recita: *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti"*.

La revoca viene adottata nel caso in cui il relativo atto risulti inficiato da vizi di merito (cioè da vizi diversi dalla incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere che danno luogo invece alla possibilità di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche) sulla base di una nuova valutazione degli interessi. Essa trova il suo fondamento nell'esigenza che l'azione amministrativa si adegui all'interesse pubblico, qualora questo muti.



La revoca è dunque quel provvedimento con il quale la stessa pubblica amministrazione elimina i propri precedenti atti che, senza essere illegittimi, presentino profili di inadeguatezza. Ovvero è l'atto discrezionale con il quale l'amministrazione fa cessare gli effetti che un precedente atto amministrativo ad efficacia durevole (cioè in grado di produrre ancora i propri effetti nel momento in cui l'amministrazione provvede a verificarne la perdurante opportunità) deve ancora produrre al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico del momento (quindi per ragioni di opportunità), motivando adeguatamente la sua scelta.

Sono individuate tre specifiche situazioni:

- 1) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- 2) mutamento della situazione di fatto (c.d. revoca per sopravvenienza): tale situazione si verifica quando il provvedimento ha curato in modo ottimale l'interesse pubblico, ma con il trascorrere del tempo sono intervenute mutazioni dello stato di fatto, onde è divenuta inopportuna una statuizione all'origine adeguata;
- 3) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. revoca *ius poenitendi*): in questo caso la PA valuta nuovamente la stessa situazione già oggetto di ponderazione al momento dell'emanazione del provvedimento pregresso e si ridetermina in ordine alla originaria valutazione.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di revoca con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Procedura operativa del registro debitori", approvato con decreto n. 21 del 9 febbraio 2010 e successive modifiche ed al documento "Prontuario delle segnalazioni e dei PVA in RVC", approvato con decreto n. 228 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche.

## **Annullamento**

Tale casistica viene circoscritta alle situazioni nelle quali una domanda è stata dichiarata ammissibile/finanziabile erroneamente, per un errore amministrativo della PA in fase istruttoria.

In generale il provvedimento di annullamento viene adottato in sede di autotutela con annullamento di un atto precedente.

In questi casi si verifica un errore dell'AVEPA nella concessione del contributo, il quale comporta l'intervento in sede di autotutela mediante un provvedimento di annullamento. L'annullamento d'ufficio comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza "originaria" di uno o più vizi di legittimità.

L'annullamento d'ufficio è previsto dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche. La struttura competente provvede a verificare:

- a) il riscontro di uno dei vizi di legittimità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza);
- b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico;
- c) il rispetto di un termine finale ragionevole.

Per tutti gli aspetti procedurali e gestionali, conseguenti all'adozione di un provvedimento di annullamento con recupero delle somme indebitamente percepite, si rimanda al documento "Modifica e sostituzione della Procedura operativa del registro debitori approvata con decreto del Direttore n. 21/2010 e successive modifiche", approvato con decreto n. 108 del 9 dicembre 2020.

## **RICORSI**

A seconda della tipologia di provvedimento/atto con rilevanza esterna emanato dalle strutture competenti è ammissibile una diversa tipologia di ricorso.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI, RIDUZIONI E SANZIONI**

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti e nelle eventuali norme di applicazione nazionale e regionale:

- legge n. 898/1986 “Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo”;
- regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In relazione alla tipologia di provvedimenti è ammissibile il ricorso, nelle sedi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile.

## ELENCO CONTROLLI INFORMATIZZATI

**Nell'allegato O** sono elencati i principali controlli informatizzati configurati per la presentazione delle domande nell'ambito dei regimi di aiuto per superfici e animali e delle misure di sostegno del programma di sviluppo rurale connesse alle superfici e agli animali.

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2022**

#### ***Procedure per la gestione dei regimi di sostegno***

## INDICE

REGIMI DI SOSTEGNO .....	3
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE.....	3
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE: richiesta .....	5
PREMIO BASE SUPERFICI (“piano colturale”).....	9
GIOVANE AGRICOLTORE.....	14
LOCALIZZAZIONE EFA.....	15
PRATI PERMANENTI .....	16
PASCOLAMENTO .....	19
ACCOPPIATO SUPERFICI.....	20
ACCOPPIATO ZOOTECNIA.....	20
PREMI DE MINIMIS.....	23
DEROGA TERRENI A RIPOSO – CAMPAGNA 2022.....	25
DATI AGGIUNTIVI .....	26
DICHIARAZIONI .....	29

## REGIMI DI SOSTEGNO

L'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

La domanda unificata consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

1. Regime di pagamento di base:
  - Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
  - Accesso alla riserva nazionale
2. Inverdimento
3. Pagamento per i giovani agricoltori
4. Sostegno accoppiato facoltativo.

## REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base.

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori tramite dichiarazione e previa attivazione di un diritto all'aiuto per **ettaro ammissibile**.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento della superficie agricola o un'attività agricola minima, nel rispetto delle regole di condizionalità.

Ciascun titolo può essere abbinato alla superficie massima di un ettaro. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto è fissata in cinquemila (5.000) metri quadrati.

La dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di domanda è fissata in 0,02 ettari.

Per "ettaro ammissibile" si intende:

1. qualsiasi superficie dell'azienda utilizzata per un'attività agricola, o qualora la superficie sia utilizzata per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole.

Fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione all'AVEPA, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti le seguenti condizioni:

- a) non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo culturale;
- c) consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

### Oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- a) non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
- b) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
- c) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma

degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Quando la superficie agricola di un'azienda è utilizzata anche per attività non agricole, essa si considera utilizzata prevalentemente per attività agricole se l'esercizio di tali attività agricole non è seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole.

Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

## REGIME DI PAGAMENTO DI BASE: richiesta

Preventivamente alla compilazione della domanda dovrà essere aggiornato il fascicolo elettronico aziendale ed in particolare le seguenti schede dal momento che saranno richiamate anche nella stampa della domanda:

**UTE (Unità tecnico economica):** Art. 1 del DPR 503/1999 *“insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva”* (ove previsto).

**ANAGRAFICA:** dati anagrafici dell'azienda (codice fiscale, partita iva, cognome, nome e denominazione dell'azienda, natura giuridica, luogo e data nascita) (**obbligatorio**).

**PERSONE:** dati relativi alle persone facenti parte dell'azienda (ove previsto).

**NOTA BENE:** nel caso di richiesta del premio GIOVANE AGRICOLTORE, dovranno essere indicati in questa scheda il RUOLO e il dettaglio “GIOVANE”.

**INFO GIURIDICHE:** da compilarsi nel caso di società, per riportare le necessarie informazioni di dettaglio (ove previsto).

**INFO CCIAA:** riportare le necessarie informazioni di dettaglio (ove previsto)

**NOTA BENE:** nel caso di richiesta del premio GIOVANE AGRICOLTORE, dovranno essere indicati in questa scheda l'attività principale/secondaria e l'anno di insediamento.

**MOD. PAGAMENTO:** riportare informazioni tipo pagamento, nome banca e nome filiale, nonché il numero di conto corrente (**obbligatorio**).

**CONSISTENZA:** riportare informazioni conduzione superfici (riferimento catastale: comune, foglio, sezione, numero particella, titolarità, percentuale conduzione, superficie conduzione, data conduzione) (**obbligatorio**).

Nel piano colturale devono essere indicate le informazioni di seguito richiamate, con l'obbligo della loro presenza solo per i punti da 1 a 3, mentre per i punti successivi, la loro compilazione dipende dalla tipologia di aiuto al quale aderisce il beneficiario:

1. **Identificativo catastale** di ciascuna particella catastale inclusa nell'apezzamento.

Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), dovrà essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.

2. **Uso del suolo** specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'AGEA Coordinamento e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo (progetto *refresh*); fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali è sufficiente l'indicazione della specie.

La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria, ma l'obbligo di specificare tutte le caratteristiche previste, dipende dalle informazioni necessarie per verificare gli adempimenti dell'agricoltore beneficiario.



3. **Superficie impiegata** nell'utilizzazione prescelta: deve in ogni caso essere compatibile con le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo - *refresh* e della costituzione dello strato informativo relativo alle EFA (*EFA layer*).

Per quanto riguarda le aree d'interesse ecologico, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.

Informazioni da inserire nel Piano Coltivazione in relazione alla tipologia di aiuto richiesta:

4. **Data di inizio della destinazione.**

5. **Data di fine della destinazione.**

6. **Data di fine della conduzione.**

Per data inizio e data fine destinazione s'intende la data riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento, considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie. Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione. Questi dati devono essere indicati in relazione alla specifica tipologia di aiuto richiesto.

7. **Coltura ritenuta principale** nel periodo 1° aprile - 9 giugno al fine della diversificazione delle colture.

8. **Epoca di semina** (autunno - vernina, primaverile - estiva) deve essere compatibile con le date d'inizio e fine della destinazione dichiarate dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno - vernina" è seminata in un anno solare e raccolta nell'anno solare successivo e che una coltura "primaverile- estiva" è raccolta nello stesso anno solare della semina.

9. **Tipo di semina** (tradizionale, su sodo, *minimum tillage* o pratiche equivalenti).

10. **Coltivazioni permanenti:**

a) fase di allevamento (produttivo, non produttivo);

b) numero di piante (se del caso), sesto d'impianto, inteso come "distanza tra le file" e "distanza sulla fila";

c) forma di allevamento prevalente;

d) anno di impianto;

e) ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida).

11. Eventuale **gestione dell'irrigazione** (irrigazione di soccorso, irrigazione).

12. Eventuale **destinazione biologica** (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata.

<b>NOTA BENE:</b> nel caso di richiesta del premio per la Misura 11 e anche per l'esenzione dagli obblighi GREENING.
--

13. **Presenza di strutture aziendali a protezione delle colture** (reti antigrandine, reti antiacqua, serre e tunnel fissi, ombrai, impianti antibirina).

14. **Tipo, dimensioni e ubicazione delle aree di interesse ecologico:**

*Tipo:* aree d'interesse ecologico (EFA) o elementi del paesaggio (EP); per quanto concerne la "destinazione" è possibile inquadrare "gli elementi del territorio stabili" distinguendo se si tratta di "elementi del paesaggio", "aree d'interesse ecologico-EFA" o entrambi. Inoltre, per quanto concerne la "qualità" è richiesta l'indicazione di "adiacenza al seminativo", indispensabile per la qualificazione dell'elemento come EFA.

*Dimensione:* per le aree d'interesse ecologico, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.

*Ubicazione:* identificazione catastale.

**15. Presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici** cui è sottoposta la superficie:

- a) superfici utilizzate prevalentemente per attività agricole, in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
- b) superfici facenti parte delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- c) superfici oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- e) superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture.

**16. Pendenza**

- pendenza delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale;
- pendenza delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 6, DM 26 febbraio 2015 n. 1420), con una pendenza maggiore del 30%. Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;
- pendenza delle superfici destinate ad oliveti in Puglia e Calabria (art. 27 DM 18 novembre 2014 n. 6513);
- pendenza di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

**17. Quota altimetrica**

- quota altimetrica delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 6, DM 26 febbraio 2015 n. 1420). Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;
- quota altimetrica di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

**18. Potenzialità irrigua**

Disponibilità della risorsa irrigua ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

**19. Metodi irrigui (o sistemi di irrigazione)**

Si intende la modalità con cui viene distribuita l'acqua nel terreno:

- metodo per sommersione;
- metodo per scorrimento;
- metodo per aspersione o a pioggia;
- metodo per microportate o a goccia;
- metodo per subirrigazione

**20. Utilizzo delle aree di interesse ecologico ai fini del *greening***

Dichiarazione dell'agricoltore di voler utilizzare l'EFA dichiarata nella domanda, oppure di individuarla ai fini della successiva localizzazione geospaziale.

**21. Rotazione colturale**

Indicazione rotazione colturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

- nessuna rotazione;
- rotazione seminativi;
- rotazione ortive.

**22. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti**

- 1 - pascolamento con animali propri
- 2 - pascolamento con animali di terzi
- 3 - sfalcio manuale
- 4 - sfalcio meccanizzato
- 5 - pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- 7 - pascolamento e sfalcio
- 8 - nessuna pratica
- 10 - pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori di siti d'importanza comunitari (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

**23. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti**

- nessuna pratica
- pratica ordinaria

**ATTENZIONE:** L'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano colturale.

Per variazioni del Piano colturale s'intendono oltre agli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali, anche variazioni che riguardano:

- impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto;
- semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato;
- incrementi o diminuzioni rilevanti della stima di produzione;
- variazioni di possesso o di superficie di terreni aziendali.

L'inserimento delle variazioni nel Piano colturale ha effetto esclusivamente sulle domande o sulle comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione.

Le variazioni possono comportare la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti, qualora le disposizioni normative specifiche di ciascun regime lo prevedano.

## PREMIO BASE SUPERFICI (“piano colturale”)

L'aggiornamento del piano di coltivazione aziendale costituisce la condizione di ammissibilità per le domande basate sulle superfici e costituisce la base per l'effettuazione dei controlli connessi al pagamento dell'aiuto (**obbligatorio**).

Prima della presentazione della domanda di aiuto e/o pagamento, è richiesta la compilazione del piano colturale che deve contenere la pianificazione dell'uso dell'intera azienda ed è dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore, all'interno del proprio fascicolo elettronico.

Un appezzamento può essere inserito in una domanda solo se al momento della presentazione della domanda stessa nel piano di coltivazione dell'agricoltore interessato:

- è presente ed identificato,
- ne è stato specificato l'uso.

Con riferimento alla matrice prodotti intervento (disponibile nel sito web dell'Agenzia), le tipologie di superficie agricola **ammissibili** sono le seguenti.

### Seminativo

Per seminativo si intende un terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

### Elenco delle specie azotofissatrici

arachide ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)	lenticchia ( <i>Lens culinaris</i> Medik.)
cece ( <i>Cicer arietinum</i> L.)	liquirizia ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.)
cicerchia ( <i>Lathyrus sativus</i> L.)	lupinella ( <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
erba medica e luppolina ( <i>Medicago</i> sp)	lupino ( <i>Lupinus</i> sp.)
fagiolo ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	moco ( <i>Lathyrus cicera</i> L.)
fagiolo dall'occhio ( <i>Vigna unguiculata</i> L.)	pisello ( <i>Pisum sativum</i> L.)
fagiolo d'Egitto ( <i>Dolichos lablab</i> L.)	sulla ( <i>Hedysarum coronarium</i> L.)
fagiolo di Lima ( <i>Phaseolus lunatus</i> L.)	trifogli ( <i>Trifolium</i> sp.)
fava, favino e favetta ( <i>Vicia faba</i> L.)	soia ( <i>Glycine max</i> L.)
fieno greco ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	veccia ( <i>Vicia sativa</i> L.)
ginestrino ( <i>Lotus corniculatus</i> L.)	veccia villosa ( <i>Vicia villosa</i> Roth)

La coltivazione delle colture azotofissatrici è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Su tali superfici non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

**NOTA BENE:** in fase di compilazione della domanda il beneficiario che ha indicato nel Piano colturale e nella Domanda, superfici dichiarate con codici di utilizzo relativi ai seminativi compatibili con i premi accoppiati o con i premi *de minimis*, potrà richiedere i rispettivi premi compilando la **Scheda Accoppiato Superfici/Scheda Premi “De Miminis”**, e, ove previsto, inserire le specifiche dichiarazioni per i premi richiesti, nella **Scheda Dati Aggiuntivi**.

### ***Terreni lasciati a riposo***

Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda; per i terreni lasciati a riposo dichiarati a fini EFA il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività agricola e può essere:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
- d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purchè tali specie rimangano predominanti.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Fatto salvo quanto previsto, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna;
- b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

Sui terreni lasciati a riposo, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

### **Seminativo arborato**

La superficie agricola a seminativo contenente alberi sparsi è considerata totalmente superficie ammissibile se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle superfici non arborate di uguale estensione;
- b) il numero di alberi per ettaro non è superiore a 50.

Superfici utilizzate per la produzione di canapa, sono ammissibili qualora siano utilizzate le sementi delle varietà elencate nel "catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" (il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate è inferiore allo 0,2%).

La coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento";
- utilizzo delle varietà ammissibili con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Qualora l'agricoltore coltivi canapa la domanda deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- un'indicazione del numero delle etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro. Le etichette devono essere conservate nel fascicolo di domanda.

**NOTA BENE:** in fase di compilazione della domanda il beneficiario che ha indicato nel Piano colturale e nella Domanda, superfici dichiarate con codici di utilizzo relativi alla canapa, dovrà inserire le specifiche dichiarazioni nella **Scheda Dati Aggiuntivi**.

**Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente")**

Per prato permanente si intende un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

- i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o
- ii) il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;

*Gli Stati membri possono decidere che:*

*a) siano considerati prato permanente i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più;*

*b) i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono foraggi, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o*

*c) siano considerati prato permanente i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.*

Nel caso di prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tara:

- a) 100% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%;
- b) 80% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore del 5% e fino al 20%;
- c) 50% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 20% e fino al 50%;
- d) 30% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 50% e fino al 70% sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali ; la percentuale di ammissibilità è elevata al 50% nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non è prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio coprono oltre il 50% della superficie;
- e) nei casi diversi di cui alla lettera d), superfici con tara superiore al 50 % sulle quali non sono svolte le pratiche agricole tradizionali, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento.

**NOTA BENE:** in fase di compilazione della domanda il beneficiario che ha indicato nel Piano colturale e nella Domanda, superfici dichiarate con codici di utilizzo relativi ai prati, prati pascoli e pascoli permanenti, deve necessariamente compilare la **Scheda Prati Permanenti**, eventualmente la **Scheda Pascolamento**.

**RIMANDIAMO AL CAPITOLO PRATI PERMANENTI.**

### **Erba o altre piante erbacee da foraggio**

Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.

Le superfici sono utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio se hanno prevalenza di specie erbacee, poliennali o annuali autoriseminanti o una loro combinazione, che sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati. Sono comprese le superfici coltivate in purezza con le predette specie erbacee poliennali o annuali autoriseminanti. In questa definizione non sono comprese il mais, il sorgo, il triticale e la segale destinati a foraggio, è invece compresa l'erba medica con ciclo produttivo inferiore a 5 anni.

### **Colture permanenti**

Per colture permanenti si intendono colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.

#### Bosco ceduo a rotazione rapida

Per bosco ceduo a rotazione rapida si intendono superfici coltivate con specie legnose perenni: pioppi, salici, robinie, paulonia, ontani, olmi, platani, acacia saligna le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, e con un ciclo produttivo non superiore ad 8 anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola e non per un uso forestale.

#### Vivai

Con il termine vivai si intendono le superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: vivai viticoli e viti madri di portainnesti, vivai di alberi da frutto e piante da bacche, vivai ornamentali, vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

Le seguenti tipologie di superficie **NON sono ammissibili** al pagamento.

1. colture forestali (si pone particolare attenzione agli impianti finanziati con la misura 8.1.1 del PSR 2014-2020 con riferimento alla durata del ciclo che obbligatoriamente è superiore agli 8 anni, non coerente con la definizione di ettaro ammissibile previsto dal D.M. n. 5465/2018);
2. usi non agricoli.
3. superfici utilizzabili per il calcolo della superficie EFA ma non per la superficie ammissibile al pagamento:
  - superfici delle EFA eccedenti la percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativo;
  - gruppi di alberi e boschetti fino a 3000 mq di superficie massima che ricadono su di un seminativo;
  - bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri;
  - fasce tampone: fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri.

**Foresta**

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 definisce la foresta come un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico; stabilisce tuttavia che uno stato membro possa scegliere di applicare una definizione di foresta diversa, basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente.

L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio” (INFC) ha adottato le definizioni FAO (*Global Forest Resources Assessment 2000*) per il bosco:

1. territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione maggiore di 0,5 ha. Gli alberi devono poter raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ; può trattarsi di formazioni chiuse o aperte;
2. soprassuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco.

Sono inoltre inclusi:

- vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco);
  - strade forestali,
  - fratte tagliate,
  - fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco;
  - boschi inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette;
  - barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purché maggiori di 0,5 ha.
- Sono incluse anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete e di alberi di Natale.

3. altre terre boscate: territorio con copertura arborea del 5 - 10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità *in situ* oppure territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un'altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli. Sono esclusi alberi in sistemi produttivi agricoli quali frutteti, oliveti e colture miste di alberi e coltivazioni erbacee (sistemi agroforestali).

Le superfici rimboschite per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

**NOTA BENE:** in fase di compilazione della domanda il beneficiario che ha disimpegnato nella Domanda [N] le superfici riportate nella **scheda premio base**, troverà riscontro delle medesime nella **scheda PREMIO BASE - SUP. NON RICH.**



## **GIOVANE AGRICOLTORE**

Rimandiamo alle indicazioni riportate nell'**allegato D**.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

L'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari. Con riferimento alle persone giuridiche, è possibile che dopo la presentazione della domanda unica si verifichino dei mutamenti della compagine sociale.

Per continuare a beneficiare del pagamento in questione, nella compagine sociale deve obbligatoriamente essere presente almeno una persona fisica che soddisfi i requisiti di giovane, presente nella società già al momento dell'ammissione al beneficio. Si precisa che l'accesso all'aiuto è consentito una sola volta per il medesimo soggetto riconosciuto come "giovane".

La materia trova disciplina nel regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 50 e nella circolare AGEA n. 99290/2018 che richiede, quale requisito per accedere ai contributi, un "controllo" della società da parte del socio "giovane" così inteso: *in una società semplice "esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinaria della società, come risultante da visura camerale"*.

Ancora, la suddetta circolare stabilisce che il requisito di giovane agricoltore, inteso come sopra, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di premio e persistere sino al termine dell'anno di domanda. In una logica quindi duratura e di un controllo effettivo sulla persona giuridica.

## LOCALIZZAZIONE EFA

Qualora la superficie a seminativo di un'azienda superi i 15 ettari, l'agricoltore deve destinare ad area di interesse ecologico (EFA - *Ecological focus area*), almeno il 5% della superficie a seminativo.

Possono essere considerate EFA le seguenti superfici:

Aree di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattori di	
			conversione	ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terreni lasciati a riposo con specie mellifere		Non applicabile	-	1,5
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Sì	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	2
Alberi isolati		Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Sì	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m	Sì	n.a.	1
	Altezza 0,3-5m			
	Larghezza 0,5-5 m			
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1m Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	No	n.a.	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,5
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		Non applicabile	-	1

Rimandiamo alle indicazioni riportate nell'**allegato C**.

## PRATI PERMANENTI

Le superfici dichiarate a prati permanenti sono state ricondotte a codificazioni schematiche, per permettere la loro individuazione attraverso i codici della matrice prodotto intervento e la dichiarazione del criterio di mantenimento adottato su di esse.

CODICE TRIFLETTA AVEPA				MANTENIMENTO IN FASCICOLO	MANTENIMENTO IN FASCICOLO	MANTENIMENTO IN FASCICOLO	MANTENIMENTO IN FASCICOLO	MANTENIMENTO IN FASCICOLO	MANTENIMENTO IN FASCICOLO	MANTENIMENTO IN FASCICOLO	MANTENIMENTO IN FASCICOLO	
Tipologia	Utilizzo	Cultura	Varietà									1 - Pascolamento con animali propri
06-008-006	Foraggio	Pascolo	Pascolo con pratiche Tradizionali - Tara 50%	P3-P5	X	X						
06-008-010	Foraggio	Pascolo	Pascolo con pratiche Tradizionali - Tara 70%	P3-P5	X	X						
06-008-001	Foraggio	Pascolo	Pascolo Arborato (Bosco Altofusto e Cespugliato) Tara 20%	P4	X	X	X	X	X			
06-008-002	Foraggio	Pascolo	Pascolo Arborato (Bosco Ceduo) Tara 50%	P4	X	X	X	X	X			
06-008-003	Foraggio	Pascolo	Pascolo Polifita (Tipo Alpeggi) Senza Tara	P4	X	X	X	X	X			
06-008-004	Foraggio	Pascolo	Pascolo Polifita (Tipo Alpeggi) Tara 20% (Roccia Affiorante)	P4	X	X	X	X	X			
06-008-005	Foraggio	Pascolo	Pascolo Polifita (Tipo Alpeggi) Tara 50% (Roccia Affiorante)	P4	X	X	X	X	X			
06-008-008	Foraggio	Pascolo	Prati Permanenti naturali con vincoli ambientali – Tara 20%	P2	X	X	X	X	X			
06-008-009	Foraggio	Pascolo	Prati Permanenti naturali con vincoli ambientali – Tara 50%	P2	X	X	X	X	X			
06-008-007	Foraggio	Pascolo	Prati Permanenti naturali con vincoli ambientali	P2	X	X	X	X	X			
06-012-001	Foraggio	Prato Pascolo Misto	Non avvicendato per almeno 5 anni (Sfalcato) - Permanente	P1-P2						X	X	
06-020-008	Foraggio	Prato Pascolo di Graminacee	Non avvicendato per almeno 5 anni (Sfalcato) – Permanente	P1-P2						X	X	
06-014-002	Foraggio	Prato Polifita	Non avvicendato per almeno 5 anni - Permanente	P1-P2						X	X	

Al fine di inserire correttamente la pratica di mantenimento nel **FASCICOLO/PIANO COLTURALE**, si riportano di seguito alcune indicazioni, valevoli per i codici prodotto riportati nella tabella soprariportata.

**ATTENZIONE:** con riferimento all’attività di mantenimento **n. 8 NESSUNA PRATICA**, che può essere associata a tutti i codici prodotto elencati, ricordiamo che, nel caso in cui venga utilizzata, dovrà essere supportata in fase istruttoria da documentazione che comprovi la necessità di non eseguire alcun mantenimento; in caso contrario, la superficie cui si riferisce **NON** sarà ammessa.

### SUPERFICI CON OBBLIGO DI PASCOLAMENTO

#### GRUPPO P3-P5

#### SOLO PASCOLO: OGNI ALTRA MODALITÀ COMPORTA INAMMISSIBILITÀ

**P3: Superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla)** “Superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento - con codice pascolo/stalla” superfici per le quali le pratiche di pascolamento sono riconosciute con provvedimento della Regione di ubicazione delle superfici, come uso e consuetudine locale.

**P5: Superfici con pratiche tradizionali, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla)** “Superfici con pratiche tradizionali, con criteri di mantenimento - con codice pascolo/stalla” superfici sulle quali il pascolamento con animali di terzi costituisce pratica tradizionale come modalità di alpeggio.

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	008	006	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI TARA 50%
06	008	010	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI TARA 70%

NOTA BENE: si tratta delle superfici riconosciute come **PLT** (Pratiche Locali Tradizionali)

#### Pratiche di mantenimento ammissibili:

- 1 - Pascolamento con animali propri;
- 2 - Pascolamento con animali di terzi.

**SUPERFICI A PASCOLO MAGRO CON OBBLIGO PASCOLAMENTO o IN ALTERNATIVA SFALCIO**
**GRUPPO P4**
**SOLO PASCOLO - PASCOLO O IN ALTERNATIVA SFALCIO - SE SFALCIO IN ASSENZA DI ALLEVAMENTO LIMITROFO (CON CONSISTENZA TALE DA GARANTIRE PASCOLAMENTO) SERVONO DICHIARAZIONI DI USO DELLE ERBE**

**P4: Pascoli magri, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla)** “Pascoli magri, con criteri di mantenimento con codice pascolo/stalla”, superfici a pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) con tara fino al 20% e superfici a pascolo arborato (bosco ceduo) al 50%; pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tara o con tara fino al 20% o tara fino al 50%.

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	008	001	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTOFUSTO E CESPUGLIATO) TARA 20%
06	008	002	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%
06	008	003	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARA
06	008	004	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)
06	008	005	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)

**Pratiche di mantenimento ammissibili:**

- 1 - Pascolamento con animali propri
- 2 - Pascolamento con animali di terzi
- 3 – Sfalcio Manuale (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe)
- 4 – Sfalcio Meccanizzato (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe).
- 5 – Pratiche colturali volte al miglioramento del Pascolo (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe).

**GRUPPO P2**
**SOLO PASCOLO - PASCOLO O IN ALTERNATIVA SFALCIO - SE SFALCIO IN ASSENZA DI ALLEVAMENTO LIMITROFO (CON CONSISTENZA TALE DA GARANTIRE PASCOLAMENTO) SERVONO DICHIARAZIONI DI USO DELLE ERBE.**

**P2: Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima** “Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima”: da attribuire alle superfici a prato-pascolo permanente di pianura, collina o montagna sulle quali **non** sono svolte le **pratiche tradizionali** o che **sono** soggette a vincoli che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	008	007	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI
06	008	008	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%
06	008	009	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%

**Pratiche di mantenimento ammissibili:**

- 1 - Pascolamento con animali propri
- 2 - Pascolamento con animali di terzi
- 3 – Sfalcio Manuale (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe)
- 4 – Sfalcio Meccanizzato (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe)
- 5 – Pratiche colturali volte al miglioramento del Pascolo (per questa fattispecie in CASO DI ASSENZA DI COD. ALLEVAMENTO LIMITROFO E CON CARICO ADEGUATO dovrà essere fornita documentazione di uso delle Erbe)

**SUPERFICI CON SFALCIO (IN ALCUNI CASI OBBLIGATORIO) ED IN ALTERNATIVA PASCOLAMENTO****GRUPPO P1-P2****SFALCIO OBBLIGATORIO – ED IN ALTERNATIVA PASCOLO (ATTENZIONE AGLI INTERVENTI PSR) !!!**

**P1: Prato permanente escluse pratiche tradizionali, uso/consuetudine e pascoli naturali** “prato permanente escluse le pratiche tradizionali, uso/consuetudine e pascoli naturali”: da attribuire alle superfici a prato-pascolo permanente, di pianura, collina o montagna sulle quali **non sono svolte le pratiche tradizionali** e che **non sono soggette a vincoli** che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

**P2: Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima** “Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima”: da attribuire alle superfici a prato-pascolo permanente di pianura, collina o montagna sulle quali **non sono svolte le pratiche tradizionali** o che **sono soggette a vincoli** che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	014	002	FORAGGIO	PRATO POLIFITA	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
06	012	001	FORAGGIO	PRATO PASCOLO MISTO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
06	020	008	FORAGGIO	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE

**Pratiche di mantenimento ammissibili:**

- 7 – Pascolamento e Sfalcio (per questa fattispecie in CASO IL CARICO NON SODDISFI IL PASCOLAMENTO SI VERIFICA QUANTO SFALCIATO).

**NOTA BENE:** l'eventuale pascolamento non comporterà il mancato mantenimento ma l'applicazione di eventuali irregolarità nelle domande PSR con obbligo di sfalcio.

**ALTRA PRATICA DI MANTENIMENTO:**

- 10 - Pratica Stabilita nell'ambito di misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

L'attività di mantenimento deve essere coerente con quanto indicato nel piano di gestione.

## PASCOLAMENTO

Per le aziende con superfici per le quali è stato indicato il PASCOLAMENTO come attività di mantenimento, è necessario indicare gli allevamenti utilizzati, prioritariamente in fascicolo, richiamandoli poi nella scheda PASCOLAMENTO nella domanda.

**NOTA BENE:** Verranno importati solo codici ASL (allevamento/pascolo) validi e presenti nella scheda ALLEVAMENTI in FASCICOLO.

**ATTENZIONE:** gli unici codici ASL che verranno ritenuti validi, in fase di istruttoria, saranno quelli provenienti da fascicolo con fonte dati BDN oppure, **nei casi previsti, gli eventuali codici pascolo** (formato: NNNXXNNP) inseriti da compilazione.

## ACCOPPIATO SUPERFICI ACCOPPIATO ZOOTECNIA

Rimandiamo alle indicazioni riportate nell'**allegato E**.

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente alle aziende dei settori in cui determinati tipi di agricoltura o determinati comparti che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

Il premio erogato per il sostegno accoppiato è un aiuto diretto e ad esso si applicano dunque le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 inerenti alla condizionalità.

Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il premio, fissato a livello nazionale, assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

È prevista la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Requisiti per beneficiare del sostegno:

- l'azienda del settore zootecnico deve dimostrare il possesso di almeno 3 UBA riferite all'unità aziendale, non per settore, e quindi raggiungibili cumulativamente sulla base dei dati registrati in BDN;
- l'azienda estensiva deve dimostrare la disponibilità di una superficie complessiva minima pari a 5000 mq, non per settore e quindi raggiungibili cumulativamente sulla base dei dati indicati nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale.

La percentuale di massimale nazionale annuo destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è fissata al **12 per cento**.

Il sostegno accoppiato (articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014) riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004.

Per ciascun capo richiesto a premio (articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui sia applicato un periodo di detenzione;
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non sia applicato alcun periodo di detenzione.

L'AVEPA, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verifica il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN e di comunicazione delle movimentazioni alla BDN.

**Razze ammissibili per ciascuna delle misure previste**

<b>Associazione</b>	<b>Denominazione Ufficiale LG</b>	<b>Sezione - Razza</b>
<b>Anarb</b>	<i>Razza Bruna</i>	<i>Bruna</i>
<b>Anabic</b>	<i>Razze bovine con attitudine alla produzione della carne</i>	<i>Marchigiana</i>
		<i>Romagnola</i>
		<i>Chianina</i>
		<i>Maremmana</i>
		<i>Podolica</i>
<b>Anaborapi</b>	<i>Razza Piemontese</i>	<i>Piemontese</i>
<b>Anaborava</b>	<i>Razza Valdostana</i>	<i>Valdostana Pezzata Rossa</i>
		<i>Valdostana Pezzata Nera</i>
		<i>Valdostana Castana</i>
<b>Anacli</b>	<i>Razze Charolais e Limousine</i>	<i>Charolais</i>
		<i>Limousine</i>
<b>Anagra</b>	<i>Razza Grigio Alpina</i>	<i>Grigio Alpina</i>
<b>Anapri</b>	<i>Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental</i>	<i>Pezzata Rossa Italiana Simmental</i>
<b>Anare</b>	<i>Razza Rendena</i>	<i>Rendena</i>
<b>AIA</b>	<i>Razza Pinzgauer</i>	<i>Pinzgauer -</i>
<b>AIA</b>	<i>Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione</i>	<i>Cabannina</i>
		<i>Modenese - Bianca Val Padana</i>
		<i>Burlina</i>
		<i>Agerolese</i>
		<i>Calvana</i>
		<i>Cinisara</i>
		<i>Garfagnina</i>
		<i>Modicana - Siciliana</i>
		<i>Sarda</i>
		<i>Sardo Bruna</i>
		<i>Sardo Modicana</i>
		<i>Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana</i>
		<i>Pezzata Rossa d'Oropa</i>
		<i>Pontremolese</i>
<i>Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà</i>		



<b>Associazione</b>	<b>Denominazione Ufficiale LG</b>	<b>Sezione - Razza</b>
		<i>Varzese-Ottonese-Tortonese / Varzese, Varzese-Ottonese</i>
		<i>Blonde d'Aquitaine</i>
		<i>Aberdeen-Angus</i>
		<i>Higland</i>
		<i>Angler</i>
		<i>Aubrac</i>
		<i>Beefmaster</i>
		<i>Dexter</i>
		<i>Salers</i>
		<i>Wagyu</i>

## PREMI DE MINIMIS

### AIUTO DE MINIMIS GRANO DURO

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 20A03512 del 20 maggio 2020 e s.m.i. viene concesso un aiuto “*de minimis*” alle imprese agricole che coltivano grano duro. L'Organismo pagatore AGEA è competente dell'erogazione di tale aiuto.

Per accedere all'aiuto occorre selezionare la superficie che si intende impegnare [**Scheda premio de minimis – grano duro**], riferita ad un contratto e nel rispetto delle clausole previste negli appositi Contratti di Filiera.

L'agricoltore che coltiva grano duro è obbligato ad utilizzare sementi di varietà certificate ed è tenuto ad allegare copia delle fatture di acquisto delle sementi utilizzate, in cui sia indicata la varietà certificata, la categoria e del numero di identificazione del lotto.

I contratti sottoscritti devono essere allegati obbligatoriamente.

#### **SCHEDA DATI AGGIUNTIVI – SCHEDA ALLEGATI**

Risulta necessario indicare il numero della fattura di riferimento [scheda **ALLEGATI**].

La quantità minima di semente di grano duro da utilizzare è pari a 150 kg/ha eccetto la varietà “Senatore Cappelli” per la quale il quantitativo minimo ad ettaro è di 130 kg/ha.

Risulta inoltre necessario indicare i soggetti sottoscrittori del contratto di filiera e allegare il documento relativo:

- a. produttore agricolo e industria pastaria;
- b. produttore agricolo e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- c. cooperativa, consorzio o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria pastaria;
- d. cooperativa, consorzio o Organizzazione di Produttori riconosciuta e industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- e. produttore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della filiera che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria pastaria;
- f. produttore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della filiera che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria molitoria che ha a sua volta sottoscritto un contratto con l'industria pastaria.

Per ciascun contratto di filiera, Impegno o Contratto di coltivazione sottoscritto dall'agricoltore, sono necessarie le seguenti informazioni:

- Estremi del contratto
- Data di decorrenza del contratto di filiera
- Data di scadenza del contratto di filiera
- Superfici contrattualizzate
- Varietà di sementi certificate (descrizione e quantità, in kg)

**AIUTO DE MINIMIS BARBABIETOLA**

Viene concesso un aiuto “*de minimis*” alle imprese agricole che coltivano barbabietola da zucchero. Per accedere all’aiuto occorre selezionare la superficie che si intende impegnare [**Scheda premio de minimis – barbabietola da zucchero**], riferita ad un contratto.

Possono usufruire dell’aiuto “*de minimis*” le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione primaria di barbabietola da zucchero nell’ambito del territorio regionale, che:

- a) siano condotte da un agricoltore, così come definito dall’art. 2135 del cc., e siano iscritte all’anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del Fascicolo aziendale con l’indicazione delle superfici condotte a barbabietola da zucchero per la campagna 2022;
- b) presentino la richiesta di aiuto, indicando il n. del contratto di fornitura stipulato con un’industria saccarifera;
- c) rispettino l’impegno agroambientale consistente nell’effettuare la coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali ricadenti nel territorio regionale;

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Programma Operativo le superfici che nel 2022 risultano beneficiare di aiuti/pagamenti ad ettaro recati dalle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 del Veneto.

L’entità dell’aiuto regionale è stabilita come segue:

- l’importo massimo dell’aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola è definito in Euro 200;
- l’importo dell’aiuto per azienda sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000 per azienda nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti “*de minimis*”.

Per triennio si intende l’esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Per superficie ammissibile all’aiuto si intende quella coltivata a barbabietola da zucchero nel territorio della Regione Veneto risultante a seguito dei seguenti controlli:

- l’aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera;
- l’aiuto è concesso a superficie ammissibile, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- il limite minimo di superficie per la quale viene chiesto l’aiuto è pari a 1 ha;
- l’importo unitario del premio è determinato dal rapporto tra l’importo complessivo e il numero degli ettari ritenuti ammissibili a conclusione della fase istruttoria, nel rispetto dell’importo massimo di 200 euro/ha.

**SCHEDA DATI AGGIUNTIVI - SCHEDA ALLEGATI**

Risulta necessario indicare il numero del contratto di riferimento.

**ATTENZIONE: la barbabietola "De Minimis" (DGR n. 251 del 15 marzo 2022) è finanziata con fondi esclusivamente regionali, in applicazione di una norma regionale, ed è quindi soggetta alle verifiche di cui alla legge regionale n. 16/2018.**

## **DEROGA TERRENI A RIPOSO – CAMPAGNA 2022**

I seguenti riferimenti normativi:

- Decisione di esecuzione della Commissione europea n. (UE) 2022/484 notificata con numero C(2022)1875 del 23 marzo 2022
- Decreto Ministeriale MIPAAF n. 163483 del 08/04/2022
- Circolare AGEA 34738 del 28/04/2022

prevedono che gli agricoltori possano coltivare in deroga i terreni a riposo per la campagna 2022 mantenendo comunque il rispetto degli adempimenti greening (diversificazione-EFA).

Poiché le superfici interessate devono essere individuate per le successive attività istruttorie e per le relative rendicontazioni, per la campagna 2022 l'agricoltore ha la facoltà di dichiarare l'utilizzo della deroga e il dettaglio delle coltivazioni realmente messe in atto nel Piano Colturale Grafico e nella Domanda Unificata.

La necessità di aggiornare la fase dichiarativa passa obbligatoriamente dalla revisione del piano colturale attraverso l'applicativo Sitifarmer-2021, l'adeguamento del fascicolo aziendale (vedi relativa scheda "Piano colturale") e l'aggiornamento della domanda unificata.

Le coltivazioni effettuate in virtù di tale deroga possono beneficiare, laddove compatibili, del Premio Accoppiato Superfici e del Premio Barbabietola regionale "de minimis".

## **DATI AGGIUNTIVI**

La compilazione della [scheda **DATI AGGIUNTIVI**] è collegata alle seguenti schede:

- PREMIO BASE SUPERFICI
- ACCOPPIATO SUPERFICI
- ACCOPPIATO ZOOTECCIA
- PRATI PERMANENTI
- PREMI DE MINIMIS, al fine di indicare i riferimenti dei contratti

## RISERVA DAR

Rimandiamo alle indicazioni riportate nell'**allegato L**.

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nelle seguenti fattispecie:

A. giovane agricoltore;

B. nuovo agricoltore;

C. abbandono di terre:

- C1 "superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo"
- C2 "superfici ricadenti in zone montane"

D. compensazione di svantaggi specifici.

F. assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (*l'agricoltore interessato deve rendere disponibile ad AGEA e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli*).

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, esclusa la C1, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

L'accesso alla riserva nazionale del "giovane agricoltore" o del "nuovo agricoltore" è consentito **UNA SOLA VOLTA**. La richiesta di accesso alla fattispecie di "giovane agricoltore" esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di "nuovo agricoltore", e viceversa.

L'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie delle "terre abbandonate" è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

L'accesso alla riserva non è consentito nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori.

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda. In caso di richiesta presentata da una persona giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie B).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie A, B e F, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore

dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

I titoli da riserva nazionale sono attribuiti per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro per tutte le fattispecie, tranne la fattispecie C1, ed a tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.

## DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni riportate nella rispettiva scheda sono **OBBLIGATORIE** e riguardano:

- il possesso dei requisiti previsti per l'agricoltura biologica e l'eventuale richiesta di esenzione dagli obblighi previsti dal *greening*;
- il consenso all'utilizzo delle informazioni per l'aggiornamento del catasto.

Le dichiarazioni che seguono, invece, compaiono solamente nella stampa della domanda e devono comunque essere sottoscritte dall'azienda.



Il sottoscritto/La sottoscritta **[COGNOME NOME]** in qualità di titolare/rappresentante legale della azienda **[DENOMINAZIONE]**, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

**IN MERITO AI CONTENUTI DELLA DOMANDA DICHIARA:**

- di essere agricoltore in attività ai sensi della normativa vigente;
- di avere dichiarato nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti all'azienda, nella quale esercita una attività agricola in qualità di agricoltore riconosciuto ai sensi della normativa vigente, comprese le informazioni riguardanti tutte le parcelle agricole relative alle superfici dell'azienda (non solo quelle richieste a premio);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti;
- di essere a conoscenza che i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo da corrispondere è inferiore a euro 300 prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni;
- di essere a conoscenza che, ai sensi delle disposizioni previste per il Regime dei Piccoli agricoltori, la presentazione di una domanda unica con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, equivale a richiesta di ritiro dal regime stesso;
- di essere consapevole che la presentazione della domanda unica equivale a richiesta di ritiro dal regime dei piccoli agricoltori e che pertanto non avrà più diritto a partecipare al regime stesso, anche in caso di successione effettiva o anticipata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al mantenimento delle superfici a prato permanente;
- di essere a conoscenza che la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari ai sensi della normativa vigente;
- di essere a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità delle superfici e, in particolare, delle condizioni di mantenimento che ne specificano l'attitudine agricola;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge n. 898/1986 e s.m.i. riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, con particolare riferimento alla dichiarazione di essere agricoltore attivo e alla titolarità della conduzione dei terreni al 15 maggio dell'anno di campagna;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 D.lgs. n. 228/2001, in merito alla sospensione delle liquidazioni riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo Pagatore di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno dell'anno successivo a quello di campagna);
- che il codice IBAN indicato nel fascicolo aziendale identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo Pagatore si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;
- di essere a conoscenza che, con DPCM del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale "CAD"), il quale prevede che, a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici;
- di essere a conoscenza che l'Organismo Pagatore utilizzerà il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative - Gestione Istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.) relativo alla liquidazione delle domande presentate nell'ambito dei regimi di aiuto per superfici e animali e delle misure di sostegno connesse alle superfici e agli animali;
- di essere consapevole che la partecipazione al procedimento amministrativo, diretta o tramite il soggetto delegato al quale è stato conferito apposito mandato, avviene attraverso il software gestionale RITA-GIOL all'interno del quale saranno visibili le comunicazioni inerenti al presente procedimento (eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione documenti, eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, anche parziale, dell'istanza);
- di essere consapevole che, con riferimento agli indirizzi e-mail del Centro di Assistenza Agricola (CAA) cui verrà comunicata la gestione dell'istanza RITA-GIOL, l'aggiornamento rimane in capo a quest'ultimo che ha il compito di accertare la correttezza dei recapiti inseriti nonché provvedere al tempestivo aggiornamento degli stessi nel corso della campagna, al fine di garantire la ricezione nonché l'assegnazione agli operatori responsabili;
- di essere a conoscenza che le diverse segnalazioni riferite alla domanda (c.d. "istanze GIOL") attivate all'interno dell'applicativo RITA-GIOL messo a disposizione dall'Agenzia, qualora non gestite da parte del CAA mandatario, determineranno la diretta applicazione delle eventuali riduzioni o esclusioni, previste dalla normativa di riferimento, degli importi erogati dagli uffici istruttori;
- di essere a conoscenza che in tema di mancati utilizzi dei titoli pac la mancata gestione da parte del CAA mandatario ovvero dalla ditta stessa delle "istanze GIOL", potranno determinare ai sensi dell'articolo 31 del Reg. UE n. 1307/2013, il rientro alla riserva nazionale qualora per due anni consecutivi sia accertata la mancata attivazione/ammissibilità delle superfici abbinate ai titoli pac;
- di essere consapevole che l'Organismo Pagatore, per eventuali condizioni puntuali non codificate/codificabili all'interno dell'applicativo RITA-GIOL, potrà inviare le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito nel fascicolo aziendale e che per tale ragione l'indirizzo deve essere sempre mantenuto attivo ed aggiornato;
- di essere a conoscenza che l'Organismo Pagatore, nei casi previsti dalla L. 241/1990, potrà altresì comunicare talune informazioni relative al presente procedimento mediante pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, nell'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.avepa.it/albo-ufficiale>;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rispetto in materia di aiuti di stato e regolamenti de minimis, ove richiesti nell'ambito della presente domanda;
- di essere a conoscenza che, nel caso di richiesta di aiuto de minimis ai sensi della normativa vigente, l'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo alle condizioni stabilite dalla normativa vigente;

- di essere consapevole di dover disporre delle superfici per le quali viene concesso il finanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale per l'intero periodo di impegno in base alle disposizioni previste per la misura/sottomisura/intervento e senza soluzione di continuità, pena la decadenza totale o parziale dal finanziamento concesso pronunciata in base agli esiti dei controlli previsti;
- di essere in possesso, alla data della presente domanda, di tutti i requisiti richiesti per accedere ai diversi premi;
- nel caso di azienda zootecnica per la quale richiede il premio di cui all'Intervento M13.1.1, coerentemente alle esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento, di impegnarsi a utilizzare le superfici foraggiere per l'allevamento, per un periodo di tre mesi, compreso tra maggio e ottobre;
- di essere a conoscenza delle norme in materia di gestione e controllo, incluse quelle in materia di riduzioni ed esclusioni, previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale e di assumere, con la sottoscrizione della presente domanda, tutti gli impegni e gli obblighi specifici, anche pluriennali, previsti;
- di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni e gli impegni previsti dal bando di apertura termini, ed in particolari gli impegni relativi al requisito minimo fertilizzanti e al requisito minimo fitosanitari, ove e come richiamati dalle disposizioni nazionali e regionali nell'ambito dello sviluppo rurale;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 prorogato per due anni al 2022 in applicazione del Reg. UE n. 2220/2020;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- di impegnarsi a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni, ivi inclusi i provvedimenti dell'Organismo Pagatore a recepimento delle stesse;
- di impegnarsi, qualora la documentazione trasmessa assuma la forma di documenti informatici ottenuti mediante copia per immagine di documenti originali cartacei, a conservare la documentazione originale su supporto cartaceo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni ai fini di eventuali controlli da parte dell'Organismo Pagatore e/o di altri soggetti preposti;
- di essere titolare di diritti all'aiuto secondo quanto risulta dal Registro Nazioni Titoli PAC 2015-2020, consultabile tramite il seguente link <https://www.sian.it/titoli/pac20152020/start.do>.
- di essere a conoscenza che la regolamentazione comunitaria ha introdotto la facoltà per gli Stati Membri di verificare anche tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- di essere a conoscenza che l'Organismo Pagatore potrà richiedere l'invio di fotografie di campo georeferenziate per il tramite di specifica APP mobile di proprietà dell'Agenzia. Le fotografie saranno utilizzabili per comprovare la copertura del suolo, l'esecuzione delle attività minime ed il rispetto delle dichiarazioni rese in domanda nonché degli obblighi previsti, nel rispetto della normativa applicabile agli specifici regimi d'aiuto o misure di sostegno;
- di essere consapevole che in domanda unificata non dovranno essere dichiarate particelle catastali inserite nella consistenza del FASCICOLO AZIENDALE e associate alle seguenti tipologie di atti: 170 (dichiarazione di conduzione di fatto per aggiornamento schedario viticolo e dichiarazione produzione viticola) e 753 (contratto di custodia gratuita stipulato per terreni ISMEA valido solo per UMA) e che pertanto la verifica della corretta indicazione di tali tipologie di atti in Fascicolo Aziendale è a proprio carico;
- di essere consapevole che l'adesione agli impegni PSR per le annualità successive alla quinta è volontaria e che l'eventuale mancata adesione alle annualità facoltative attivate non consente la possibilità di adesione all'eventuale successivo anno d'impegno, qualora attivato ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/2220;
- di essere consapevole che la mancata adesione agli impegni PSR per le annualità successive alla quinta per mancata presentazione di subentro da parte del cessionario non consente la possibilità di adesione all'eventuale successivo anno d'impegno, in quanto, ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'impegno si estingue.
- di essere a conoscenza delle disposizioni normative e applicative introdotte, per la campagna 2022, dalla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022)1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 e al regolamento (UE) n. 639/2014 (deroga terreni a riposo), come recepite dal Decreto Ministeriale MIPAAF n. 163483 del 08/04/2022 e dalla Circolare AGEA 34738 del 28/04/2022.

**CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NELLA QUALE PUO' INCORRERE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/00, DICHIARA:**

- che le superfici per le quali si richiede l'attivazione dei diritti sono superfici ammissibili ai sensi della normativa vigente;
- di non avere creato artificiosamente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare la riduzione dei pagamenti previste ai sensi della normativa vigente;
- di avere a disposizione alla data del 15 maggio dell'anno di campagna gli ettari ammissibili abbinati ai diritti all'aiuto;
- di non aver presentato, per i medesimi interventi, altre domande di pagamento;
- di non essere incorso in condanne penali con sentenza definitiva come indicato all'articolo 67, comma 1, lettera g) e comma 8 D.lgs. n. 159/2011;
- di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 16/2018 anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale";
- di essere a conoscenza che, decorsi 30 giorni dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente dell'Informazione antimafia, così come disposto dall'articolo 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, l'Organismo Pagatore procederà all'erogazione dei pagamenti sotto "condizione risolutiva", anche in assenza di tale informazione, fatta salva la decadenza degli stessi pagamenti in caso di esito positivo dell'Informazione Antimafia, come disposto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011, con conseguente recupero delle somme erogate;

**IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ DICHIARA:**

- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore nel fascicolo aziendale;

- di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità definiti dalla normativa vigente, come riportato nella sezione "Condizionalità";
- di aver preso visione e sottoscritto l'elenco degli obblighi e dei requisiti previsti in relazione alle caratteristiche aziendali;
- di rispettare gli obblighi previsti su tutta l'azienda e durante tutto l'anno;
- di essere a conoscenza che, qualora non siano rispettati gli obblighi relativi alla condizionalità a causa di atti o omissioni imputabili al sottoscritto/a, il totale dei pagamenti sarà ridotto oppure potrà essere escluso dal beneficio di tali pagamenti;
- di essere a conoscenza che le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempienza è imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al soggetto al quale o dal quale è stata ceduta la superficie agricola in corso d'anno;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni con la conseguente riduzione dei premi su tutte le domande per le quali la normativa comunitaria impone il rispetto della condizionalità per l'anno civile;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità, nel caso di infrazioni riguardanti l'Identificazione e la registrazione degli animali ed il Benessere animale, riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.
- di essere a conoscenza che il sistema italiano di Condizionalità prevede che, per i controlli dei Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.) veterinari (di cui al DM 2588 del 10 marzo 2020), siano utilizzati i dati inerenti ai controlli ufficiali effettuati, per gli allevamenti inseriti nel campione condizionalità, dai Servizi Veterinari regionali, nell'ambito delle proprie attività ispettive, e che tali dati sono trasmessi all'Organismo Pagatore, secondo una specifica procedura, stabilita ai sensi del Protocollo di intesa del 10 maggio 2012, di cui all'oggetto;
- di essere altresì a conoscenza della proroga per il biennio 2021-2022 del protocollo di intesa del 10 maggio 2012, già prorogato al 2020, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome ed AGEA, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e relativo al trasferimento degli esiti di Condizionalità effettuati dai servizi veterinari agli Organismi pagatori.

### **SI IMPEGNA A:**

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie, autorizzando, se del caso, l'Organismo Pagatore ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- comunicare tempestivamente AL GESTORE DEL PROPRIO FASCICOLO AZIENDALE eventuali variazioni del codice IBAN indicato nel quadro A, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito O DA POSTE ITALIANE.

### **IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DICHIARA:**

- di conoscere l'informativa ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) resa dall'Organismo Pagatore e disponibile sul sito dello stesso;
- di essere consapevole che il trattamento dei propri dati è necessario per le finalità previste nella procedura per la domanda cui la presente dichiarazione si riferisce;
- di essere consapevole dei propri diritti sanciti dal GDPR e richiamati in tale informativa;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi della normativa vigente;
- di essere a conoscenza che i dati del piano colturale verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza;
- di autorizzare l'impiego dei dati del piano colturale per l'iscrizione al registro dei produttori primari di mangimi di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, riservandosi di ritirare la stessa con comunicazione successiva;
- di essere consapevole che il trattamento dei dati personali e di quelli appartenenti alle categorie particolari, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria o a corollario della principale, potrà essere necessario per le finalità istituzionali contenute nell'informativa, in ossequio alle norme vigenti e come richiesto dalle medesime anche per le finalità di controllo da parte dei competenti Organi ispettivi.

**LETTO E COMPRESO QUANTO SOPRA, RICHIEDE, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, che la presente domanda sia ammessa all'aiuto e alla corresponsione del pagamento dei premi previsti dai Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013 e s.m.i., nonché dai regimi di aiuto in de minimis attivati per la campagna.**

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2022**

#### ***Procedure per la gestione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente***

## INDICE

PAGAMENTO A FAVORE DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE ( <i>GREENING</i> ).....	3
Diversificazione delle colture.....	5
Deroghe all'obbligo di diversificazione.....	5
Prato permanente .....	7
Aree d'interesse ecologico (Ecological Focus Area - EFA).....	8
Deroghe all'obbligo di costituzione delle EFA.....	10
Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito.....	15
Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti.....	19
Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico .....	19
Applicazione della riduzione massima.....	20

## PAGAMENTO A FAVORE DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE (*GREENING*)

Per ricevere il pagamento *greening*, gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture;
- b) mantenere il prato permanente esistente;
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Nel caso in cui le aziende siano situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE, per ricevere il pagamento *greening*, le pratiche soprariportate devono essere attuate purché compatibili con le caratteristiche aziendali e con gli obiettivi delle direttive.

Nel caso di aziende **biologiche**, il pagamento *greening* è dato per acquisito con riferimento alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica.

Nel caso di aziende con produzione mista (convenzionale/biologica) è necessario attuare le pratiche agricole benefiche sopra richiamate sulle unità non biologiche.

**Le superfici biologiche devono essere preventivamente tracciate nelle singole particelle aziendali del fascicolo (*flag biologico*).**

Tipo Impianto			
Anno impianto	Sesto su fila	Sesto tra file	Numero piante
Flag Biologico	Turno in anni	Data prevista taglio	

Esci
Cerca
Dettaglio
Nuovo
Rettifica

ID. Domanda: - 2017
Cod. domanda:

CUAA:
Prot. N.:

Denominazione:
Ente:

Modulo: DOMANDA UNICA

Stato: ISTRUTTORIA

Schede
DICHIARAZIONI

TITOLI
DICHIARAZIONI

ISTRUTTORIA ACCOPIATI
ISTRUTTORIA CAPPING

PAGAMENTO INTERVENTI
PAGAMENTO INTERVENTI

PREMIO BASE SUPERFICI
PREMIO BASE SUPERFICI

PREMIO BASE - SUP. NON AMM.
PREMIO BASE - SUP. NON AMM.

GIOVANE AGRICOLTORE
GIOVANE AGRICOLTORE

LOCALIZZAZIONE EFA
LOCALIZZAZIONE EFA

PRATI PERMANENTI
PRATI PERMANENTI

ACCOPIATO SUPERFICI
ACCOPIATO SUPERFICI

ACCOPIATO ZOOTECNIA
ACCOPIATO ZOOTECNIA

DATI AGGIUNTIVI
DATI AGGIUNTIVI

DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONI

DICH. RISERVA NAZIONALE
DICH. RISERVA NAZIONALE

ALLEGATI
ALLEGATI

STAMPA FIRMA GRAFOMETRICA
STAMPA FIRMA GRAFOMETRICA

CALCOLO
CALCOLO

ISTRUTTORIA GIOVANI
ISTRUTTORIA GIOVANI

MODULAZIONE
MODULAZIONE

CORR. PREMIO BASE
CORR. PREMIO BASE

CORR. PREMI ACCOPIATI
CORR. PREMI ACCOPIATI

ISTR. PREMIO BASE
ISTR. PREMIO BASE

ISTR. PREMI ACCOPIATI
ISTR. PREMI ACCOPIATI

ISTR. GREENING
ISTR. GREENING

Fonte dati COMPILAZIONE
Aggiornato il 15/06/2017
Valido inizio
Valido fine

Descrizione	DICHIAZIONI	Valore
		<input type="checkbox"/> Sel. tutti
<b>A - Esenzione pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per aziende biologiche - (compilazione OBBLIGATORIA)</b>		
1 - Dichiaro di possedere i requisiti di cui all'art. 29, par. 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica		<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
2 - Dichiaro di non volere usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 43, par. 11 del regolamento (UE) 1307/2013 per l'applicazione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente		<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
<b>B - Dimostrazione attività agricola - (compilazione OBBLIGATORIA)</b>		
1 - Dichiaro di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'art. 9, par. 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, così come integrato dall'art. 3, comma 1 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 (Black-list)		<input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No
<b>C - Aggiornamento del catasto - (compilazione OBBLIGATORIA)</b>		
1 - Esprimo il mio consenso all'utilizzo delle informazioni fornite nella presente istanza e relative all'uso del suolo secondo le disposizioni contenute all'art. 2 comma 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto		<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No

Nel caso in cui l'azienda, pur biologica, intenda non usufruire dell'esenzione prevista dovrà espressamente indicarlo in domanda (SCHEDA DICHIARAZIONI – lettera A, punto 2 = SI).

**ATTENZIONE:** L'azienda, in questo caso, pur biologica, verrà considerata come assoggettata agli obblighi *greening* previsti.

**NOTA BENE:** Tale informazione dovrà essere riportata nella **SCHEDA DICHIARAZIONI**.

## Diversificazione delle colture

Con riferimento alla diversificazione colturale, l'obbligo di diversificare le colture è posto in capo alle aziende che hanno seminativi per più di 10 ha e non sono interamente investiti a colture sommerse. Su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di detti seminativi.

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse, vi devono essere almeno tre colture diverse, la coltura principale non deve occupare più del 75 % della superficie e la somma delle due colture principali non deve essere superiore al 95 % di tali seminativi (articolo 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Detti limiti massimi, fatto salvo il numero di colture richieste, non si applicano alle aziende qualora:

- l'erba o le altre piante erbacee da foraggio oppure
- i terreni lasciati a riposo oppure
- i terreni investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi.

In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da:

- erba o altre piante erbacee da foraggio oppure
- terreni lasciati a riposo.

## Deroghe all'obbligo di diversificazione

L'obbligo della diversificazione **non** si applica per le aziende:

a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per uno dei seguenti usi:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio oppure;
- terreni lasciati a riposo oppure;
- investiti a colture di leguminose oppure;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi.

b) la cui superficie agricola ammissibile sia costituita per più del 75% da prato permanente e in alternativa:

- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio oppure;
- investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale oppure;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.



## Definizioni legate all'obbligo di diversificazione

### Coltura

- a) uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c) i terreni lasciati a riposo;
- d) l'erba o altre piante erbacee da foraggio;
- e) la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il *Triticum spelta* è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere.

### Coltura principale

In relazione alla superficie aziendale è il seminativo che occupa la maggior estensione.

### Periodo di riferimento

È il periodo compreso tra l'**1 aprile** ed il **9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda unica nel quale devono essere riscontrate in campo le colture ai fini del calcolo delle relative quote.

### Coltura diversificante

Per il calcolo delle quote delle diverse colture va tenuto presente che<sup>1</sup>:

- a) in relazione alla presenza sullo stesso terreno e nella stessa annata agraria, di una successione di colture diverse, **la coltura diversificante** è la coltura che è **presente in campo nel periodo di riferimento** e che **occupa il terreno per la parte più significativa del suo ciclo colturale**, tenendo conto delle **pratiche colturali tradizionali** nel contesto nazionale;
- b) ogni **ettaro a seminativo** di un'azienda agricola è **contato una volta sola** per ciascun anno di domanda;
- c) la superficie investita a una determinata coltura può comprendere gli **elementi caratteristici del paesaggio** che sono considerati parte della superficie ammissibile;
- d) su una superficie in cui si pratica la **policoltura** coltivando **simultaneamente** due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta quando occupa almeno il 25 % di tale superficie. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25 % della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su tale superficie;
- e) su una superficie in cui si pratica la **policoltura** coltivando una coltura principale **intercalata** da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale;
- f) le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura, tale singola coltura è denominata «**coltura mista**».

Al fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di un'azienda agricola è contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento.

<sup>1</sup> Articolo 40, regolamento (UE) n. 639/2014

## Prato permanente

Gli agricoltori non possono arare o convertire a seminativo le superfici investite a prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situate:

- a) in zone interessate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, comprese le torbiere e le zone umide ivi situate;
- b) in zone sensibili individuate anche al di fuori delle zone coperte dalle direttive soprarichiamate.

A livello nazionale, il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori non deve diminuire in misura superiore al 5 % rispetto a una proporzione di riferimento determinata nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente, per la superficie agricola totale.

Le superfici dichiarate dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori, come le unità di un'azienda dedita alla produzione biologica non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale.

Gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati dall'organismo di coordinamento<sup>2</sup>.

L'autorizzazione alla conversione dei prati permanenti è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengono conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori diminuisca in misura superiore al 3,5%, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari, che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno 5 anni.

L'obbligo di riconversione non si applica qualora la diminuzione del rapporto inferiore alla soglia del 5% derivi dall'imboschimento compatibile con l'ambiente, esclusi impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 639/2014, articolo 44

## Aree d'interesse ecologico (*Ecological Focus Area - EFA*)

Qualora la superficie a seminativo di un'azienda superi i 15 ettari, l'agricoltore deve destinare ad area di interesse ecologico (EFA - *Ecological focus area*), almeno il 5% della superficie a seminativo.

Le superfici o gli elementi caratteristici del paesaggio devono rispettare i limiti dimensionali stabiliti dalla normativa per essere qualificati come potenziale EFA.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerate aree di interesse ecologico tutte quelle elencate nel paragrafo 2 del medesimo articolo, compresi gli elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile, ad eccezione delle superfici di cui alla lettera i), k), ed l) del medesimo paragrafo, con le modalità indicate (articolo 45 del regolamento (UE) n. 639/2014) e, ove applicabili, in osservanza agli obblighi di condizionalità. Sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale (articolo 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) 639/2014).

Sono utilizzabili le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida investite in pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni (articolo 45, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 639/2014). Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici (articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75) e non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari eccetto i bioinsetticidi.

Possono essere considerate EFA le seguenti superfici:

Aree di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattori di	
			conversione	ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terreni lasciati a riposo con specie mellifere		Non applicabile	-	1,5
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Sì	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	2
Alberi isolati		Sì	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Sì	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Sì	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m	Sì	n.a.	1
	Altezza 0,3-5m			
	Larghezza 0,5-5 m			
Fasce tampone e bordi dei campi	Larghezza minima 1m Larghezza massima 20 m	Sì	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 10 m	No	n.a.	0,3

Aree di interesse ecologico	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattori di	
			conversione	ponderazione
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,5
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		Non applicabile	-	1

### Elenco delle specie azotofissatrici

arachide ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)	lenticchia ( <i>Lens culinaris</i> Medik.)
cece ( <i>Cicer arietinum</i> L.)	liquirizia ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.,)
cicerchia ( <i>Lathyrus sativus</i> L.)	lupinella ( <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
erba medica e luppolina ( <i>Medicago</i> sp)	lupino ( <i>Lupinus</i> sp.)
fagiolo ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	moco ( <i>Lathyrus cicera</i> L.)
fagiolo dall'occhio ( <i>Vigna unguiculata</i> L.)	pisello ( <i>Pisum sativum</i> L.)
fagiolo d'Egitto ( <i>Dolichos lablab</i> L.)	sulla ( <i>Hedysarum coronarium</i> L.)
fagiolo di Lima ( <i>Phaseolus lunatus</i> L.)	trifogli ( <i>Trifolium</i> sp.)
fava, favino e favetta ( <i>Vicia faba</i> L.)	soia ( <i>Glycine max</i> L.)
fieno greco ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	veccia ( <i>Vicia sativa</i> L.)
ginestrino ( <i>Lotus corniculatus</i> L.)	veccia villosa ( <i>Vicia villosa</i> Roth)

La coltivazione delle colture azotofissatrici è consentita nel rispetto degli obiettivi di cui alla Direttiva 2000/60/CE. La coltivazione può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti. Su tali superfici non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

Sulle fasce tampone, sui bordi dei campi e lungo i bordi forestali senza produzione dichiarate quali aree di interesse ecologico è autorizzato lo sfalcio o il pascolo a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente<sup>3</sup>;

### Elenco delle specie mellifere

Fiordaliso ( <i>Centaurea</i> )
Dondolino ( <i>Coronilla</i> )
Radichiella ( <i>Crepis</i> )
Rughetta selvatica ( <i>Diplotaxis</i> )
Trifogliano ( <i>Dorycnium</i> )
Calcatreppolo ( <i>Eryngium</i> )
Viperina azzurra ( <i>Echium</i> )
Sparviere ( <i>Hieracium</i> )
Sferracavallo ( <i>Hippocrepis</i> )
Ambretta ( <i>Knautia</i> )
Falsa ortica ( <i>Lamium</i> )
Liniola, Erba strega ( <i>Linaria</i> )
Facelia ( <i>Phacelia</i> )
Asfodelo ( <i>Asphodelus</i> )
Ferula ( <i>Ferula</i> )
Siderite, Mascarenna ( <i>Sideritis</i> )
Scarlina, Spina janca ( <i>Galactites</i> )
Busnaga ( <i>Daucus Visnaga</i> )
Mentuccia, Nepetella ( <i>Calamintha</i> )

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 639/2014, articolo 45, paragrafo 10 bis, secondo comma

### **Terreni lasciati a riposo**

Per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda; per i terreni lasciati a riposo dichiarati a fini EFA (di cui al punto d) il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività agricola e può essere:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali;
- d) terreno seminato con specie mellifere di cui all'allegato IV, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati di cui alla lettera d) è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Fatto salvo quanto previsto, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a) semina di specie mellifere di cui all'allegato IV e colture a perdere per la fauna;
- b) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- c) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.

Sui terreni lasciati a riposo, non è consentito l'uso di prodotti fitosanitari, così come definiti all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1107/2009.

### **Deroghe all'obbligo di costituzione delle EFA**

Qualora la **superficie a seminativo** di un'azienda sia **superiore o uguale a 15 ettari** l'obbligo di presenza di EFA può essere derogato se ricorre **uno dei casi** di seguito specificati:

- a) i seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- b) la superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.

Nel 2019, in seguito alla semplificazione introdotta dal decreto omnibus ed alla conclusione del procedimento di migrazione in grafica della fase dichiarativa, il coordinamento ha ritenuto necessario apportare delle modifiche alle regole e agli algoritmi di definizione delle superfici ammissibili come EFA o come elementi del paesaggio protetti dalla condizionalità.

Il DM ha inoltre eliminato i fattori di conversione per quasi tutte le EFA ed il regolamento (UE) n. 1155/2017 ha reso meno stringenti i vincoli dimensionali di riferimento per i singoli elementi del paesaggio. Tale regolamento introduce un certo grado di elasticità nella classificazione degli elementi del paesaggio, nel senso che non è più necessaria la verifica continua delle dimensioni massime o minime per stabilire la congruenza con le definizioni ma viene riconosciuta finalmente una dignità ed una funzione, all'elemento del paesaggio in quanto tale, con la sola condizione che

la superficie massima da considerare ammissibile non sia superiore a quella risultante da un elemento di dimensioni coerenti con le soglie definite.

Gli elementi del paesaggio protetti da condizionalità sono i seguenti:

Codice EFA	Descrizione	EP - CC
783	ALBERI IN FILARE	SI
784	STAGNI E LAGHETTI	SI
786	FOSSATI E CANALI	SI
787	MURETTI TRADIZIONALI	SI
788	SIEPI E FASCE ALBERATE (ed alberi in filare)	SI
790	TERRAZZAMENTI	SI
793	ALBERI ISOLATI	SI

**Tutti gli elementi del paesaggio sono validi ai fini del calcolo della superficie EFA. SOLO quelli protetti dalla condizionalità sono validi ai fini del calcolo delle superfici ammissibili a contributo.**

Gli elementi del paesaggio NON protetti da condizionalità, e pertanto validi SOLO ai fini del calcolo della superficie EFA<sup>4</sup>, sono i seguenti:

Codice EFA	Descrizione	EP - CC
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	NO
789	MARGINI DEI CAMPI	NO
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	NO

<sup>4</sup> Per poter essere considerate ammissibili a contributo (premio base) tali superfici devono essere state oggetto di richiesta premio nella DU 2008 (interventi 021 e/o 026), aver percepito pagamenti per tali superfici e avere contestualmente PSR attivo nella campagna richiesta.

**Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente**

Ai sensi dell'art. 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Si sottolinea che l'obbligo del *greening* si estende a tutte le superfici agricole dell'azienda, comprese quelle non utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

**Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell'ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie<sup>5</sup>**

Quando gli Stati membri applicano il regime di pagamento di base, si applicano le disposizioni seguenti:

a) se il numero di diritti all'aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all'aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all'aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all'aiuto a disposizione del beneficiario;

b) se vi è una differenza tra il numero di diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore.

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata.

Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.

**Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture<sup>6</sup>**

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno due colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno tre colture diverse e che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale occupa più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle superfici a seminativo per le quali è richiesta la presenza di almeno tre colture diverse e che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo, ma la superficie determinata per le due colture principali occupa più del 95 % del totale della superficie a seminativo determinata, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Con riguardo alle aziende per le quali è richiesto che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più

<sup>5</sup> Articolo 23, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>6</sup> Articolo 24, regolamento (UE) n. 640/2014

del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

Ove si constati per tre anni l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

### **Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti<sup>7</sup>**

Ove sia stata determinata l'inadempienza, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti.

Ove sia stata determinata l'inadempienza degli obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

### **Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico<sup>8</sup>**

Le aree di interesse ecologico imposte, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto le superfici determinate di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.

Se l'area di interesse ecologico richiesta supera l'area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista, la superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

### **Riduzione massima del pagamento di inverdimento<sup>9</sup>**

La somma delle riduzioni, in ettari, calcolate conformemente ai paragrafi soprariportati non supera il numero totale di ettari della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto, le superfici determinate di cui all'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata non supera il pagamento di inverdimento calcolato.

### **Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento<sup>10</sup>**

Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi

<sup>7</sup> Articolo 25, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>8</sup> Articolo 26, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>9</sup> Articolo 27, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>10</sup> Articolo 28, regolamento (UE) n. 640/2014



soprarichiamati, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi soprarichiamati.

Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi soprarichiamati.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi summenzionati è ulteriormente ridotta del 10 %.

La sanzione amministrativa calcolata non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016.

La sanzione amministrativa calcolata in applicazione è divisa per 5 e limitata al 20 % dell'importo del pagamento di inverdimento a cui l'agricoltore interessato avrebbe avuto diritto per l'anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall'anno di domanda 2018.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

**Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - calcolo dell'esito**

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del *greening*, le sanzioni amministrative assumono la forma di **riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime**. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza.

A partire dalle dichiarazioni 2017, si applicano anche sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento.

Qualora l'azienda agricola abbia una unità dedita alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del *greening* (articolo 43(11) del regolamento (UE) n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere attuati gli obblighi medesimi, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del *greening*; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali devono invece essere attuati. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di *greening*.

Nei casi in cui le superfici ricadano in contratti pluriennali per la coltivazione di erba medica (in purezza), è consentito considerare la classificazione della coltura come "erba o altra pianta erbacea da foraggio" ai fini della verifica degli adempimenti della diversificazione, alle condizioni stabilite.

**Applicazione delle riduzioni per la diversificazione<sup>11</sup>**

Il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda e, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativo dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste<sup>12</sup> e se ci sono state violazioni ai requisiti. Per le domande sottoposte ai controlli oggettivi di ammissibilità, il calcolo di rispetto dei requisiti viene effettuato considerando la superficie delle colture effettivamente rilevate.

**Articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi fino a 30 ha**

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento<sup>13</sup> è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 24

<sup>12</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 44

<sup>13</sup> Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

**ESEMPIO**

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	21,60
di cui gruppo di colture principale	(b)	21,00
di cui altro	(c)	0,60

applicazione dell'articolo 24(1) e 24(4) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	16,20
	Differenza	(f) = (b - e)	4,80
	riduzione da applicare	(g) = 2 * (f)	9,60
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(h) = (a - g)	12,00

**Articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Seminativi oltre 30 ha**

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento<sup>14</sup> è ridotta in misura pari alla superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta in misura pari a 5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata.

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

**ESEMPIO**

superficie determinata per il regime di base - (superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 ):	54,00 ha
---	----------

**inverdimento**

		superficie richiesta (ha)
colture permanenti	(y)	1,00
prati permanenti	(z)	3,00
seminativi	(x)	50,00

		superficie determinata (ha)
		(A)
colture permanenti	(yy)	1,00
prati permanenti	(zz)	2,00
seminativi	(a)	45,00
di cui gruppo di colture principale	(b)	35,00
di cui secondo gruppo di colture	(c)	8,00
<i>totale b + c</i>	<i>(d)</i>	<i>43,00</i>
di cui altro		2,00

applicazione dell'articolo 24(2) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	33,75
	Differenza	(f) = (b - e)	1,25
	riduzione da applicare	(i) = (f)	1,25
applicazione dell'articolo 24(3) del reg. UE 640/2014	superficie massima richiedibile per le due colture principali	(m) = 95% di (a)	42,75
	Differenza	(n) = (d - m)	0,25
	riduzione da applicare	(o) = 5 * (n)	1,25
	<b>RIDUZIONE TOTALE DIVERSIFICAZIONE</b>	<b>(p) = (i + o)</b>	<b>2,50</b>
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27	<b>(q) = (a - p)</b>	<b>42,50</b>

**Articolo 44, paragrafo 2 e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

Qualora l'azienda per la quale l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo non occupi più del 75 % di tale rimanente superficie a seminativo, ma la superficie determinata per la coltura principale sulla rimanente superficie a seminativo determinata occupa più del 75 %, la superficie da utilizzare ai fini

del calcolo del pagamento di inverdimento<sup>15</sup> è ridotta in misura pari a 2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % di tale rimanente superficie a seminativo determinata.

Constatata per tre anni (anche non consecutivi) l'inadempienza di un beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

## Riepilogo

Base normativa	n. colture obbligatorie	superficie massima coltura principale	superficie massima due colture	riduzione
articolo 44, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	2	75% del totale della superficie a seminativo determinata		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013	3	75% del totale della superficie a seminativo determinata		superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata
	3		95% del totale della superficie a seminativo determinata	5 volte la superficie delle due colture principali che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata
44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	esenzione per taluni impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari	75 % della rimanente superficie a seminativo		2 volte la superficie della coltura principale che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata

<sup>15</sup>Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

### **Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti**

Gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone<sup>16</sup>.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento<sup>17</sup> è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

L'articolo 44 del regolamento (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

### **Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico**

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale<sup>18</sup>, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

Se l'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboschimento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/2013, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista

Se l'area di interesse ecologico obbligatoria supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento<sup>19</sup> è ridotta in misura pari a 10 volte l'area di interesse ecologico non trovata.

L'area di interesse ecologico determinata non supera la percentuale delle aree di interesse ecologico dichiarate nell'ambito della superficie a seminativo totale dichiarata.

Se il beneficiario sia inadempiente ai requisiti relativi alle aree di interesse ecologico per tre anni (anche non consecutivi), la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da utilizzare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è moltiplicata per 2.

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 45, paragrafo 1, terzo comma

<sup>17</sup> Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 46

<sup>19</sup> Regolamento (UE) n. 640/2014, articolo 23

## Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	45,00
di cui EFA	(b)	0,95

applicazione dell'articolo 26(2) UE del reg. 640/2014	superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	2,25
	Differenza	(d) = (c - b)	1,30
	riduzione da applicare	(e) = 10 * (d)	13,00
	superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(f) = (a - e)	32,00

### Applicazione della riduzione massima

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'articolo. 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli articoli da 24 a 26 del medesimo regolamento non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'articolo 23.

Le sanzioni amministrative a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 640/2014, vengono applicate a partire a partire dalla campagna 2017, secondo quanto stabilito al paragrafo 3 dell'articolo medesimo.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti si avrebbe:

	superficie (ha)		importo greening spettante (Euro/ha = 150)	
colture permanenti	(y)	1,00		150,00
prati permanenti	(z)	3,00		450,00
seminativi	(k)	50,00		7.500,00
<b>totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23</b>	(w)	54,00	(w')	8.100,00
colture permanenti	(yy)	1,00		150,00
prati permanenti	(zz)	2,00		300,00
seminativi determinati	(a)	45,00	(a')	6.750,00
<b>totale azienda - superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27</b>	(wd)	48,00	(wd')	7.200,00
riduzione diversificazione	(b)	2,50		
riduzione EFA	(c)	13,00		
riduzione prati permanenti	(pp)	1,00		
riduzione constatata	(d) = (b+c+pp)	16,50		
base di calcolo per il pagamento	(e) = (wd-d)	31,50	(e') = e * Euro/ha	4.725,00
percentuale di scostamento	(f) = (d/e*100)	52,38		
sanzione	(g) = 2* (d)	31,50	(g') = g * Euro/ha	4.725,00
sanzione supplementare (art. 28(1))	(o) = (wd - e)	16,50	(o') = o * Euro/ha	2.475,00
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 - 2017	(l) = (g+o)/5	9,60	(l') = (g'+o')/5	1.440,00
limitazione della sanzione 2017	(m) = 20% di (w)	10,80	(m') = 20% di (w')	1.620,00
sanzione applicata 2017	(n) = (l) se (l) ≤ (m) = (m) se (l) > (m)	9,60	(n') = (l') se (l') ≤ (m') = (m') se (l') > (m')	1.440,00
<b>totale pagamento 2017</b>	<b>P<sub>2017</sub> = (e-n)</b>	<b>21,90</b>	<b>P'<sub>2017</sub> = (e'-n')</b>	<b>3.285,00</b>
sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 - 2018	(p) = (g+o)/4	12,00	(p') = (g'+o')/4	1.800,00
limitazione della sanzione dal 2018	(q) = 25% di (w)	13,50	(q') = 25% di (w')	2.025,00
sanzione applicata dal 2018	(r) = (p) se (p) ≤ (q) = (q) se (p) > (q)	12,00	(r') = (p') se (p') ≤ (q') = (q') se (p') > (q')	1.800,00
<b>totale pagamento 2018</b>	<b>P<sub>2018</sub> = (e-r)</b>	<b>19,50</b>	<b>P'<sub>2018</sub> = (e'-r')</b>	<b>2.925,00</b>

Ai sensi dell'articolo 28 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014 "Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi summenzionati, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi soprarichiamati. Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto. Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto (lettera g).

Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione dei paragrafi summenzionati (lettera o)."



*Ai sensi dell'articolo 28 (3) del regolamento (UE) n. 640/2014 "La sanzione amministrativa calcolata non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016. La sanzione amministrativa calcolata in applicazione è divisa per 5 e limitata al 20 % dell'importo del pagamento di inverdimento a cui l'agricoltore interessato avrebbe avuto diritto per l'anno di domanda 2017 (lettere l e m), e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall'anno di domanda 2018 (lettere p e q)."*

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

**Manuale per la presentazione  
delle domande di aiuto e di pagamento**

**CAMPAGNA 2022**

***Procedure per la gestione del  
pagamento per i giovani agricoltori***

## INDICE

PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI.....	3
Giovane Agricoltore: richiesta premio.....	9
Giovane Agricoltore: requisiti .....	10
Giovane Agricoltore: sanzioni amministrative .....	12

## PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI<sup>1</sup>

Il pagamento annuo a favore dei giovani agricoltori, di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è concesso a persone giuridiche indipendentemente dalla loro forma giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la persona giuridica ha diritto a un pagamento nel quadro del regime di pagamento di base ed ha attivato diritti all'aiuto o ha dichiarato ettari ammissibili;
- b) un giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani agricoltori, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori;
- c) almeno uno dei giovani agricoltori che soddisfano la condizione di cui alla lettera b) rispetta gli eventuali criteri di ammissibilità.

Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, le condizioni fissate, si applicano a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

Ai fini del pagamento:

- a) ogni riferimento ad «agricoltore» si intende fatto alla persona giuridica;
- b) il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell'ambito dei regimi di pagamento di base si intende fatto alla prima domanda di pagamento presentata dalla persona giuridica per il regime a favore dei giovani agricoltori;
- c) il riferimento all'«insediamento» si intende fatto all'insediamento dei giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica.

Un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo su una persona giuridica non ha più di 40 anni d'età nell'anno in cui la persona giuridica su cui esercita il controllo presenta per la prima volta domanda nell'ambito del regime di pagamento o del regime di pagamento unico per superficie.

---

<sup>1</sup> Capo 5, articoli 50 e 51 Regolamento (UE) n. 1307/2013  
Capo 4, articoli 49 e 50, regolamento (UE) n. 639/2014

Il pagamento per i giovani agricoltori pertanto è un premio annuo concesso ai giovani agricoltori che hanno diritto al premio per il regime di pagamento di base, sempreché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a. essere agricoltore attivo;
- b. attivare i propri diritti all'aiuto per ettaro ammissibile dell'azienda in conduzione.

Per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei 5 anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base (...) e
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno di presentazione della domanda di cui alla lettera a).

La figura di "giovane agricoltore" NON coincide con quella prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

**Il pagamento è concesso al giovane agricoltore per 5 anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda con la richiesta di premio per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei 5 anni successivi all'insediamento.**

Il pagamento del premio giovane spetta all'agricoltore per 5 anni dalla presentazione della prima domanda con premio giovane con esito istruttorio positivo, conteggiando a tal fine anche gli eventuali anni per i quali non ha ricevuto il pagamento per la disciplina vigente prima del regolamento omnibus. Il periodo di 5 anni deve essere continuativo e solare con riferimento alla prima domanda con richiesta premio e con istruttoria favorevole."

L'importo del premio è calcolato moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato per una cifra corrispondente al 50% del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore, per un numero massimo di novanta (90) ettari.

Ai fini del controllo dell'insediamento, si verifica il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei 5 anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (ATECO 01).

In caso di persona giuridica, l'insediamento è verificato avendo riguardo alla data in cui il soggetto "giovane" è entrato a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società.

Sempre in relazione al requisito di insediamento, i Servizi della Commissione hanno precisato che un soggetto giovane può essere tale e attribuire la qualifica di giovane ad un'azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto giovane rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica) il premio è erogabile una sola volta e precisamente in favore dell'azienda agricola nella quale il soggetto giovane risulta essersi insediato per la prima volta. Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto giovane non può attribuire anche in campagne diverse la qualifica di giovane ad una azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un'altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie giovane agricoltore o viceversa. Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni, si precisa che lo stesso deve essere posseduto dall'agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell'anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie giovane agricoltore. Con riferimento al pagamento del premio giovane, ricorrendo tutti gli altri requisiti, l'agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di 5 anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni di età.

Nel caso delle persone giuridiche<sup>2</sup>, il requisito di giovane agricoltore è soddisfatto in presenza di un giovane agricoltore che esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori.

Ai fini della verifica che il giovane agricoltore eserciti un controllo effettivo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, i Servizi della Commissione hanno ribadito che il controllo in questione deve essere eseguito considerando i seguenti elementi:

1. il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale;
2. il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica;
3. il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica.

Tali principi devono essere applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice Civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.

Il requisito di giovane agricoltore deve essere posseduto dal richiedente l'aiuto al momento della presentazione della domanda unica di pagamento almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Il controllo documentale, da eseguirsi tramite visura camerale, anche storica, verifica che:

- il soggetto "giovane" eserciti il controllo effettivo della società;
- il soggetto "giovane" eserciti il controllo duraturo della persona giuridica;
- la data di primo insediamento del soggetto "giovane" dell'azienda.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 639/2014, articolo 49

**CASI PARTICOLARI****ESEMPIO 1 – persona giuridica con un solo soggetto giovane che perde il controllo della persona giuridica**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2015 e ne detiene il controllo effettivo. Successivamente, nell'anno 2018, per una qualsiasi ragione (ad esempio esce dalla compagine sociale), perde il controllo della società che viene assunto da Caio (di età inferiore a 40 anni). In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 non può essere erogato perché il soggetto "giovane" Tizio, che esercitava il controllo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società ALFA (2015) ha cessato di esercitarlo.

**ESEMPIO 1 BIS**

Riprendendo la casistica dell'esempio 1, qualora la società ALFA, nella campagna 2018, presentasse la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" indicando in Caio il soggetto "giovane", la stessa avrebbe diritto a ottenere l'attribuzione dei titoli nel caso in cui Caio soddisfi il requisito di "giovane" (requisito anagrafico, insediamento entro 5 anni precedenti la campagna 2018, non aver già attribuito la qualifica di giovane a ditta individuale/persona giuridica né ai fini del pagamento del premio giovane né dell'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore").

**ESEMPIO 2 – persona giuridica con più soggetti "giovani" dei quali uno perde il controllo della persona giuridica**

Tizio e Caio, entrambi soggetti "giovani" si insediano a capo della società ALFA nell'anno 2015 e ne detengono entrambi il controllo. Successivamente, nell'anno 2018, per una ragione qualsiasi (ad esempio esce dalla compagine sociale), Tizio perde il controllo effettivo della società. In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 può essere erogato perché ancora presente il soggetto giovane Caio, già presente ed esercitante il controllo effettivo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società ALFA (2015).

**ESEMPIO 3 – persona giuridica con un solo soggetto giovane con richiesta premio oltre i 5 anni dalla data del primo insediamento**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società ALFA chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore.

Il requisito dell'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2), lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 non è rispettato perché la prima domanda presentata dalla persona giuridica per il pagamento del premio giovane agricoltore è stata presentata nella campagna 2018 (quindi oltre 5 anni dall'insediamento del soggetto giovane nell'anno 2012.)

Il medesimo principio si applica anche nel caso in cui l'oggetto della domanda presentata non sia il pagamento del premio giovane agricoltore bensì la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

**ESEMPIO 4 – persona giuridica con più soggetti giovani e primo insediamento rispettato**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2012 e Caio nell'anno 2014 ed entrambi sono soggetti giovani che esercitano il potere di controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società ALFA chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore. Il requisito dell'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2), lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 è rispettato da parte del soggetto giovane Caio che risulta insediato entro 5 anni dalla presentazione della prima domanda premio giovane agricoltore della società (2018). Pertanto, la società può beneficiare del pagamento del premio giovane agricoltore.

Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, nello stesso esempio, la società ALFA avesse richiesto l'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

#### **ESEMPIO 5 – giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento rispettato**

Tizio si insedia a capo dell'azienda ALFA nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. Nell'anno 2014 Tizio assume il controllo anche della società BETA. Entrambe le aziende presentano la domanda di pagamento del premio giovane agricoltore nel 2016. Poiché un soggetto giovane può far valere tale qualifica una sola volta, il pagamento del premio è erogato esclusivamente in favore della società ALFA nella quale Tizio risulta essersi insediato per la prima volta. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

#### **ESEMPIO 6 – giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento NON rispettato**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2009 e ne detiene il controllo. Successivamente, nell'anno 2012, entra nella compagine sociale della società BETA, acquisendo una carica che comporta il controllo della società. La società BETA fa domanda di accesso alla riserva nazionale nella campagna 2017 con la fattispecie "giovane agricoltore", indicando in Tizio il soggetto giovane. Il requisito del primo insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nell'anno 2009 nella società ALFA. Quindi, la società BETA non può ottenere l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" né il pagamento del premio giovane agricoltore. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

#### **ESEMPIO 7 – pagamento del premio giovane e accesso alla riserva nazionale**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2010 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica nel 2015 richiedendo il premio giovane. Nelle campagne 2016 e 2017, in ragione della disciplina allora vigente, l'azienda non ha beneficiato dell'aiuto giovani. Nelle campagne 2018 e 2019, a seguito della modifica regolamentare, in presenza di richiesta del premio giovane, l'azienda riprende a percepire il pagamento del premio anche se nel frattempo il soggetto giovane ha superato l'età di 40 anni (il requisito anagrafico deve essere soddisfatto il primo anno di richiesta del premio).

La società ALFA nell'anno 2018 presenta anche la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Il requisito dell'insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato a capo dell'azienda nell'anno 2010, quindi oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Conseguentemente la società ALFA non ha diritto all'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

#### **ESEMPIO 8 – cambiamento di forma giuridica da ditta individuale a società**

Nella campagna 2018 Tizio richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore. Nella campagna 2020 cessa totalmente la propria attività per farla confluire nella società ALFA all'interno della quale assume una carica che comporta il controllo della società.

La società ALFA può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" ricorrendone i presupposti, qualora né la medesima società ALFA né Tizio (o altra società controllata dal giovane Tizio) abbiano già ricevuto l'attribuzione dei titoli da riserva nazionale con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore.

#### **ESEMPIO 9 – cambiamento di forma giuridica da società a ditta individuale**

Nella campagna 2018 la società ALFA richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore utilizzando i requisiti della persona fisica Tizio che riveste una carica di controllo della società. Nella campagna 2020 la società ALFA cessa totalmente la propria attività e Tizio continua quale ditta



individuale l'esercizio dell'attività agricola. Tizio quindi può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato nell'esempio 8.

### **ESEMPIO 10 – trasformazione societaria (per le sole persone giuridiche in caso di fusione)**

Nella campagna 2018 la società ALFA richiede e ottiene il pagamento del premio giovane utilizzando i requisiti soggettivi di Tizio, persona fisica che esercita il controllo della società. Nella campagna 2020 si verifica una trasformazione societaria (fusione) a seguito della quale la società ALFA cessa totalmente la propria attività che confluisce nella società BETA nella quale Tizio assume una carica che comporta il controllo della società. In tal caso la società BETA può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato nell'esempio 8.

### **ESEMPIO 10 bis**

Riprendendo la casistica dell'esempio 10, qualora il controllo della società BETA non fosse assunto da Tizio, il pagamento del premio giovane non può essere continuato.

Con particolare riferimento agli esempi 8, 9, 10 e 10bis, se il soggetto (cedente) che beneficia del pagamento del premio giovane agricoltore cessa totalmente di svolgere l'attività agricola per farla confluire in altro soggetto giuridico (subentrante), quest'ultimo può continuare a beneficiare – per i restanti anni del quinquennio – del premio giovane agricoltore maturato dal soggetto cedente, in presenza del trasferimento dei titoli PAC.

Ai fini della corretta applicazione di tale casistica devono obbligatoriamente concorrere tutte le seguenti circostanze:

- Il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;
- Il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);
- Il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio giovane agricoltore nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.

## Giovane Agricoltore: richiesta premio

Per richiedere il premio "Giovane Agricoltore" il beneficiario deve compilare la scheda relativa prevista nel modulo informatico della domanda.

Nel caso di Ditte individuali il controllo sull'ammissibilità al pagamento viene eseguito sul CUAA del richiedente.

**NOTA BENE:** Nel caso di forme societarie è necessario che nel fascicolo aziendale siano preventivamente indicate nella scheda PERSONE: il CUAA e il RUOLO del giovane per il quale si intende richiedere il premio. Conseguentemente, i dati potranno essere richiamati nella scheda GIOVANE.

Escl		Cerca	Dettaglio	Nuovo	Rettifica																				
ID. Domanda:	2019	Cod. domanda:				Movimenti:																			
CUAA:		Ente:		AREA TECNICA PAGAMENTI DIRETTI		Inserita:	25/02/2019 10:45:43																		
Denominazione:						Presentata:																			
Modulo:	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13					Ultima:	CONTROLLO																		
Stato:	CONTROLLATA																								
<b>Schede</b> SCELTA PREMI PREMIO BASE SUPERFICI PREMIO BASE - SUP. NON RICHL. <b>GIOVANE AGRICOLTORE</b> LOCALIZZAZIONE EFA PRATI PERMANENTI ACCORPIATO SUPERFICI ACCORPIATO ZOOTECNIA PREMIO "DE MINIMIS" DATI AGGIUNTIVI DICHIARAZIONI RISERVA DAR ALLEGATI PSR Conferma PSR Non Impegnate Dati PSR																									
<b>DICHIARAZIONE GIOVANE AGRICOLTORE</b> Fonte dati COMPILAZIONE Aggiornato il 25/02/2019 Valido inizio Valido fine																									
Descrizione	DICHIARAZIONE GIOVANE AGRICOLTORE																								
Note																									
Data inizio	25/02/2019	Data fine	31/12/9999																						
<input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Cancella"/>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SI INSEDI PER LA PRIMA VOLTA IN UN'AZIENDA AGRICOLA IN QUALITÀ DI CAPO DELL'AZIENDA</td> <td><input type="checkbox"/> Sel. tutti <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No</td> </tr> <tr> <td>SI È GIÀ INSEDIATO IN UN'AZIENDA AGRICOLA NEI 5 ANNI CHE PRECEDONO LA PRIMA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE A NORMA DELL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013</td> <td><input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No</td> </tr> <tr> <td>NON HA PIÙ DI 40 ANNI NELL'ANNO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEL PRECEDENTE PUNTO</td> <td><input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No</td> </tr> <tr> <td>ESERIZIONE REGISTRO IMPRESE</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>DATA ISCRIZIONE</td> <td>01/09/2004</td> </tr> <tr> <td>DATA INIZIO</td> <td>28/06/2004</td> </tr> <tr> <td>GIOVANE</td> <td>-RAPPRESENTANTE LEGALE</td> </tr> <tr> <td>DATA DI PRIMO INSEDIAMENTO</td> <td>25/02/2013</td> </tr> </tbody> </table>								Descrizione	Valore	SI INSEDI PER LA PRIMA VOLTA IN UN'AZIENDA AGRICOLA IN QUALITÀ DI CAPO DELL'AZIENDA	<input type="checkbox"/> Sel. tutti <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No	SI È GIÀ INSEDIATO IN UN'AZIENDA AGRICOLA NEI 5 ANNI CHE PRECEDONO LA PRIMA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE A NORMA DELL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	NON HA PIÙ DI 40 ANNI NELL'ANNO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEL PRECEDENTE PUNTO	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No	ESERIZIONE REGISTRO IMPRESE	No	DATA ISCRIZIONE	01/09/2004	DATA INIZIO	28/06/2004	GIOVANE	-RAPPRESENTANTE LEGALE	DATA DI PRIMO INSEDIAMENTO	25/02/2013
Descrizione	Valore																								
SI INSEDI PER LA PRIMA VOLTA IN UN'AZIENDA AGRICOLA IN QUALITÀ DI CAPO DELL'AZIENDA	<input type="checkbox"/> Sel. tutti <input type="radio"/> Sì <input checked="" type="radio"/> No																								
SI È GIÀ INSEDIATO IN UN'AZIENDA AGRICOLA NEI 5 ANNI CHE PRECEDONO LA PRIMA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA NELL'AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE A NORMA DELL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No																								
NON HA PIÙ DI 40 ANNI NELL'ANNO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEL PRECEDENTE PUNTO	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No																								
ESERIZIONE REGISTRO IMPRESE	No																								
DATA ISCRIZIONE	01/09/2004																								
DATA INIZIO	28/06/2004																								
GIOVANE	-RAPPRESENTANTE LEGALE																								
DATA DI PRIMO INSEDIAMENTO	25/02/2013																								

**NOTA BENE:** per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

**Ricordiamo che ai fini del controllo dell'insediamento, si verifica il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei 5 anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".**

**In caso di ditta individuale, l'insediamento è verificato riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (ATECO 01).**

## Giovane Agricoltore: requisiti

Nella tabella seguente sono riportati i requisiti per ricevere il pagamento giovani agricoltori per le diverse forme giuridiche delle ditte che sono ammissibili al pagamento di base:

<b>Ditta individuale</b>		<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	- data di apertura della P.IVA attiva in campo agricolo, o - data di estensione dell'attività al regime agricolo, nel caso di P.IVA già presente ma attiva in ambito non agricolo	
Limiti di età	Il capo azienda (titolare) deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore	
<b>SOCIETÀ DI PERSONE</b>		<b>Verifica REQUISITO</b>
<b>Società semplici (S.S.), in nome collettivo (S.N.C)</b>		<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato in società	
Soggetto che esercita il controllo sulla società	a) Società semplice (s.s.) Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale b) Società in nome collettivo (snc) Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.	
Limiti di età	Almeno uno dei soci, che esercita il controllo, deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore	
<b>Società in accomandita Semplice (S.A.S.)</b>		<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato in società	
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni: il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale. Il presente paragrafo trova applicazione sia ai fini dell'istruttoria del pagamento per il premio giovane agricoltore che per l'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore"	
Limiti di età	Il socio accomandatario deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore	
<b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b>		<b>Verifica REQUISITO</b>
<b>Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (S.r.l.)</b>		<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data di assunzione del controllo societario	
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni: a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale E che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale. b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% E riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali: i. Amministratore unico; ii. Amministratore delegato; iii. Presidente del CdA.	
Limiti di età	Chi esercita il controllo deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore	

<b>Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)</b>	<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data di assunzione della carica di socio amministratore della società
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Esercita il controllo qualunque socio amministratore
Limiti di età	Almeno uno dei soci amministratori deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore.
<b>Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)</b>	<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	Data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato in società
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni: il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale.
Limiti di età	Il socio accomandatario deve avere età non superiore a 40 anni nel primo anno di presentazione della DU con richiesta premio giovane agricoltore

### **Giovane Agricoltore: sanzioni amministrative<sup>3</sup>**

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili per sovradichiarazione, ove si accerti che il beneficiario non ottempera agli obblighi<sup>4</sup> previsti, il premio per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente.

Inoltre, ove si accerti che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori.

---

<sup>3</sup> Articolo 21, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>4</sup> Articolo 50, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 1307/2013 e articolo 49 regolamento (UE) n. 639/2014

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2022**

#### **Procedure per la gestione del sostegno accoppiato facoltativo**

## INDICE

AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO .....	4
SETTORE ZOOTECNIA: richiesta premio .....	6
SETTORE ZOOTECNIA: requisiti .....	8
Sostegno specifico per il settore latte .....	8
Bovini da latte.....	8
Bovini da latte in zone montane .....	8
Bufale di età superiori a 30 mesi .....	9
Sostegno specifico per il settore carne bovina .....	10
Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico .....	10
Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza.....	10
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti alla BDN come allevamenti da latte .....	10
Bovini macellati .....	10
Capi bovini macellati di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi.....	10
Capi bovini macellati: .....	11
Sostegno specifico per il settore ovi-caprino .....	11
Agnelle da rimonta .....	11
Capi ovini e caprini IGP macellati.....	12
SETTORE ZOOTECNIA: sanzioni amministrative.....	13
SETTORE SUPERFICI (SEMINATIVI, OLIVICOLTURA): richiesta premio .....	16
SETTORE SEMINATIVI: requisiti.....	17
Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose .....	17
Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) .....	17
Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) .....	17
Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio).....	17
Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) .....	18
Sostegno specifico per il settore riso .....	18
Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero .....	18
Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione.....	19
SETTORE OLIVICOLTURA: requisiti.....	20
Sostegno per il settore olio da oliva.....	20
Superfici olivicole (in Liguria, Puglia e Calabria) .....	20

Superfici olivicole (in Puglia e Calabria) caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.....	20
Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità.....	20
SETTORE SUPERFICI: sanzioni amministrative .....	22



## AIUTI PREVISTI DAL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO

Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente alle aziende dei settori in cui determinati tipi di agricoltura o determinati comparti che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà.

Il premio erogato per il sostegno accoppiato è un aiuto diretto e ad esso si applicano dunque le disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 inerenti alla condizionalità.

Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione.

Il premio, fissato a livello nazionale, assume la forma di un pagamento annuo ed è concesso entro determinati limiti quantitativi e sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi.

È prevista la concessione di un sostegno specifico agli agricoltori per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

Requisiti per beneficiare del sostegno:

- l'azienda del settore zootecnico (settori a, b, c) deve dimostrare il possesso di almeno 3 UBA riferite all'unità aziendale, non per settore, e quindi raggiungibili cumulativamente sulla base dei dati registrati in BDN;
- l'azienda estensiva (settori d, e, f, g, h, i) deve dimostrare la disponibilità di una superficie complessiva minima pari a 5000 mq, non per settore e quindi raggiungibili cumulativamente sulla base dei dati indicati nel piano di coltivazione del fascicolo aziendale.

Il sostegno accoppiato<sup>1</sup>, riguardante i settori di cui alle lettere a), b) e c), è concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004. La disciplina in questione è stata modificata, a partire dal 21 aprile 2021, dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429.

Per ciascun capo richiesto a premio (articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1383), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro:

- a) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui sia applicato un periodo di detenzione;
- b) il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non sia applicato alcun periodo di detenzione.

L'AVEPA, in fase di istruttoria delle domande di aiuto, verifica il rispetto della tempistica dei termini di registrazione e identificazione dei capi in BDN.

Per tutte le misure zootecniche ciascun capo può essere oggetto di pagamento di una sola misura.

---

<sup>1</sup> Art. 53, paragrafo 4, Regolamento (UE) n. 639/2014

**Razze ammissibili per ciascuna delle misure previste**

<b>Associazione</b>	<b>Denominazione Ufficiale LG</b>	<b>Sezione - Razza</b>
<b>Anarb</b>	<i>Razza Bruna</i>	<i>Bruna</i>
<b>Anabic</b>	<i>Razze bovine con attitudine alla produzione della carne</i>	<i>Marchigiana</i>
		<i>Romagnola</i>
		<i>Chianina</i>
		<i>Maremmiana</i>
		<i>Podolica</i>
<b>Anaborapi</b>	<i>Razza Piemontese</i>	<i>Piemontese</i>
<b>Anaborava</b>	<i>Razza Valdostana</i>	<i>Valdostana Pezzata Rossa</i>
		<i>Valdostana Pezzata Nera</i>
		<i>Valdostana Castana</i>
<b>Anacli</b>	<i>Razze Charolais e Limousine</i>	<i>Charolais</i>
		<i>Limousine</i>
<b>Anagra</b>	<i>Razza Grigio Alpina</i>	<i>Grigio Alpina</i>
<b>Anapri</b>	<i>Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental</i>	<i>Pezzata Rossa Italiana Simmental</i>
<b>Anare</b>	<i>Razza Rendena</i>	<i>Rendena</i>
<b>AIA</b>	<i>Razza Pinzgauer</i>	<i>Pinzgauer -</i>
<b>AIA</b>	<i>Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione</i>	<i>Cabannina</i>
		<i>Modenese - Bianca Val Padana</i>
		<i>Burlina</i>
		<i>Agerolese</i>
		<i>Calvana</i>
		<i>Cinisara</i>
		<i>Garfagnina</i>
		<i>Modicana - Siciliana</i>
		<i>Sarda</i>
		<i>Sardo Bruna</i>
		<i>Sardo Modicana</i>
		<i>Mucca Pisana- Mucco Pisana - Pisana</i>
		<i>Pezzata Rossa d'Oropa</i>
		<i>Pontremolese</i>
		<i>Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà</i>
		<i>Varzese-Ottonese-Tortonese / Varzese, Varzese-Ottonese</i>
		<i>Blonde d'Aquitaine</i>
		<i>Aberdeen-Angus</i>
		<i>Higland</i>
		<i>Angler</i>
		<i>Aubrac</i>
		<i>Beefmaster</i>
		<i>Dexter</i>
		<i>Salers</i>
		<i>Wagyu</i>

## SETTORE ZOOTECNIA: richiesta premio

Per richiedere il pagamento per il sostegno accoppiato **ZOOTECNIA** è necessaria la compilazione della scheda relativa al momento della presentazione della domanda.

**NOTA BENE:** la **SCHEDA ACCOPPIATO ZOOTECNIA** ripropone le tipologie di intervento ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nella scheda **ALLEVAMENTI** del fascicolo aziendale (fonte dati BDN). Pertanto, è necessario che la medesima scheda **ALLEVAMENTI** sia “bonificata” dai codici allevamento (cod.317) in stato “CHIUSO” in BDN. È sufficiente aggiornare la scheda allevamenti direttamente da fascicolo AVEPA, con fonte dati BDN. L'azienda dovrà pertanto indicare gli allevamenti per i quali si intende richiedere il sostegno accoppiato.

Esci Cerca Dettaglio Nuovo Rettifica

ID. Domanda: - 2016 Cod. domanda: Movimenti: Inserita: Presentata: Ultimo: ISTRUTTORIA

CUAA: Ente: Stato: ISTRUTTORIA

**Schede ACCOPPIATO ZOOTECNIA**

**TITOLI**

- ISTRUTTORIA ACCOPPIATI
- ISTRUTTORIA CAPPING
- PAGAMENTO INTERVENTI
- PREMIO BASE SUPERFICI
- PREMIO BASE - SUP. NON AMM.
- GIOVANE AGRICOLTORE
- GREENING
- LOCALIZZAZIONE EFA
- PRATI PERMANENTI
- ACCOPPIATO SUPERFICI
- ACCOPPIATO ZOOTECNIA**
- DATI AGGIUNTIVI
- DICHIARAZIONI
- DICH. RISERVA NAZIONALE
- CALCOLO
- MODULAZIONE
- ISTRUTTORIA GIOVANI
- CORR. PREMIO BASE
- CORR. PREMI ACCOPPIATI
- ISTR. PREMIO BASE
- ISTR. PREMI ACCOPPIATI
- ISTR. GREENING

**Allevamenti su intervento**

Intervento	Tot. Allev. Dichiarati	Allev. Impegnati
SETTORE CARNE - BOVINI MACELLATI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21)	1	1
SETTORE CARNE - BOVINI MACELLATI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI. ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA (ART. 21)	1	1

Intervento: SETTORE CARNE - BOVINI MACELLATI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21)

Specie	Tot. Allev. Dichiarati	Allev. Impegnati
BOVINI	1	1

Filter Salva Torna

Codice ASL	Denominazione	Specie	Indirizzo	Località	Comune	Impegna
		BOVINI				<input type="checkbox"/> Sel. tut

## Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la SCHEDA DATI AGGIUNTIVI.

**Schede DATI AGGIUNTIVI**

Descrizione	Valore
<b>Informazioni relative ai criteri di mantenimento dei Prati Permanenti</b>	
1 - Pascolamento con animali propri	
2 - Pascolamento con animali di terzi	P4, P5
3 - Sfalco Manuale	
4 - Sfalco Meccanizzato	
5 - Pratiche culturali volte al miglioramento del Pascolo	
7 - Pascolamento e Sfalco	P2
8 - Nessuna Pratica	
<b>DATI AGGIUNTIVI</b>	
Sulle superfici indicate nel quadro prati permanenti viene attuata la pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori di SIC e/o ZPS	
<b>INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOPPIATO (DM n.5465/2018) Reg. (UE) n.1307/2013, art.52. La documentazione di seguito indicata è conservata nel fascicolo di domanda e resa disponibile per i necessari controlli</b>	
<b>Sostegno accoppiato per la coltivazione di BARBABIETOLA DA ZUCCHERO</b>	
Il sottoscritto indica il numero di contratto stipulato con una industria saccarifera	
<b>Sostegno accoppiato per la coltivazione di POMODORO DA TRASFORMAZIONE</b>	
Il sottoscritto, avendo stipulato singolarmente il contratto di fornitura con le industrie di trasformazione del pomodoro, indica i/i contratto/i	
Il sottoscritto, impegnato tramite l'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013 e di lato indicata, a fornire il pomodoro prodotto sulle superfici oggetto di contratto, conserva l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione	<input type="checkbox"/>
<b>Sostegno accoppiato per le superfici OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di qualità</b>	
Dichiaro di condurre una azienda olivicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 32, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1307/2013)</b>	
Il sottoscritto indica il numero di etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della Direttiva 2002/57/CE (previsto dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014)	
Quantitativo di semente certificata utilizzata (kg)	
<b>RICHIESTA PREMIO PER IL SETTORE CARNE BOVINA</b>	
Dichiaro di aderire al seguente sistema di qualità nazionale o regionale	<input type="checkbox"/>
Dichiaro di aderire alla seguente Organizzazione di etichettatura facoltativa	IT010ET - Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto (UNICARVE) <input type="checkbox"/>
Dichiaro di aderire alla seguente Organizzazione di etichettatura facoltativa	<input type="checkbox"/>
Dichiaro che i capi macellati sono certificati a DOP o IGP	<input type="checkbox"/>
Vacche nutrite isonite a LGG e RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza	<input type="checkbox"/>
Capi Ovini e Caprini IGP Macellati	<input type="checkbox"/>

**NOTA BENE:** per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

## SETTORE ZOOTECNIA: requisiti

### Sostegno specifico per il settore latte

**Periodo riferimento: anno solare**

#### **Bovini da latte**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori di vacche da latte a condizione che:

a. le vacche abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000

e che

b. l'allevamento rispetti, nell'anno di presentazione della domanda, almeno 2 dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 grammi per 100 ml.

Nel caso in cui siano rispettati due dei parametri sopra indicati, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 grammi per 100 ml.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

#### **Bovini da latte in zone montane**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi aggiuntivi ai detentori di vacche associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Le vacche per le quali sono stati chiesti i premi di cui sopra, non possono essere utilizzate per la richiesta dei premi previsti per il settore carne.

L'aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto.

Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore. Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 - sezione IX: latte crudo e prodotti lattiero-caseari trasformati/capitolo I: latte crudo - produzione primaria/III: criteri per il latte crudo al punto 3. a) i) - che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte

prodotto o consegnato.

Gli allevamenti ubicati in territorio montano ovvero gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'articolo 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei seguenti parametri:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Con riferimento alle analisi del latte, la normativa vigente stabilisce che in caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale dell'allevamento può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio non superiore, comunque, a quattro mesi (cioè per i mesi nei quali i capi sono in alpeggio indipendentemente dalla data di partenza o di ritorno in allevamento), sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.

Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi.

Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015 n. 2337.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede inoltre i seguenti controlli sul richiedente:

- dalla BDN, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno
  1. che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (o altre fonti a disposizione degli organismi pagatori):
  2. che le analisi siano state trasmesse all'AVEPA, secondo le modalità dalla stessa definite, al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
  3. che i valori delle analisi siano nei limiti previsti:
    - a) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
    - b) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
    - c) la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35%;
    - d) in caso di verifica con risultato negativo in una delle precedenti lettere a), b) e c), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
      - o tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
      - o tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
      - o tenore di materia proteica superiore a 3,20%.

La mancanza di uno o più dei tre requisiti elencati comporta l'esclusione dall'aiuto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

### **Bufale di età superiori a 30 mesi**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori di bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono

nell'anno e i cui bufalini siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

## **Sostegno specifico per il settore carne bovina**

**Periodo riferimento: anno solare**

**Premi non cumulabili tra loro e non cumulabili con i premi del settore latte.**

### **Vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o registro anagrafico**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori di vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

### **Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione di razza**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi aggiuntivi ai detentori di vacche nutrici iscritte ai LLGG delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR).

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

### **Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine non iscritte ai LLGG o RA appartenenti ad allevamenti non iscritti alla BDN come allevamenti da latte**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori di vacche nutrici NON iscritte nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti NON iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli siano identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal DPR n. 437/2000.

L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

### **Bovini macellati**

#### **Capi bovini macellati di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori/proprietari di bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere riconosciuto e pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.

#### **Capi bovini macellati:**

- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 12 mesi;**
- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale;**
- **di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti;**
- **capi bovini macellati di età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai detentori/proprietari di bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti, ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a dodici (12) mesi prima della macellazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

### **Sostegno specifico per il settore ovi-caprino**

**Periodo riferimento: anno solare**

**Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.**

#### **Agnelle da rimonta**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi delle scrapie, beneficiano del premio i proprietari/detentori di agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alle scrapie.

La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a. il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b. il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento è considerato raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati da almeno 10 anni esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.



L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono di livello per il quale lo status di resistenza alle scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV, del decreto del ministero della salute 25 novembre 2015.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

### **Capi ovini e caprini IGP macellati**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi ai proprietari/detentori di capi ovicaprini macellati e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto.

L'importo del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di capi macellati e ammissibili.

L'articolo 4, comma 7 del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

A partire dalla campagna 2021, gli Organismi pagatori, in fase di istruttoria delle domande, provvedono ad incrociare per ciascuna azienda il dato dei capi macellati certificati comunicati dagli Organismi di controllo con il dato dei capi macellati per partita presenti in BDN. In caso di discordanza tra i dati, il pagamento è eseguito utilizzando il minore tra i due dati.

## SETTORE ZOOTECNIA: sanzioni amministrative<sup>2</sup>

Nel caso in cui in sede di istruttoria si riscontri una differenza fra il numero di animali dell'allevamento dichiarato in domanda e il numero di animali accertati per lo stesso in BDN, l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione è applicata esclusivamente con riferimento alla singola misura per la quale sono stati riscontrati capi anomali, senza estendere tale riduzione ad altri interventi riguardanti i premi bovini/ovicapri.

La percentuale di riduzione viene calcolata<sup>3</sup> nel modo seguente: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione (BDN), sono considerati capi anomali.

Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto.

L'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, come modificato da ultimo Reg. (UE) n. 2021/841), stabilisce che l'importo totale dell'aiuto è versato in base al numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, a condizione che in seguito a controlli amministrativi o in loco non si riscontrino più di tre animali non accertati e gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o (CE) n. 21/2004.

Se più di tre animali risultano non accertati, l'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare, se essa non è superiore al 20 % o
- b) di due volte la percentuale da determinare, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.

Se la percentuale determinata è superiore al 30%, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati.

Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

---

<sup>2</sup> Articolo 31, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 640/2014

<sup>3</sup> Articolo 31, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 640/2014

Per gli animali per i quali è riscontrata una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004, nonché del Reg. (UE) n. 2021/520, all'esito dei controlli amministrativi e in loco, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione in esame.

A titolo riepilogativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
Fino a 3 capi	Nessuna riduzione percentuale	Nessuna riduzione percentuale e sanzione
Oltre 3 capi	Fino al 20%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 30%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	Esclusione dal pagamento; Applicazione di una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati (articolo 30, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 640/2014). <i>Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento (articolo 28 regolamento (UE) n. 908/2014), il saldo restante è azzerato.</i>

Con specifico riferimento all'applicazione di riduzioni e sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione degli animali, l'articolo 30 paragrafo 4, lettera e) del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che "se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l'animale in questione si considera determinato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014".

Pertanto, un animale è considerato "determinato" nonostante la notifica tardiva di un evento (es. nascita, morte, spostamento), a condizione che la notifica sia avvenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro. In tal caso, non si applicano riduzioni/sanzioni.

Come meglio dettagliatamente indicato nell'Allegato tecnico 1 alla presente circolare, si applicano le seguenti procedure di calcolo dell'esito:

a) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN e non siano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato non determinato, pertanto è escluso dal pagamento e si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, secondo la seguente formula di calcolo:

esito = capi anomali / capi determinati

b) qualora il capo potenzialmente ammissibile presenti una mancata/tardiva identificazione o registrazione dell'evento in BDN la cui notifica sia intervenuta prima dell'inizio del periodo di detenzione o della data di riferimento stabilita dallo Stato membro e risultano soddisfatte tutte le altre condizioni di ammissibilità all'aiuto, lo stesso è considerato determinato, pertanto è ammissibile al pagamento e non si applicano le riduzioni e sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## SETTORE SUPERFICI (SEMINATIVI, OLIVICOLTURA): richiesta premio

Per richiedere il pagamento per il Sostegno accoppiato **SEMINATIVI/OLIVICOLTURA** è necessaria la compilazione della scheda relativa al momento della presentazione della domanda.

**NOTA BENE:** la **SCHEDA ACCOPPIATO SUPERFICI** ripropone le colture ammissibili al premio sulla base di quanto indicato nel piano di coltivazione (ricordarsi di allineare i dati da fascicolo aziendale).

L'azienda dovrà pertanto impegnare le superfici relative alle tipologie di colture per le quali intende richiedere il sostegno accoppiato.

Esci Cerca Dettaglio Nuovo Rettifica

ID. Domanda: - 2016 Cod. domanda: Movimenti: Inserita: Presentata: Ultimo: IN LIQUIDAZIONE

CUAA: Denominazione: Ente: Modulo: DOMANDA UNICA Stato: **IN LIQUIDAZIONE**

**Schede** ACCOPPIATO SUPERFICI

TITOLI Impegni su destinazione

PREMIO BASE SUPERFICI Anno: 2016

PREMIO BASE - SUP. NON AMM. Destinazione: BARBABIETOLA DA ZUCCHERO Visualizza prescrizio

GIOVANE AGRICOLTORE GREENING LOCALIZZAZIONE EFA PRATI PERMANENTI ACCOPPIATO SUPERFICI ACCOPPIATO ZOOTECNIA DATI AGGIUNTIVI DICHIARAZIONI DICH. RISERVA NAZIONALE CALCOLO MODULAZIONE ISTRUTTORIA GIOVANI

Impegnabilità:  Tutti  Impegnabile  Non impegnabile

Destinazione	Sup. eleggibile riscontrata	Impegno	Unità	Coltura	Sup. eleggibile riscontrata	Impegno	Unità
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	107712	107712	MQ	PIANTE INDUSTRIALI - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - MARINELLA KWS	97712	97712	MQ
				PIANTE INDUSTRIALI - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - NORINA KWS	10000	10000	MQ

Comune Foglio Particella ID Part. Segnalazioni Coltura Dichiarato Sup. eleggibile riscontrata Impegnata Impegno Unità Comple

Nei casi previsti dovrà anche essere aggiornata la **SCHEDA DATI AGGIUNTIVI**.

**Schede** DATI AGGIUNTIVI

TITOLI DATI AGGIUNTIVI

PREMIO BASE SUPERFICI PREMIUM BASE - SUP. NON AMM. GIOVANE AGRICOLTORE GREENING LOCALIZZAZIONE EFA PRATI PERMANENTI ACCOPPIATO SUPERFICI ACCOPPIATO ZOOTECNIA DATI AGGIUNTIVI DICHIARAZIONI DICH. RISERVA NAZIONALE CALCOLO MODULAZIONE ISTRUTTORIA GIOVANI

Fonte dati COMPILAZIONE Aggiornato il 27/05/2016 Valido inizio Valido fine

Descrizione: DATI AGGIUNTIVI

Note:

Data inizio: 01/01/2016 Data fine: 31/12/9999

Salva Cancella

Descrizione	Valore
<b>INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI NEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE (TITOLO III DEL REG. (UE) N. 1307/2013)</b>	
Informazioni relative ai criteri di mantenimento dei Prati Permanenti	
Sulle Superfici indicate (P2, P4 o P5) nel quadro prati permanenti viene effettuato il pascolo dei seguenti animali, registrati nella SDN: Bovini, Ovini, Caprini, Bufalini, Equini	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Codice Stalla/Pascolo	
Dichiaro che sulle Superfici indicate (P1 e/o P2) nel quadro prati permanenti viene effettuata le seguenti operazioni	
Almeno uno sfalco all'anno	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
Altre operazioni colturali volte al miglioramento del pascolo	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No
<b>INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI DEL SOSTEGNO ACCOPPIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 25, 26 E 27 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	
Sostegno accoppiato per la coltivazione di BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (art. 25 del DM 6513 del 18/11/2014)	
Allega obbligatoriamente copia/e dell/i contratto/i stipulato/i con una industria zaccarificera. n.	5200014518
Sostegno accoppiato per la coltivazione di POMODORO DA TRASFORMAZIONE (art. 26 del DM 6513 del 18/11/2014)	
Il sottoscritto, avendo stipulato singolarmente il contratto di fornitura con la industria di trasformazione del pomodoro, allego il/i contratto/i n.	
Il sottoscritto, impegnato tramite l'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013 e di lato indicata, a fornire il pomodoro prodotto sulle superfici oggetto di contratto, allego l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione	
Sostegno accoppiato per le superfici OLIVICOLE che aderiscono ai sistemi di qualità (art. 27, comma 3 del DM 6513 del 18/11/2014)	
Dichiaro di condurre una azienda olivicola iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1181/2012	
<b>INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA CANAPA da fibra (art. 32, paragrafo 6 del Reg. (UE) 1307/2013)</b>	

**NOTA BENE:** per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

## SETTORE SEMINATIVI: requisiti

### **Sostegno specifico per il settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose**

#### **Premio specifico per la soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna)**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali con l'ulteriore obbligo di mantenimento in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi. I limiti di ammissibilità sono:

- a. intera superficie per aziende di estensione < 5 ha;
- b. il 10% della superficie eccedente il limite di cui alla lettera a) per aziende di estensione > 5 ha.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### **Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

#### **Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio)**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteaginose, in particolare di girasole, colza, cartamo, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili. Il premio è concesso per ettaro di superficie di proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero di ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

Le colture che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **Sostegno specifico per il settore riso**

Una quota, definita a livello nazionale, dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a riso.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

### **Sostegno specifico per il settore barbabietola da zucchero**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

La Domanda dovrà contenere il riferimento ai contratti che dovranno essere conservati nel fascicolo di domanda.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie a contratto e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito con riferimento alla minore superficie.

**Sostegno specifico per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari ammissibili.

Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le colture che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

La Domanda dovrà contenere il riferimento ai contratti di fornitura sottoscritti singolarmente dal produttore con le industrie di trasformazione del pomodoro, che dovranno essere conservati nel fascicolo di domanda, o l'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013.

Nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di trasformazione del pomodoro dovranno essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie a contratto e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito con riferimento alla minore superficie.



## SETTORE OLIVICOLTURA: requisiti

### Sostegno per il settore olio da oliva

#### **Superfici olivicole (in Liguria, Puglia e Calabria)**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. Il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda.

#### **Superfici olivicole (in Puglia e Calabria) caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

#### **Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità**

Una quota, definita a livello nazionale, destinata al finanziamento del sostegno accoppiato è assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.

I requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità.

Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che:

1. la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP
2. l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.

Tale ultimo requisito deve essere attestato dall'Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l'aiuto deve rendere disponibile all'AVEPA, secondo le modalità dallo stesso definite.

L'importo unitario del premio è determinato annualmente a livello nazionale dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. Il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come

modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015.

Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda.

## SETTORE SUPERFICI: sanzioni amministrative

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascun intervento comporta l'esclusione dall'aiuto.

Al fine del pagamento degli aiuti previsti per **soia, frumento duro, proteoleaginose e leguminose** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON ubicata in una delle regioni indicate;
- 2) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per il **riso** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 3) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per la **barbabietola da zucchero** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) assenza di un contratto stipulato con una impresa saccarifera e NON indicato nella richiesta;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.

**NOTA BENE:** Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie a contratto e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per il **pomodoro da trasformazione** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risultata ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) NON impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro, anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri;
- 5) superficie riportata negli impegni di coltivazione superiori alle superfici dichiarate in domanda dagli stessi agricoltori. Qualora si verificasse ciò, viene segnalata una specifica anomalia che deve essere verificata puntualmente dall'Organismo pagatore competente.
- 6) agricoltore NON è socio di una sola organizzazione di produttori su tutto il territorio nazionale;
- 7) agricoltore che ha stipulato il contratto di fornitura direttamente con un'industria di trasformazione del pomodoro ha eseguito anche conferimenti per il tramite di un'organizzazione di produttori.

**NOTA BENE:** Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.


Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Per tutto il settore seminativi (frumento duro, colture proteiche e proteaginose, riso, barbabietola da zucchero e pomodoro), ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali il richiedente deve produrre all'AVEPA documentazione con l'indicazione del luogo interessato, rilasciata da:

- uffici regionali dell'agricoltura;
- uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità montane;
- Guardia forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, regionale e provinciale;
- uffici comunali;
- libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi;
- perizia asseverata.

**Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.**

**La comunicazione di circostanza eccezionale/causa di forza maggiore dovrà essere inserita nel FASCICOLO/scheda ATTI/ FORZA MAGGIORE-CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, nel rispetto dei tempi previsti.**



**Nell'apposita istanza nel portale RITA-GIOL dovrà essere data notizia del caricamento della medesima.**

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per gli **oliveti** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON ubicata in una delle regioni indicate;
- 2) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.
- 5) agricoltore NON in regola con la tenuta del registro telematico.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per gli **oliveti con pendenza > 7,5%** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON ubicata in una delle regioni indicate;
- 2) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 3) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 4) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri;
- 5) appezzamenti NON caratterizzati da una pendenza media superiore al 7,5%;
- 6) agricoltore NON in regola con la tenuta del registro telematico.

Al fine del pagamento dell'aiuto previsto per gli **oliveti qualità** la superficie NON è considerata ammissibile nei seguenti casi:

- 1) NON risulta ammissibile alle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC;
- 2) coltivata con destinazione uso del suolo diversa da quella indicata in DU;
- 3) parcella agricola con dimensione minima inferiore a 200 metri quadri.
- 4) appezzamenti NON inclusi in un areale di produzione DOP o IGP;
- 5) agricoltore NON ha correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal sistema di qualità cui aderisce NON indicato nell'attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;
- 6) attestazione NON rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al regolamento (UE) 1151/2012;
- 7) agricoltore NON in regola con la tenuta del registro telematico.

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2022**

***Procedure per la gestione del regime  
per i piccoli agricoltori***

## INDICE

REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI .....	3
Regime per i piccoli agricoltori: richiesta premio.....	4
Domanda di conferma .....	4
Domanda di aiuto de minimis .....	5
Domanda di subentro .....	6
Regime per i piccoli agricoltori: requisiti .....	8
Regime per i piccoli agricoltori: RITIRO.....	8
DICHIARAZIONI .....	9

## REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI

Gli agricoltori che nel 2015 detenevano diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, hanno avuto la facoltà di optare per la partecipazione al regime dei piccoli agricoltori, presentando una domanda di adesione al regime entro il 15 ottobre 2015.

Per il piccolo agricoltore è previsto un importo massimo annuo di 1.250,00 euro.

Il pagamento non è effettuato per un ammontare inferiore a euro 300,00<sup>1</sup>.

Il pagamento per i piccoli agricoltori sarà adattato ogni anno per tenere proporzionalmente conto delle modifiche del massimale nazionale (convergenza esterna)<sup>2</sup>.

I pagamenti nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori sostituiscono i pagamenti relativi al regime di pagamento di base, *greening*, giovani agricoltori e sostegno accoppiato.

Gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e sono esentati dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste per il mancato rispetto di criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali (Condizionalità).

---

<sup>1</sup> DM n. 6513/2014, Articolo 10

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1307/2013, Articolo 65



## Regime per i piccoli agricoltori: richiesta premio

### Domanda di conferma

In applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori potranno confermare la loro adesione al regime per l'anno di campagna.

**NOTA BENE: la SCHEDA PICCOLO AGRICOLTORE prevede di confermare l'adesione al regime. IN QUESTO CASO, NON dovrà essere compilata la scheda TRASFERIMENTO TITOLI.**

Fonte dati COMPILAZIONE		Aggiornato il 01/06/2017		Valido inizio	Valido fine
Descrizione	PICCOLO AGRICOLTORE				
Note					
Data inizio	28/02/2017	Data fine	31/12/9999		
<input type="button" value="Salva"/> <input type="button" value="Cancella"/>					
Descrizione	Valore				
A. CONFERMA DELL'ADESIONE AL REGIME PER I PICCOLI AGRICOLTORI					
1 - Conferma dell'adesione al Regime per i piccoli agricoltori (Art. 61 del reg. UE 1307/2013)	<input checked="" type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No				
2 - Subentro nel Regime per i piccoli agricoltori (Art. 61 del reg. UE 1307/2013), all'azienda di seguito indicata:					
2A - per successione effettiva	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No				
2B - per successione anticipata					
2BI - consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No				
2BII - uno dei casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima	<input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No				
Codice fiscale					

**NOTA BENE:** per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

**ATTENZIONE:** Il pagamento dell'importo viene corrisposto solo se la domanda di conferma viene presentata. La mancata presentazione della domanda di conferma determina l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione.

## **Domanda di aiuto de minimis**

### **Aiuto "de minimis" barbabietola da zucchero**

Gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori potranno richiedere il contributo di previsto dal Programma Operativo regionale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna agraria 2022, mediante la concessione di un aiuto "de minimis", approvato dalla Regione del Veneto Con DGR n. 251/2022.

Possono usufruire dell'aiuto, le aziende agricole che:

- hanno sede legale in Veneto;
- effettuano la coltivazione della barbabietola su terreni ricadenti nel territorio della Regione Veneto.

L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare nella Scheda Premio De Minimis - barbabietola della domanda unificata quali sono le superfici a premio.

Inoltre, ai sensi della L.R. 16/2018 e s.m.i, l'azienda che richiede l'aiuto "barbabietola de minimis" deve inserire nella scheda ALLEGATI della domanda unificata la DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONDANNE PENALI (modello ALLEGATO A alla Dgr n. 690 del 21 maggio 2018).

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Programma Operativo le superfici che nel 2022 risultano beneficiare di aiuti/pagamenti ad ettaro recati dalle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 del Veneto. L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare le informazioni necessarie anche nella SCHEDA DATI AGGIUNTIVI della domanda unificata.

### **Aiuto "de minimis" grano duro**

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 20A03512/2020 e s.m.i, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro. L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare nella Scheda Premio De Minimis - grano duro della domanda unificata quali sono le superfici a premio e oggetto di un contratto di filiera.

L'Organismo pagatore competente dei controlli e dell'erogazione di tale aiuto è: **AGEA**.

**ATTENZIONE:** Possono richiedere gli aiuti "de minimis" GRANO DURO solo le aziende che aderiscono al **regime ordinario**.

### Domanda di subentro

In alternativa, nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la domanda dovrà essere presentata dal subentrante.

**NOTA BENE:** la **SCHEDA PICCOLO AGRICOLTORE** prevede di subentrare nell'adesione al regime.

**IN QUESTO CASO,** dovrà essere compilata la scheda **TRASFERIMENTO TITOLI**.

**NOTA BENE:** per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

**ATTENZIONE:** la compilazione della scheda “TRASFERIMENTO TITOLI” costituisce **ANCHE** Domanda di trasferimento titoli e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- numero totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto di trasferimento;
- denominazione e CUAA del cedente.

I trasferimenti dei titoli tra le aziende che aderiscono al Regime dei Piccoli Agricoltori (RPA) devono essere presentati all'interno della Domanda Unica di pagamento nella campagna di riferimento nei termini previsti.

Pertanto, in caso di trasferimento titoli nell'ambito del regime piccoli agricoltori, **NON** deve essere presentata l'ordinaria domanda di trasferimento titoli bensì la domanda di subentro nel regime dei piccoli agricoltori.

## Regime per i piccoli agricoltori: requisiti

Per tutta la durata della partecipazione al regime, i piccoli agricoltori:

- a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati;
- b) soddisfano i requisiti minimi per beneficiare dei pagamenti diretti;
- c) sono destinatari di un importo non inferiore a 300,00 a partire dal 2017
- d) risultano agricoltori attivi.

Gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 da un agricoltore che partecipa al regime per piccoli agricoltori si considerano dichiarati per la durata della partecipazione dell'agricoltore al regime.

L'agricoltore non ha diritto a percepire il pagamento nell'anno di campagna nel quale NON ha mantenuto il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015.

In base a quanto previsto al punto 5.1 della circolare di Agea ACIU.2016.71: *“Qualora non sia presentata la domanda semplificata di conferma non è corrisposto il pagamento dell'importo all'agricoltore per la campagna in questione. Tale condotta determina altresì l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione”*.

## Regime per i piccoli agricoltori: RITIRO

L'agricoltore che intenda uscire dal Regime dei piccoli agricoltori deve compilare e sottoscrivere il modello “Richiesta di ritiro - Regime per i piccoli agricoltori”, che dovrà essere repertoriato all'interno del fascicolo elettronico secondo le seguenti modalità:

- 1) all'interno della scheda ATTI del fascicolo, dovrà essere creato, qualora non fosse già presente, l'atto della nuova tipologia REGIME PICCOLI AGRICOLTORI;
- 2) all'interno di tale atto, il documento sopra descritto dovrà essere repertoriato utilizzando la codifica - RITIRO DAL REGIME DEI PICCOLI AGRICOLTORI (540). Il modello è reperibile al seguente percorso: <http://www.avepa.it/fascicolo-aziendale-mod>.

Il ritiro dal regime dei piccoli agricoltori, nelle modalità previste, permetterà la presentazione di una domanda ordinaria, con richiesta di pagamento degli aiuti diretti (regime pagamento base, *greening*, giovane agricoltore, sostegno accoppiato), compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale.

## DICHIARAZIONI

C - Aggiornamento del catasto - (compilazione OBBLIGATORIA)	
1 - Esprimo il mio consenso all'utilizzo delle informazioni fornite nella presente istanza e relative all'uso del suolo secondo le disposizioni contenute all'art. 2 comma 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No

Le dichiarazioni riportate nella rispettiva scheda sono **OBBLIGATORIE** e riguardano il consenso all'utilizzo delle informazioni per l'aggiornamento del catasto.

Le dichiarazioni che seguono, invece, compaiono solamente nella stampa della domanda e devono comunque essere sottoscritte dall'azienda.

**DICHIARAZIONI E IMPEGNI**

Il sottoscritto/La sottoscritta **[COGNOME NOME]** in qualità di titolare/rapresentante legale della azienda **[DENOMINAZIONE]**, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

**IN MERITO AI CONTENUTI DELLA DOMANDA DICHIARA:**

- di essere agricoltore in attività ai sensi della normativa vigente;
- di avere dichiarato nel proprio fascicolo aziendale, tutte le informazioni inerenti all'azienda, nella quale esercita una attività agricola in qualità di agricoltore riconosciuto ai sensi della normativa vigente, comprese le informazioni riguardanti tutte le parcelle agricole relative alle superfici dell'azienda (non solo quelle richieste a premio);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti e delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti previsti;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste per il Regime dei Piccoli Agricoltori;
- di mantenere un numero di ettari ammissibili ai sensi della normativa vigente, corrispondente al numero di titoli detenuti nel 2015, in conformità alle disposizioni vigenti;
- di essere a conoscenza che, ai sensi delle disposizioni previste dal Regime dei Piccoli agricoltori, la presentazione di una domanda unica con richiesta di pagamento di uno degli aiuti diretti previsti compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale equivale a richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori;
- di essere consapevole che la presentazione della domanda unica equivale a richiesta di ritiro dal regime dei piccoli agricoltori e che pertanto non avrà più diritto a partecipare al regime stesso, anche in caso di successione effettiva o anticipata;
- di essere consapevole che qualora non sia presentata la domanda semplificata di conferma non è corrisposto il pagamento dell'importo all'agricoltore per la campagna in questione. Tale condotta determina altresì l'uscita dell'agricoltore dal regime per i piccoli agricoltori e tutti i titoli detenuti si considerano non attivati e non utilizzati per la campagna in questione;
- di essere consapevole che il pagamento per il regime piccolo agricoltore sarà erogato esclusivamente qualora destinatario di un ammontare non inferiore a euro 300;
- di essere consapevole che il pagamento per il regime piccolo agricoltore sarà erogato esclusivamente in esito all'attivazione dei titoli;
- di essere a conoscenza che l'importo definitivo da erogare, calcolato dall'Organismo pagatore competente, è fissato dall'AGEA ed è pari al totale dei pagamenti (a titolo del regime di base, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo) assegnati nel 2015, nei limiti di un importo massimo pari a euro 1.250. Tale importo è adattato proporzionalmente in ciascuno degli anni successivi per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nella normativa di settore;
- di essere consapevole che i titoli detenuti a partire dal 2015 dall'agricoltore che partecipa al regime per i Piccoli Agricoltori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione a tale Regime, sono soggetti al meccanismo di convergenza e non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata;
- di essere a conoscenza che nel caso di subentro nel regime per i piccoli agricoltori per successione effettiva o anticipata, la presente domanda costituisce anche domanda di trasferimento dei titoli;
- di essere a conoscenza che successivamente alla concessione del sostegno a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 nell'ambito della misura sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, non ha più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla normativa vigente relativamente al mantenimento delle superfici a prato permanente;
- di essere a conoscenza che la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari ai sensi della normativa vigente;
- di aver preso atto delle condizioni e delle modalità che regolano l'ammissibilità delle superfici e, in particolare, delle condizioni di mantenimento che ne specificano l'attitudine agricola;
- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge n. 898/1986 e s.m.i., riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, con particolare riferimento alla dichiarazione di essere agricoltore attivo e alla titolarità della conduzione dei terreni al 15 maggio dell'anno di campagna;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.lgs. n. 228/2001, in merito alla sospensione delle liquidazioni riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati;
- di essere consapevole che l'omessa indicazione dei codici IBAN (e, in caso di transazioni internazionali, del codice BIC) determina l'impossibilità per l'Organismo Pagatore di adempiere all'obbligazione di pagamento oltre i perentori termini fissati dalla normativa comunitaria (30 giugno dell'anno successivo a quello di campagna);
- che il codice IBAN indicato nel fascicolo aziendale identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito e di essere consapevole che l'ordine di pagamento da parte dell'Organismo Pagatore si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN;
- di essere a conoscenza che, con DPCM del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale "CAD"), il quale prevede che, a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici;
- di essere a conoscenza che l'Organismo Pagatore utilizzerà il software gestionale RITA-GIOL (Repertorio Istanze Territoriali e Amministrative - Gestione Istanze OnLine), individuato con Decreto del Direttore Avepa n. 114 del 10 ottobre 2016, quale strumento per la semplificazione della gestione del procedimento amministrativo (ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.) relativo alla liquidazione delle domande presentate nell'ambito dei regimi di aiuto per superfici e animali e delle misure di sostegno connesse alle superfici e agli animali;
- di essere consapevole che la partecipazione al procedimento amministrativo, diretta o tramite il soggetto delegato al quale è stato conferito apposito mandato, avviene attraverso il software gestionale RITA-GIOL all'interno del quale saranno visibili le comunicazioni inerenti al presente procedimento (eventuali richieste di chiarimenti o di integrazione documenti, eventuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, anche parziale, dell'istanza);
- di essere consapevole che, con riferimento agli indirizzi e-mail del Centro di Assistenza Agricola (CAA) cui verrà comunicata la gestione dell'istanza RITA-GIOL, l'aggiornamento rimane in capo a quest'ultimo che ha il compito di accertare la correttezza dei recapiti inseriti

nonché provvedere al tempestivo aggiornamento degli stessi nel corso della campagna, al fine di garantire la ricezione nonché l'assegnazione agli operatori responsabili;

- di essere a conoscenza che le diverse segnalazioni riferite alla domanda (c.d. "istanze GIOL") attivate all'interno dell'applicativo RITA-GIOL messo a disposizione dall'Agenzia, qualora non gestite da parte del CAA mandatario, determineranno la diretta applicazione delle eventuali riduzioni o esclusioni, previste dalla normativa di riferimento, degli importi erogati dagli uffici istruttori;
- di essere a conoscenza che in tema di mancati utilizzi dei titoli pac la mancata gestione da parte del CAA mandatario ovvero dalla ditta stessa delle "istanze GIOL", potranno determinare ai sensi dell'articolo 31 del Reg. UE n. 1307/2013, il rientro alla riserva nazionale qualora per due anni consecutivi sia accertata la mancata attivazione/ammissibilità delle superfici abbinati ai titoli pac;
- di essere consapevole che l'Organismo Pagatore, per eventuali condizioni puntuali non codificate/codificabili all'interno dell'applicativo RITA-GIOL, potrà inviare le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito nel fascicolo aziendale e che per tale ragione l'indirizzo deve essere sempre mantenuto attivo ed aggiornato;
- di essere a conoscenza che l'Organismo Pagatore, nei casi previsti dalla L. 241/1990, potrà altresì comunicare talune informazioni relative al presente procedimento mediante pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, nell'Albo ufficiale on-line dell'Agenzia all'indirizzo <http://www.avepa.it/albo-ufficiale>;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rispetto in materia di aiuti di stato e regolamenti de minimis, ove richiesti nell'ambito della presente domanda;
- di essere a conoscenza che, nel caso di richiesta di aiuto de minimis ai sensi della normativa vigente, l'aiuto è concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo alle condizioni stabilite dalla normativa vigente;
- di essere consapevole di dover disporre delle superfici per le quali viene concesso il finanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale per l'intero periodo di impegno in base alle disposizioni previste per la misura/sottomisura/intervento e senza soluzione di continuità, pena la decadenza totale o parziale dal finanziamento concesso pronunciata in base agli esiti dei controlli previsti;
- di essere in possesso, alla data della presente domanda, di tutti i requisiti richiesti per accedere ai diversi premi;
- nel caso di azienda zootecnica per la quale richiede il premio di cui all'Intervento M13.1.1, coerentemente alle esigenze pascolative e/o foraggiere dell'allevamento, di impegnarsi a utilizzare le superfici foraggiere per l'allevamento, per un periodo di tre mesi, compreso tra maggio e ottobre;
- di essere a conoscenza delle norme in materia di gestione e controllo, incluse quelle in materia di riduzioni ed esclusioni, previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale e di assumere, con la sottoscrizione della presente domanda, tutti gli impegni e gli obblighi specifici, anche pluriennali, previsti;
- di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni e gli impegni previsti dal bando di apertura termini, ed in particolari gli impegni relativi al requisito minimo fertilizzanti e al requisito minimo fitosanitari, ove e come richiamati dalle disposizioni nazionali e regionali nell'ambito dello sviluppo rurale;
- di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione del Veneto, dell'Organismo pagatore AVEPA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione delle risorse necessarie al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 prorogato per due anni al 2022 in applicazione del Reg. UE n. 2220/2020;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- di impegnarsi a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di accettare eventuali modifiche alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni, ivi inclusi i provvedimenti dell'Organismo Pagatore a recepimento delle stesse;
- di impegnarsi, qualora la documentazione trasmessa assuma la forma di documenti informatici ottenuti mediante copia per immagine di documenti originali cartacei, a conservare la documentazione originale su supporto cartaceo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni al fine di eventuali controlli da parte dell'Organismo Pagatore e/o di altri soggetti preposti;
- di essere titolare di diritti all'aiuto secondo quanto risulta dal Registro Nazioni Titoli PAC 2015-2020, consultabile tramite il seguente link <https://www.sian.it/titoli/pac20152020/start.do>.
- di essere a conoscenza che la regolamentazione comunitaria ha introdotto la facoltà per gli Stati Membri di verificare anche tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità dell'aiuto o del sostegno richiesto;
- di essere a conoscenza che l'Organismo Pagatore potrà richiedere l'invio di fotografie di campo georeferenziate per il tramite di specifica APP mobile di proprietà dell'Agenzia. Le fotografie saranno utilizzabili per comprovare la copertura del suolo, l'esecuzione delle attività minime ed il rispetto delle dichiarazioni rese in domanda nonché degli obblighi previsti, nel rispetto della normativa applicabile agli specifici regimi d'aiuto o misure di sostegno;
- di essere consapevole che in domanda unificata non dovranno essere dichiarate particelle catastali inserite nella consistenza del FASCICOLO AZIENDALE e associate alle seguenti tipologie di atti: 170 (dichiarazione di conduzione di fatto - per aggiornamento schedario viticolo e dichiarazione produzione viticola-) e 753 (contratto di custodia gratuita stipulato per terreni ISMEA – valido solo per UMA) e che pertanto la verifica della corretta indicazione di tali tipologie di atti in Fascicolo Aziendale è a proprio carico;
- di essere consapevole che l'adesione agli impegni PSR per le annualità successive alla quinta è volontaria e che l'eventuale mancata adesione alle annualità facoltative attivate non consente la possibilità di adesione all'eventuale successivo anno d'impegno, qualora attivato ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/2220.
- di essere consapevole che la mancata adesione agli impegni PSR per le annualità successive alla quinta per mancata presentazione di subentro da parte del cessionario non consente la possibilità di adesione all'eventuale successivo anno d'impegno, in quanto, ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'impegno si estingue.

**CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 445/00, DICHIARA:**

- che le superfici per le quali si richiede l'attivazione dei diritti sono superfici ammissibili ai sensi della normativa vigente;
- di non avere creato artificiosamente, dopo il 18 ottobre 2011, le condizioni per evitare la riduzione dei pagamenti previste ai sensi della normativa vigente;
- di avere a disposizione alla data del 15 maggio dell'anno di campagna gli ettari ammissibili abbinati ai diritti all'aiuto;
- di non aver presentato, per i medesimi interventi, altre domande di pagamento;
- di non essere incorso in condanne penali con sentenza definitiva come indicato all'articolo 67, comma 1, lettera g) e comma 8 del D.lgs. n. 159/2011;
- di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 16/2018 anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura



penale, che da sole o sommate raggiungano a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale”;

- di essere a conoscenza che, decorsi 30 giorni dalla richiesta alla Prefettura territorialmente competente dell'Informazione antimafia, così come disposto dall'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011, l'Organismo Pagatore procederà all'erogazione dei pagamenti sotto “condizione risolutiva”, anche in assenza di tale informazione, fatta salva la decadenza degli stessi pagamenti in caso di esito positivo dell'Informazione Antimafia, come disposto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011, con conseguente recupero delle somme erogate.

**IN MATERIA DI CONDIZIONALITA' DICHIARA:**

- di essere a conoscenza che i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
- che i dati relativi all'attività agricola e alla superficie agricola della propria azienda sono stati comunicati all'Organismo Pagatore nel fascicolo aziendale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e degli impegni relativi alla condizionalità definiti dalla normativa vigente, come riportato nella sezione “Condizionalità”;
- di aver preso visione e sottoscritto l'elenco degli obblighi dei requisiti previsti in relazione alle caratteristiche aziendali;
- di rispettare gli obblighi previsti su tutta l'azienda e durante tutto l'anno;
- di essere a conoscenza che, qualora non siano rispettati gli obblighi relativi alla condizionalità a causa di atti o omissioni imputabili al sottoscritto/a, il totale dei pagamenti sarà ridotto oppure potrà essere escluso dal beneficio di tali pagamenti;
- di essere a conoscenza che le riduzioni o esclusioni dal pagamento si applicano anche quando l'inadempienza è imputabile ad atti o omissioni direttamente attribuibili al soggetto al quale o dal quale è stata ceduta la superficie agricola in corso d'anno;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità comporta l'applicazione di sanzioni con la conseguente riduzione dei premi su tutte le domande per le quali la normativa comunitaria impone il rispetto della condizionalità per l'anno civile;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei requisiti relativi alla condizionalità, nel caso di infrazioni riguardanti l'Identificazione e la registrazione degli animali ed il Benessere animale, riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante;
- di essere a conoscenza che il sistema italiano di Condizionalità prevede che, per i controlli dei Criteri di Gestione Obbligatoria (C.G.O.) veterinari (di cui al DM 2588 del 10 marzo 2020), siano utilizzati i dati inerenti ai controlli ufficiali effettuati, per gli allevamenti inseriti nel campione condizionalità, dai Servizi Veterinari regionali, nell'ambito delle proprie attività ispettive, e che tali dati sono trasmessi all'Organismo Pagatore, secondo una specifica procedura, stabilita ai sensi del Protocollo di intesa del 10 maggio 2012, di cui all'oggetto;
- di essere altresì a conoscenza della proroga per il biennio 2021-2022 del protocollo di intesa del 10 maggio 2012, già prorogato al 2020, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome ed AGEA, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e relativo al trasferimento degli esiti di Condizionalità effettuati dai servizi veterinari agli Organismi pagatori.

**SI IMPEGNA A:**

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie, autorizzando, se del caso, l'Organismo Pagatore ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- comunicare tempestivamente AL GESTORE DEL PROPRIO FASCICOLO AZIENDALE eventuali variazioni del codice IBAN indicato nel quadro A, fornendo, contestualmente, l'aggiornata certificazione rilasciata dall'Istituto di credito O DA POSTE ITALIANE.

**IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DICHIARA:**

- di conoscere l'informativa ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) resa dall'Organismo Pagatore e disponibile sul sito dello stesso;
- di essere consapevole che il trattamento dei propri dati è necessario per le finalità previste nella procedura per la domanda cui la presente dichiarazione si riferisce;
- di essere consapevole dei propri diritti sanciti dal GDPR e richiamati in tale informativa;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere utilizzati dagli Organi ispettivi;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti della presente domanda verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi della normativa vigente;
- di essere a conoscenza che i dati del piano colturale verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza;
- di autorizzare l'impiego dei dati del piano colturale per l'iscrizione al registro dei produttori primari di mangimi di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, riservandosi di ritirare la stessa con comunicazione successiva;
- di essere consapevole che il trattamento dei dati personali e di quelli appartenenti alle categorie particolari, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria o a corollario della principale, potrà essere necessario per le finalità istituzionali contenute nell'informativa, in ossequio alle norme vigenti e come richiesto dalle medesime anche per finalità di controllo da parte dei competenti Organi ispettivi.

**LETTO E COMPRESO QUANTO SOPRA, RICHIEDE, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, che la presente domanda sia ammessa all'aiuto e alla corresponsione del pagamento dei premi previsti dai Reg. (UE) n. 1305/2013 e 1307/2013 e s.m.i., nonché dai regimi di aiuto in de minimis attivati per la campagna.**

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2022**

#### ***Procedure per la gestione (attivazione/trasferimento) dei titoli***

## INDICE

DIRITTI ALL'AIUTO .....	3
DIRITTI ALL'AIUTO: Attivazione .....	4
DIRITTI ALL'AIUTO: Fattispecie trasferimento .....	5
DIRITTI ALL'AIUTO: Richiesta di trasferimento.....	11
Allegato 1 - Fattispecie ammesse per il trasferimento titoli.....	18
Allegato 2 - Dettaglio movimentazioni .....	19

## DIRITTI ALL'AIUTO<sup>1</sup>

I diritti d'aiuto (titoli PAC) sono titoli di credito, pagati se corrispondono alla superficie coltivata dichiarata in domanda di pagamento, garantendo quindi, un diritto ad accedere ai fondi comunitari destinati a sostenere il reddito degli agricoltori, e sono utilizzati dagli agricoltori per ricevere il pagamento del regime di base. Sono aiuti disaccoppiati, sono cioè sganciati dalla produzione effettivamente realizzata.

Il Sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tale sistema consente la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.

Esso è costituito da un registro elettronico a livello di stato membro atto a garantire in particolare la tracciabilità effettiva dei diritti all'aiuto con riguardo ai seguenti elementi:

- a) il titolare;
- b) i valori annuali;
- c) la data di costituzione;
- d) la data dell'ultima attivazione;
- e) l'origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari, provenienti dalla riserva, acquistati, affittati o ereditati).

La normativa nazionale ha previsto l'istituzione, presso l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), del Registro nazionale dei titoli (RNT).

Il registro contiene i portafogli titoli delle aziende agricole di tutta Italia dove è presente per ogni azienda la scheda esito del calcolo titoli per la programmazione 2014/2020 e la scheda di dettaglio dei titoli per campagna, di seguito si riportano gli elementi principali:

- CUA del titolare;
- Identificativo del titolo;
- Valore del titolo;
- Superficie del titolo;
- Movimenti del titolo (fissazione, trasferimento, successione ecc.);
- Presenza pegno;
- Presenza vincoli giuridici;
- Blocco al trasferimento;
- Stato validazione.

Il registro nazionale titoli è consultabile attraverso i servizi del **Sistema Informativo Agricolo Nazionale** (SIAN), per la consultazione, il soggetto interessato deve accedere alla parte pubblica del portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) ed inserire il CUA della persona fisica o giuridica intestataria dei titoli nella maschera di ricerca da loro predisposta. Il Registro nazionale dei titoli è replicato sui sistemi informativi degli organismi pagatori ed è ugualmente consultabile da parte dei soggetti interessati nella sezione del fascicolo aziendale.

---

<sup>1</sup>Regolamento (UE) n. 1307/2013, Titolo III  
Regolamento (UE) n. 639/2014, Capo 2

## **DIRITTI ALL'AIUTO: Attivazione**

I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati, fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, della riduzione dei pagamenti e delle riduzioni lineari, nonché di eventuali sanzioni amministrative.

Il sostegno è concesso nell'ambito del regime di pagamento di base agli agricoltori, tramite dichiarazione.

Sono considerate quali ettari ammissibili solo le superfici conformi alla definizione di ettaro ammissibile nel corso dell'intero anno civile, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell'agricoltore alla data fissata (15 maggio).

I diritti all'aiuto ai fini del pagamento possono essere dichiarati soltanto una volta l'anno dall'agricoltore che li detiene in proprietà o in affitto, entro e non oltre il termine per la presentazione della domanda.

Se l'agricoltore acquisisce diritti all'aiuto mediante trasferimento da un altro agricoltore che abbia già dichiarato gli stessi diritti ai fini del pagamento, la dichiarazione aggiuntiva di tali diritti da parte del cessionario è ammessa solo se il cedente ha già segnalato il trasferimento all'OPR e ritira tali diritti dalla propria domanda entro i termini previsti per la modifica.

## DIRITTI ALL'AIUTO: Fattispecie trasferimento

Il trasferimento dei titoli rappresenta una delle modalità con cui un agricoltore può entrare in possesso dei titoli successivamente alla prima assegnazione avvenuta il 15 maggio 2015.

Il regolamento (UE) n. 2020/2220 ha esteso la validità dei titoli attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 anche agli anni 2021 e 2022.

Si precisa, che qualora i titoli oggetto di atti di trasferimento, pegno, pignoramento, sequestro o vincolo di qualsiasi natura subiscano una variazione del numero e/o del valore in applicazione della normativa Regolamentare UE, nulla può essere opposto ad AGEA che eseguirà le attività amministrative di competenza sulla base dei titoli PAC esistenti al momento dell'esecuzione dell'attività amministrativa richiesta.

L'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore in attività a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021, alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli nel sistema informatico dell'Organismo pagatore competente.

**Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite**, secondo le modalità e le indicazioni disposte da Agea in relazione alle attività del Registro Nazionale Titoli.

Con riferimento alla campagna 2022 a seguito della circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022 alcuni riferimenti temporali nella gestione titoli, sia trasferimenti che accesso alla riserva, nonché al requisito di agricoltore in attività sono variati così come sotto dettagliati.

Nello specifico, il termine per l'acquisizione dello status di agricoltore in attività rilevante per le domande di trasferimento titoli campagna 2022, a parziale modifica di quanto previsto dalle circolari AGEA prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e prot. n. 18677 del 16 marzo 2021, che riportavano la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda è sostituito con il **14 ottobre 2022 dell'anno di presentazione della domanda**.

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non avranno effetto** in relazione ai trasferimenti titoli della campagna di riferimento **e le domande di trasferimento**, poiché mancanti di un requisito di ammissibilità, **saranno rigettate**.

Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l'assenza di debiti in capo al soggetto cedente.

**In presenza di un debito, entro il 14 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli**, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:

- il cedente estingue il debito;
- si modifica la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini, limitando la stessa ad un numero di titoli il cui valore eccede l'importo del debito.

**Successivamente alla scadenza del 14 ottobre** dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli senza che sia stata eseguita una qualsiasi delle attività sopra descritte, **permanendo il debito, la domanda di trasferimento titoli è rigettata**.

Inoltre, **in presenza di una sospensione amministrativa** annotata nel Registro nazionale titoli, disposta dall'Organismo pagatore o da Agea Coordinamento, riguardante il cedente o il cessionario o i titoli oggetto di trasferimento, **la domanda di trasferimento dei titoli è rigettata qualora entro il 14 ottobre 2022 non venga cancellata la sospensione**.

**La domanda di trasferimento titoli è altresì rigettata qualora il soggetto cedente non presti l'assenso al trasferimento**, per le casistiche e con la procedura descritta al successivo paragrafo 5.1 entro il 14 ottobre 2022.

Infine, **la domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora sia stata concessa l'anticipazione con Fondi nazionali in favore del soggetto cedente o qualora quest'ultimo abbia manifestato diniego espresso al trasferimento**.

Il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste nell'Allegato 1 alla circolare AGEA n. 18677/2021 e alle condizioni indicate per ciascuna fattispecie nell'Allegato 2 alla medesima circolare nel quale è altresì indicata, per ciascuna fattispecie, la documentazione che deve essere prodotta.

Nell'atto scritto registrato di trasferimento dei titoli, inoltre, devono essere sempre indicati i numeri identificativi dei titoli oggetto di trasferimento.

Il mancato rispetto della disciplina prevista determina il rigetto della domanda di trasferimento titoli.

I trasferimenti dei titoli tra le aziende che aderiscono al Regime dei Piccoli Agricoltori (RPA) devono essere presentati all'interno della Domanda Unica di pagamento nella campagna di riferimento nei termini previsti.

**NOTA BENE: La documentazione obbligatoria da produrre per validare il trasferimento dei titoli deve essere archiviata nel Fascicolo aziendale del produttore.**

Di seguito le fattispecie di trasferimento per cui AGEA ha effettuato le precisazioni riportate nelle circolari sopra citate, l'elenco competo delle fattispecie è riportato nell'Allegato 1 del manuale.

#### **Vendita (codice 1.0)**

Con la vendita, il cessionario acquista a titolo definitivo la proprietà dei titoli.

La fattispecie in questione può essere utilizzata anche per gestire le seguenti due casistiche, assimilabili alla vendita per quanto concerne gli effetti giuridici:

- a) scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società, per trasferire i titoli della società ai soci o ad un terzo estraneo alla compagine sociale;
- b) conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. Si precisa che in caso di conferimento temporaneo dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente deve essere utilizzata la fattispecie "Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3)".

In presenza di una delle due casistiche sopra descritte, la documentazione giustificativa da allegare alla domanda consiste nel documento/atto registrato tipico della casistica in questione.

#### **Affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)**

In caso di utilizzo della fattispecie di **affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0)** è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti. Qualora le parti intendano cedere ulteriori titoli senza la corrispondente superficie ammissibile nel medesimo atto giuridico devono chiaramente indicare quali titoli sono trasferiti con la fattispecie "**affitto di titoli con terra**" e quali sono trasferiti con la fattispecie "**affitto/comodato di titoli senza terra**" (codice 2.1) e, conseguentemente, compilare due domande di trasferimento, una per ciascuna fattispecie.

Si precisa che non è configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie "Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)".

**Affitto/comodato di titoli senza terra (codice 2.1)**

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, si precisa che ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 639/2014, in caso di affitto/comodato di titoli senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il 30% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato in via definitiva alla riserva nazionale.

Non è inoltre configurabile il subaffitto di titoli, salvo quanto previsto dalla fattispecie "Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5)".

Nella fattispecie affitto/comodato di titoli rientra anche la **movimentazione con tre soggetti (codice 2.2)** contraenti, qualora non vi sia corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto destinatario dei titoli, nei soli casi di seguito indicati:

- persona fisica intestataria dei titoli e persona fisica proprietaria delle superfici legate tra di loro da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado che concedono in affitto/comodato superfici e titoli ad un terzo soggetto;
- socio dell'azienda proprietario delle superfici conferite alla società intestataria di titoli o viceversa.

Per tali casistiche deve essere redatto un atto scritto contenente obbligatoriamente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione e l'indicazione del tipo di rapporto. Nella fattispecie in esame non si applica la decurtazione pari al 30%.

**Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)**

La **risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli (codice 2.5)** è utilizzabile in caso di risoluzione o recesso di un qualsiasi contratto di trasferimento titoli, affinché i titoli trasferiti ad un soggetto cessionario nell'ambito di una precedente movimentazione tornino in capo al soggetto cedente. Nella fattispecie rientra anche il caso del recesso anticipato dal contratto di affitto.

I soggetti cedente e cessionario del trasferimento per risoluzione o recesso del contratto e rientro dei titoli devono essere obbligatoriamente quelli della movimentazione originaria e devono essere trasferiti per il rientro tutti i titoli originariamente trasferiti.

Trattandosi di rientro di titoli il cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

**Contratto di compartecipazione stagionale (codice 2.6)**

La fattispecie in questione si ha in presenza di un soggetto compartecipante che cede superfici e titoli al soggetto compartecipato, per un tempo stabilito di comune accordo. In caso di utilizzo della suddetta fattispecie è necessario che vi sia sempre il trasferimento di una superficie ammissibile pari almeno agli ettari corrispondenti ai titoli trasferiti, che la superficie ceduta, così come i titoli, sia obbligatoriamente di proprietà del cedente e che il cessionario abbia la disponibilità delle superfici al 15 maggio dell'anno di campagna. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'affitto/comodato di titoli con terra (codice 2.0).

**Successione anticipata/effettiva**

Con riferimento alla **successione anticipata (codice 3.0)** le fattispecie previste sono le seguenti:

- consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
- tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte di essa precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

Si precisa che la successione anticipata non è il titolo del trasferimento ma una qualificazione specifica di un trasferimento, indipendentemente dal titolo di questo. In altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento dell'azienda tra due soggetti che deve avvenire secondo le forme di legge e le pattuizioni negoziali stabilite liberamente dagli interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto) e poi la qualificazione di tale trasferimento come successione anticipata, tenuto conto del



fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per cui l'uno può succedere all'altro per successione legittima.

Nell'atto di trasferimento titoli deve essere obbligatoriamente indicata la relazione di parentela/coniugio esistente tra le parti.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche.

Per la fattispecie **successione mortis causa (codice 3.2)** sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche. L'unica eccezione ammessa è rappresentata dal trasferimento titoli eseguito in favore della comunione ereditaria. In tal caso è necessario acquisire la dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita.

Inoltre, in caso di successione testamentaria, l'erede testamentario al quale sono lasciati i titoli all'aiuto in eredità dal de cuius, deve presentare modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

### **Scioglimento della comunione ereditaria**

Lo **scioglimento della comunione ereditaria (codice 3.6)** può essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui, a seguito di una movimentazione per "successione effettiva" sia stata costituita una comunione ereditaria, al fine di consentire il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria stessa ad uno o più degli eredi costituenti la comunione.

Il trasferimento dei titoli deve essere eseguito sulla base di un atto scritto registrato, firmato dalle parti, con il quale gli eredi costituenti la comunione ereditaria provvedono allo scioglimento della stessa ed alla contestuale attribuzione dei titoli ad uno o più degli eredi costituenti la comunione. In questo caso, l'erede/i cessionario/i non deve/devono soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Detta fattispecie trova quindi applicazione **esclusivamente** nel caso in cui il soggetto cessionario sia un erede facente parte della comunione ereditaria. Ai fini del controllo in questione è necessario avere riguardo alla documentazione prevista dalla fattispecie **3.2 "Successione effettiva"**. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica.

Qualora, invece, il cessionario non rivesta la qualifica di erede, il trasferimento dei titoli dalla comunione ereditaria deve essere eseguito utilizzando le altre fattispecie per cui il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività.

In tal caso il soggetto cessionario può essere indifferentemente una persona fisica o una persona giuridica.

**La trasformazione di forma societaria (codice 4.2)** è l'operazione con cui una società cambia la propria forma giuridica, cioè il passaggio da un tipo ad un altro tipo di società. Detta fattispecie si applica a qualsiasi tipo di trasformazione prevista dall'ordinamento. Si precisa che nel solo caso di trasformazione da persona fisica a ditta individuale e viceversa non deve essere eseguita alcuna movimentazione dei titoli poiché il soggetto giuridico, individuato univocamente dal CUAA nel SIAN, è il medesimo. Analogamente, anche in caso di trasformazione di forma societaria che non comporti il cambiamento di CUAA nel SIAN, non deve essere presentata alcuna domanda di trasferimento titoli. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche. Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

**Conferimento temporaneo di titoli ad una società (codice 4.3).** Con il conferimento di titoli ad una società, i titoli del soggetto cedente sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte il cedente. La società può essere preesistente o di nuova costituzione e la fattispecie è utilizzabile per le forme di conferimento temporaneo. L'utilizzo di tale fattispecie, che fa permanere la proprietà dei titoli in capo al conferente, **NON** consente l'eventuale successiva cessione dei titoli dalla società ad un terzo soggetto.

Si precisa che qualora l'agricoltore intenda conferire in via definitiva i titoli alla società, dovrà utilizzare la fattispecie vendita (codice 1.0).

Dalla documentazione giustificativa prevista dall'Allegato 2 deve obbligatoriamente risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica

**Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4).** La restituzione dei titoli dalla società al soggetto conferente, si applica in tutti i casi in cui i titoli, precedentemente conferiti alla società, ritornano nella piena disponibilità del soggetto che aveva eseguito il conferimento. In altri termini, si tratta dell'operazione inversa a quella prevista dalla fattispecie "**conferimento di titoli ad una società (codice 4.3)**". Ai fini dell'utilizzo della fattispecie è obbligatorio che i titoli siano trasferiti dalla società al medesimo soggetto che li ha conferiti, indipendentemente dalla permanenza nella qualifica di socio. Possono essere trasferiti tutti o parte dei titoli originariamente conferiti.

Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica.

**Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli (codice 4.5).** Con la fattispecie di conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli, i titoli del soggetto cedente, detenuti in affitto/comodato dal medesimo, sono conferiti alla società della cui compagine sociale entra a far parte. La società può essere preesistente o di nuova costituzione. La fattispecie è utilizzabile per le sole forme di conferimento temporanee previste dalla legge e deve risultare la qualifica di socio del soggetto cedente.

Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica. Per tale fattispecie, poiché il cedente della movimentazione non è proprietario dei titoli, occorre acquisire anche il consenso al trasferimento da parte del proprietario dei titoli e la durata della cessione non può essere superiore a quella del primo trasferimento (proprietario – affittuario). Alla scadenza del conferimento i titoli tornano in capo al soggetto che ha eseguito il conferimento o, se il termine è il medesimo del primo trasferimento (proprietario – affittuario), direttamente in capo al proprietario.

Qualora le parti intendano anticipare il rientro dei titoli al conferente è necessario utilizzare la fattispecie già esistente "**Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente (codice 4.4)**" e devono essere restituiti obbligatoriamente tutti i titoli conferiti. Inoltre, trattandosi di rientro di titoli, il soggetto cessionario (cioè colui che ha effettuato il conferimento) non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

**Scissione di società (codice 5.0).** Nella scissione di società, rientra sia la scissione totale che si verifica quando una società si estingue trasferendo l'intero patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione sia in caso di scissione parziale o scorporazione, che si verifica quando una società trasferisce solo parte del proprio patrimonio ad una o più società. In questo caso la società che opera la scissione non si estingue.

Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche.

**Fusione di società (codice 6.0).** Nella fusione di società rientra sia la fusione propria che si verifica quando due o più società si fondono in una nuova società sia la fusione per incorporazione che si verifica quando una o più società vengono incorporate in un'altra società già esistente. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche. Il trasferimento deve avere obbligatoriamente ad oggetto tutti titoli del cedente.

**Per le fattispecie dal codice 9.0 al codice 10.7** relative ai subentri in contratto di affitto valgono le medesime precisazioni sopra indicate per le singole fattispecie previste ai punti precedenti. Inoltre, **per le fattispecie dal codice 9.0 al codice 9.5**, trattandosi di subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario, il soggetto cessionario non deve soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

**Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona) – codice 9.6**

La fattispecie consente il trasferimento dei titoli nel solo caso in cui il soggetto affittuario diviene proprietario, per successione effettiva, dei titoli detenuti in affitto. Si verifica quindi la sovrapposizione tra la qualità di affittuario e quella di proprietario. Con tale movimentazione i titoli sono trasferiti a titolo definitivo in capo al subentrante/erede.

Per tutte le fattispecie di trasferimento titoli, la documentazione prevista dall'Allegato 2 alla presente circolare, completa di tutti gli elementi richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

## DIRITTI ALL'AIUTO: Richiesta di trasferimento

La presentazione delle domande di trasferimento titoli deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso gli applicativi messi a disposizione dall'AVEPA. La domanda deve essere presentata dall'agricoltore cessionario tramite il CAA al quale ha conferito mandato o direttamente allo Sportello unico agricolo della provincia competente se l'agricoltore non è associato ad alcun CAA.

La domanda di trasferimento deve essere sottoscritta dall'agricoltore cessionario.

Ai sensi dell'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, **la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata**, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio **entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno di campagna.**

**Successivamente a tale scadenza NON è possibile presentare domande di trasferimento titoli.** Successivamente alla scadenza sopra indicata per la presentazione della domanda di trasferimento titoli, si applica la seguente procedura:

1. i trasferimenti non perfezionati alla data del 14 ottobre dell'anno di presentazione del trasferimento titoli a causa della presenza di un debito in capo al soggetto cedente o del pagamento dell'anticipazione nazionale in favore del cedente **sono rigettati**;
2. i trasferimenti titoli per i quali il cedente ha manifestato espresso diniego **sono rigettati**;
3. al di fuori dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2, i trasferimenti tempestivamente presentati possono essere perfezionati fino al 14 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento. I trasferimenti non perfezionati a tale data **sono rigettati**;
4. successivamente alla data del 14 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento, potranno essere perfezionati ulteriori trasferimenti titoli il cui perfezionamento discende dalla risoluzione di anomalie e problematiche non riferibili ad adempimenti a carico degli agricoltori che dovevano essere perfezionati entro i termini sopra indicati.

Si riporta, di seguito, un prospetto riepilogativo dei principali adempimenti:

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza</b>
Presentazione della domanda di trasferimento titoli	Entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno di campagna
Estinzione del debito in capo al cedente e/o riduzione dei titoli oggetto di trasferimento ad un numero il cui valore eccede l'importo del debito	Entro il 14 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli
Perfezionamento delle istruttorie delle domande di trasferimento titoli, ad eccezione dei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2 (presenza di un debito in capo al soggetto cedente o pagamento dell'anticipazione nazionale in favore del cedente o espresso diniego del cedente)	Entro il 14 ottobre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento

Terminata l'istruttoria della domanda di trasferimento titoli, l'Organismo pagatore comunica il trasferimento all'Organismo di coordinamento, con le funzionalità informatiche già in uso, entro cinque giorni lavorativi.

L'Organismo di coordinamento, competente alla tenuta del Registro nazionale titoli, convalida il trasferimento entro i successivi cinque giorni lavorativi, qualora non riscontri anomalie. Le eventuali anomalie accertate, attraverso specifiche funzionalità informatiche, sono comunicate all'Organismo pagatore competente che le mette a disposizione dell'interessato, anche per il tramite del CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale.

### **Trasferimento titoli con assenso del cedente**

Elemento indispensabile per l'attivazione della domanda di trasferimento titoli è la presenza dell'assenso del cedente al trasferimento. Il suddetto assenso costituisce infatti uno strumento indispensabile di controllo della legittimità del trasferimento dei titoli posto a tutela degli agricoltori, poiché consente di non eseguire trasferimenti frutto di condotte illecite, anche penalmente rilevanti, che possono essere compiute a danno ed insaputa degli agricoltori.

L'assenso del cedente con l'indicazione obbligatoria della data di acquisizione deve essere acquisito dal CAA al quale l'agricoltore ha conferito mandato, utilizzando una specifica funzione resa disponibile nell'ambito del SIAN o direttamente dall'AVEPA per gli agricoltori non associati ad alcun CAA, secondo le modalità ed entro i termini di presentazione della documentazione obbligatoria per la presentazione della domanda di trasferimento titoli da parte del cessionario.

Ai fini della prestazione dell'assenso sono messe a disposizione dell'agricoltore cedente le seguenti informazioni minime consultabili in SIAN e negli applicativi dell'AVEPA:

- numero identificativo del trasferimento caricato dal cessionario;
- numero totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- superficie totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- importo totale dei titoli oggetto del trasferimento;
- fattispecie del trasferimento;
- denominazione e CUAA del cessionario.

### Trasferimenti di titoli all'interno delle competenze dell'AVEPA

L'assenso del cedente è acquisito dall'AVEPA e gestito nel proprio sistema informatico; mentre all'AGEA Coordinamento è trasmessa la sola informazione della presenza dell'assenso.

La sottoscrizione della domanda di trasferimento titoli da parte del cedente è considerata valida ai fini dell'adempimento della comunicazione del cedente.

Qualora non fosse presente la sottoscrizione del cedente della domanda di trasferimento titoli, deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda la comunicazione di trasferimento dei titoli all'aiuto sottoscritta da parte dello stesso cedente.

### Trasferimento di titoli tra Organismi pagatori diversi

Con riferimento, invece, ai trasferimenti di titoli eseguiti tra Organismi pagatori diversi, deve essere eseguita la seguente procedura:

- l'Organismo pagatore competente per il soggetto cessionario carica nel proprio sistema informatico la domanda di trasferimento titoli;
- successivamente, trasferisce all'AGEA Coordinamento i dati minimi riguardanti il trasferimento in apposita area del SIAN al fine di renderli disponibili a tutti i soggetti interessati (cedente, cessionario, CAA e Organismo pagatore);
- l'AGEA Coordinamento comunica i dati minimi della domanda di trasferimento al CAA del cedente o direttamente all'agricoltore cedente se non associato ad alcun CAA;
- l'Organismo pagatore direttamente o tramite il CAA delegato del cedente comunica ad Agea Coordinamento la conferma o il diniego dell'assenso;
- successivamente all'acquisizione dell'assenso, in caso di esito positivo del controllo, la domanda di trasferimento è automaticamente rilasciata dall'AGEA Coordinamento. Qualora, invece, vengano rilevate anomalie al trasferimento, la domanda non è rilasciata ed è fatta segnalazione

all'Organismo pagatore competente e al CAA del soggetto cessionario. A seguito della risoluzione delle anomalie devono essere apportate le necessarie modifiche alla domanda da ripresentare secondo la presente procedura.

Si precisa che per i trasferimenti aventi la fattispecie inerente le seguenti tipologie di trasferimento non è richiesto l'assenso del cedente:

<b>CODICE</b>	<b>FATTISPECIE</b>
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
3.2	Successione effettiva
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
9.6	Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva

### **Decesso del cedente**

Si precisa che in caso di decesso del soggetto cedente, la conferma dell'assenso al trasferimento titoli deve essere eseguita dagli eredi. Ove ciò non fosse possibile, ad esempio per assenza di eredi o mancata accettazione dell'eredità, il procedimento di trasferimento è concluso d'ufficio, previa idonea istruttoria documentale dell'AVEPA.

### **Procedura di annullamento dell'autorizzazione al trasferimento dei titoli**

L'annullamento delle validazioni già effettuate può essere eseguito solo per la correzione di errori materiali, cioè quando vi sia la necessità di adeguare la registrazione della movimentazione alla realtà giuridica risultante dagli atti dai quali il trasferimento dei titoli discende. A tal fine, pertanto, l'annullamento deve essere supportato da adeguata documentazione probatoria, pena il rigetto della domanda.

La documentazione probatoria deve essere archiviata nel Fascicolo del produttore.

La richiesta di annullamento deve obbligatoriamente indicare gli estremi del trasferimento che si intende annullare (numero domanda, dati anagrafici del cedente e del cessionario), la motivazione a fondamento ed essere corredata dei documenti probatori. La richiesta è presentata all'AVEPA, quale soggetto responsabile dell'istruttoria della domanda di trasferimento titoli.

L'accoglimento della richiesta di annullamento da parte dell'AVEPA è comunicato mediante l'apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN ad Agea Coordinamento che provvede all'annullamento della validazione. La domanda di trasferimento errata è annullata d'ufficio e, successivamente è necessario presentare una nuova domanda di trasferimento titoli in sostituzione di quella oggetto di annullamento, conformemente alla procedura precedentemente indicata.

### **Trasferimento titoli in caso di ricalcolo puntuale dei titoli del cedente**

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di stipula dell'atto tra le parti e la conclusione del procedimento di trasferimento si verifichi un ricalcolo dei titoli del soggetto cedente che comporti una

variazione nella quantità e/o nel valore e/o nel numero identificativo dei titoli posseduti rispetto a quelli indicati nell'atto di trasferimento stipulato e per tale motivo non sia possibile completare il trasferimento, si applica la seguente procedura.

Indipendentemente dalla tipologia di atto giuridico sottoscritto (vendita, affitto ecc.), ai fini del perfezionamento del trasferimento dei titoli, le parti devono sottoscrivere una scrittura integrativa nella quale specificare quantità, valore e numero identificativo dei nuovi titoli ricalcolati, richiamando altresì gli estremi dell'atto originario.

In alternativa alla scrittura integrativa è altresì possibile utilizzare il modulo di comunicazione del trasferimento rilasciato dai sistemi informatici degli Organismi pagatori, a condizione che lo stesso sia sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario, contenga l'indicazione puntuale della quantità, del valore e il numero identificativo dei nuovi titoli ricalcolati nonché gli estremi dell'atto originario.

La scrittura integrativa o il suddetto modulo devono essere redatti in tempo utile e comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento.

La mancata o tardiva presentazione della scrittura integrativa o del suindicato modulo di comunicazione determina l'inopponibilità del trasferimento titoli ad AGEA.

### **Pignoramento di titoli PAC**

I diritti all'aiuto attribuiti possono essere oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto nei confronti del debitore.

Nell'atto di pignoramento deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo che si intende pignorare.

Resta escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi atteso che l'AGEA non è né custode né detentrica dei titoli che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori.

Peraltro, la stessa AGEA non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla politica agricola comune.

Al riguardo, a conforto di quanto sopra, si segnala la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sezione 4-bis, n. 25949/2009 che ha dichiarato l'inutilizzabilità della procedura di pignoramento presso terzi in relazione ai titoli all'aiuto di cui al Reg. (CE) n.1782/2003 (poi Reg. (CE) n. 73/2009 e Reg. (UE) n. 1307/2013).

Costituisce onere del creditore procedente, prima di intraprendere la procedura esecutiva, consultare il Registro pubblico nazionale dei titoli all'indirizzo [www.sian.it](http://www.sian.it) per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto nei confronti del quale si intende eseguire il pignoramento.

Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

E' onere del creditore procedente, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, trasmettere copia dell'atto di pignoramento mobiliare notificato al debitore all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Dell'annotazione o dei motivi ostativi alla stessa o della presenza di precedenti pesi/vincoli è data comunicazione alla parte richiedente a mezzo posta elettronica certificata.

L'annotazione del pignoramento nel Registro nazionale titoli determina l'impossibilità di eseguire nel sistema informatico l'operazione di trasferimento del titolo dal debitore pignorato ad un terzo soggetto.

A cura del soggetto interessato, deve essere trasmessa all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) copia del provvedimento di assegnazione del titolo pignorato o, nel caso di vendita all'asta, copia dell'ordinanza di vendita e del verbale di vendita.

La suddetta documentazione è necessaria al fine di eseguire il trasferimento dei titoli ed il suo mancato o incompleto invio determina l'impossibilità di esecuzione del trasferimento dei titoli in

favore dell'acquirente. Il trasferimento è eseguito direttamente dall'Ufficio sopra indicato. Per i trasferimenti titoli derivanti da procedure esecutive **NON** trova quindi applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

Si rammenta che il **cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, **deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento**, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. **In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.**

Qualora la procedura esecutiva si concluda con un provvedimento diverso da quelli sopra indicati (ad esempio, estinzione del giudizio per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell'annotazione del pignoramento, l'interessato deve trasmettere ad AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it copia del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva o dell'atto di rinuncia al pignoramento del creditore procedente. Il mancato invio dei documenti richiesti determina l'inopponibilità dei provvedimenti in questione ad AGEA.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, **i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo l'esecuzione del pignoramento.**

In tal caso, **il pignoramento continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora nelle more della procedura esecutiva, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli per il venir meno dell'oggetto del pignoramento.** È quindi opportuno che i soggetti interessati verifichino, anche nelle more dello svolgimento della procedura esecutiva, l'eventuale sopravvenienza di cambiamenti del portafoglio titoli del debitore esecutato verificatisi successivamente all'annotazione del pignoramento.

Si precisa, infine, che i contributi percepiti dall'agricoltore, contrariamente ai titoli PAC, non possono essere oggetto di pignoramento. Infatti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 e successive modificazioni ed integrazioni, *“le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze”.*

Conseguentemente, l'esecuzione del pignoramento avente ad oggetto i titoli PAC non è ostativo all'utilizzo dei titoli pignorati da parte dell'intestatario degli stessi nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari, fino alla conclusione della procedura esecutiva.

### **Pegno di titoli PAC**

I diritti all'aiuto possono essere oggetto di pegno. Nell'atto di costituzione del pegno deve essere espressamente indicato il numero identificativo del titolo oggetto di pegno.

È onere dell'interessato, prima di costituire il pegno, consultare il registro pubblico nazionale dei titoli per verificare numero, valore ed eventuali pesi/vincoli giuridici già presenti sul titolo intestato al soggetto concedente il pegno.



I **titoli condotti in affitto** dall'agricoltore (l'informazione è visibile a sistema) non possono essere concessi in pegno dall'affittuario, essendo di proprietà di un terzo soggetto.

L'interessato, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve trasmettere copia dell'atto costitutivo di pegno all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti con gli Organismi pagatori, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, la costituzione del pegno non è motivo ostativo all'utilizzo del titolo stesso da parte dell'intestatario nella propria domanda unica al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno. Pertanto, è onere del cessionario verificare, prima del trasferimento, l'eventuale presenza del pegno nel Registro nazionale titoli.

In caso di escussione del pegno, si precisa, che **il soggetto cessionario, cioè l'assegnatario o l'acquirente dei titoli all'asta**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, **deve essere agricoltore in attività, a norma dell'art. 9 del medesimo Regolamento**, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA prot. prot. 99157 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all'asta. **In assenza di tale requisito non è possibile eseguire il trasferimento dei titoli assegnati o acquistati.**

Il trasferimento è eseguito direttamente dall'ufficio sopra indicato e **NON** trova applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo 5.

L'estinzione del pegno, ai fini dell'opponibilità ad AGEA, deve essere comunicata all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it) per l'annotazione nel Registro nazionale titoli.

Come rappresentato in premessa, per effetto dell'applicazione della normativa dell'Unione europea e nazionale, **i titoli possono subire modifiche del loro numero e valore dopo la costituzione del pegno.**

In tal caso, **il pegno continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero ed al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell'intestatario e nulla può essere opposto ad AGEA. Qualora dopo la costituzione del pegno, in applicazione della normativa Regolamentare UE e nazionale, si verificasse la perdita di tutti o parte dei titoli oggetto di pegno, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi), nulla può essere opposto ad AGEA. Il pegno risulterà estinto per perimento dell'oggetto.**

### **Trasferimenti titoli all'esito delle procedure esecutive**

I trasferimenti titoli derivanti dalle procedure di pignoramento ed escussione del pegno sono eseguiti d'ufficio direttamente da AGEA Coordinamento.

La documentazione necessaria per il trasferimento titoli deve essere trasmessa direttamente all'AGEA – Area Coordinamento – Ufficio armonizzazione procedure e rapporti finanziari, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it). **NON** trova pertanto applicazione la procedura di cui al precedente paragrafo.

Si precisa, inoltre, che i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna in corso se la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta è anteriore o uguale alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014. Tuttavia, in caso di ritardo nella comunicazione della vendita da parte del soggetto interessato, qualora nel frattempo siano già stati erogati contributi in capo al soggetto cedente nella campagna in corso, il trasferimento dei titoli sarà eseguito a valere per la campagna successiva.

Qualora, invece, la data dell'assegnazione dei titoli o della vendita all'asta sia successiva alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n.

640/2014, i titoli sono trasferiti all'assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna dell'anno seguente.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 26 febbraio 2015 n. 1420 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 5465/2018

Di seguito le principali circolari di AGEA che disciplinano i diritti all'aiuto.

- Circolare AGEA prot. n. 70 del 10 febbraio 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 212 del 21 aprile 2016;
- Circolare AGEA prot. n. 60564 del 21 luglio 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 98115 del 27 dicembre 2017;
- Circolare AGEA prot. n. 77912 del 5 ottobre 2018;
- Circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021;
- Circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022.

## Allegato 1 - Fattispecie ammesse per il trasferimento titoli

<b>Codice</b>	<b>Fattispecie movimentazione titoli</b>
1.0	Vendita di titoli
2.0	Affitto/comodato di titoli con terra
2.1	Affitto/comodato di titoli senza terra - decurtazione valore titoli del 30% - art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465
2.2	Affitto con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli
2.6	Contratto di compartecipazione stagionale
3.0	Successione anticipata
3.2	Successione effettiva
3.6	Scioglimento della comunione ereditaria
4.2	Trasformazione di forma societaria
4.3	Conferimento temporaneo di titoli ad una società
4.4	Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente
4.5	Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli
5.0	Scissione di società
6.0	Fusione di società
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli
9.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva
9.2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata
9.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per trasformazione di forma societaria
9.4	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione di società
9.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione di società
9.6	Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)
10.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
10.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata
10.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria
10.6	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione di società
10.7	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione di società

## Allegato 2 - Dettaglio movimentazioni

Codice	Fattispecie movimentazione	Documentazione da produrre		Caratteristiche specifiche del trasferimento
		Obbligatoria	Alternativa	
1.0	Vendita di titoli	1. Contratto/atto registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		
2.0	Affitto/comodato di titoli con terra	1. Contratto registrato con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		
2.1	Affitto/comodato di titoli senza terra	1. Contratto registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il valore dei titoli trasferiti è decurtato del 30% ai sensi dell'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465
2.2	Affitto/comodato con movimentazione a 3 soggetti: proprietario dei titoli, proprietario della terra, affittuario di titoli e terra nei soli casi previsti	1. Contratto registrato contenente il consenso di tutti i contraenti, con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		
2.5	Risoluzione/recesso del contratto e rientro dei titoli	1. Copia registrata dell'atto di risoluzione/recesso del contratto 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferibili per rientro al cessionario (cedente nel precedente trasferimento) tutti i titoli originariamente trasferiti tra lo stesso e il cedente (cessionario nel precedente trasferimento)
2.6	Contratto di compartecipazione stagionale	1. Contratto registrato con indicazione dei terreni e del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		
3.0	Successione anticipata	1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche
3.2	Successione effettiva	In caso di successione legittima:		
		1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante		
		E		
		2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria	2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	
		INOLTRE:		

Codice	Fattispecie movimentazione	Documentazione da produrre		Caratteristiche specifiche del trasferimento
		Obbligatoria	Alternativa	
		3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti	4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi	
		OPPURE		
		5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita		
		E		
		6. Modulo di comunicazione del trasferimento		
		In caso di successione testamentaria:		
		7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante		
		E		
		8. Modulo di comunicazione del trasferimento		
3.6	Scioglimento della comunione ereditaria	1. Copia dell'atto registrato di scioglimento della comunione ereditaria con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona fisica
4.2	Trasformazione di forma societaria	1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il trasferimento deve avere ad oggetto tutti titoli del cedente 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
4.3	Conferimento temporaneo di titoli ad una società	1. Copia dell'atto registrato con il quale avviene il conferimento alla società con indicazione del numero identificativo dei titoli e dal quale emerge la qualifica di socio del cedente 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica
4.4	Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente	1. Copia registrata dell'atto negoziale o della delibera o della variazione dell'atto costitutivo/statuto relativa alla restituzione al soggetto conferente con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il soggetto cedente deve essere obbligatoriamente una persona giuridica
4.5	Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli	1. Copia dell'atto registrato con il quale avviene il conferimento alla società con indicazione del numero identificativo dei titoli e dal quale emerge la qualifica di socio del cedente 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il soggetto cessionario deve essere obbligatoriamente una persona giuridica
5.0	Scissione di società	1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche

Codice	Fattispecie movimentazione	Documentazione da produrre		Caratteristiche specifiche del trasferimento
		Obbligatoria	Alternativa	
6.0	Fusione di società	1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Il trasferimento deve avere ad oggetto tutti titoli del cedente 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
7.0	Restituzione volontaria dei titoli alla riserva nazionale	1. Modulo di comunicazione con indicazione del numero identificativo dei titoli restituiti		1. I titoli vengono annullati definitivamente 2. Gli importi vengono registrati sulla tabella della riserva come movimenti a credito con il CUAA del cedente e il tipo movimento 3. La restituzione non è possibile se il cedente risulta sospeso dall'Organismo pagatore 4. La restituzione non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento 5. La restituzione non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza)
8.0	Annullamento domanda di trasferimento titoli	1. Copia della documentazione probatoria dalla quale si evince l'errore che giustifica l'annullamento		1. L'annullamento non è possibile se il cedente risulta sospeso dall'Organismo pagatore 2. L'annullamento non è possibile se i titoli del cedente risultano bloccati da Agea Coordinamento 3. L'annullamento non è possibile se il cedente risulta avere debiti (da intendersi a concorrenza)
9.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per vendita dell'azienda	1. Copia del contratto registrato di trasferimento dell'azienda con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata
9.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva	In caso di successione legittima:		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto
		1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante E		
		2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria	2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	

Codice	Fattispecie movimentazione	Documentazione da produrre		Caratteristiche specifiche del trasferimento
		Obbligatoria	Alternativa	
		INOLTRE:		
		3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti,	4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi	
		OPPURE		
		5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita		
		E		
		6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario		
		E		
		7. Modulo di comunicazione del trasferimento		
		In caso di successione testamentaria:		
		8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante		
		E		
		9. Modulo di comunicazione del trasferimento		
9,2	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione anticipata	1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche
9.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per trasformazione di forma societaria	1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
9.4	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per scissione di società	1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. In presenza di titoli affittati a terzi deve essere prodotta la documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto

Codice	Fattispecie movimentazione	Documentazione da produrre		Caratteristiche specifiche del trasferimento
		Obbligatoria	Alternativa	
				cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
9.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per fusione di società	1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
9.6	Subentro per sovrapposizione in un contratto di affitto di titoli nella posizione del proprietario per successione effettiva (subentrante e affittuario sono la stessa persona)	In caso di successione legittima:		1. Sono trasferiti a titolo definitivo al nuovo soggetto (erede) tutti i titoli già affittati dal soggetto cedente (de cuius) al cessionario affittuario, ora erede
		1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante		
		E		
		2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria	2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	
		INOLTRE:		
		3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti,	4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi	
		OPPURE		
		5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita		
		E		
		6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario		
		E		
7. Modulo di comunicazione del trasferimento				
In caso di successione testamentaria:				
8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante				



Codice	Fattispecie movimentazione	Documentazione da produrre		Caratteristiche specifiche del trasferimento
		Obbligatoria	Alternativa	
		E		
		9. Modulo di comunicazione del trasferimento		
10.0	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per vendita dell'azienda	1. Contratto registrato di trasferimento dell'azienda con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto
10.1	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva	In caso di successione legittima:		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto
		1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante		
		E		
		2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria	2b Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante	
		INOLTRE:		
		3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti,	4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi	
		OPPURE		
		5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita		
		E		
		6. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario		
		E		
		7. Modulo di comunicazione del trasferimento		
		In caso di successione testamentaria:		
8. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante				
E				
9. Modulo di comunicazione del trasferimento				

Codice	Fattispecie movimentazione	Documentazione da produrre		Caratteristiche specifiche del trasferimento
		Obbligatoria	Alternativa	
10.3	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione anticipata	1. Copia dell'atto registrato con cui si trasferiscono i titoli con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone fisiche
10.5	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria	1. Copia registrata dell'atto con il quale avviene la trasformazione di forma societaria con l'indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
10.6	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione di società	1. Copia registrata dell'atto di scissione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. In presenza di titoli affittati a terzi deve essere prodotta la documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche
10.7	Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione di società	1. Copia registrata dell'atto di fusione con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti 2. Documentazione relativa al trasferimento del contratto di affitto dal cedente al cessionario 3. Modulo di comunicazione del trasferimento		1. Sono trasferiti al nuovo soggetto tutti i titoli affittati dal soggetto cedente al soggetto affittuario per la durata originale dell'affitto 2. Sia il soggetto cedente che il soggetto cessionario devono essere obbligatoriamente persone giuridiche

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **Procedure per la gestione del Programma di sviluppo rurale**

#### ***Istruttoria delle domande di aiuto 10.1.2 - 10.1.6 - 11.1.1 - 13.1.1***

#### ***Istruttoria di pagamento del premio mantenimento 8.2.1***

#### ***Istruttoria delle domande di subentro (variabilità del soggetto beneficiario) Misura 10 e 11***

## **CAMPAGNA 2022**

## INDICE

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE .....	4
ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO .....	5
DOMANDE DI SUBENTRO (variabilità del soggetto beneficiario) .....	10
RINUNCIA .....	12
CONTROLLI .....	13
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – Campagna 2022 .....	17
DOMANDE DI AIUTO (pluriennali): richiesta .....	17
DOMANDE DI AIUTO (annuali): richiesta .....	25
PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO – campagna 2022.....	27
CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	27
Competenza territoriale per l'istruttoria .....	27
Verifiche di ammissibilità .....	27
Verifica documentazione integrativa.....	29
Verifiche specifiche di ammissibilità per misura/sottomisura/linea di intervento .....	29
Visita in situ.....	29
DEFINIZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI.....	32
DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE.....	32
COMUNICAZIONE DI FINANZIABILITÀ .....	32
ISTRUTTORIA DEL TIPO INTERVENTO 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue” .....	33
ISTRUTTORIA DEL TIPO INTERVENTO 10.1.6 “Tutela ed incremento degli habitat seminaturali” .....	46
ISTRUTTORIA DEL TIPO INTERVENTO 11.1.1 “Pagamenti per la conversione dell'agricoltura biologica” .....	61
ISTRUTTORIA DEL TIPO INTERVENTO 13.1.1 “Indennità compensativa in zona montana” .....	76
ISTRUTTORIA DI PAGAMENTO DEL PREMIO MANTENIMENTO DEL TIPO DI INTERVENTO 8.2.1.....	84
ISTRUTTORIA DEI SUBENTRI PSR MISURE 10 e 11.....	85
INTRODUZIONE.....	85
QUADRO DI RIFERIMENTO E PROCEDURA .....	85
COLLEGAMENTO CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO.....	86
SUBENTRI PARZIALI .....	87
CONTROLLI AMMINISTRATIVI.....	87
Verifiche di ammissibilità per l'autorizzazione al subentro .....	87
Verifica documentazione essenziale (ove prevista) .....	89
Verifica documentazione integrativa.....	89

Verifiche di ammissibilità per intervento - comuni a tutte le misure/sottomisure.....	89
<b>Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente .....</b>	<b>90</b>
Condizioni di ammissibilità degli interventi .....	91
Verifiche specifiche di ammissibilità .....	99
M10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale .....	99
M10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue – Attivazione 2018 .....	99
M10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue – Attivazione 2022 .....	100
M10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi - Attivazione 2015.....	101
M10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi (ex 4.4.2) – Attivazione 2019 .....	102
M10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli.....	102
M10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali - Attivazione 2019 .....	103
M10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali - Attivazione 2022 .....	104
M10.1.7AC - Biodiversità - Allevatori custodi.....	105
M11.1.1 e M11.2.1- Pagamenti per l'agricoltura biologica .....	106
VISITA IN SITU.....	107
ESITO DEI CONTROLLI .....	107

## **PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10 giugno 2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale della regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Con deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con deliberazione n. 2053 del 14 dicembre 2017.

Con deliberazione n. 2112 del 19 dicembre 2017 sono stati approvati gli indirizzi procedurali generali per il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (IPG). Gli IPG definiscono le linee procedurali per la presentazione e la selezione delle domande, stabiliscono le regole sull’ammissibilità e l’eleggibilità delle spese sostenute per le operazioni finanziate con il programma, regolano le riduzioni e orientano la gestione del monitoraggio e della valutazione.

## ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AIUTO

Ove non diversamente specificato, il presente capitolo si riferisce esclusivamente alle domande di aiuto del programma di sviluppo rurale.

Lo scopo della fase istruttoria di ammissibilità, ai sensi anche di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013 e dal regolamento (UE) n. 809/2014, è verificare, per quanto di pertinenza di ogni singola domanda:

- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione fissati nel Programma di sviluppo rurale;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria e nazionale;
- la ragionevolezza delle spese proposte;
- (...).

L'AVEPA predispone manuali procedurali e checklist di controllo specifici per misura.

L'assenza della documentazione indicata come essenziale al momento della presentazione comporta la non ammissibilità della domanda stessa oppure il mancato riconoscimento del relativo punteggio (se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità, precedenza o preferenza).

L'inammissibilità della domanda si ha anche nel caso in cui eventuali altri documenti previsti, non indicati nel bando come essenziali (qualora non presentati in allegato alla domanda) non pervengano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicato nelle singole schede di misura del bando.

Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Non è consentito modificare, in corso di istruttoria di ammissibilità, gli interventi presenti nella domanda di aiuto al fine di conservare il punteggio richiesto con la domanda stessa. Sulla base di ulteriori informazioni non si possono, inoltre, modificare in aumento, la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni, riguardanti i dati riportati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Il richiedente ha il diritto, in fase istruttoria, di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e ulteriori documenti. Comunque, al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria, che intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione della domanda e la conclusione dell'istruttoria, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

Gli esiti dell'istruttoria sono recepiti da specifici atti del dirigente della struttura competente. In particolare:

a) il decreto di ammissibilità individua le domande ammissibili, con indicati: identificativo delle domande, CUAA, ragione sociale, superficie/capi ammissibili;

b) il decreto di non ammissibilità individua le domande non ammissibili, con indicati: identificativo delle domande, CUAA, ragione sociale, motivazione sintetica della decisione.

In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità (totale o parziale) della domanda ovvero una riduzione del punteggio richiesto, prima della predisposizione dei decreti sopra indicati deve essere inviato al richiedente, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A/R, un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

In tale lettera devono essere indicati, in particolare:

- le motivazioni della non ammissibilità (totale o parziale);
- il termine (10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione) per presentare eventuali memorie e/o controdeduzioni.

Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità (totale o parziale) della domanda, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente responsabile.

La struttura competente per l'istruttoria darà, quindi, comunicazione della non ammissibilità ai richiedenti, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, indicando gli estremi ed i motivi del provvedimento di diniego, i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere oppure, nel caso di provvedimenti singoli strutturati con allegati per singolo soggetto interessato, allegando il provvedimento di diniego contro il quale potranno ricorrere nei termini esposti nello stesso.

A meno che non sia disposto diversamente dalla scheda misura del Bando, la fase istruttoria di ammissibilità si conclude in 110 giorni solari dalla data di chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto, nel caso in cui le competenze per l'ammissibilità e la finanziabilità siano in capo a due diverse strutture dell'Agenzia (tale termine è ridotto a 50 giorni nel caso di un bando con una numerosità di domande d'aiuto complessivamente protocollate inferiore o uguale a 10 e il bando preveda che tutta la documentazione sia prodotta, a pena di esclusione, al più tardi al momento della chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto).

Nel caso in cui le competenze per l'ammissibilità e la finanziabilità siano in capo alla medesima struttura dell'Agenzia, tale fase è da considerarsi unita a quella di formazione della graduatoria e finanziabilità delle domande.

### **Formazione della graduatoria regionale**

I decreti di ammissibilità e i decreti di non ammissibilità adottati dagli Sportelli Unici competenti saranno trasmessi in copia conoscenza (tramite Docway) alla sede centrale – Area Tecnica Pagamenti Diretti, per la definizione della graduatoria regionale.

Il decreto di approvazione delle domande finanziate e non finanziate sarà assunto dal Dirigente dell'Area Tecnica Pagamenti Diretti entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dei termini della fase di istruttoria delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando.

Ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi procedurali (Allegato B DGR nr. 2112/2021 e s.m.i.), il decreto di finanziabilità sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e sul sito dell'Agenzia.

Per le domande finanziate, Avepa comunica al richiedente l'esito del finanziamento delle domande in graduatoria (comunicazione di finanziabilità).

Successivamente alla formazione della graduatoria e alla conseguente concessione dell'aiuto (per le domande in posizione utile) non potrà essere valutato dalle strutture alcun riesame delle posizioni su istanza del richiedente, al quale sarà comunicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, fatti salvi i casi nei quali l'Amministrazione intenda agire in autotutela come previsto dall'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i..

### **Verifiche generali di ammissibilità**

In questa fase vengono verificate alcune condizioni generali di ammissibilità, il cui non superamento con esito positivo determina direttamente la non ammissibilità dell'istanza e non permette di procedere alle verifiche specifiche di ammissibilità individuate per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento. Una prima verifica riguarda la completezza della documentazione pervenuta da parte del richiedente, tenuto conto di quanto previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando.

In particolare, l'istruttore dovrà verificare la presenza di tutta la documentazione che il bando individua come documentazione essenziale nonché degli eventuali altri documenti citati nel bando ma non considerati essenziali.



### **Verifiche specifiche di ammissibilità per misura/sottomisura/tipo di intervento**

Una volta superate con esito positivo le verifiche generali di ammissibilità previste, occorre procedere alla verifica delle condizioni specifiche di ammissibilità previste dal bando per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento.

In caso di non superamento con esito positivo di tali controlli, la domanda potrà risultare non ammissibile oppure ammissibile solo in parte.

### **Verifica documentazione integrativa**

Nel caso in cui, in fase istruttoria, si renda necessaria la richiesta di documentazione integrativa, volta alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, o relativa a precisazioni e chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria, la struttura competente potrà richiederla tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R fissando il termine entro il quale deve essere dato riscontro, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; tale termine è fissato a seconda delle esigenze istruttorie e decorre dal ricevimento della PEC o della raccomandata.

Alla ricezione della documentazione dovrà essere verificato il rispetto dei termini di trasmissione e la completezza della medesima. Nel caso in cui la documentazione integrativa pervenga oltre i termini stabiliti nella richiesta, l'istruttore potrà concludere l'istruttoria non tenendo conto di quanto inviato fuori termine e tenendo esclusivamente conto della documentazione originariamente agli atti.

### **Verifica requisiti specifici di misura/sottomisura/tipo di intervento**

Per la verifica dei requisiti specifici di ammissibilità previsti dalla scheda misura contenuta nel bando si rimanda a quanto indicato nelle rispettive sezioni del presente manuale procedurale.

### **Verifica elementi di priorità e condizioni di preferenza**

Ogni singolo elemento di priorità e condizione di preferenza previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando deve essere verificato secondo le modalità previste all'interno rispettive sezioni del presente manuale procedurale.

In caso di accertamento di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato, mentre nel caso in cui venga verificato un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto. Per ogni domanda, in ogni caso, non potrà mai essere riconosciuto un punteggio complessivo superiore a quello richiesto.

### **Visita in situ**

Per le domande di aiuto, ove l'istruttore ritenga necessario effettuare direttamente in situ delle verifiche integrative atte a definire l'ammissibilità della domanda, occorre che le medesime vengano opportunamente verbalizzate e registrate nella checklist istruttoria della domanda.

A partire dalla campagna 2022 gli uffici istruttori potranno avvalersi anche dell'acquisizione in campo di foto georeferenziate per il tramite APP mobile di proprietà dell'Agenzia. Le fotografie saranno utilizzabili per comprovare ed il rispetto delle dichiarazioni rese in domanda nonché degli obblighi previsti, nel rispetto della normativa applicabile alla misura di sostegno.

### **Individuazione domande ammissibili**

Nel caso sia in carico ad uno Sportello unico agricolo la competenza istruttoria (ma non la competenza per l'adozione del provvedimento di finanziabilità), il dirigente competente al termine di questa fase adotta il decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento con

allegato il relativo elenco (specifico per ogni misura/sottomisura/tipo di intervento, sulla base delle graduatorie previste). Per ciascuna domanda devono essere riportate le seguenti informazioni:

- numero identificativo domanda di adesione;
- CUA;
- denominazione/ragione sociale;
- quantitativo della superficie/UBA richieste;
- quantitativo della superficie/UBA ammesse;
- eventuale punteggio assegnato;
- eventuale elemento di.

Entro lo stesso termine ultimo, il medesimo Sportello unico agricolo provvederà tramite le funzionalità dello specifico applicativo gestionale (*Docway*) a comunicare l'avvenuta adozione del provvedimento al referente di misura dell'Area tecnica pagamenti diretti. Tale comunicazione attesta la conclusione dell'attività di ammissibilità.

Nel caso la competenza istruttoria di ammissibilità e quella di adozione del provvedimento di finanziabilità siano entrambe in carico alla medesima struttura dell'AVEPA, il provvedimento conclusivo di questa fase viene unificato con quello relativo all'approvazione della graduatoria di finanziabilità delle domande.

Per le misure 11.1.1 10.1.2 e 10.1.6 di nuovo impegno 2022 approvate con DGR n. 218/2022 agli sportelli unici agricoli è attribuita la competenza per l'adozione del provvedimento di ammissibilità e non ammissibilità. All'Area tecnica pagamenti diretti è attribuita la competenza per l'adozione del provvedimento di finanziabilità.

### **Graduatorie su bandi regionali**

Il decreto di approvazione delle domande finanziate (e non finanziate) deve essere assunto dalla competente struttura dell'AVEPA entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dei termini della fase di istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando.

Con decreto del dirigente dell'Area tecnica pagamenti diretti viene approvata la graduatoria unica regionale di finanziabilità delle domande ammissibili, individuando al suo interno quelle ammesse a finanziamento in base all'ammontare dei fondi definiti nel bando per ciascuna misura/sottomisura/tipo di intervento.

Tale graduatoria è formata sulla base dei decreti di individuazione delle domande ammissibili (nel caso di istruttoria in carico agli Sportelli unici agricoli) e delle informazioni presenti a sistema, tenendo conto di eventuali disposizioni regionali specifiche in merito.

Tutti i provvedimenti di ammissione a finanziamento vengono pubblicati:

- in forma integrale:
  - all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (consultabile nel portale dell'Agenzia nella sezione "Documenti/Albo ufficiale");
  - nel portale dell'AVEPA nella sezione "Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione" (ove restano consultabili per 5 anni);
- per estratto:
  - nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica.

### **Comunicazione ai beneficiari ammessi a finanziamento**

Per ciascuna domanda ammessa a finanziamento, la struttura competente all'istruttoria comunica al beneficiario l'avvenuto finanziamento, mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, con le seguenti informazioni minime in relazione al tipo di misura/sottomisura/tipo di intervento:

- il numero e la data del decreto che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- la spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso;

- la descrizione degli interventi ammessi, la relativa superficie/UBA ammessa;
- le motivazioni che hanno determinato eventuali riduzioni della superficie/UBA prevista o l'esclusione di alcune azioni; in questo caso dovranno essere riportate le modalità per procedere ad eventuale ricorso in sede giurisdizionale;
- la durata dell'impegno;
- le eventuali prescrizioni ed adempimenti a carico del beneficiario;
- l'obbligo a fornire tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'operazione;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

Tale comunicazione assolve anche a tutti gli eventuali obblighi di informazione delegati dall'AdG all'AVEPA.

In alternativa alla comunicazione individuale, qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, è possibile effettuare una comunicazione cumulativa destinata a tutti i beneficiari, a condizione che le informazioni da comunicare siano sufficientemente omogenee. Tale comunicazione è pubblicata all'Albo ufficiale dell'AVEPA per gli effetti di pubblicità legale, nonché nel portale istituzionale dell'Agenzia ([www.avepa.it](http://www.avepa.it)), all'interno della sezione "Comunicazioni" di ciascuna misura, a fini meramente informativi.

#### **Comunicazione ai richiedenti non ammessi a finanziamento**

Per ciascuna domanda ammissibile ma non finanziabile, la struttura competente all'istruttoria comunica al beneficiario mediante posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R l'esclusione dal finanziamento, indicando:

- i riferimenti del provvedimento del dirigente che ha approvato la graduatoria, con il riferimento al bando cui la graduatoria si riferisce;
- la motivazione dell'esclusione dal finanziamento;
- il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

**NOTA BENE:** Nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi procedurali regionali (DGRV 2112/2017 e s.m.i.) sarà quindi possibile presentare domanda di aiuto, domanda di conferma (domanda pagamento) oppure domanda di subentro nel caso di variabilità del soggetto beneficiario.

## DOMANDE DI SUBENTRO (variabilità del soggetto beneficiario)

### Cessione di aziende<sup>1</sup> ovvero Variabilità del soggetto beneficiario

Per “cessione di un’azienda” si intende la vendita, l’affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate. Qualora un’azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al **cedente** (il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario) in relazione all’azienda ceduta.

L’aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al **cessionario** (il beneficiario al quale è ceduta l’azienda) se:

- a) il cessionario informa l’autorità competente dell’avvenuta cessione e chiede il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti;
- c) l’azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato la cessione dell’azienda e richiesto il pagamento dell’aiuto e/o del sostegno:

- a. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- b. tutte le operazioni necessarie per la concessione dell’aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario;
- c. l’azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un’azienda distinta per quanto riguarda l’anno di domanda in questione.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia secondo il momento dell’istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda.

*A) Dalla data ultima per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell’aiuto:* non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. Ciò comporta la decadenza della domanda di aiuto presentata dal cedente.

*B) Periodo di esecuzione dell’impegno (dopo la concessione dell’aiuto):* al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell’impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo.

Il subentro può avvenire nel caso in cui:

- il cessionario comunichi l’avvenuta cessione entro i termini previsti per la presentazione della domanda di conferma annuale e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;
- l’ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l’ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l’eventuale ricorso.

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri all’impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo, l’impegno

<sup>1</sup> Articolo 8, regolamento (UE) n. 809/2014

si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

Nel caso di esito positivo:

1. la struttura competente provvede a formalizzare il subentro tramite l'adozione di un atto, copia del quale deve essere inviata sia al cessionario che al cedente. Tale comunicazione, nel caso di subentro totale, rappresenta per il cessionario la conclusione del procedimento amministrativo a suo carico con riguardo alla specifica domanda di contributo;
2. le eventuali domande di pagamento presentate verranno liquidate al cessionario.

Nel caso di esito negativo, la struttura competente provvede a formalizzare con specifico atto da notificare tramite PEC o raccomandata A/R:

1. al richiedente, la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso;
2. al cedente, l'avvio della procedura di decadenza (ove necessario).

**ATTENZIONE:** per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini e agli indirizzi procedurali.

## RINUNCIA

Il recesso parziale o totale dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore). I soggetti beneficiari che intendano rinunciare alla totalità del contributo, ovvero alla totale realizzazione del progetto, devono darne immediata comunicazione all'AVEPA (protocollo@cert.avepa.it).

### **Rinuncia prima del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dell'elenco di liquidazione**

Se il ritiro avviene prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo ovvero della liquidazione della domanda non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente.

Se la richiesta è stata notificata nelle modalità previste (o comunque è pervenuta all'Amministrazione prima della data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero della liquidazione della domanda) si ritiene concluso il relativo procedimento amministrativo, senza bisogno di ulteriore comunicazione al soggetto titolare della domanda.

La registrazione a sistema della comunicazione di ritiro deve avvenire prima dell'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dell'elenco di liquidazione al fine di assicurare la corretta e puntuale conclusione del procedimento amministrativo anche all'interno dell'applicativo informatico.

### **Rinuncia dopo il provvedimento di concessione del finanziamento ovvero dopo l'elenco di liquidazione**

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, se il ritiro avviene dopo l'adozione del provvedimento di concessione del premio ovvero dopo l'elenco di liquidazione, a carico del beneficiario si verificheranno le situazioni seguenti:

1. decadenza totale/parziale dall'aiuto;
2. recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;
3. applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni.

La rinuncia si ritiene accolta solo a seguito dell'adozione di uno specifico provvedimento da parte della struttura competente per l'istruttoria. Tale provvedimento, che costituisce anche la conclusione del relativo procedimento amministrativo, dovrà essere notificato all'interessato tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Nell'eventualità di non accoglimento della richiesta di rinuncia dovrà essere inviata apposita comunicazione al richiedente. Preso atto delle eventuali controdeduzioni prodotte dalla controparte, l'eventuale definitivo non accoglimento deve essere notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R.

Nel caso di decadenza totale, la registrazione a sistema deve avvenire contestualmente alla comunicazione al soggetto interessato, al fine di assicurare la corretta e puntuale conclusione del procedimento amministrativo anche all'interno dell'applicativo informatico.

## CONTROLLI

Il 100% delle domande di aiuto o di pagamento ammesse ai benefici ai fini della liquidazione dell'aiuto spettante è sottoposto a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti gli interventi.

I controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento e nelle dichiarazioni rese dal richiedente;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- assenza doppio finanziamento con altri regimi unionali (es. demarcazione, greening);
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi verificabili per via amministrativa inerenti alla Misura, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

### Controlli incrociati nell'ambito del SIGC

I controlli amministrativi consentono la rilevazione di inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), rientrano nella categoria dei controlli amministrativi e presiedono la gestione amministrativa delle domande. Gli applicativi dell'Agenzia rappresentano lo strumento con cui l'AVEPA realizza e partecipa al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), rendendo disponibili in linea, all'Organismo Delegato ed a tutti i soggetti abilitati all'accesso, una serie di dati certificati relativi alle imprese agricole che si rapportano alla pubblica amministrazione per qualsiasi procedimento inerente il Programma di Sviluppo Rurale e garantendo il trattamento informatizzato delle domande.

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

a. controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole (ex D.P.R. 503/99) o ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali.

In particolare, i dati inseriti nella domanda vengono incrociati:

- con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
- con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
- con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
- con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe;

b. controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di misura, come al precedente punto;

c. verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difformi da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali;

d. incrocio dei dati territoriali dichiarati con il Sistema Informativo Geografico (GIS) per la verifica dell'ammissibilità delle superfici per cui si richiedono i contributi e incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità (BDN);

e. la valutazione della superficie effettivamente ammissibile per ogni particella, in riferimento all'eleggibilità GIS.

### Controlli in loco relativi agli impegni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili. Il controllo in loco per la verifica degli impegni è di competenza dell'AVEPA che lo esegue con proprio personale e comprende sempre almeno una visita presso la sede del beneficiario.

I controlli delle domande estratte a campione devono essere effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario, ovvero nel periodo in cui sono verificabili la maggior parte degli impegni specifici di ciascuna operazione.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni, per le operazioni connesse alle superfici, e non più di 48 ore per le operazioni connesse ad animali.

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

La verifica degli impegni comprende tutti gli elementi che è possibile verificare in campo e dal punto di vista documentale.

In particolare, i controlli in loco hanno l'obiettivo di verificare:

- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti nel Bando;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti (RM FERT) e prodotti fitosanitari (RM FIT);
- il rispetto dei criteri di ammissibilità della domanda;
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità".

Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre, egli è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno. Si evidenzia che la persona delegata dall'azienda deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto. I controlli in loco devono concludersi prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Si rimanda al manuale dei controlli in loco e amministrativi per ogni eventuale dettaglio.

### **Selezione del campione**

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende, come già detto, almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili, fatte salve le deroghe previste. L'estrazione avviene sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività delle domande presentate. Tale fattore di rappresentatività si ottiene estraendo casualmente, dall'intero universo di domande interessate, una percentuale compresa tra il 20% e il 25% del numero di domande da sottoporre a controllo. La parte residuale del campione viene estratta sulla base dell'analisi del rischio. I fattori di rischio considerati per l'estrazione del campione sono aggiornati annualmente sulla base dei fattori di rischio previsti dalla Circolare di AGEA Coordinamento e sulla base di criteri di rischio specifici stabiliti dall'Organismo Pagatore.

L'AVEPA, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

L'articolo 35 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 prevede che *"Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."* L'AVEPA, pertanto, effettua l'analisi delle inadempienze riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, procede ad aumentare la quota percentuale delle domande da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva. La modalità di aumento della percentuale di domande a controllo in loco scaturisce dall'incrocio tra l'incidenza percentuale del numero di domande risultate anomale a controllo e la gravità delle anomalie riscontrate. L'incrocio tra la quota di domande anomale e la gravità delle anomalie riscontrate determina la dimensione dell'incremento del campione da controllare nell'anno successivo a quello anomalo, secondo una matrice d'incremento, denominata "Matrice delle irregolarità" riportata di seguito, in funzione della quota di domande irregolari e della gravità delle irregolarità riscontrate.



<b>MATRICE per impegni specifici (art. 35 Reg 640/14)</b>	<b>B = Livello irregolarità</b> ( <i>% di riduzione applicata agli impegni violati. Si considera la % di riduzione più frequente</i> )			
<b>A= % irregolarità</b> (%beneficiari "CUAA" a controllo in loco per i quali l'esito è NEGATIVO)	<b>≤ 5%</b>	<b>&gt; 5% e ≤ 25%</b>	<b>&gt; 25% e ≤ 50%</b>	<b>&gt; 50%</b>
<b>&gt; 3% e ≤ 15%</b>	-	-	% x 1,25	% x 1,5
<b>&gt; 15% e ≤ 30%</b>	-	% x 1,25	% x 1,50	% x 2,0
<b>&gt; 30% e ≤ 50%</b>	% x 1,25	% x 1,50	% x 2,0	% x 3,0
<b>&gt; 50%</b>	% x 1,5	% x 2	% x 3,0	% x 4,0
NOTA: Nella lettura della matrice sopra riportata, si considerano <b>non</b> rilevanti i casi (a livello di intervento/sottomisure) aventi il parametro "A =% irregolarità" <b>inferiore al 3%, indipendentemente dal valore riscontrato per l'altro parametro "B=livello irregolarità"</b>				

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE**

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:

- a) impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure
- b) se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno.

La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.

Qualora in esito alla valutazione generale sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Se le revoche e le sanzioni amministrative non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante è azzerato.

**NOTA BENE: I casi di riduzione/sanzione sono normati dalla deliberazione della giunta regionale n. 992/2016 e s.m.i.**

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall'organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell'inadempienza in questione.

L'organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l'inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.

**NOTA BENE: I casi di sospensione sono normati dalla deliberazione della giunta regionale n. 992/2016 e s.m.i.**

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – Campagna 2022

La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 218 del 8 marzo 2022 ha approvato l'attivazione dei bandi relativi alle seguenti Misure e Tipi d'intervento del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020, connesse alle superfici:

- Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali:  
 Tipo di intervento 10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue  
 Tipo di intervento 10.1.6 – Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
- Misura 11 – Agricoltura biologica:  
 Tipo di intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica
- Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli:  
 Tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana

### **DOMANDE DI AIUTO (pluriennali): richiesta**

#### **Tipo intervento 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue**

Il tipo d'intervento 10.1.2 propone un articolato insieme di impegni finalizzati a ridurre gli impatti originati sulla risorsa acqua dalle pratiche agricole intensive, specialmente per quanto concerne le colture seminatrici negli ambiti tradizionalmente vocati della regione.

In particolare, gli impegni sono volti a incentivare l'adozione di pratiche finalizzate a calibrare l'uso di fertilizzanti azotati e dell'acqua irrigua, al fine di allineare i potenziali fabbisogni delle colture alla necessità di tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mitigando al contempo le emissioni climateranti originate dalle attività di fertilizzazione.

È prevista l'applicazione di alcuni criteri di selezione specificatamente indicati nel bando.

#### **Ambito territoriale di applicazione**

Le superfici di pianura e collina del Veneto, secondo la classificazione ISTAT.

#### **Beneficiari degli aiuti**

Agricoltori, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

#### **Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

- Condurre una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 01/12/1999, n. 503, in Regione Veneto;
- Disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda. Qualora ciò non sia documentato il richiedente si impegna a fornire dimostrazione mediante adeguato rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione mediante il fascicolo aziendale.

I suddetti criteri di ammissibilità devono essere mantenuti fino alla conclusione degli impegni triennali. Sono eleggibili all'aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto, negli ambiti identificati nella deliberazione regionale.

#### **Condizioni di ammissibilità degli interventi**

- Superficie minima ad impegno: 1 ettaro;
- La Superficie oggetto di intervento (SOI) complessiva, ai fini della domanda di aiuto, deve essere almeno pari almeno il 25% della superficie seminativa dell'UTE ed interessata da colture di seguito riportate. La consistenza complessiva della SOI della domanda di aiuto finanziata deve essere mantenuta per tutto il triennio di impegno.

- I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) ammessa con la domanda di aiuto iniziale<sup>2</sup>;
- Sulle superfici ad impegno vanno attuate le seguenti colture: mais o sorgo, soia, girasole, cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola, tabacco.
- Sono escluse superfici investite da (confronto matrice prodotti intervento):
  - colture floro-vivaistiche;
  - fruttiferi;
  - giardini o orti;
  - superfici non seminative, disattivate, boscate;
  - impianti arborei-arbustivi;
  - prati, pascoli, erba medica;
  - riso.

### **Vincoli e durata degli impegni**

Il periodo di impegno è pari a 3 anni dalla data di presentazione della domanda, garantendo completamente il rispetto degli impegni prescritti anche per l'anno solare 2022.

### **Requisiti obbligatori**

Il beneficiario deve:

- a) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- b) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- c) rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria;
- d) rispettare altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

### **Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico ambientali, a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Misura 10), sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica, a norma dell'articolo 29 (Misura 11) dello stesso regolamento.

In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione, sulle medesime superfici, con i seguenti tipi di intervento:

- 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale;
- 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
- 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi;

<sup>2</sup> La compatibilità di tale passaggio coi vincoli definiti per la SOI al punto "2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti" del bando verrà gestita direttamente da AVEPA, nell'ambito dei manuali operativi di applicazione della misura.

- 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli;
- 10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
- 11.1.1 - pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;
- 11.2.1 - pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-ambientale, agro-climatico ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

### **Criteri di priorità e punteggi**

Sulla base di quanto previsto dalla Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico ambientali” del Programma di sviluppo rurale, i criteri di priorità del tipo di intervento 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”, riguardano i seguenti principi di selezione:

1. Localizzazione geografica;
2. Tipologia di impegno.

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento 10.1.2 sono stabilite secondo i criteri di priorità declinati nella deliberazione regionale.

### **Condizioni ed elementi di preferenza**

Impegno irriguo: a parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI maggiore caratterizzata da impegno irriguo

**ATTENZIONE:** per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini e agli indirizzi procedurali.

Per richiedere il premio in domanda unificata dovranno essere compilate le seguenti schede:

**[PSR AIUTO]: [PSR AIUTO SUPERFICI] e [PSR AIUTO PUNTEGGI].**

Per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla guida operativa per la compilazione della domanda unificata.

### **Tipo intervento 10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali**

Il Tipo di intervento 10.1.6 promuove l'attivazione di due azioni, volte alla riqualificazione ambientale delle aree agricole con funzione di incremento dell'avifauna e della connettività ecologica potenzialmente realizzabile, in contrasto all'utilizzo intensivo nei contesti particolarmente vocati alla produzione di seminativi.

La prima azione, denominata “Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide”, si caratterizza per un alto valore ambientale in termini di incremento della biodiversità, in particolare per sosta, alimentazione, nidificazione e svernamento dell'avifauna acquatica e dei rapaci, e per rettili e anfibi legati alle zone umide.

La seconda azione, denominata “Conversione a prato delle superfici seminate” risulta sostanziale, in un contesto agro-eco-sistemico dove vengono a mancare dei prati e dei prati da vicenda, collegati al settore lattiero-caseario, soprattutto nelle zone della bassa pianura veneta. In questi ambienti è infatti scomparso un habitat determinante nel migliorare la biodiversità degli

ambienti coltivati. La creazione di prati poliennali misti a falciatura tardiva, costituiti da leguminose e graminacee tende a fornire una nicchia di nidificazione per le specie che nidificano a terra.

È prevista l'applicazione di alcuni criteri di selezione specificatamente indicati nel bando.

### **Ambito territoriale di applicazione**

Le superfici di pianura e collina del Veneto, secondo la classificazione ISTAT.

### **Beneficiari degli aiuti**

Agricoltori, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013.

### **Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

- Condurre una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 01/12/1999, n. 503, in Regione Veneto;
- Disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda. Qualora ciò non sia documentato il richiedente si impegna a fornire dimostrazione mediante adeguato rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione mediante il fascicolo aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova SOI derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o non impegnati in fase di domanda iniziale.

### **Condizioni di ammissibilità degli interventi**

La superficie minima oggetto dei singoli impegni è di:

- 5.000 mq per "Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide";
- 2.000 mq "Conversione a prato delle superfici seminate".

L'appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale non può avere estensione maggiore di 2 ha.

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAT aziendale inferiore o uguale a 5 ha potranno aderire con la totalità della SAT aziendale all'impegno.

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAT superiore a 5 ha potranno aderire con una serie di singoli appezzamenti ad impegno, di superficie massima pari a 2 ha, che complessivamente non potranno superare il 5% della SAT aziendale.

**ATTENZIONE:** per le aziende con una SAT superiore a 5 ha non vi è deroga per i primi 5 ettari, pertanto, la superficie massima di adesione corrisponde al 5% della SAT.

**NOTA BENE:** il riferimento per il calcolo della superficie massima è la SAT (Superficie Aziendale Totale) ed è cambiato rispetto ai bandi precedenti, nei quali era la SAU.

### **Vincoli e durata degli impegni**

Il periodo di impegno è pari a 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto e si conclude il 31 dicembre del terzo anno.

### **Requisiti obbligatori**

Il beneficiario deve:

- a) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- b) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

c) rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria;

d) rispettare altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

### **Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico ambientali, a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Misura 10), sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica, a norma dell'articolo 29 (Misura 11) dello stesso regolamento.

In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione, sulle medesime superfici, con i seguenti tipi di intervento:

- 8.2.1 - Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati;
- 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale;
- 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue;
- 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi;
- 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli;
- 10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali;
- 11.1.1 - pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;
- 11.2.1 - pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-ambientale, agro-climatico ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

### **Criteri di priorità e punteggi**

Sulla base di quanto previsto dalla Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico ambientali" del Programma di sviluppo rurale, i criteri di priorità del tipo di intervento 10.1.6 "Tutela ed incremento degli habitat seminaturali", riguardano i seguenti principi di selezione:

1. Localizzazione geografica;

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento 10.1.6 sono stilate separatamente per ciascuna azione e sono stabilite secondo i criteri di priorità declinati nella deliberazione regionale.

### **Condizioni ed elementi di preferenza**

In ognuna delle due graduatorie, a parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI maggiore.

**ATTENZIONE:** per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini e agli indirizzi procedurali.

Per richiedere il premio in domanda unificata dovranno essere compilate le seguenti schede:

**[PSR AIUTO]: [PSR AIUTO SUPERFICIE] e [PSR AIUTO PUNTEGGI].**

Per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla guida operativa per la compilazione della domanda unificata.

**Tipo intervento 11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica**

Nel contesto delle pratiche rispettose dell'ambiente, la produzione biologica vegetale preserva e potenzia la fertilità del suolo. In questa logica, si inserisce l'apporto di sostanze nutritive alle piante, che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo", anziché mediante l'apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.

È prevista l'applicazione di alcuni criteri di selezione specificatamente indicati nel bando.

**Ambito territoriale di applicazione**

Tutto il territorio regionale. Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

**Beneficiari degli aiuti**

- Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento UE n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal D.M. n.1420 del 26/02/2015.
- Enti pubblici che conducono aziende agricole.

Il requisito di agricoltore in attività dovrà essere mantenuto per l'intero periodo d'impegno di cui all'articolo 3.4.

**Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

I soggetti richiedenti devono presentare la prima notifica per l'inizio del periodo di conversione per la produzione con metodo biologico ai sensi del Regolamento n. (UE) 2018/848, per tutta la SAU dell'UTE considerata<sup>3</sup>, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda di aiuto.

**NOTA BENE:** poiché il bando prevede contributi per la produzione biologica, si precisa che non sono previste deroghe per aziende con caratteristiche diverse, ad esempio attività di Preparatori esclusivi (B) o di produttori zootecnici (A,z) che risultano in possesso di prima notifica antecedente al 01/01/2020.

Non sono ammesse all'aiuto le domande presentate da richiedenti che si sono già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere del regolamento (CE) n. 1257/99 (PSR 2000/2006), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del Regolamento (UE) 1395/2013 (PSR 2014-2020).

Non sono ammessi all'aiuto i produttori che avviano la conversione al metodo biologico per una parte della SAU dell'UTE.

Non sono ammessi all'aiuto gli operatori che sono nel biennio di esclusione a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

<sup>3</sup> **SAU (Superficie Agricola Utilizzata)** = insieme dei terreni aziendali investiti a seminativi, coltivazioni permanenti, prati e pascoli. Essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

**UTE (Unità Tecnico Economica)** = come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503. Per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. **UTE considerata** = quella oggetto di domanda 11.1.1



I richiedenti devono disporre degli idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per 3 anni, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda. Qualora ciò non sia documentato il richiedente si impegna a fornire dimostrazione mediante adeguato rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione mediante il fascicolo aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova SOI derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o non impegnati in fase di domanda iniziale, in particolare il beneficiario deve mantenere continuativamente ad impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto.

### **Condizioni di ammissibilità degli interventi**

Nella domanda di sostegno iniziale del periodo di impegno, l'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico per tutta la SAU dell'UTE.

Il limite minimo di SAU sottoposta all'impegno è 1 ha.

Sono ammesse le colture foraggere, nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono ammesse solo se utilizzate nella medesima UTE per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha. Con il termine colture foraggere, ai fini del rispetto del presente vincolo, sono compresi i prati stabili e i pascoli permanenti, nonché l'erba medica, le superfici a prato non stabile e tutti gli erbai compreso il silomais. L'operatore zootecnico biologico deve condurre un allevamento bovino o ovicaprino o equino identificato da un codice rilasciato dall'ASL della Regione Veneto.

Le superfici dell'UTE localizzate al di fuori del territorio regionale non sono ammissibili.

È vietato l'uso diretto di fanghi in agricoltura ex D.Lgs n. 99/1992 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006.

Non sono ammessi orti/frutteti/vigneti familiari.

Non sono ammessi vigneti non iscritti allo schedario viticolo.

Le colture in serra sono ammissibili solo se coltivate in serre fisse.

### **Vincoli e durata degli impegni**

Il periodo di impegno è di 3 anni dalla data di presentazione della domanda e scade il 31/12 del terzo anno solare.

### **Requisiti obbligatori**

Il beneficiario deve:

- a) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;
- b) rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- c) rispettare i requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla legislazione nazionale o comunitaria;
- d) rispettare altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

### **Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico ambientali, a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Misura 10), sia

gli impegni connessi all'agricoltura biologica, a norma dell'articolo 29 (Misura 11) dello stesso regolamento.

In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione, sulle medesime superfici, con i seguenti tipi di intervento:

- 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale;
- 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue;
- 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi;
- 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli;
- 10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali;
- 11.1.1 - pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;
- 11.2.1 - pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-ambientale, agro-climatico ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

Ai fini del rispetto del principio di "no double funding", si precisa che il pagamento riconosciuto per gli impegni della linea di intervento 10.1.7 "Allevatori custodi" non confligge con il pagamento riconosciuto dalla misura 11 "agricoltura biologica".

### **Criteri di priorità e punteggi**

Sulla base di quanto previsto dalla Sottomisura 11.1 "Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica", i criteri di priorità del tipo di intervento 11.1.1 "Tecniche Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica", riguarderanno i seguenti principi di selezione:

- Localizzazione geografica

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 11.1 sono stabilite secondo i criteri di priorità declinati dal bando.

### **Condizioni ed elementi di preferenza**

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI minore.

**ATTENZIONE:** per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini e agli indirizzi procedurali.

Per richiedere il premio in domanda unificata dovranno essere compilate le seguenti schede:

**[PSR AIUTO]: [PSR AIUTO SUPERFICI] e [PSR AIUTO PUNTEGGI].**

Per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla guida operativa per la compilazione della domanda unificata.

## **DOMANDE DI AIUTO (annuali): richiesta**

### **Tipo intervento 13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana**

Il PSR 2014-2020 prevede inoltre il tipo d'intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana, che si pone in continuità con la sottomisura 211 del PSR 2007-2013. Tale tipo d'intervento viene attivato nelle zone montane in quanto esse ospitano aziende agricole con una redditività generalmente inferiore rispetto a quella che operano nelle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell'attività antropica e che quindi vanno tutelati attraverso la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Il tipo d'intervento prevede l'erogazione di un'indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nelle zone montane. Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.

Secondo quanto disposto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 1305/2013, non è prevista l'applicazione di alcun criterio di selezione al tipo di intervento 13.1.1.

#### **Ambito territoriale di applicazione**

Le zone montane del Veneto, come individuate all'allegato tecnico alla deliberazione della Giunta regionale.

Nel caso di aziende zootecniche possono essere oggetto di aiuto anche superfici aziendali localizzate in zone montane di comuni contermini alla Regione del Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia come individuati all'allegato tecnico del bando e secondo le condizioni descritte nel bando.

#### **Soggetti richiedenti**

Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 6513 del 18/11/2014 integrato dal DM n. 1420 del 26/02/2015.

#### **Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:

- a) condurre superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
- b) per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino o ovi-caprino o equino rilasciato dall'ASL competente e detenere almeno 1 UBA di bestiame bovino, ovi-caprino o equino.

I suddetti criteri devono essere in possesso del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda.

### Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili all'aiuto le superfici della SAU aziendale ricadenti in zona montana, secondo lo schema che segue:

Tipo azienda	Superfici ammissibili
<u>azienda zootecnica</u>	superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame (allegato tecnico 11.2)
<u>altra azienda</u>	tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto)

**ATTENZIONE:** per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini e agli indirizzi procedurali.

Per richiedere il premio in domanda unificata dovranno essere compilate le seguenti schede:

**[MIS. 13 AIUTO]: [MIS. 13 ALTRO] oppure [MIS. 13 ZOOTECNICO].**

**NOTA BENE:** se richiesto l'intervento zootecnico andranno compilate anche le schede **[MIS. 13 ALLEVAMENTI]** e **[MIS. 13 CAPI]**.

Per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla guida operativa per la compilazione della domanda unificata.

## PROCEDURE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO – campagna 2022

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono le procedure amministrative che l'AVEPA utilizzerà per la gestione delle domande di aiuto presentate nei diversi settori di intervento.

Per il 1° anno la domanda di aiuto, laddove finanziata, diventa automaticamente anche domanda di pagamento.

### CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli di ammissibilità (compresa l'eventuale visita *in situ*, se necessaria) vengono svolti, per le misure di rispettiva competenza, dagli Sportelli unici agricoli oppure dall'Area tecnica pagamenti diretti della Sede centrale (Settore domande di superficie).

#### **Competenza territoriale per l'istruttoria**

Preliminarmente all'attuazione delle verifiche di ammissibilità, su tutte le domande pervenute dovrà essere confermata la competenza territoriale, che potrà essere individuata in funzione della localizzazione della quota prevalente della superficie oggetto di impegno. Eccezione è costituita dalla misura 13 per la quale la competenza dell'istruttoria di ammissibilità è della Sede centrale.

#### **Verifiche di ammissibilità**

Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'accesso ai benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Non è consentito modificare, in corso di istruttoria di ammissibilità, gli interventi presenti nella domanda di aiuto al fine di conservare il punteggio richiesto con la domanda stessa. Sulla base di ulteriori informazioni non si possono, inoltre, modificare in aumento, la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni, riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Le variazioni che riguardino i dati rilevanti al fine della formazione della graduatoria, che intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione della domanda e la conclusione dell'istruttoria, non potranno comportare un aumento del punteggio, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.

L'inammissibilità della domanda si ha anche nel caso in cui eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come essenziali (qualora non presentati in allegato alla domanda) non pervengano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicato nelle singole schede di misura del bando.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze (checklist di ammissibilità).

Le checklist rappresentano pertanto gli strumenti a disposizione del funzionario istruttore, per tracciare nel dettaglio le risultanze delle condizioni di ammissibilità per ogni misura/sottomisura/linea di intervento. Devono essere compilate SOLO le checklist delle

misura/sottomisura/linea di intervento ricevibili. Tutte le informazioni rilevate nel corso della verifica devono essere riportate nelle checklist. È consigliato riportare nei campi "NOTE" presenti in tutte le checklist, qualsiasi informazione utile alla descrizione della situazione aziendale rilevata, specialmente nei casi particolari o per dubbi riscontrati, nonché conservare i documenti/accertamenti svolti con il fine di dimostrare l'esito dei controlli e la ri-percorribilità degli stessi.

Nelle checklist va indicato:

SI: quando la verifica ha dato esito favorevole, ovvero il requisito risulta rispettato/conforme;

NO: quando la verifica ha dato esito non favorevole, ovvero il requisito non risulta rispettato/non conforme;

NN: quando la verifica non è necessaria, in quanto non pertinente con la linea d'intervento o con la domanda oggetto delle verifiche.

La compilazione delle checklist dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura. In caso di errore si dovrà barrare il dato errato, siglando la barratura, e riscrivere a fianco l'informazione corretta. Si dovranno adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori. Le checklist, redatte in una sola copia NON devono essere rilasciate al richiedente, ma devono essere trattenute dal funzionario istruttore per essere inserite nel fascicolo di domanda.

TUTTE le checklist devono essere datate e sottoscritte dai funzionari che hanno eseguito l'istruttoria.

Nel caso di esito non favorevole di alcuni degli elementi di ammissibilità dovrà essere data comunicazione al richiedente, consentendogli la possibilità di presentare osservazioni e/o controdeduzioni. L'istruttore dovrà esaminare le osservazioni ricevute e valutare la loro pertinenza e, se del caso, programmare una *visita in situ*. Nel caso di accoglimento, dovrà essere integrata la checklist di ammissibilità con le nuove risultanze ovvero dovrà essere prodotta una nuova checklist di ammissibilità in sostituzione della precedente. Eventuali integrazioni alla checklist iniziale dovranno essere datate e sottoscritte. Riportare nel campo note gli estremi delle comunicazioni intercorse.

Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, valgono le indicazioni generali previste per l'individuazione delle domande non ammissibili.

I controlli relativi alle specifiche misure/sottomisure/linee di intervento e riportati nelle specifiche checklist, possono essere ricondotti alle seguenti fattispecie:

- **controllo automatico:** la verifica viene svolta attraverso gli specifici controlli e algoritmi di calcolo predisposti negli applicativi informatici di gestione delle domande afferenti al PSR in fase di presentazione e/o in fase di istruttoria;
- **controllo informatico:** la verifica viene svolta dall'istruttore utilizzando strumenti informatici o consultando banche dati anche diverse dagli applicativi informatici di gestione delle domande afferenti al PSR;
- **controllo documentale:** la verifica viene svolta dall'istruttore esaminando i documenti a disposizione;
- **visita in situ:** la verifica viene svolta dall'istruttore sulla base degli elementi riscontrabili nell'ambito di un sopralluogo presso l'azienda del beneficiario.

**NOTA BENE:** salvo dove diversamente previsto, deve essere redatta una checklist per ogni domanda ricevuta.

### ***Verifica documentazione integrativa***

Nel caso in cui, in fase istruttoria, si renda necessaria la richiesta di documentazione integrativa, volta alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, o relativa a precisazioni e chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria, la struttura competente potrà richiederla tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R fissando il termine entro il quale deve essere dato riscontro.

Nel caso in cui non pervenga alcuna documentazione integrativa, l'istruttore concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione presente.

### ***Verifiche specifiche di ammissibilità per misura/sottomisura/linea di intervento***

Una volta superate con esito favorevole le verifiche generali di ammissibilità occorre procedere alla verifica di alcune condizioni specifiche di ammissibilità previste dal bando per ogni misura/sottomisura/linea di intervento.

L'istruttoria di ammissibilità di competenza dello Sportello dovrà concludersi con la determinazione delle superfici/UBA ammissibili all'aiuto, che dovranno essere riportate nelle checklist di ammissibilità in esito all'istruttoria favorevole. La determinazione dell'importo potrebbe invece subire variazioni in relazione a modifiche della situazione aziendale, pertanto, non è un elemento da riportare nella checklist.

### ***Visita in situ***

La visita *in situ* non è prevista obbligatoriamente all'interno dei controlli amministrativi relativi all'ammissibilità della domanda di aiuto.

Tuttavia, può essere eseguita ove l'istruttore ritenga necessario effettuare direttamente *in situ* delle verifiche integrative atte a definire l'ammissibilità della domanda oppure su specifica richiesta dell'azienda agricola. In questo caso occorre che le visite *in situ* vengano opportunamente verbalizzate e registrate nella checklist di ammissibilità.

<b>VISITA IN SITU</b>
-----------------------

**PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO**

<b>RICHIEDENTE</b>	
Cognome e nome o ragione sociale:	
Codice fiscale:	
DELEGATO                      SI   NO	Presenza delega/mandato: SI   NO

<b>INCARICATI DEL CONTROLLO</b>
Funzionario:
Struttura di appartenenza:

<b>Domanda n.</b> _____  Presentata in data: ___/___/___      Protocollo _____ del ___/___/___  Misura _____      Sottomisura _____      Linea di intervento _____
--

<b>Oggetto della visita:</b>
------------------------------

<b>Motivazione della visita:</b>
----------------------------------

<b>Strumenti impiegati:</b>
-----------------------------



Osservazioni incaricati della visita:

Dichiarazioni/Osservazioni richiedente e/o suo delegato:

<b>Data verifica</b>	
<b>Luogo verifica</b>	
<b>Firma funzionari incaricati</b>	
<b>Firma richiedente e/o suo delegato</b>	

**Il presente verbale viene redatto in duplice copia e una di esse è consegnata al richiedente/delegato.  
La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna.**

## DEFINIZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI

Ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi procedurali (Allegato B DGR 2112/2021 e s.m.i.) il decreto di approvazione delle domande ammissibili al finanziamento sarà approvato dal dirigente dello Sportello unico competente entro 110 giorni solari dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, tenuto conto della possibilità offerta dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 relativamente alla presentazione tardiva.

Per le domande risultate non ammissibili, il dirigente dello Sportello unico competente per territorio adotta specifico decreto da notificare ai soggetti interessati.

I decreti di ammissibilità e i decreti di non ammissibilità saranno trasmessi in copia conoscenza (tramite Docway) alla sede centrale – Area Tecnica Pagamenti Diretti, per la definizione della graduatoria regionale.

## DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Il decreto di approvazione delle domande finanziate e non finanziate sarà assunto entro 10 giorni solari dalla data di chiusura dei termini della fase di istruttoria delle domande di aiuto, se non diversamente indicato nel bando.

Ai sensi di quanto previsto dagli indirizzi procedurali (Allegato B DGR nr. 2112/2021 e s.m.i.), il decreto di finanziabilità sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) e sul sito dell'Agenzia.

I fondi messi a bando per ciascuna misura/sottomisura/tipo di intervento sono concessi sulla base della posizione assunta dalla domanda in graduatoria seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.

Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del bando con fondi PSR per la misura/sottomisura/tipo di intervento nella focus area di riferimento e, comunque, il budget di misura/sottomisura/tipo di intervento nella focus area non siano sufficienti a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento della domanda che ricade nel limite di demarcazione, ovvero del gruppo di operazioni ammesse che si ritrova a pari punteggio e livello di priorità, preferenza e precedenza, si procede comunque al finanziamento integrale di dette domande, nel limite del budget totale di misura/focus area del Programma. **La disponibilità del budget di misura/focus area viene valutata dall'Autorità di Gestione (Regione Veneto).**

È fatta salva la facoltà per il beneficiario di rinunciare formalmente ad un contributo eventualmente ridotto per carenza di fondi.

Le graduatorie decretate non possono essere scorse qualora si rendano disponibili nuovi fondi. L'ammissibilità dell'operazione e il suo inserimento in graduatoria non dà comunque diritto all'acquisizione di punteggio utile ai fini della valutazione e della formazione delle graduatorie in successive aperture dei termini.

## COMUNICAZIONE DI FINANZIABILITÀ

Avepa comunica al richiedente l'esito del finanziamento delle domande in graduatoria.

Per le domande finanziate, il contenuto della comunicazione di finanziabilità al beneficiario deve prevedere, in particolare:

- la descrizione degli interventi ammessi;
- la relativa spesa ammessa e l'entità del contributo concesso;
- gli impegni e gli altri obblighi;
- i termini per la presentazione delle domande di pagamento e per la conclusione dell'operazione.

## ISTRUTTORIA DEL TIPO INTERVENTO 10.1.2 “Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”

### Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuna delle misure/sottomisure/tipo di intervento/focus area cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

### Ambito territoriale di applicazione

Le superfici di pianura e collina del Veneto, secondo classificazione ISTAT.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

### Soggetti richiedenti

**Agricoltori** (come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

### Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

#### Condurre una UTE in regione Veneto

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.*

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

#### Presenza degli idonei titoli di conduzione

Deve essere verificata la presenza in capo al richiedente degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 3 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato.

Si precisa che al fine del controllo, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno, ne deve essere garantito il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

### Condizioni di ammissibilità degli interventi

#### Rispetto SOI minima

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 1 ha.

Il controllo è svolto **automaticamente**. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

#### Superficie oggetto di impegno pari almeno al 25% della superficie seminativa

La superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva, ai fini della domanda di aiuto deve essere almeno pari almeno il 25% della superficie seminativa dell'UTE ed interessata da colture come indicate al punto successivo. La consistenza complessiva della SOI della domanda di aiuto finanziata deve essere mantenuta per tutto il triennio di impegno.

Il controllo è svolto **automaticamente**.

#### Mantenimento consistenza SOI ammessa con la domanda di aiuto

I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, assicurando comunque il mantenimento della consistenza della SOI ammessa con la domanda di aiuto iniziale.

Il controllo è svolto sulle **domande di pagamento** presentate negli anni successivi al primo.

#### Eleggibilità colture

Sulle superfici ad impegno vanno attuate le seguenti colture: mais o sorgo, soia, girasole, cereali autunno-vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola, tabacco.

Sono escluse le superfici investite da:

- colture florovivaistiche
- frutteti
- giardini o orti
- superfici non seminative, disattivate, boscate
- impianti arborei-arbustivi
- prati, pascoli, erba medica
- riso.

Il controllo viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano colturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda

Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile.

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ ne derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI). In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel campo note tutti gli elementi emersi in fase istruttoria.

### Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico ambientali sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica.

In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione, sulle medesime superfici, con le seguenti linee di intervento:

- 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale;
- 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
- 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi;
- 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli;
- 10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
- 11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;
- 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-ambientale, agro-climatico ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Questo controllo è **automatico** in fase di presentazione domande per le M10 e M11.

### Criteri di selezione

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

### Criteria di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dalla Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni climatico ambientali”, i criteri di priorità del tipo di intervento 10.1.2 “Ottimizzazione delle tecniche agronomiche ed irrigue”, riguardano i seguenti principi di selezione:

- localizzazione geografica
- tipologia di impegno

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento 10.1.2 sono stabilite secondo i criteri di priorità come di seguito declinati.

**NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.**

Il punteggio viene verificato e ricalcolato in sede di istruttoria della domanda di aiuto sulla base delle condizioni di ammissibilità applicabili.

#### Principio di selezione 10.1.2.1: Localizzazione geografica

Criteria di priorità 1.1	Punti
1.1.1 SOI ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	10

Il punteggio è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% in zone designate vulnerabili ai nitrati.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

L'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Criteria di priorità 1.2	Punti
1.2.1 SOI ricadente in territori con bilancio idroclimatico negativo	20

Il punteggio è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% in comuni con bilancio idroclimatico negativo, pari o inferiore a “- 300 mm”, come evidenziato nella Valutazione Ambientale Strategia (Allegato 1, par. 2.3 “Eventi estremi”, punto a) “Periodi siccitosi”).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

L'elenco dei comuni è riportato nell'allegato tecnico 11.6 (riferimento bando apertura termini).

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nell'Allegato 11.6 del

bando. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

<b>Criterio di priorità 1.3</b>	<b>Punti</b>
1.3.1 SOI gestita a bacino irriguo nei territori con bilancio idroclimatico negativo	20
1.3.2 SOI gestita a scolo alternato nei territori con bilancio idroclimatico negativo	15
1.3.3 SOI gestita a scolo con sostegni nei territori con bilancio idroclimatico negativo	10
1.3.4 SOI gestita a scolo meccanico nei territori con bilancio idroclimatico negativo	5

Il punteggio è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti ricadente per almeno il 50% in comuni con bilancio idroclimatico negativo, pari o inferiore a "-300 mm", e nei quali i comprensori consortili sono gestiti a **bacino irriguo** o a **scolo alternato** o a **scolo con sostegni** o a **scolo meccanico**.

Se la somma delle SOI ammesse nelle varie classi a punteggio è  $\geq 50\%$ , senza che singolarmente per alcuna classe si superi la soglia prevista, si attribuisce il punteggio previsto per la classe con SOI ammessa prevalente.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

L'elenco dei comuni e della relativa classificazione è riportato nell'allegato tecnico 11.6 (riferimento bando apertura termini).

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nell'Allegato 11.6 del bando. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

<b>Criterio di priorità 1.4</b>	<b>Punti</b>
1.4.1 SOI gestita a bacino irriguo nei territori con bilancio idroclimatico negativo	20
1.4.2 SOI gestita a scolo alternato nei territori con bilancio idroclimatico negativo	10

Il punteggio 1.4.1 (20 punti) è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti ricadente per almeno il 50% in comuni caratterizzati dalla presenza dell'Unità Cartografica di suoli BA.1 della carta dei suoli del Veneto (suoli con minor accumulo d'acqua) e da un'incidenza percentuale della SOI complessiva ad impegno ammessa con la sottomisura 214-i-azione 3 (PSR 2007-2013) superiore o uguale al 1,38% rispetto alla superficie comunale.

Il punteggio 1.4.2 (10 punti) è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti ricadente per almeno il 50% in comuni caratterizzati dalla presenza dell'Unità Cartografica di suoli BA.1 della carta dei suoli del Veneto (suoli con minor accumulo d'acqua) e da un'incidenza percentuale della SOI complessiva ad impegno ammessa con la sottomisura 214-i-azione 3 (PSR 2007-2013) inferiore al 1,38% rispetto alla superficie comunale.

Se la somma delle SOI ammesse nelle varie classi a punteggio è  $\geq 50\%$ , senza che singolarmente per alcuna classe si superi la soglia prevista, si attribuisce il punteggio previsto per la classe con SOI ammessa prevalente.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

L'elenco dei comuni e della relativa classificazione è riportato nell'allegato tecnico 11.7 (riferimento bando apertura termini).

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nell'Allegato 11.7 del bando. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

### **Principio di selezione 10.1.2.2: Tipologia di impegno**

<b>Criterio di priorità 2.1</b>	<b>Punti</b>
2.1.1 SOI ad impegno irriguo $\geq$ 80% della SOI totale	30
2.1.2 SOI ad impegno irriguo $\geq$ 50% e $<$ 80% della SOI totale	10
2.1.3 SOI ad impegno irriguo $\geq$ 30% e $<$ 50% della SOI totale	5

Il punteggio è assegnabile in base alla percentuale di SOI ammessa ad "impegni comprensivi di ottimizzazione irrigua" rispetto alla SOI totale della domanda interessata

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

Dati presenti in domanda. Gli impegni che prevedono l'ottimizzazione irrigua sono i seguenti

(i codici sono riferiti all' applicativo PSR ISTRUTTORIA):

<b>MISURA</b>	<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
M10120	<b>BA</b>	Barbabietola - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua
M10120	<b>MA</b>	Mais - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua
M10120	<b>SA</b>	EFA azoto fissatrici Soia - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua
M10120	<b>SO</b>	Soia - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua
M10120	<b>TA</b>	Tabacco - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa nei vari impegni inseriti in domanda con il totale della SOI ammessa per l'intera domanda. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

### **Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria 10.1.2**

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente dell'estensione della **superficie oggetto d'impegno irriguo**, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI ammessa interessata dall'impegno irriguo maggiore.

Esempio:

<b>Azienda</b>	<b>Punteggio totale</b>	<b>SOI ammessa totale (ha)</b>	<b>Di cui SOI Ammessa ad impegno irriguo (ha)</b>	<b>Ordine di Posizione in graduatoria</b>
XXX	50	100	0	3
YYY	50	34	34	2
ZZZZ	50	76	34	1



## CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

**Tipo intervento 10.1.2**  
**“Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue”**  
**DRGV 218/2022**

**Dati identificativi:**

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

**Domanda n.**
**NOTE:**
**VERIFICA DOCUMENTALE**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Presenza documentazione integrativa	Controllo documentale	SI NO NN

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

**NOTE:**

<b>Domanda n.</b>
-------------------

**PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO**

Requisito	Modalità di verifica
Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**AMBITO TERRITORIALE**

Requisito	Modalità di verifica
Superfici pianura e collina del Veneto (classificazione ISTAT)	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

Requisito	Modalità di verifica
Agricoltori ai sensi art. 4 Reg. UE 1307/2013	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE**

Requisito	Modalità verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda
Presenza idonei titoli di conduzione	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Rispetto SOI minima	Controllo automatico	SI NO
SOI pari almeno al 25% della superficie seminativa	Controllo automatico	SI NO
Eleggibilità colture	Controllo automatico	SI NO
	Istruttoria grafica	SI NO
	Visita <i>in situ</i> (eventuale)	SI NO NN

**COMPATIBILITÀ SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI**

<b>Requisito</b>	<b>Modalità di verifica</b>	<b>Esito</b>
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.1	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.3	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.4	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 11.1.1	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 11.2.1	Controllo automatico	SI NO

**NOTE:**

Domanda n.
------------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data	

**NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica *in situ* ed esiti verifica):**

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti, che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

10.1.2 - INTERVENTI			
Descrizione intervento	SOI richiesta (ha)	SOI ammessa (ha)	Impegno irriguo
MAIS - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua			SI
SOIA - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua			SI
EFA azoto fissatrici SOIA - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua			SI
BARBABIETOLA - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua			SI
TABACCO - Riduzione Concimi + Ottimizzazione irrigua			SI
MAIS - Riduzione Concimi (Impegno in mancanza di servizio irriguo strutturato)			NO
SORGO - Riduzione Concimi (Impegno in mancanza di servizio irriguo strutturato)			NO
SOIA - Riduzione Concimi (Impegno in mancanza di servizio irriguo strutturato)			NO
GIRASOLE - Riduzione Concimi (Impegno in mancanza di servizio irriguo strutturato)			NO
BARBABIETOLA - Riduzione Concimi (Impegno in mancanza di servizio irriguo strutturato)			NO
FRUMENTO E ALTRE COLTURE AUTUNNO/VERNINE - Riduzione Concimi (Impegno in mancanza di servizio irriguo strutturato)			NO
COLZA E ALTRE BRASSICACEAE - Riduzione Concimi (Impegno in mancanza di servizio irriguo strutturato)			NO
EFA azoto fissatrici SOIA - Riduzione Concimi (Impegno in mancanza di servizio irriguo strutturato)			NO
<b>TOTALI</b>			
<b>di cui ad impegno irriguo:</b>			

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie);

--

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

<b>Criterio di priorità</b>		
<b>Localizzazione geografica</b>	<b>Punteggio richiesto</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>Criterio 1.1:</b>		
1.1.1 SOI ricadente in ZVN		
<b>Criterio 1.2:</b>		
1.2.1 SOI ricadente in territori con bilancio idroclimatico negativo		
<b>Criterio 1.3:</b>		
1.3.1 SOI gestita a bacino irriguo nei territori con bilancio idroclimatico negativo		
1.3.2 SOI gestita a scolo alternato nei territori con bilancio idroclimatico negativo		
1.3.3 SOI gestita a scolo con sostegni nei territori con bilancio idroclimatico negativo		
1.3.4 SOI gestita a scolo meccanico nei territori con bilancio idroclimatico negativo		
<b>Criterio 1.4:</b>		
1.4.1 SOI gestita a bacino irriguo nei territori con bilancio idroclimatico negativo		
1.4.2 SOI gestita a scolo alternato nei territori con bilancio idroclimatico negativo		
<b>Tipologia di impegno</b>	<b>Punteggio richiesto</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
2.1.1 SOI ad impegno irriguo > = 80% della SOI totale		
2.1.2 SOI ad impegno irriguo >= 50% e < 80% della SOI totale		
2.1.3 SOI ad impegno irriguo >=30% e <50% della SOI totale		
<b>PUNTI TOTALI ATTRIBUITI</b>		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto);

<b>Domanda n.</b>
-------------------

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## ISTRUTTORIA DEL TIPO INTERVENTO 10.1.6 “Tutela ed incremento degli habitat seminaturali”

Il Tipo di intervento 10.1.6 promuove l'attivazione di due azioni, volte alla riqualificazione ambientale delle aree agricole con funzione di incremento dell'avifauna e della connettività ecologica potenzialmente realizzabile, in contrasto all'utilizzo intensivo nei contesti particolarmente vocati alla produzione di seminativi.

La prima azione, denominata “Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide”, si caratterizza per un alto valore ambientale in termini di incremento della biodiversità, in particolare per sosta, alimentazione, nidificazione e svernamento dell'avifauna acquatica e dei rapaci, e per rettili e anfibi legati alle zone umide.

La seconda azione, denominata “Conversione a prato delle superfici seminative” risulta sostanziale, in un contesto agro-eco-sistemico dove vengono a mancare dei prati e dei prati da vicenda, collegati al settore lattiero-caseario, soprattutto nelle zone della bassa pianura veneta. In questi ambienti è infatti scomparso un habitat determinante nel migliorare la biodiversità degli ambienti coltivati. La creazione di prati poliennali misti a falciatura tardiva, costituiti da leguminose e graminacee tende a fornire una nicchia di nidificazione per le specie che nidificano a terra.

### Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuna delle misure/sottomisure/tipo di intervento/focus area cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

### Ambito territoriale di applicazione

Le superfici di pianura e collina del Veneto, secondo classificazione ISTAT.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda, in quanto non è possibile inserire nella richiesta superfici non ricadenti nell'ambito definito dal bando.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

### Soggetti richiedenti

**Agricoltori** (come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013): una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

### Criteri di ammissibilità del soggetto richiedente

#### Condurre una UTE in regione Veneto

Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503: *per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in*



una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, all'interno del quale è presente almeno una UTE ubicata in un comune della regione veneto.

### Presenza degli idonei titoli di conduzione

Deve essere verificata la presenza in capo al richiedente degli idonei titoli di conduzione della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) per i 3 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Qualora ciò non sia documentato il richiedente si impegna a fornire dimostrazione mediante adeguato rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione mediante il fascicolo aziendale. Non risulta in ogni caso possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova SOI derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o non impegnati in fase di domanda iniziale.

Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza di idonei titoli di conduzione delle superfici nel sistema del fascicolo aziendale validato.

Si precisa che al fine del controllo, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno, ne deve essere garantito il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

## Condizioni di ammissibilità degli interventi

### Superficie Minima

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a:

- **5.000 mq** per "Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide";
- **2.000 mq** "Conversione a prato delle superfici seminative".

Il controllo è svolto **automaticamente**. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

### Superficie massima (accorpata)

Per ciascuno degli interventi, l'appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale non può avere estensione maggiore di 2 ha.

Il controllo è **informativo** e viene svolto dall'istruttore tramite un'"istruttoria grafica" che prevede la consultazione e la verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, uso del suolo, foto aeree e satellitari).

Ai fini della verifica grafica, si ricorda che, per l'intervento "Conversione a prato delle superfici seminative":

- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- le superfici convertite a prato possono essere localizzate in appezzamenti accorpati o in fasce inerbite di larghezza minima di 5 metri.

L'esito del controllo è da ritenersi favorevole qualora la superficie massima di ciascun appezzamento richiesto a premio per ciascuno degli interventi (un unico poligono continuo, senza interruzioni di alcun tipo) risulti avere un'estensione pari al massimo a 2,0000 ha.

In caso di individuazione appezzamenti di dimensione superiore ai 2,0000 ha, l'istruttore, prima di procedere con la riduzione della superficie oggetto d'impegno ammissibile o all'inammissibilità della domanda, procederà a darne comunicazione agli interessati e accogliendo eventuali precisazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.

### **Superficie massima**

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAT (Superficie Aziendale Totale) aziendale inferiore o uguale a 5 ha potranno aderire con la totalità della SAT aziendale all'impegno.

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAT superiore a 5 ha potranno aderire con una serie di singoli appezzamenti ad impegno, di superficie massima pari a 2 ha, che complessivamente non potranno superare il 5% della SAT aziendale (esempio 8 ettari di SAT fermo restando le condizioni di ammissibilità la superficie massima ammissibile sarà 0,4000 ettari).

Il controllo è svolto **automaticamente** in fase di presentazione della domanda, in quanto è possibile richiedere esclusivamente una quantità di superficie coerente con la SAT registrata a fascicolo.

### **Vincoli e durata degli impegni**

Il periodo di impegno è pari a 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto e si conclude il 31 dicembre del terzo anno.

Il vincolo è oggetto di verifica, nel corso del triennio, nell'ambito delle attività svolte nell'istruttoria delle domande di pagamento (es: esiti dei controlli obbligatori in caso di mancata presentazione delle domande di conferma, gestione decadenze in caso di rinuncia volontaria anticipata, verifica mantenimento delle superfici da un anno all'altro, ecc.).

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

### **Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico ambientali, a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Misura 10), sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica, a norma dell'articolo 29 (Misura 11) dello stesso regolamento.

In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione, sulle medesime superfici, con i seguenti tipi di intervento:

- 8.2.1 - Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati;
- 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale;
- 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue;
- 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi;
- 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli;
- 10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali;
- 11.1.1 - pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica;
- 11.2.1 - pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-ambientale, agro-climatico ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

Deve essere verificato che non esistano duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno (ciò avviene quando la quantità risulta totalmente sovrapposta per la medesima particella e la medesima coltura).

Questo controllo è **automatico** in fase di presentazione domande per le M10 e M11 e **informatico** per le misure 8. L'istruttore, pertanto in quest'ultimo caso attua la verifica tramite l'interrogazione dell'applicativo "PSR Istruttoria" (ricerca delle domande presentate dal beneficiario e controllo dell'assenza di sovrapposizione di superfici richieste a premio).

### **Criteri di selezione**

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

### **Criteri di priorità e punteggi**

Sulla base di quanto previsto dalla Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico ambientali" del Programma di sviluppo rurale, i criteri di priorità del tipo di intervento 10.1.6 "Tutela ed incremento degli habitat seminaturali", riguardano i seguenti principi di selezione:

1. Localizzazione geografica;

Le graduatorie nell'ambito del tipo di intervento 10.1.6 sono stilate separatamente per ciascuna azione e sono stabilite secondo i criteri di priorità declinati nella deliberazione regionale.

**NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.**

### **Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide**

#### **1) Principio di selezione 10.16.1: Localizzazione geografica**

<b>Criterio di priorità 1.1</b>	<b>Punti</b>
<b>1.1.1</b> SOI ricadente in zone vulnerabili ai nitrati	20

Il punteggio è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% in zone designate vulnerabili ai nitrati.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

L'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle

particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

<b>Criterio di priorità 1.2</b>	<b>Punti</b>
<b>1.2.1</b> SOI in adiacenza ai corpi idrici delle rete WISE monitorata	20

Il punteggio è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata (NOTA BENE: il punteggio è assegnabile indipendentemente dall'entità di SOI ammessa in adiacenza ai corpi idrici).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

Catalogo corpi idrici della rete WISE monitorata che, ai sensi del DM del Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 17 luglio 2009, individua le informazioni territoriali e le modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (direttiva 2000/60/CE).

Il catalogo aggiornato dei corpi idrici è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle adiacenti al catalogo dei corpi idrici. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

<b>Criterio di priorità 1.3</b>	<b>Punti</b>
<b>1.3.1</b> SOI ricadente nei fogli catastali che comprendono Aree della Rete Natura 2000 e/o parchi nazionali e regionali	20
<b>1.3.2</b> SOI ricadente nei fogli catastali che comprendono le oasi di protezione, individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale	10
<b>1.3.3</b> SOI ricadente nei fogli catastali che comprendono zone di ripopolamento e cattura individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale	5

Il punteggio 1.3.1 è assegnabile (20 punti) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% nei parchi nazionali e regionali rubricati nel VI Elenco ufficiale delle aree approvato con Decreto 27/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Supplemento ordinario n. 115 alla GURI n. 125 del 31/05/2010 e/o nei fogli catastali che comprendono aree ZSC o ZPS.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

- L'elenco dei Comuni e dei fogli catastali che comprendono aree SIC o ZPS sono riportati nell'allegato 11.1 del bando.
- L'elenco dei Comuni e dei fogli catastali che comprendono parchi nazionali e regionali sono riportati nell'allegato 11.3 del bando.

Il punteggio 1.3.2 è assegnabile (10 punti) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% nelle oasi di protezione, individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

l'elenco dei Comuni e dei fogli catastali che comprendono le oasi di protezione, individuate e cartografate nell'ambito del piano faunistico regionale sono riportati nell'allegato 11.2 del bando

Il punteggio 1.3.3 è assegnabile (5 punti) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% nelle zone di ripopolamento e cattura, individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

l'elenco dei Comuni e dei fogli catastali che comprendono le zone di ripopolamento e cattura individuate e cartografate nell'ambito del piano faunistico regionale sono riportati nell'allegato 11.4 del bando.

Casi particolari:

Nel caso in cui una parte della superficie oggetto di impegno (SOI) ricada in un foglio di mappa sul quale insistono più aree tra quelle previste per l'attribuzione del punteggio 1.3, tale superficie sarà conteggiata nella categoria a punteggio maggiore (ad esempio: se parte della SOI ricade in un foglio catastale che comprende sia oasi di protezione che zone di ripopolamento e cattura, questa parte di SOI eredita l'attributo più favorevole al punteggio ovvero quello relativo alle oasi di protezione).

Dopo aver valutato la SOI che ricade in tutti i fogli di mappa, se la somma delle SOI nelle varie classi a punteggio è  $\geq 50\%$ , senza che singolarmente per alcuna classe si superi la soglia prevista, si attribuisce il punteggio previsto per la classe con SOI prevalente.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

### **Conversione a prato delle superfici seminative**

#### **1) Principio di selezione 10.1.6.5: Localizzazione geografica**

<b>Criterio di priorità 5.1</b>	<b>Punti</b>
<b>5.1.1</b> SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico	10

Il punteggio 5.1.1 è assegnabile (10 punti) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

ALLEGATO L alla Dgr n. 199 del 12 febbraio 2008.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

<b>Criterio di priorità 5.2</b>	<b>Punti</b>
SOI ricadente in zone vulnerabili ai nitrati	10

Il punteggio è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% in zone designate vulnerabili ai nitrati.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

L'elenco dei comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto è disponibile al seguente percorso: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/zone-vulnerabili-nitrati>.

Il catalogo aggiornato delle particelle catastali ricadenti in ZVN è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle ricadenti in ZVN. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

<b>Criterio di priorità 5.3</b>	<b>Punti</b>
<b>5.3.1</b> SOI in adiacenza ai corpi idrici delle rete WISE monitorata	10

Il punteggio è assegnabile qualora la SOI ammessa risulti in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata (NOTA BENE: il punteggio è assegnabile indipendentemente dall'entità di SOI ammessa in adiacenza ai corpi idrici).

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

Catalogo corpi idrici della rete WISE monitorata che, ai sensi del DM del Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 17 luglio 2009, individua le informazioni territoriali e le modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (direttiva 2000/60/CE).

Il catalogo aggiornato dei corpi idrici è disponibile nella banca dati dell'AVEPA.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle adiacenti al catalogo dei corpi idrici. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

<b>Criterio di priorità 5.4</b>	<b>Punti</b>
<b>5.4.1</b> SOI ricadente nei fogli catastali che comprendono parchi nazionali e regionali e/o zone di ripopolamento e cattura, individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale	20
<b>5.4.2</b> SOI ricadente in fogli catastali che comprendono Aree della Rete Natura 2000	10

Il punteggio 5.4.1 è assegnabile (20 punti) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% che comprendono parchi nazionali e regionali e/o zone di ripopolamento e cattura, individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

- Elenco di Comuni e fogli catastali ricadenti in parchi nazionali e regionali riportati nell'allegato 11.3 del bando;
- Elenco di Comuni e fogli catastali ricadenti in zone di ripopolamento e cattura di pianura e collina, riportati nell'allegato 11.4 del bando.

Il punteggio 5.4.2 è assegnabile (10 punti) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% in fogli catastali che comprendono Aree della Rete Natura 2000.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

Elenco dei Comuni e dei fogli catastali ricadenti in Aree ZSC o ZPS sono riportati nell'allegato 11.1 del bando.

Casi particolari:

Nel caso in cui una parte della superficie oggetto di impegno (SOI) ricada in un foglio di mappa sul quale insistono più aree tra quelle previste per l'attribuzione del punteggio 1.3, tale superficie sarà conteggiata nella categoria a punteggio maggiore (ad esempio: se parte della SOI ricade in un foglio catastale che comprende sia oasi di protezione che zone di ripopolamento e cattura, questa parte di SOI eredita l'attributo più favorevole al punteggio ovvero quello relativo alle oasi di protezione).

Dopo aver valutato la SOI che ricade in tutti i fogli di mappa, se la somma delle SOI nelle varie classi a punteggio è  $\geq 50\%$ , senza che singolarmente per alcuna classe si superi la soglia prevista, si attribuisce il punteggio previsto per la classe con SOI prevalente.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

#### **Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria 10.1.6**

In ognuna delle due graduatorie, a parità di punteggio, si seguirà l'ordine decrescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI maggiore.

## CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

**Tipo intervento 10.1.6**  
**“Tutela ed incremento degli habitat seminaturali”**  
**DGRV 218/2022**

- Prati umidi e zone umide**  
 **Conversione a prato dei seminativi**

**Dati identificativi:**

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

**Domanda n.**
**NOTE:**
**VERIFICA DOCUMENTALE**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Presenza documentazione integrativa	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN = NON necessario

**NOTE:**



<b>Domanda n.</b>
-------------------

**PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO**

Requisito	Modalità di verifica
Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**AMBITO TERRITORIALE**

Requisito	Modalità di verifica
Superfici pianura e collina del Veneto (classificazione ISTAT)	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

Requisito	Modalità di verifica
Agricoltori ai sensi art. 4 Reg. UE 1307/2013	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE**

Requisito	Modalità verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda
Presenza idonei titoli di conduzione	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Superficie minima	Controllo automatico	SI NO
Superficie massima accorpata	Istruttoria grafica	SI NO
Superficie massima	Controllo automatico	SI NO

**COMPATIBILITÀ SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 8.2.1	Controllo <b>informatico</b>	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.1	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.2	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.3	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.4	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.6	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 11.1.1	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 11.2.1	Controllo automatico	SI NO

**NOTE:**

Domanda n.

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data	

**NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica *in situ* ed esiti verifica):**

<b>Domanda n.</b>
-------------------

**ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ**

ACCERTATO, a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Descrizione intervento 10.1.6	SOI richiesta (ha)	SOI ammessa (ha)
PRATI UMIDI E ZONE UMIDE		
CONVERSIONE A PRATO DI SUPERFICI seminative		
<b>TOTALI</b>		

CONSIDERATO che:

(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie)

--

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

<b>Criterio di priorità 10.1.6 – Prati umidi e zone umide</b>		
<b>Localizzazione geografica</b>	<b>Punteggio richiesto</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>Criterio 1.1:</b>		
1.1.1 SOI ricadente in ZVN		
<b>Criterio 1.2:</b>		
1.2.1 SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata		
<b>Criterio 1.3:</b>		
1.3.1 SOI ricadente nei fogli catastali che comprendono Aree della Rete Natura 2000 e/o parchi nazionali e regionali		
1.3.2 SOI ricadente nei fogli catastali che comprendono le oasi di protezione, individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale		
1.3.3 SOI ricadente nei fogli catastali che comprendono zone di ripopolamento e cattura individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale		
<b>PUNTI TOTALI ATTRIBUITI</b>		

<b>Criterio di priorità 10.1.6 – Conversione a prato delle superfici seminative</b>		
<b>Localizzazione geografica</b>	<b>Punteggio richiesto</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>Criterio 5.1:</b>		
5.1.1 SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico		
<b>Criterio 5.2:</b>		
5.2.1 SOI ricadente in zone vulnerabili ai nitrati		
<b>Criterio 5.3:</b>		
5.3.1 SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata		
<b>Criterio 5.4:</b>		
5.4.1 SOI ricadente nei fogli catastali che comprendono parchi nazionali e regionali e/o zone di ripopolamento e cattura, individuate nell'ambito del Piano Faunistico-Venatorio Regionale		
5.4.2 SOI ricadente in fogli catastali che comprendono Aree della Rete Natura 2000		
<b>PUNTI TOTALI ATTRIBUITI</b>		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto);

<b>Domanda n.</b>
-------------------

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## ISTRUTTORIA DEL TIPO INTERVENTO 11.1.1 “Pagamenti per la conversione dell'agricoltura biologica”

### Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuna delle misure/sottomisure/tipo di intervento/focus area cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda. Nessuna attività da parte dell'istruttore.

### Ambito territoriale di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in fase di presentazione della domanda, in quanto non è possibile inserire nella richiesta superfici non ricadenti nell'ambito definito dal bando.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

### Soggetti richiedenti

**Agricoltori in attività, compresi enti pubblici che conducono aziende agricole (= c.d. “Agricoltori attivi”)**, come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018.

Questo controllo viene svolto **automaticamente** interrogando i dati disponibili in SIAN. Nel caso in cui l'informazione fornita sia favorevole, l'anomalia (SI74 – Mancanza del requisito “Agricoltore Attivo” per l'anno di campagna) non si accende. Riportare in checklist l'esito favorevole (= SI).

Diversamente, nel caso in cui l'anomalia sia accesa, prima di definire un esito non favorevole, dovrà essere attuato da parte degli uffici competenti un controllo, con l'uso di strumenti **informatici**, secondo quanto previsto dalla normativa di settore<sup>4</sup>.

In tal caso, l'esito della verifica potrà confermare l'esito non favorevole (riportare in checklist l'esito NON favorevole (=NO)) oppure potrà evidenziare il possesso del requisito di ammissibilità. In quest'ultimo caso l'istruttore dovrà: riportare in checklist l'esito favorevole (= SI), compilare il campo NOTE con le motivazioni di accoglimento e risolvere coerentemente l'anomalia informatica presente sulla domanda in istruttoria.

Il campo Non Necessario (=NN) va compilato esclusivamente nel caso in cui il controllo informatico non si sia reso necessario (ovvero controllo svolto automaticamente).

<sup>4</sup> La circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 disciplina il requisito dell'agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465. Ulteriori precisazioni sono contenute nella circolare n. 74630 del 11 novembre 2020.

## Criteria di ammissibilità dei soggetti richiedenti

### Presenza degli idonei titoli di conduzione

Deve essere verificata la presenza in capo al richiedente degli idonei titoli di conduzione della SOI per i 3 anni di impegno, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre del terzo anno solare.

Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato.


### Presenza prima notifica metodo biologico










I soggetti richiedenti devono presentare la prima notifica per l'inizio del periodo di conversione per la produzione con metodo biologico ai sensi del Regolamento (UE) 2018/848 e, per tutta la SAU dell'UTE considerata<sup>5</sup>, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda di aiuto.

Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV).

Sono da ritenere valide le notifiche rilasciate in BOPV e trasmesse allo Sportello Avepa entro 10 giorni dal rilascio in BOPV.

Va considerata la data di rilascio in BOPV, cioè quella presente nella colonna "DATA RILASCIO" (si veda immagine sotto-riportata).



	Data notifica (Numero Barcode)	Data Rilascio	Data Accettazione	Data protocollo N° protocollo	Tipologia	Odc	D.G.	Attività	U.P.	Stato	SIAN
	06 maggio 2019 N. 100004905104	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019 1029	V	Bios Srl	1	A, v	1	 pubblicata	
	09 luglio 2015 N. 100004621771	09/07/2015	17/07/2015	17/07/2015 1180	V	Bios Srl	3	A, v	1	 pubblicata	
	29 aprile 2013 N. 100005120401	03/05/2013	10/05/2013	10/05/2013 949	V	Bios Srl	5	A, v	1	 pubblicata	

La prima notifica deve essere presente nel sistema informativo biologico (BOPV) in uno stato "valido" (rilasciata, pubblicata o idonea); se la prima notifica è presente in stato "non valido" (archiviata, non valida, non valida (Odc), ecc.) si dovrà verificare il successivo rilascio di una prima notifica o notifica di variazione in stato "valido".

Tenuto conto dei tempi previsti per le verifiche di competenza degli organismi di certificazione, l'esito della notifica, se non ancora definito, verrà valutato in fase di istruttoria di pagamento.

<sup>5</sup> **SAU (Superficie Agricola Utilizzata)** = insieme dei terreni aziendali investiti a seminativi, coltivazioni permanenti, prati e pascoli. Essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

**UTE (Unità Tecnico Economica)** = come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503. Per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. **UTE considerata** = quella oggetto di domanda 11.1.1



La prima notifica deve essere stata rilasciata in BOPV nel periodo compreso tra il 01/01/2020 e la data di presentazione della domanda di aiuto.

Va inoltre verificata la data inizio conversione di tutta la SAU dell'UTE. La data di inizio conversione di norma corrisponde alla data di rilascio della Prima notifica; in ogni caso non dovrà essere anteriore al 01/01/2020. Il controllo potrà essere eseguito dalla notifica o dal documento giustificativo, se già rilasciato dall'Organismo di controllo.

### Assenza ritiro dai disciplinari biologici

Non sono ammesse all'aiuto le domande presentate da richiedenti che si sono già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici **dopo aver ricevuto aiuti PSR** a valere del regolamento (CE) n. 1257/1999 (PSR 2000/2006), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) n. 1305/2013 (PSR 2014-2020)

Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV) e nell'applicativo "Istruttoria PSR".

Qualora si riscontri la presenza di una notifica in stato "receduta", precedente alla Prima notifica, si deve innanzitutto verificare la data del recesso dell'operatore dal regime biologico.

La data del recesso può essere consultata nell'applicativo BOPV attraverso il tasto "riepilogo" all'interno della notifica.

<ul style="list-style-type: none"> <li>Notifiche</li> <li>DATA NOTIFICA [Ap]</li> <li>Unità produttive ( 1 )</li> <li>Strutture ( 1 )</li> <li>Territorio</li> <li>Documenti</li> <li>Doc. Giust. ODC ( 1 )</li> <li>Esito regione ( 2 )</li> <li>SIAN</li> <li><b>RIEPILOGO</b></li> <li>➤ Nuova Notifica</li> <li>☰ PAP</li> <li>➤ Nuova PAP</li> <li>☰ Comunicazioni</li> <li>➤ Nuova Comunicazione</li> </ul>	<table border="1"> <tr> <td>Note ODC</td> <td>DG. SIB -</td> <td>Esito ODC</td> <td>receduta 27/04/2022</td> </tr> <tr> <td>Esito Regione</td> <td colspan="3">Veneto: <b>receduta</b> - 27/04/2022 - Recesso dal sistema di controllo della produzione biologica (regolamento (CE) n. 834/2007)</td> </tr> <tr> <td>SIAN</td> <td colspan="3">inviata al sian progressa inviata al sian</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Stato amministrativo</td> </tr> <tr> <td>Progressivo</td> <td>Data inizio</td> <td>Data fine</td> <td>Stato</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>21/10/2021</td> <td>29/12/2021</td> <td>rilasciata</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>29/12/2021</td> <td>28/01/2022</td> <td>idonea</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>28/01/2022</td> <td>27/04/2022</td> <td>pubblicata</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>27/04/2022</td> <td>00/00/0000</td> <td>receduta</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ente/Soggetto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ODC - ICEA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>REGIONE - VENETO</td> </tr> </table>	Note ODC	DG. SIB -	Esito ODC	receduta 27/04/2022	Esito Regione	Veneto: <b>receduta</b> - 27/04/2022 - Recesso dal sistema di controllo della produzione biologica (regolamento (CE) n. 834/2007)			SIAN	inviata al sian progressa inviata al sian			Stato amministrativo				Progressivo	Data inizio	Data fine	Stato	1	21/10/2021	29/12/2021	rilasciata	2	29/12/2021	28/01/2022	idonea	3	28/01/2022	27/04/2022	pubblicata	4	27/04/2022	00/00/0000	receduta				Ente/Soggetto				REGIONE - VENETO				ODC - ICEA				REGIONE - VENETO				REGIONE - VENETO
Note ODC	DG. SIB -	Esito ODC	receduta 27/04/2022																																																						
Esito Regione	Veneto: <b>receduta</b> - 27/04/2022 - Recesso dal sistema di controllo della produzione biologica (regolamento (CE) n. 834/2007)																																																								
SIAN	inviata al sian progressa inviata al sian																																																								
Stato amministrativo																																																									
Progressivo	Data inizio	Data fine	Stato																																																						
1	21/10/2021	29/12/2021	rilasciata																																																						
2	29/12/2021	28/01/2022	idonea																																																						
3	28/01/2022	27/04/2022	pubblicata																																																						
4	27/04/2022	00/00/0000	receduta																																																						
			Ente/Soggetto																																																						
			REGIONE - VENETO																																																						
			ODC - ICEA																																																						
			REGIONE - VENETO																																																						
			REGIONE - VENETO																																																						

Individuata la data del recesso va accertato se il richiedente abbia ricevuto aiuti a valere del regolamento (CE) n. 1257/1999 (PSR 2000/2006), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007/2013) o del regolamento (UE) n. 1305/2013 (PSR 2014-2020), nel periodo antecedente al recesso.

La verifica degli aiuti ricevuti dal richiedente anteriormente al recesso, può essere effettuata attraverso la consultazione dell'applicativo "Istruttoria PSR", per la programmazione PSR 2014-2020 (Misura 11.1.1 e 11.1.2) e PSR 2007-2013 (Misura 214C1 e 214C2) e dell'applicativo "SOP" per la programmazione PSR 2000-2006 (Azione 3 AB-Agricoltura Biologica).

### Assenza esclusione dal regime biologico nel biennio precedente

Inoltre, non sono ammessi all'aiuto gli operatori che sono nel biennio di esclusione, a meno che la causa dell'esclusione non derivi dal mancato pagamento dei corrispettivi agli organismi di controllo.

Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (Biobank Open Project - BOPV) e in SIAN, Servizio Gestione Iter Notifica Attività Biologica.

Qualora si riscontri la presenza di una notifica in stato "esclusa", precedente alla Prima notifica, si deve verificare la data del provvedimento di esclusione. La data del provvedimento di esclusione può essere consultata attraverso il tasto "riepilogo" all'interno della notifica.

Se l'esclusione dal regime biologico è avvenuta anteriormente ai due anni dal rilascio della prima notifica, la verifica si conclude con esito favorevole in quanto la circostanza risulta irrilevante.

Se invece l'esclusione è avvenuta nel corso del biennio antecedente al rilascio della prima notifica allora l'istruttore deve verificare in SIAN, Servizio Gestione Iter Notifica Attività Biologica, la causa del provvedimento di esclusione. Se l'esclusione è dovuta al mancato pagamento del corrispettivo dovuto all'Organismo di controllo, la verifica avrà esito favorevole in quanto la circostanza non rileva (=SI); se invece il motivo dell'esclusione è diverso dal mancato pagamento del corrispettivo allora la verifica si concluderà con esito negativo (=NO).

### **Casi particolari:**

Sono ammissibili le domande di aziende che con la prima notifica per l'inizio del periodo di conversione, successiva al 01/01/2020, non abbiano messo in conversione tutta la SAU dell'UTE, purché lo abbiano fatto successivamente con una o più notifiche di variazione presentate entro la data di presentazione della domanda di aiuto.

Non risultano ammissibili le domande di aziende che hanno presentato la prima notifica per l'inizio del periodo di conversione **prima del 01/01/2020** e che, successivamente a tale data, hanno preso in conduzione altri terreni convertendoli al biologico con una notifica di variazione presentata dopo il 01/01/2020.

Non sono ammissibili le domande di aziende che hanno presentato la prima notifica **dopo il 01/01/2020**, ma per terreni per i quali il periodo di conversione è iniziato anteriormente al 01/01/2020 con il precedente conduttore, oppure perché hanno ottenuto l'autorizzazione al riconoscimento retroattivo del periodo di conversione.

**NOTA BENE:** poiché il bando prevede contributi per la produzione biologica, si precisa che non sono previste deroghe per aziende con caratteristiche diverse, ad esempio attività di Preparatori esclusivi (B) o di produttori zootecnici (A,z), qualora risultino in possesso di prima notifica antecedente al 01/01/2020.

## **Condizioni di ammissibilità degli interventi**

### **Rispetto SOI minima**

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a 1 ha di superficie dell'UTE.

Il controllo è svolto **automaticamente**. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie derivi l'accertamento della superficie ammissibile inferiore a 1 ha, che quindi comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

### **Intera UTE biologica**

L'azienda deve essere assoggettata al metodo biologico per tutta la SAU dell'UTE.

Non sono ammessi all'aiuto i produttori che avviano la conversione al metodo biologico per una parte della SAU dell'UTE<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> **SAU (Superficie Agricola Utilizzata)** = insieme dei terreni aziendali investiti a seminativi, coltivazioni permanenti, prati e pascoli. Essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

**UTE (Unità Tecnico Economica)** = come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503. Per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica

Tale controllo dovrà essere svolto con l'uso di strumenti **informatici** verificando i dati disponibili in domanda ed in fascicolo aziendale, confrontandoli con quanto presente nell'applicativo di gestione delle notifiche di attività biologica (BOPV).

L'istruttore deve confrontare la SAU associata all'UTE nella domanda di aiuto (fascicolo aziendale/scheda piano colturale/superficie coltivata per le diverse UTE) con la SAU indicata come biologica nell'ultima notifica valida rilasciata **entro la data di presentazione della domanda di aiuto**.

Per "superficie biologica" si intende sia la superficie in conversione sia quella che ha terminato il periodo di conversione (ferma restando la data inizio conversione non antecedente al 01/01/2020).

Si chiede di segnalare alla Sede Centrale la presenza di UTE con superfici condotte secondo il metodo convenzionale non assoggettate al regime biologico.

Il controllo consiste nel verificare la corrispondenza tra SAU associata all'UTE della domanda di aiuto e la superficie biologica/in conversione indicata in notifica.

**ATTENZIONE:** l'indicazione dell'UTE avviene in fascicolo ed è a discrezione dei beneficiari.

In talune situazioni i beneficiari possono avere indicato più di una UTE in fascicolo.

Nella domanda di aiuto 11.1.1 i beneficiari devono richiedere a premio tutta la superficie associata all'UTE biologica presente in fascicolo. In caso di più UTE biologiche, devono richiederne almeno una interamente.

In applicativo BOPV vengono trasferite le informazioni relative a tutte le superfici aziendali contenute nel fascicolo, tuttavia senza l'informazione relativa all'UTE di appartenenza.

Il controllo si intende concluso con esito NON favorevole (=NO) qualora la SAU associata all'UTE della domanda di aiuto ricomprenda anche superfici condotte con metodo convenzionale.

Il controllo si intende concluso con esito favorevole (=SI) qualora la SAU dell'UTE associata alla domanda di aiuto risulti tutta assoggettata al regime biologico, con data inizio conversione compresa tra il 01/01/2020 e la data di presentazione della domanda di aiuto.

### Eleggibilità colture

I premi richiedibili rientrano nelle seguenti categorie di colture:

Colture oggetto di premio da bando
SEMINATIVI (BCS)
SEMINATIVI FORAGGERI (BCSF)
ORTICOLE (BCO)
VITE (BCV)
FRUTTIFERI (BCF)
PRATO STABILE (BCPS)
PASCOLO (BCP)
COLTURE ORTICOLE IN SERRA (BCCS)
SUPERFICI BIOLOGICHE NON A PAGAMENTO (BCNP)

attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Il controllo della compatibilità del codice utilizzo dichiarato viene svolto **automaticamente**, in quanto è possibile richiedere esclusivamente superfici dichiarate nel piano colturale con codici compatibili con gli interventi oggetto della domanda.

Viene inoltre svolto un controllo **informatico**, effettuando un'istruttoria grafica" tramite consultazione e verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, uso del suolo, foto aeree e satellitari) al fine della definizione dell'effettiva SOI ammissibile e finanziabile, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Per superfici biologiche non a pagamento si intendono superfici soggette al regime biologico ma non rientranti nelle tipologie di colture ammissibili al premio. Tali superfici possono essere ammesse in termini di superfici e non di premio perché possono rientrare nella rotazione delle colture nel corso dei 3 anni di impegno.

Per le superfici a vite richieste a premio, va verificata l'effettiva iscrizione allo schedario viticolo, tramite interrogazione della banca dati disponibile nei sistemi AVEPA. In caso di mancata iscrizione, la superficie non sarà ammissibile.

Per le superfici orticole in serra richieste a premio, va verificata l'effettiva coltivazione in **serre fisse**. La verifica è effettuata tramite interrogazione delle ortofoto disponibili nei sistemi AVEPA. In base a eventuali valutazioni istruttorie, opportunamente documentate, sarà possibile da parte dell'istruttore spostare la superficie nell'intervento COLTURE orticole pieno campo (BCO). Nel caso di mancata corrispondenza, la superficie non sarà ammissibile.

Per le superfici orticole, frutticole o vitate richieste a premio, va verificata l'effettiva coltivazione a scopo produttivo. Non sono ammesse produzioni familiari (autoconsumo). La verifica è effettuata tramite interrogazione delle ortofoto disponibili nei sistemi AVEPA, valutando in particolar modo la struttura degli appezzamenti (es: sesto d'impianto), nonché l'estensione<sup>7</sup>. Ad esempio, la presenza di soli alberi isolati potrebbe ricondurre a produzioni familiari o per autoconsumo. In caso di mancata corrispondenza, la superficie non sarà ammissibile.

Per quanto riguarda invece le colture foraggere, va verificata l'effettiva presenza di superfici riconducibili a tale utilizzo (attenzione non sono ammissibili giardini adiacenti a case private), tramite interrogazione delle ortofoto disponibili nei sistemi AVEPA. In caso di mancata corrispondenza, la superficie non sarà ammissibile.

**NOTA BENE:** Ai fini del pagamento del premio di ciascuna annualità, sarà erogato il premio alle colture foraggere nel limite del 30% della SAU, e comunque non oltre 5 ettari. Superfici superiori sono pagabili solo se utilizzate nella medesima UTE per l'alimentazione di animali erbivori allevati secondo i metodi di produzione biologica, con il vincolo del rapporto di almeno 1 UBA/ha. Con il termine colture foraggere, ai fini del rispetto del presente vincolo, sono compresi i prati stabili e i pascoli permanenti, nonché l'erba medica, le superfici a prato non stabile e tutti gli erbai compreso il silomais<sup>8</sup>. L'operatore zootecnico biologico deve condurre un allevamento bovino o ovicaprino o equino identificato da un codice rilasciato dall'ASL della Regione Veneto. Il controllo relativo alla quota effettivamente pagabile di superficie foraggera rientrante nella definizione colture foraggere viene effettuato informaticamente in fase di istruttoria di pagamento della domanda. La verifica ha effetti sul calcolo del premio ma non sull'ammissibilità della domanda di aiuto.

<sup>7</sup> Possono essere definiti come orti familiari gli appezzamenti di dimensioni inferiori ai 100 mq isolati da altre aree agricole. Gli alberi isolati non sono considerati parte dell'impianto: per albero isolato si intende un albero situato, rispetto ad ogni altro albero, a una distanza superiore a 20 metri (fonte: ALLEGATO A alle Specifiche Tecniche di Rilevazione 2018).

<sup>8</sup> Ai fini del presente controllo, costituiscono "colture foraggere", le superfici afferenti ai seguenti gruppi colturali: Seminativi foraggeri (BCSF), Prato Stabile (BCPS) e Pascolo (BCP).

Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie o dalla visita in situ ne derivi la presenza di colture non ammissibili sulle superfici ad impegno, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

In caso di esito parzialmente non favorevole (ad esempio riduzione di superficie ammessa), lo stesso va tracciato in checklist (=NO), dettagliando nel campo note tutti gli elementi emersi in fase istruttoria.

### Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici. Tale divieto riguarda sia gli impegni agroclimatico ambientali sia gli impegni connessi all'agricoltura biologica. In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione, sulle medesime superfici, con le seguenti linee di intervento:

- 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale;
- 10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue;
- 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi;
- 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli;
- 10.1.6 – Tutela e incremento degli habitat seminaturali;
- 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica

Non sono compatibili, inoltre, sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda per la presente linea di intervento con le misure/sottomisure agro ambientali del PSR 2007-2013 per le medesime superfici oggetto di impegno, nel caso in cui queste ultime risultino ancora vigenti. (NB: gli impegni nel 2022 risultano tutti terminati).

Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno agro-ambientale, agro-climatico ambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica.

Ai fini del rispetto del principio di “no double funding”, si precisa che il pagamento riconosciuto per gli impegni della linea di intervento 10.1.7 “Allevatori custodi” non confligge con il pagamento riconosciuto dalla misura 11 “agricoltura biologica”.

Deve essere verificato che non esistono duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamento con le misure agroambientali incompatibili per le medesime superfici oggetto d'impegno.

Questo controllo è **automatico** in fase di presentazione domande per le M10 e M11 e viene svolto in fase di istruttoria di pagamento nell'ambito dell'algoritmo di calcolo. La verifica ha effetti sul calcolo del premio ma non sull'ammissibilità della domanda di aiuto.

### Criteri di selezione

I criteri di selezione devono essere valutati sulla **SOI ammessa**, derivante dalle verifiche attuate.

In caso di accertamento, all'interno di un criterio di priorità, di un punteggio inferiore a quello richiesto, l'istruttore attribuirà quello accertato; mentre nel caso in cui venga verificato, all'interno di un criterio di priorità un punteggio superiore a quello richiesto, l'istruttore confermerà il punteggio richiesto.

In ogni caso, non è attribuibile un punteggio complessivo per la domanda superiore a quello complessivamente richiesto.

## Criteri di priorità e punteggi

Sulla base di quanto previsto dalla Sottomisura 11.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”, i criteri di priorità del tipo di intervento 11.1.1 “Tecniche Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”, riguarderanno i seguenti principi di selezione:

- Localizzazione geografica

Le graduatorie di merito nell'ambito della sottomisura 11.1 sono stabilite secondo i criteri di priorità come sotto declinati.

**NOTA BENE: per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.**

### Principio di selezione 11.1.1: Localizzazione geografica

Criterio di priorità 1.1	Punti
1.1.1 SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico	30

Il punteggio è assegnabile (30 punti) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio:

ALLEGATO L alla Dgr n. 199 del 12 febbraio 2008.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo “Istruttoria PSR”, il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

Criterio di priorità 1.2	Punti
1.2.1 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006)	40
1.2.2 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in Bacino Scolante in laguna di Venezia delimitato dal Piano Direttore 2000 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 e in “Prossimità bacino Ca' Erizzo” delimitato dalla deliberazione n. 1170 del 24 agosto 2021	18
1.2.3 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006	15
1.2.4 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente nei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni)	10
1.2.5 Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente nei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni)	5

Il punteggio è assegnabile in presenza di SOI  $\geq 1$ ha in zone designate vulnerabili ai nitrati (ZVN). Nel caso in cui la SOI ricada in più aree ZVN, il punteggio viene attribuito in base alla prevalenza della SOI. Nel caso in cui parte della SOI ricada in aree in cui si sovrappongono due aree ZVN, quella SOI viene classificata come appartenente all'area ZVN con punteggio più favorevole.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: allegati alle DGR citate nei rispettivi punteggi.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nel catalogo delle particelle adiacenti al catalogo dei corpi idrici. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

<b>Criterio di priorità 1.3</b>	<b>Punti</b>
<b>1.3.1</b> SOI ricadente in Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali Protette	30

Il punteggio 1.3.1 è assegnabile (30 punti) qualora la SOI ammessa risulti ricadere per almeno il 50% n aree rubricate nel VI Elenco ufficiale delle aree approvato con Decreto 27/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Supplemento ordinario n. 115 alla GURI n. 125 del 31/05/2010 o Aree ZSC o ZPS.

Fonti di riferimento per l'attribuzione del punteggio: allegati del Decreto 27/04/2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Modalità di controllo: **automatico**. All'interno dell'applicativo "Istruttoria PSR", il sistema verifica la sussistenza del punteggio confrontando la SOI ammessa con i dati presenti nelle tabelle dei diversi ambiti. In caso di mancata corrispondenza viene visualizzata un'anomalia bloccante (risolvibile dall'istruttore con dettagliata motivazione).

#### **Condizioni ed elementi di preferenza ai fini della graduatoria 11.1.1**

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI minore.

## CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

**INTERVENTO 11.1.1**  
**“Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica”**  
**Misura 11 - Agricoltura biologica**  
**Sottomisura 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica**  
**DGRV n. 218/2022**

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
Codice fiscale:

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### VERIFICA DOCUMENTALE

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN = NON necessario

<b>NOTE:</b>
--------------



<b>Domanda n.</b>
-------------------

**PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO**

Requisito	Modalità di verifica
Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**AMBITO TERRITORIALE**

Requisito	Modalità di verifica
Intero territorio del Veneto	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Agricoltori ATTIVI	Controllo automatico*	
*Agricoltori ATTIVI	Controllo informatico	SI NO NN

**VERIFICA AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Presenza idonei titoli conduzione	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda	
Presenza prima notifica metodo Biologico	Controllo informatico	SI NO
Assenza ritiro dai disciplinari biologici (in caso di contributo PSR)	Controllo informatico	SI NO
Assenza esclusione dal regime biologico nel biennio precedente	Controllo informatico	SI NO

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Rispetto SOI minima	Controllo automatico	SI NO
Intera UTE biologica	Controllo informatico	SI NO
Eleggibilità colture	Controllo automatico	SI NO
	Istruttoria grafica	SI NO
	Visita in situ (eventuale)	SI NO NN

<b>NOTE:</b>
--------------

<b>Domanda n.</b>
-------------------

**COMPATIBILITÀ SOSTEGNI E AGEVOLAZIONI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.1	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.2	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.3	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.4	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 10.1.6	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 11.1.1	Controllo automatico	SI NO
Assenza di sovrapposizione SOI con intervento 11.2.1	Controllo automatico	SI NO

<b>NOTE:</b>
--------------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	<b>SI NO NN</b>
Data	

<b>NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):</b>
---

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Descrizione intervento 11.1.1	SOI richiesta (ha)	SOI ammessa (ha)
SEMINATIVI (BCS)		
SEMINATIVI FORAGGERE (BCSF)		
ORTICOLE (BCO)		
VITE (BCV)		
FRUTTIFERI (BCF)		
PRATO STABILE (BCPS)		
PASCOLO (BCP)		
COLTURE ORTICOLE IN SERRA (BCCS)		
SUPERFICI BIOLOGICHE NON A PAGAMENTO (BCNP)		
<b>TOTALI</b>		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale della superficie);

--

VALUTATI i criteri di priorità e di assegnazione e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

<b>Criterio di priorità 11.1.1 – Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica</b>		
<b>Localizzazione geografica</b>	<b>Punteggio richiesto</b>	<b>Punteggio attribuito</b>
<b>Criterio 1.1:</b>		
<b>1.1.1</b> SOI localizzata nei fogli catastali in cui ricadono le Zone di rispetto dei punti di captazione delle acque di interesse pubblico		
<b>Criterio 1.2:</b>		
<b>1.2.1</b> SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata		
<b>1.2.1</b> Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006)		
<b>1.2.2</b> Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in Bacino Scolante in laguna di Venezia delimitato dal Piano Direttore 2000 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 e in "Prossimità bacino Ca' Erizzo" delimitato dalla deliberazione n. 1170 del 24 agosto 2021		
<b>1.2.3</b> Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente in zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006		
<b>1.2.4</b> Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente nei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni)		
<b>1.2.5</b> Zone vulnerabili ai nitrati: SOI ricadente nei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni)		
<b>Criterio 1.3:</b>		
<b>1.3.1</b> SOI ricadente in Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali Protette		
<b>PUNTI TOTALI ATTRIBUITI</b>		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento del punteggio richiesto);

<b>Domanda n.</b>
-------------------

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

VISTO: Il Dirigente

---

## ISTRUTTORIA DEL TIPO INTERVENTO 13.1.1 “Indennità compensativa in zona montana”

Tale intervento viene attivato nelle zone montane in quanto esse ospitano aziende agricole con una redditività generalmente inferiore rispetto a quella che operano nelle zone di pianura. La montagna è inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da parte dell'attività antropica e che quindi vanno tutelati attraverso la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.

Il tipo d'intervento prevede l'erogazione di un'indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nelle zone montane. Obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.

### Presenza di una sola domanda per la stessa misura e per lo stesso soggetto

Il soggetto interessato, se non diversamente indicato nel bando, presenta per ciascuna delle misure/sottomisure/tipo di intervento/focus area cui intende aderire, nei termini prescritti dalla deliberazione di approvazione del bando, una sola domanda di aiuto.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo è permessa esclusivamente in riferimento ad un singolo soggetto (CUAA) per il medesimo intervento (M1311 ZOOTECNICHE, o in alternativa, M1311 ALTRE AZIENDE).

### Ambito territoriale di applicazione

Le zone montane del Veneto, come individuate all'allegato tecnico alla deliberazione della Giunta regionale. Possono essere oggetto d'aiuto anche superfici aziendali coltivate a foraggiere (prati e pascoli) localizzate in zone montane di comuni contermini alla Regione del Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia come individuati nell'allegato tecnico 11.4 e secondo le condizioni di ammissibilità.

La verifica di questa tipologia di requisito è svolta **automaticamente**.

### Soggetti richiedenti

**Agricoltore in attività (= c.d. “Agricoltori attivi”):** come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018.

Questo controllo viene svolto **automaticamente** interrogando i dati disponibili in SIAN. Nel caso in cui l'informazione fornita sia favorevole, l'anomalia (SI74 – Mancanza del requisito “Agricoltore Attivo” per l'anno di campagna) non si accende. Riportare in checklist l'esito favorevole (= SI).

Diversamente, nel caso in cui l'anomalia sia accesa, prima di definire un esito non favorevole, dovrà essere attuato da parte degli uffici competenti un controllo, con l'uso di strumenti **informatici**, secondo quanto previsto dalla normativa di settore<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> La circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 disciplina il requisito dell'agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465. Ulteriori precisazioni sono contenute nella circolare n. 74630 del 11 novembre 2020.

In tal caso, l'esito della verifica potrà confermare l'esito non favorevole (riportare in checklist l'esito NON favorevole (=NO)) oppure potrà evidenziare il possesso del requisito di ammissibilità. In quest'ultimo caso l'istruttore dovrà: riportare in checklist l'esito favorevole (= SI), compilare il campo NOTE con le motivazioni di accoglimento e risolvere coerentemente l'anomalia informatica presente sulla domanda in istruttoria.

Il campo Non Necessario (=NN) va compilato esclusivamente nel caso in cui il controllo informatico non si sia reso necessario (ovvero controllo svolto automaticamente).

### **Criteria di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

#### **Condurre superfici oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta**

Deve essere verificata la presenza in capo al richiedente degli idonei titoli di conduzione della SOI:

- **azienda zootecnica (ZOO):** per almeno i 3 mesi di impegno;
- **altra azienda (ALTRE):** per tutto l'anno di campagna.

Il controllo della conduzione si intende **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato, contenente gli idonei titoli di conduzione in corso.

In fase di istruttoria è previsto un ulteriore **controllo automatico** che evidenzia eventuali modifiche intervenute sui titoli di conduzione successivamente alla presentazione della domanda. Tale controllo viene integrato **informaticamente** tramite la verifica dei dati contenuti nella scheda Consistenza di FASCICOLO al fine di comprovare la presenza di titoli di conduzione con durata sufficiente a coprire la durata del periodo di impegno specifica per ciascuna tipologia di domanda (ZOO o ALTRE).

In caso di esito NON favorevole, l'istruttore procede non ammettendo le superfici interessate nell'applicativo "PSR Istruttoria" e registrando l'informazione nella checklist.

#### **Aziende zootecniche: presenza codice allevamento**

Per l'accesso all'aiuto previsto per le aziende zootecniche, il beneficiario deve possedere il codice identificativo rilasciato dall'ASL competente della Regione Veneto relativo esclusivamente all'allevamento di bestiame bovino, o ovi-caprino o equino. Il beneficiario deve detenere almeno 1 UBA di bestiame per il periodo di impegno.

La verifica del possesso del codice ASL veneto è svolta **automaticamente** in fase di presentazione della domanda.

Per i beneficiari che possiedano esclusivamente un codice ASL riferito ad un PASCOLO, come dichiarato in domanda, la verifica viene svolta **informaticamente** in fase di istruttoria, tramite l'interrogazione delle banche dati disponibili (BDN, BDE), con particolare riferimento alla documentazione relativa alle attività di pascolamento (Registro stalla). L'istruttore verifica che il codice risulti rilasciato dall'ASL competente della Regione Veneto e che sia associato al beneficiario (in qualità di responsabile e/o di detentore) per la campagna in atto.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento, la verifica di questa tipologia di requisito è completata **informaticamente**, confrontando il dato dichiarato in domanda con le banche dati disponibili (BDN, BDE).

### Condizioni di ammissibilità degli interventi

Sono ammissibili all'aiuto le superfici della SAU aziendale ricadenti in zona montana, secondo lo schema che segue:

Tipo azienda	Superfici ammissibili
<u>azienda zootecnica</u>	superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e seminativi destinati all'alimentazione del bestiame (allegato tecnico 11.2)
<u>altra azienda</u>	tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto)

Per le aziende zootecniche aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della Regione Veneto, sono ammissibili all'aiuto foraggere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate in zone montane di comuni contermini al Veneto delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR.

L'elenco dei comuni contermini al Veneto è riportato nell'allegato tecnico 11.4.

L'indennità è erogata attraverso un aiuto per ettaro di Superficie agricola utilizzata (SAU) in zona montana svantaggiata, risultata ammissibile dall'istruttoria eseguita.

#### Colture eleggibili

Sono ammissibili all'aiuto le superfici della SAU aziendale ricadenti in zona montana, secondo lo schema che segue:

- **azienda zootecnica (ZOO):** superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e le superfici a seminativo destinate all'alimentazione del bestiame; per le aziende zootecniche aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della Regione Veneto, sono ammissibili all'aiuto le superfici foraggere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate in zone montane di comuni contermini al Veneto delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR.
- **altra azienda (ALTRE):** tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto).

La verifica di queste tipologie di requisito è svolta **automaticamente** e superata con esito positivo in quanto l'applicativo non prevede di inserire superfici ricadenti in zone diverse da quelle previste dal bando e/o con codici colturali diversi da quelli previsti, in relazione alla matrice di compatibilità.

### Vincoli e durata degli impegni

Gli impegni sono riferiti all'anno di presentazione della domanda di aiuto. Il vincolo è oggetto di verifica, nel corso dell'anno di campagna, nell'ambito delle attività svolte nell'istruttoria delle domande di pagamento. Nessuna attività da parte dell'istruttore.



**Requisiti obbligatori****Rispettare i requisiti obbligatori di Condizionalità**

Il beneficiario deve rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati con DGR regionale che applica le disposizioni nazionali.

Si tratta di requisiti obbligatori la cui inadempienza non determina la non ammissibilità della domanda di aiuto, ma l'eventuale applicazione di riduzioni/sanzioni come previste dalla specifica Delibera Regionale. La verifica è attuata sulle domande di pagamento in una fase successiva all'ammissibilità. Le modalità di verifica sono riportate negli specifici manuali (controlli amministrativi e/o in loco).

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

**Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

Non c'è incompatibilità con le altre misure del PSR.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

**Criteri di selezione**

L'intervento non prevede l'applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nessuna attività da parte dell'istruttore.

**Assenza cumulo con sostegni altre regioni**

Per le aziende zootecniche aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della Regione Veneto, sono ammissibili all'aiuto foraggiere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate in zone montane di comuni contermini al Veneto delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR.

La stessa superficie non deve essere oggetto di aiuto in altre Regioni/Province autonome.

Al fine di escludere l'eventualità di doppi pagamenti sulle stesse superfici, è prevista la collaborazione tra la Regione del Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione Friuli -Venezia-Giulia, al fine di garantire i controlli amministrativi nei territori extraregionali.

Il controllo di questa tipologia di requisito è **documentale** e prevede il confronto delle dichiarazioni rese ad altre regioni/organismi pagatori territorialmente competenti per l'anno di campagna.

Nel caso emerga l'evidenza di sovrapposizioni di richieste, totali o parziali, l'istruttore procede non ammettendo, parzialmente o totalmente, le superfici interessate.

**Limiti di intervento e di spesa**

L'aiuto medio minimo per ettaro, calcolato sulla media dell'area per la quale il beneficiario riceve il sostegno, non può essere inferiore a 25,00 euro.

Non sono erogati gli aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 250,00 euro.

La medesima superficie può essere oggetto di aiuto una sola volta nell'anno di presentazione della domanda.

La verifica di queste tipologie di requisito è svolta **automaticamente** in riferimento alle superfici ammesse in fase istruttoria.

Il mancato rispetto dei limiti di intervento e di spesa determina la non ammissibilità della domanda interessata.

### **Compilazione checklist di ammissibilità**

In considerazione della numerosità di domande e della tipologia di controlli afferenti all'intervento 13.1.1, per questioni di economicità si procede a redigere una checklist massiva distinta per domande ammissibili e domande non ammissibili.

---

**ATTENZIONE:** per quanto non espressamente previsto rimandiamo alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del bando di apertura termini e agli indirizzi procedurali.

## CHECKLIST AMMISSIBILITÀ

**Tipo intervento 13.1.1**  
**“Indennità compensativa in zona montana”**  
**DGRV \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

**Dati identificativi:**

Cognome e nome o ragione sociale:

Codice fiscale:

**Domanda n.**
**NOTE:**
**PRESENZA DI UNA SOLA DOMANDA DI AIUTO**

Requisito	Modalità di verifica
Presenza di una sola domanda di aiuto per la stessa misura e per lo stesso soggetto	<b>Controllo automaticamente</b> svolto e superato con esito positivo in fase di presentazione domanda

**AMBITO TERRITORIALE**

Requisito	Modalità di verifica
Zone montane svantaggiate del Veneto	Controllo automatico
Zone montane di comuni contermini alla Regione Veneto	Controllo automatico

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Agricoltori ATTIVI	Controllo automatico*	
*Agricoltori ATTIVI	Controllo informatico	SI NO NN

**CRITERI AMMISSIBILITÀ SOGGETTO RICHIEDENTE**

Requisito	Modalità verifica	Esito
Condurre superfici oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta/comuni contermini	Controllo automatico	
<b>Aziende zootecniche:</b> presenza codice allevamento veneto	Controllo automatico	

<b>Domanda n.</b>
-------------------

Requisito	Modalità di verifica
Condurre superfici oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta/comuni contermini	Controllo automatico
<b>Aziende zootecniche:</b> presenza codice allevamento veneto	Controllo automatico

### INTERVENTI AMMISSIBILI

Requisito	Modalità di verifica
Azienda zootecnica (ZOO): superfici foraggere utilizzate per l'allevamento e superfici a seminativo destinate all'alimentazione del bestiame	Controllo automatico
Altra azienda (ALTRE): tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra (incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti specializzate (vite, alberi da frutto)	Controllo automatico

### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Requisito	Modalità di verifica	Esito
Colture eleggibili	Controllo automatico	
Assenza cumulo con sostegni altre regioni	Controllo documentale	SI NO NN

<b>NOTE:</b>
--------------

### LIMITI DI INTERVENTO E DI SPESA

Requisito	Modalità di verifica
Aiuto medio minimo per ettaro = > 25,00 €	Controllo automatico
Limite minimo di importo/domanda ammessa => 250,00 euro	Controllo automatico
Superficie oggetto di aiuto una sola volta nell'anno	Controllo automatico

<b>NOTE:</b>
--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipologia	SOI richiesta (ha)	SOI ammessa (ha)
ZOOTECNICHE		
ALTRE AZIENDE (NON ZOOTECNICHE)		

CONSIDERATO che:

(spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo)

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

VISTO: Il Dirigente

---

## ISTRUTTORIA DI PAGAMENTO DEL PREMIO MANTENIMENTO DEL TIPO DI INTERVENTO 8.2.1

La DGR 374/2022 ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2022 per il tipo d'intervento 8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati attuato nell'ambito del bando 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura e tipi di intervento collegati per la graduatoria del Settore Forestale - Focus Area 5E, approvato con DGR n. 736/2018 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

Il tipo di intervento 8.2.1 prevede che nei seminativi arborati le superfici coltivate a seminativo siano in consociazione con una o più specie arboree di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite con turni medio - lunghi per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi, finalizzati alla creazione di fasce ecotonali e/o corridoi ecologici di transizione tra superfici agricole e neo formazioni forestali.

Per i 5 anni successivi al pagamento del saldo dell'investimento, il beneficiario deve presentare, a partire dalla prima apertura utile dei termini, la domanda di sostegno per il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione.

Per i cinque anni successivi al pagamento del saldo dell'investimento, il beneficiario ha titolo ad un premio annuale a copertura dei costi di manutenzione, pari a 250 euro/ha, condizionato alla presentazione della domanda di conferma dell'impegno.

Il codice utilizzo compatibile con l'intervento è il seguente:

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	014	001	FORAGGIO	PRATO POLIFITA	AVVICENDATO - NON PERMANENTE

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014. Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44515 "Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati".

L'erogazione del premio annuale è effettuata dalla Sede Centrale dell'AVEPA (Area Tecnica Pagamenti Diretti/Settore domande superficie).

## ISTRUTTORIA DEI SUBENTRI PSR MISURE 10 e 11

### INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni illustrano e definiscono le procedure amministrative che l'AVEPA utilizzerà per la gestione delle domande di subentro per le misure con impegni pluriennali per i pagamenti agro-climatico-ambientali (Misura 10: interventi M10.1.1, M10.1.2, M10.1.3, M10.1.4, M10.1.6, M10.1.7AC) e per i pagamenti per l'agricoltura biologica (Misura 11: interventi M11.1.1, M11.2.1) Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa di settore.

### QUADRO DI RIFERIMENTO E PROCEDURA

Il quadro di riferimento è riportato nella deliberazione della Giunta Regionale (di seguito DGR) n. 2112/2017 e successive modifiche e integrazioni con la quale sono stati riapprovati gli indirizzi procedurali del programma di sviluppo rurale 2014-2020;

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia secondo il momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda.

A) Dalla data ultima per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell'aiuto: non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. Ciò comporta la decadenza della domanda di aiuto presentata dal cedente.

B) Periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo. Il subentro può avvenire nel caso in cui:

- il cessionario comunichi l'avvenuta cessione entro i termini previsti per la presentazione della domanda di conferma annuale e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;

- l'ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Ai sensi dell'art. 47, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora il cessionario non subentri all'impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo, l'impegno si estingue e non vi è obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso da parte del cedente.

**NOTA BENE:** la Regione ha inoltre precisato che dall'ambito di applicazione della DGR n. 1937/2015 sono escluse le domande riferite ad impegni assunti prima del 2011 nelle programmazioni precedenti il periodo 2014-2020 (in forza dell'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013).

Nel caso B) per poter conservare la continuità dell'impegno ed il diritto al pagamento il soggetto subentrante deve procedere a: presentare tramite l'applicativo informatico la richiesta di subentro

nonché la relativa domanda di conferma per la campagna in corso nel rispetto dei termini di apertura dei relativi moduli informatici.

## COLLEGAMENTO CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO

Per le domande di subentro inserite in applicativo informatico è necessario che il SUA competente provveda preventivamente all'istruttoria di ammissibilità della domanda di subentro e solo successivamente, in caso di autorizzazione del subentro, sarà possibile per gli uffici della SEDE CENTRALE procedere con l'istruttoria della domanda di pagamento riferita al subentro AUTORIZZATO.

Poiché le domande di SUBENTRO rappresentano un "anello di unione" tra gli impegni sottoscritti inizialmente dal beneficiario originario (cedente) e quelli del beneficiario subentrante (cessionario), l'istruttore del SUA competente deve svolgere l'istruttoria delle domande di SUBENTRO confrontando tra loro:

- i dati della domanda di aiuto iniziale del soggetto cedente,
- i dati della domanda di pagamento presentata dal soggetto cedente nell'ultima campagna precedente al subentro,
- i dati della domanda di pagamento presentata dal soggetto subentrante (cessionario) nell'anno di campagna in corso.

La domanda di SUBENTRO deve risultare coerente (in particolare in termini di Superficie Oggetto di Impegno, di seguito SOI, o dei capi oggetto di impegno, nel caso della 10.1.7) con quella inizialmente finanziata, tenuto conto di eventuali variazioni intervenute nel corso degli anni di impegno (ad esempio rinunce, anche parziali) e delle sovradichiarazioni accertate in sede di controllo in loco degli anni precedenti a carico del cedente. In particolare, si richiama l'attenzione su particolari casi di beneficiari che nel corso degli anni non abbiano confermato parte o la totalità degli impegni in quanto oggetto di cessione, ma nessun altro soggetto vi sia subentrato. In tali casistiche, gli impegni non confermati (superfici o capi) nel corso degli anni precedenti sono considerati "estinti" in virtù del disposto di cui all'art. 47 del Reg. (UE) 1305/2013, par. 2<sup>10</sup> e pertanto non possono essere oggetto di subentro in campagne successive rispetto a quella dell'avvenuta cessione senza subentro.

La domanda di subentro, per poter essere autorizzata, deve rispettare i requisiti di ammissibilità previsti dal bando di riferimento.

**ATTENZIONE:** Nel 2019, nel 2020 e nel 2021 si sono completati i cinque anni d'impegno previsti per i tipi di intervento riferiti rispettivamente alla DGR n. 440/2015, alla DGR n. 465/2016 e alla 435/2017. Al fine di assicurare la maggiore efficacia delle Misure e i relativi benefici ambientali con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019 è stata approvata una modifica al PSR 2014-2020 che dà la possibilità di prorogare annualmente il termine del primo periodo di impegno per un massimo di due volte, come consentito dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 1305/2013 rispettivamente per la Misura 10 e per la Misura 11 del PSR 2014-2020. In base a quanto previsto dall'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Reg UE 1305/2013 come modificato dal Reg UE 2020/2220, risulta possibile una ulteriore proroga annuale agli impegni in essere per la Misura 10 e 11 del PSR 2014-2020.

<sup>10</sup> Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.



Viene data quindi la possibilità ai beneficiari interessati dai bandi sopra richiamati di aderire volontariamente agli impegni agroclimatico ambientali, in corso di esecuzione, con il prolungamento della durata dell'impegno stesso attraverso la presentazione delle domande di conferma relative al sesto, settimo e ottavo anno.

Si precisa che la mancata adesione al sesto anno di impegno non consente la possibilità di adesione all'eventuale settimo anno d'impegno e, analogamente, che la mancata adesione al settimo anno di impegno non consente la possibilità di adesione all'eventuale ottavo anno di impegno, qualora risulti possibile ai sensi dell'articolo 7 del recente Regolamento (UE) 2020/2220. Pertanto, è possibile presentare domande di SUBENTRO anche su impegni giunti al sesto/settimo/ottavo anno.

## SUBENTRI PARZIALI

L'istruttore deve esaminare con particolare attenzione i casi di SUBENTRI PARZIALI, al fine di verificare che gli impegni vengano proseguiti da parte dei diversi soggetti al massimo sull'intera superficie oggetto di impegno.

**NOTA BENE:** Qualora si riscontrasse, per domande con impegni rientranti ancora nel periodo di impegno obbligatorio (5 anni o, nel caso di impegni attivati nel 2022, 3 anni), il caso di un subentro parziale, per il quale il beneficiario iniziale non abbia presentato nella campagna in corso la domanda di conferma per tutta la superficie residua non ceduta, è necessario darne comunicazione alla SEDE CENTRALE in quanto si potrebbe configurare la necessità di un CONTROLLO OBBLIGATORIO PER MANCATA CONFERMA nei confronti del soggetto (CUAA) iniziale per la verifica del mantenimento degli impegni residui ricadenti su superfici non cedute e ancora in conduzione per la campagna in atto.

## CONTROLLI AMMINISTRATIVI

I controlli di ammissibilità sulle domande di subentro (compresa l'eventuale visita *in situ*, se necessario) vengono svolti dagli Sportelli unici agricoli competenti per territorio.

### Verifiche di ammissibilità per l'autorizzazione al subentro

Nel caso in cui un nuovo soggetto subentri nella conduzione aziendale e nei corrispondenti obblighi previsti dall'adesione alla misura/sottomisura/intervento, il nuovo beneficiario (subentrante) presenta una domanda di subentro nella quale dichiara il possesso dei requisiti di ammissibilità all'aiuto e indica le superfici/animali per i quali intende subentrare agli impegni sottoscritti dal cedente in sede di domanda iniziale.

L'attività istruttoria su tali domande, pertanto, prevede comunque la verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

Se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'accesso ai benefici debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente, al più tardi, alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Sulla base di ulteriori informazioni non si possono modificare in aumento la spesa richiesta e/o gli interventi richiesti.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni, riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

L'assenza della documentazione indicata come essenziale al momento della presentazione per l'espletamento della fase istruttoria comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

L'inammissibilità della domanda si ha anche nel caso in cui eventuali altri documenti previsti non indicati nel bando come essenziali (qualora non presentati in allegato alla domanda) non pervengano alla struttura competente per l'istruttoria entro il termine ultimo indicato nelle singole schede di misura del bando.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento, tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze (checklist di ammissibilità).

Le checklist rappresentano pertanto gli strumenti a disposizione del funzionario istruttore, per tracciare nel dettaglio le risultanze delle condizioni di ammissibilità per ogni misura/sottomisura/linea di intervento. Devono essere compilate SOLO le checklist delle misura/sottomisura/linea di intervento ricevibili. Tutte le informazioni rilevate nel corso della verifica devono essere riportate nelle checklist. È consigliato riportare nei campi "NOTE" presenti in tutte le checklist, qualsiasi informazione utile alla descrizione della situazione aziendale rilevata, specialmente nei casi particolari o per dubbi riscontrati.

La compilazione delle checklist dovrà avvenire utilizzando una grafia chiara, scrivendo possibilmente in stampatello ed evitando qualunque cancellatura; in caso di errore si dovrà barrare il dato errato, siglando la barratura, e riscrivere a fianco l'informazione corretta. Si dovranno adoperare penne con inchiostro indelebile e non è consentito l'utilizzo di correttori. Le checklist, redatte in una sola copia NON devono essere rilasciate al richiedente, ma devono essere trattenute dal funzionario istruttore per essere inserite nel fascicolo di domanda.

TUTTE le checklist devono essere datate e sottoscritte dai funzionari che hanno eseguito l'istruttoria.

Nel caso di esito non favorevole di alcuni degli elementi di ammissibilità dovrà essere data comunicazione al richiedente, consentendogli la possibilità di presentare osservazioni e/o controdeduzioni. L'istruttore dovrà esaminare le osservazioni ricevute e valutare la loro pertinenza e, se del caso, programmare una visita in situ. Nel caso di accoglimento, dovrà essere integrata la checklist di ammissibilità con le nuove risultanze ovvero dovrà essere prodotta una nuova checklist di ammissibilità in sostituzione della precedente. Eventuali integrazioni alla checklist iniziale dovranno essere datate e sottoscritte. Riportare nel campo note gli estremi delle comunicazioni intercorse.

Nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, valgono le indicazioni generali previste per l'individuazione delle domande non ammissibili.

I controlli relativi agli interventi riportati nelle specifiche checklist, possono essere ricondotti alle seguenti fattispecie:

- **controllo automatico:** la verifica viene svolta attraverso gli specifici controlli e algoritmi di calcolo predisposti negli applicativi informatici di gestione delle domande afferenti al PSR in fase di presentazione e/o in fase di istruttoria;
- **controllo informatico:** la verifica viene svolta dall'istruttore utilizzando strumenti informatici o consultando banche dati anche diverse dagli applicativi informatici di gestione delle domande afferenti al PSR;

- **controllo documentale:** la verifica viene svolta dall'istruttore esaminando i documenti a disposizione;
- **visita in situ:** la verifica viene svolta dall'istruttore sulla base degli elementi riscontrabili nell'ambito di un sopralluogo presso l'azienda del beneficiario.

**NOTA BENE:** salvo dove diversamente previsto, deve essere redatta una checklist per ogni domanda ricevuta.

**NOTA BENE:** la domanda di subentro è da intendersi come una domanda di aiuto e pertanto le verifiche devono prevedere anche i requisiti di ammissibilità.

### **Verifica documentazione essenziale (ove prevista)**

Una prima verifica riguarda la presenza della documentazione pervenuta da parte del richiedente, tenuto conto di quanto previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando.

In particolare, l'istruttore dovrà verificare la presenza di tutta la documentazione che il bando individua come documentazione essenziale nonché degli eventuali altri documenti citati nel bando ma non considerati essenziali.

Per ogni documento deve essere indicato nella checklist di ammissibilità se presente ("SI"), assente ("NO") oppure non necessario ("NN").

Una seconda verifica riguarda la **completezza** della documentazione pervenuta da parte del richiedente, tenuto conto di quanto previsto dalla specifica scheda misura contenuta nel bando e degli eventuali modelli approvati e messi a disposizione dall'AVEPA.

Per ogni documento deve essere indicato nella checklist di ammissibilità se completo ("SI"), incompleto ("NO") oppure non necessario ("NN").

Il controllo ha carattere **documentale**.

**NOTA BENE:** i bandi della programmazione PSR 2014-2020 non prevedono alcuna documentazione essenziale.

### **Verifica documentazione integrativa**

Nel caso in cui, in fase istruttoria, si renda necessaria la richiesta di documentazione integrativa, volta alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, o relativa a precisazioni e chiarimenti necessari per il completamento dell'istruttoria, la struttura competente potrà richiederla tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R fissando il termine entro il quale deve essere dato riscontro.

Nel caso in cui non pervenga alcuna documentazione integrativa, l'istruttore concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione presente.

Il controllo ha carattere **documentale**.

## **Verifiche di ammissibilità per intervento<sup>11</sup> - comuni a tutte le misure/sottomisure**

<sup>11</sup> Per intervento si intende ciascun "gruppo colturale" (nel caso delle misure a superficie) o ciascuna "specie/razza" (nel caso della misura 10.1.7 allevatori custodi) richiesti in domanda.

## Criteria di ammissibilità del soggetto richiedente

### Soggetti richiedenti (per tutte, tranne 11.1.1 e 11.2.1)

**Agricoltori:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita una attività agricola.

**Enti pubblici** che conducono aziende agricole.

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente.

**NOTA BENE:** riportare in checklist la tipologia di soggetto richiedente indicata in domanda.

### Soggetti richiedenti (solo per 11.1.1 e 11.2.1)

*Agricoltori in attività come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018.*

#### **Agricoltore in attività (= c.d. "Agricoltori attivi")**

Questo controllo viene svolto **automaticamente** interrogando i dati disponibili in SIAN. Nel caso in cui l'informazione fornita sia favorevole, l'anomalia (SI74 – Mancanza del requisito "Agricoltore Attivo" per l'anno di campagna) non si accende. Riportare in checklist l'esito favorevole (= SI).

Diversamente, nel caso in cui l'anomalia sia accesa, prima di definire un esito non favorevole, dovrà essere attuato **da parte degli uffici competenti** un controllo, con l'uso di strumenti **informatici**, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

In tal caso, l'esito della verifica potrà confermare l'esito non favorevole (riportare in checklist l'esito NON favorevole (=NO)) oppure potrà evidenziare il possesso del requisito di ammissibilità. In quest'ultimo caso l'istruttore dovrà riportare in checklist l'esito favorevole (= SI), compilare il campo NOTE con le motivazioni di accoglimento e risolvere coerentemente l'anomalia informatica presente sulla domanda in istruttoria.

Il campo Non Necessario (=NN) va compilato esclusivamente nel caso in cui il controllo informatico non si sia reso necessario (ovvero controllo svolto automaticamente).

### **Condurre una UTE in regione Veneto**

Il controllo si ritiene **automaticamente** svolto e superato con esito favorevole, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato del richiedente, contenente almeno una UTE in regione Veneto.

### **Presenza idonei titoli di possesso/conduzione della SOI**

Deve essere verificata la presenza in capo al richiedente degli idonei titoli di conduzione a decorrere dalla data di cessione delle superfici aziendali.

Il controllo della presenza dei titoli di conduzione si intende **automaticamente** svolto e superato con esito positivo, in quanto la presentazione della domanda attraverso l'applicativo richiede la presenza a sistema del fascicolo aziendale validato.

Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

Si precisa che al fine del controllo, non è necessario che i titoli di possesso della SOI abbiano una durata pari o superiore al periodo di impegno stesso; qualora la loro durata sia inferiore al periodo di impegno, ne deve essere garantito il rinnovo alla scadenza in modo tale che la conduzione della superficie rimanga in capo al beneficiario continuativamente per tutto il periodo di impegno.

## Condizioni di ammissibilità degli interventi<sup>12</sup>

### Verifica ambito territoriale

È consentito, in fase di presentazione domanda, impegnare solo particelle ricadenti nell'ambito territoriale definito dal bando. Il controllo è svolto **automaticamente** e superato con esito favorevole in quanto l'applicativo non prevede di inserire superfici ubicate in ambiti diversi da quelli previsti.

### Verifica delle particelle oggetto di impegno

Questo controllo verifica che nella domanda di subentro non vengano impegnate particelle estranee alla domanda di riferimento del cedente. Il controllo è svolto **automaticamente**.

**NOTA BENE:** Tale verifica **non è pertinente** per l'intervento **10.1.7**

### Verifica della superficie oggetto di impegno (SOI)

Questo controllo verifica che:

- il subentro riguardi esclusivamente particelle oggetto di impegno (cioè non estranee alla domanda di riferimento del cedente), fatti salvi casi di eventuali variazioni catastali intervenute nel corso degli anni.
- La superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per ciascun INTERVENTO (= gruppo colturale) del subentro non superi quella richiesta nella domanda di riferimento, al netto di eventuali rinunce già dichiarate negli anni precedenti a quello in cui si presenta il subentro o sovradichiarazioni **accertate in esito a controlli in loco** negli anni precedenti.

Nel caso di subentri sulle misure 10.1.2, 11.1.1 o 11.2.1 il controllo viene effettuato verificando che il totale di superficie indicato nell'intera domanda di subentro non superi quella richiesta nella domanda di riferimento, al netto di eventuali rinunce già dichiarate o sovradichiarazioni accertate **accertate in esito a controlli in loco** negli anni precedenti.

Il controllo è svolto **informaticamente**, attraverso la consultazione delle domande presenti nell'applicativo (le informazioni potranno essere ricavate dalla domanda in ISTRUTTORIA DI PAGAMENTO – vedasi schermate di esempio riportate nelle pagine seguenti).

**NOTA BENE:** Tale verifica **non è pertinente** per l'intervento **10.1.7**

### Verifica dei capi oggetto di impegno

Questo controllo verifica che il totale dei capi impegnati per ciascuna RAZZA oggetto di subentro non superi quelli richiesti nella domanda di riferimento, tenuto conto di eventuali sostituzioni già intervenute.

Il controllo è svolto **informaticamente**, attraverso la consultazione delle domande presenti nell'applicativo ed eventuale altra documentazione/comunicazione pervenuta.

**NOTA BENE:** Tale verifica è pertinente **solo** per l'intervento **10.1.7**

### Eleggibilità delle colture dichiarate sulle superfici impegnate

È consentito, in fase di presentazione domanda, impegnare solo particelle investite con colture eleggibili con ciascun intervento (= gruppo colturale) ai sensi del bando. Il controllo è svolto **automaticamente** e superato con esito favorevole in quanto l'applicativo non prevede di inserire superfici con codici colturali diversi da quelli previsti, in relazione alla matrice di compatibilità.

**NOTA BENE:** Tale verifica **non è pertinente** per l'intervento **10.1.7**

<sup>12</sup> Per intervento si intende ciascun "gruppo colturale" (nel caso delle misure a superficie) o ciascuna "specie/razza" (nel caso della misura 10.1.7 allevatori custodi) richiesti in domanda.

### **Verifica cessazione impegni del cedente**

Al fine di evitare pagamenti doppi sulle medesime superfici, o sui medesimi capi, l'istruttore verifica che tutti gli impegni del soggetto cedente siano cessati a favore del soggetto subentrante, controllando che il cedente non abbia presentato, a sua volta, una domanda di pagamento per la medesima annualità riferita alla stessa domanda di riferimento, per le superfici/capi oggetto di subentro. Il controllo è svolto **informaticamente**, attraverso la consultazione delle domande presenti nell'applicativo.

### **Verifica che non ci siano sovrapposizioni tra gli impegni derivanti dalla medesima domanda di aiuto iniziale**

Sempre per evitare che sulle medesime superfici, o sui medesimi capi, vengano pagati premi doppi, tutte le volte in cui la stessa domanda di aiuto si divide in due o più domande di subentro/pagamento, l'istruttore verifica che non ci siano sovrapposizioni tra gli impegni sottoscritti dai diversi soggetti coinvolti (caso dei subentri parziali). Dal confronto della scheda INTERVENTI, QUADRO DELLA DOMANDA ultima campagna disponibile, il controllo consiste nel verificare che la somma per intervento delle superfici impegnate (= gruppo colturale) o dei capi impegnati (=razza) non superi quella richiesta nella domanda di riferimento, al netto di eventuali superfici/capi già rinunciati.

**NOTA BENE:** nel caso della Misura 11 dovrà essere considerata la sommatoria delle superfici della domanda e non la sommatoria per singolo intervento.

Il controllo è svolto **informaticamente**, attraverso la consultazione delle domande presenti nell'applicativo.

### **Verifica domanda di adesione volontaria**

La mancata adesione al sesto o al settimo anno di impegno non consente la possibilità di adesione all'eventuale settimo o ottavo anno d'impegno.

Il controllo è svolto **informaticamente**, attraverso la consultazione delle domande presenti nell'applicativo, nonché delle superfici oggetto di impegno (**ATTENZIONE:** presenza superfici rinunciata al sesto/settimo anno di impegno **NON** potranno essere oggetto di subentro negli anni successivi di impegno).

## Esempio di visualizzazione in applicativo "Istruttoria PSR":

**ATTENZIONE:** le presenti indicazioni sono da tenere in considerazione solo in presenza di un **CONTROLLO IN LOCO** effettuato negli anni precedenti.

Innanzitutto, è necessario verificare che il passo di istruttoria di pagamento sia in stato CHIUSO (Figura 1). Se il passo è ancora aperto (stato IN ISTRUTTORIA PAGAMENTO, Figura 2) occorre fare attenzione al quadro ANOMALIE.

In ogni caso, se il passo istruttoria di pagamento è ancora aperto è opportuno fare riferimento al passo DOMANDA (Figura 3).

The screenshot shows the 'Iter della Pratica' section with the following data:

Passo	Data Apertura	Data Chiusura	Stato	Esito
RICEVIBILITA'	09/07/2020		Chiuso	VISUALIZZA
ISTRUTTORIA PAGAMENTO	10/03/2021	02/04/2021	Chiuso	VISUALIZZA

The 'ISTRUTTORIA PAGAMENTO' row is highlighted with a red box around the 'Chiuso' status, and a red arrow points to it from the left.

Figura 1 – passo di istruttoria di pagamento CHIUSO

The screenshot shows the 'Iter della Pratica' section with the following data:

Passo	Data Apertura	Data Chiusura	Stato	Esito
RICEVIBILITA'	21/05/2020		Chiuso	VISUALIZZA
ISTRUTTORIA PAGAMENTO	09/04/2021		Aperto	MODIFICA

The 'ISTRUTTORIA PAGAMENTO' row is highlighted with a red box around the 'Aperto' status, and a red arrow points to it from the left.

Figura 2 – passo di istruttoria di pagamento APERTO

Misura:	M10/I44	Bando:	832 - DGR N. 146 DEL 14/02/2020
Progetto appartenenza:		Pratica:	
Importo Richiesto:	514.56		
Anno:	2020	Stato:	IN ISTRUTTORIA PAGAMENTO
Tipo della domanda:	PAGAMENTO ANNUALE	N.ro domanda rettif.:	
N.ro domanda rif pag.:	3065106	Annualità Pag.:	6
N.ro domanda reperimento dati di precompilazione:	4308598	Passo reperimento dati di precompilazione:	1
Ente compilatore:	CAA DELLE VENEZIE SRL - (001)	Ufficio compilatore:	001PD9
Ente delegato:	SPORTELLO UNICO DI PADOVA	Ente ricevente:	
Tipo importo:	FEASR		
Percentuali:	FEASR: 43,1200% Nazionale: 39,8160% Regionale: 17,0640%		
Programmazione:	PSR 2014-2020		
Codifica per SOC:	2014IT06RDRP014	Cod. Misura SOC:	40
Focus area:	4		

**Quadri della Domanda**

Descrizione Quadro	Compilato
DATI DOMANDA	S
ANAGRAFICA	S
MODALITA' PAGAMENTO	S
CONDUZIONE TERRENI	S
PIANO UTILIZZO	S
ALLEVAMENTI	S
CAPI ALLEVATI	N
FABBRICATI AZIENDALI	N
<b>INTERVENTI</b>	S
DATI SPECIFICI	N
DICHIARAZIONI	S
ALLEGATI	S
CONDIZIONALITA'	S
ALTRI DATI	S
RIPILOGHI	N
ANOMALIE	S
FIRMATARIO	S

**Iter della Pratica**

Passo	Data Apertura	Data Chiusura	Stato	Esito
RICEVIBILITA'	21/05/2020		Chiuso	VISUALIZZA
ISTRUTTORIA PAGAMENTO	09/04/2021		Aperto	MODIFICA

[Liquidazioni](#) | 
 [Cambio Ente Delegato](#) | 
 [Cambio Responsabile](#) | 
 [Rinuncia](#) | 
 [Controlli](#) | 
 [Cancella Pagamento](#) | 
 [Dati Complementari](#) | 
 [Richieste Aiuti di Stato](#) | 
 [Stato Concessioni RNA](#) | 
 [Errore Palese](#) | 
 [Allegati](#)

Figura 3 – nel caso di passo istruttoria di pagamento APERTO, fare riferimento al passo DOMANDA (quadro Interventi).



M10.1.3

**Quadri della Domanda**

Descrizione Quadro	Completato
DATI DOMANDA	S
ANAGRAFICA	S
MODALITA' PAGAMENTO	S
CONDIZIONE TERRENI	S
PIANO UTILIZZO	S
ALLEVAMENTI	N
CAPIS ALLEVATI	N
FABBRICATI AZIENDALI	N
INTERVENTI	S
DICHIARAZIONI	S
ALLEGATI	S
CONDIZIONALITA'	S
ALTRI DATI	N
RIEPILOGHI	N
ANOMALIE	S
FIRMATARIO	S

**Iter della Pratica**

Passo	Data Apertura	Data Chiusura	Stato	Esito
RICEVIBILITA'	09/07/2020		Chiuso	
ISTRUTTORIA PAGAMENTO	10/03/2021	02/04/2021	Chiuso	P

Iter della Pratica >ISTRUTTORIA PAGAMENTO

Cliccare VISUALIZZA, appare la schermata successiva, nella quale dovrà essere selezionata la voce VISUALIZZA in corrispondenza della stringa INTERVENTI.


Compare di conseguenza la scheda INTERVENTI, che visualizza gli interventi in domanda.

Descrizione	Unita	Quantita	Quantita Richiesta	Quantita Ammissibile	Totale Superficie Riconosciuta Sanzionata Liquidabile	Totale Superficie Determinata	Totale Superficie Richiesta	Totale Superficie Ammissibile Finanziabile	Totale Superficie Non Ammissibile Pag	Totale Superficie Riconosciuta	Totale Superficie Riconosciuta (ha) Non Sanzionata (ha)	Totale Superficie Riconosciuta (ha) Sanzionata (ha)	Utilizzi
B - Boschi	ha	3200,0000	3200,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Visualizza
M - Mollare	ha	1904,0000	1904,0000	526,0000	1,1424	1,1424	26,0220	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Visualizza
PS - Prati	ha	368,0000	368,0000	362,0000	0,1074	0,1074	4,5547	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Visualizza
PS - Prati	ha	2058,0000	2058,0000	0,0000	0,0000	0,0000	38,6248	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Visualizza

Nel caso specifico della M10.1.3, in fase di istruttoria della domanda di subentro dovrà essere utilizzata la superficie riportata nella colonna QUANTITA'.


ATTENZIONE: nel caso in cui siano indicati valori nella colonna "Totale superficie non sanzionata", i medesimi andranno sommati al valore di superficie indicato nella colonna "quantità", per ogni singolo Gruppo Colture/intervento (nota bene: prestare attenzione alle unità di misura: ha, m).

M11.1.1 o M11.2.1



Iter della Pratica >ISTRUTTORIA PAGAMENTO

Cliccare VISUALIZZA, appare la schermata successiva, nella quale dovrà essere selezionata la voce VISUALIZZA in corrispondenza della stringa INTERVENTI.




Compare di conseguenza la scheda INTERVENTI, che visualizza gli interventi in domanda.



Nel caso specifico della 11.1.1 – 11.2.1, in fase di istruttoria della domanda di subentro dovrà essere utilizzata la superficie riportata nella colonna TOTALE SUPERFICIE DETERMINATA, per ogni gruppo colture/intervento.

ATTENZIONE: nel caso in cui siano stati indicati in domanda gli interventi BMSF – BMPS è necessario tenere conto dell'istruttoria da attuarsi/attuata per la verifica delle superfici foraggere/UBA. Al contempo, nel caso in cui siano state indicate superfici BMNP, le medesime andranno conteggiate come superficie oggetto di impegno perché facenti parte della UTE biologica, anche se non oggetto di pagamento per l'anno di campagna.

M10.1.2




Iter della Pratica >ISTRUTTORIA PAGAMENTO

Cliccare VISUALIZZA, appare la schermata successiva, nella quale dovrà essere selezionata la voce VISUALIZZA in corrispondenza della stringa INTERVENTI.




Compare di conseguenza la scheda INTERVENTI, che visualizza gli interventi in domanda.



Nel caso specifico della 10.1.2, in fase di istruttoria della domanda di subentro dovrà essere utilizzata la superficie riportata nella colonna TOTALE SUPERFICIE DETERMINATA, per ogni gruppo colture/intervento.

M10.1.4



Iter della Pratica >ISTRUTTORIA PAGAMENTO

Cliccare VISUALIZZA, appare la schermata successiva, nella quale dovrà essere selezionata la voce VISUALIZZA in corrispondenza della stringa INTERVENTI.



Compare di conseguenza la scheda INTERVENTI, che visualizza gli interventi in domanda.



Nel caso specifico della 10.1.4, in fase di istruttoria della domanda di subentro dovrà essere utilizzata la superficie riportata nella colonna TOTALE SUPERFICIE DETERMINATA, per ogni gruppo colture/intervento.

## Verifiche specifiche di ammissibilità

### M10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale

#### Verifica condizioni ammissibilità interventi

##### Rispetto del limite minimo della SOI

La SOI complessiva deve essere almeno pari al 25% della SAU a seminativo dell'UTE e la SOI minima deve essere pari a 1 Ha della SAU totale dell'UTE.

Sono escluse le superfici investite a colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli e prati-pascoli, mentre è ammessa la coltivazione di erba medica.

Il controllo è svolto **automaticamente**.

**ATTENZIONE:** in alcuni casi il rapporto in termini percentuali potrebbe risultare non garantito in relazione al fatto che il soggetto subentrante potrebbe avere caratteristiche e strutture aziendali diverse dal soggetto cui subentra. Questa situazione non determina motivazione di non ammissibilità del subentro. Deve invece risultare comunque rispettata la SOI minima pari ad 1 ha. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

#### Tipo di interventi previsti

- 1) Introduzione dell'agricoltura conservativa (NT1): avvio, per la prima volta, delle tecniche di agricoltura conservativa;
- 2) Mantenimento dell'agricoltura conservativa (NT2): prosecuzione delle tecniche di agricoltura conservativa già adottate con pagamenti agroambientali derivanti dalla Misura 214/I az. 1 del PSR 2007/2013.

Il controllo è svolto **automaticamente**.

### M10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue – Attivazione 2018

#### Verifica condizioni ammissibilità interventi

##### Rispetto del limite minimo della SOI

La SOI complessiva deve essere almeno pari al 25% della SAU a seminativo dell'UTE e la SOI minima deve essere pari a 1 Ha.

Sono escluse le superfici investite a colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli e prati-pascoli, erba medica, riso.

Sulle superfici a impegno vanno attuate le seguenti colture: mais o sorgo, soia, girasole, cereali autunno-vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola, tabacco.

Il controllo è svolto **informaticamente**.

**ATTENZIONE:** in alcuni casi il rapporto in termini percentuali potrebbe risultare non garantito in relazione al fatto che il soggetto subentrante potrebbe avere caratteristiche e strutture aziendali diverse dal soggetto cui subentra. Questa situazione non determina motivazione di non ammissibilità del subentro. Deve invece risultare comunque rispettata la SOI minima pari ad 1 ha. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che

comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

La **consistenza complessiva della SOI** della domanda di aiuto finanziata **deve essere mantenuta** per tutto il quinquennio di impegno.

**Attenzione:** nel caso di subentri parziali, il mantenimento della consistenza complessiva della SOI iniziale è verificato sommando le SOI di tutti i soggetti interessati nell'anno di campagna (es: SOI parzialmente confermata beneficiario iniziale + SOI subentrante parziale X + SOI subentrante parziale Y + ecc.).

Il controllo è svolto **informaticamente**.

**NOTA BENE:** la variabilità del beneficiario può sostanzarsi nel caso si verifichi effettivamente un trasferimento dei titoli di conduzione delle medesime superfici finanziate, e non esclusivamente il mero diritto al pagamento collegato agli impegni definiti ammissibili.

#### **M10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue – Attivazione 2022**

##### **Verifica condizioni ammissibilità interventi**

##### **Rispetto del limite minimo della SOI**

La SOI complessiva deve essere almeno pari al 25% della SAU a seminativo dell'UTE e la SOI minima deve essere pari a 1 Ha.

Sono escluse le superfici investite a colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti familiari, superfici disattivate/non seminate, impianti arborei-arbustivi, superfici boscate, prati permanenti, pascoli e prati-pascoli, erba medica, riso.

Sulle superfici a impegno vanno attuate le seguenti colture: mais o sorgo, soia, girasole, cereali autunno-vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, barbabietola, tabacco.

Il controllo è svolto **informaticamente**.

**ATTENZIONE:** in alcuni casi il rapporto in termini percentuali potrebbe risultare non garantito in relazione al fatto che il soggetto subentrante potrebbe avere caratteristiche e strutture aziendali diverse dal soggetto cui subentra. Questa situazione non determina motivazione di non ammissibilità del subentro. Deve invece risultare comunque rispettata la SOI minima pari ad 1 ha. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

La **consistenza complessiva della SOI** della domanda di aiuto finanziata **deve essere mantenuta** per tutto il triennio di impegno.

**Attenzione:** nel caso di subentri parziali, il mantenimento della consistenza complessiva della SOI iniziale è verificato sommando le SOI di tutti i soggetti interessati nell'anno di campagna (es: SOI parzialmente confermata beneficiario iniziale + SOI subentrante parziale X + SOI subentrante parziale Y + ecc.).

Il controllo è svolto **informaticamente**.

**NOTA BENE:** la variabilità del beneficiario può sostanzarsi nel caso si verifichi effettivamente un trasferimento dei titoli di conduzione delle medesime superfici finanziate, e non esclusivamente il mero diritto al pagamento collegato agli impegni definiti ammissibili.

**M10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi - Attivazione 2015****Verifica condizioni ammissibilità interventi****Rispetto dei limiti della SOI**

La superficie minima oggetto d'impegno interessata all'aiuto è pari a:

- Siepi e fasce tampone: Ha 0,1250;
- Boschetti: Ha 0,0500.

La superficie massima oggetto d'impegno interessata all'aiuto è pari a:

- Fasce tampone: 20% della SAT;
- Siepi: 20% della SAT;
- Boschetti: 10% SAT.

Nel caso della combinazione d'impegni di conservazione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti, la superficie oggetto d'impegno massima è pari al 20% della SAT (Boschetti max 10% SAT).

Tale controllo viene svolto **automaticamente**.

**ATTENZIONE:** in alcuni casi il rapporto in termini percentuali potrebbe risultare non garantito in relazione al fatto che il soggetto subentrante potrebbe avere caratteristiche e strutture aziendali diverse dal soggetto cui subentra. Questa situazione non determina motivazione di non ammissibilità del subentro. Deve invece risultare comunque rispettata la SOI minima prevista per ciascun intervento (siepi e fasce tampone : **0,1250** ha; boschetti: **0,0500** ha) . Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

**Tipo di interventi previsti**

- a) Siepi
- a) Fasce tampone
- b) Boschetti

così come definiti ai fini dell'applicazione della presente misura.

Il controllo è svolto **automaticamente**.

**Verifica della lunghezza delle formazioni arboree/arbustive lineari (solo per interventi Siepi e Fasce tampone)**

Per ciascuna formazione arborea/arbustiva oggetto di domanda, l'istruttore verifica che i metri lineari dichiarati nel quadro "Interventi" della domanda di subentro informatizzata corrispondano alla superficie oggetto d'impegno (SOI) riferita alla domanda iniziale, nel rispetto dei criteri previsti dal bando. Particolare attenzione deve esser posta nel caso di SUBENTRI PARZIALI. In questo caso vanno esaminate contestualmente tutte le domande presentate anche da soggetti diversi nell'anno di campagna in corso (beneficiario iniziale, subentrante oggetto dell'istruttoria ed eventuali ulteriori subentranti, anche se in precedenti annualità), al fine di verificare che la SOMMA delle lunghezze richieste da tutti i beneficiari non superi la SOI inizialmente ammessa con la domanda di aiuto.

Il controllo è svolto con l'uso di strumenti **informatici** attraverso la consultazione delle domande presenti nell'applicativo.

### M10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi (ex 4.4.2) – Attivazione 2019

#### Verifica condizioni ammissibilità interventi

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi aziendali finanziati e realizzati con il Tipo di intervento 4.4.2 nell'ambito dei Pro.Co. del Bando D.G.R. 2112/2017 così specificati:

**A. Corridoi ecologici arboreo-arbustivi:** filari arboreo e arbustivi costituiti da flora indigena locale, associati alla presenza di una pertinente fascia erbacea di rispetto larga 5 metri, in adiacenza alla quale si sviluppa la superficie agricola aziendale. Consistono in:

- **SIEPI:** strutture lineari arboree e arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate da una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad utilizzo agricolo da parte dell'azienda beneficiaria;

- **FASCE TAMPONE:** strutture lineari arboree e arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate da una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corpi idrici, corsi d'acqua, fossi e scoline).

**B. Impianto di boschetti:** costituiti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea e arbustiva, realizzati all'interno della SAU aziendale di pianura e collina.

Tale controllo viene svolto **automaticamente**.

#### Verifica della lunghezza delle formazioni arboree/arbustive lineari (solo per interventi Siepi e Fasce tampone)

Per ciascuna formazione arborea/arbustiva oggetto di domanda, l'istruttore verifica che i metri lineari dichiarati nel quadro "Interventi" della domanda di subentro informatizzata corrispondano alla superficie oggetto d'impegno (SOI) riferita alla domanda iniziale, nel rispetto dei criteri previsti dal bando. Particolare attenzione deve esser posta nel caso di SUBENTRI PARZIALI. In questo caso vanno esaminate contestualmente tutte le domande presentate anche da soggetti diversi nell'anno di campagna in corso (beneficiario iniziale, subentrante oggetto dell'istruttoria ed eventuali ulteriori subentranti, anche se in precedenti annualità), al fine di verificare che la SOMMA delle lunghezze richieste da tutti i beneficiari non superi la SOI inizialmente ammessa con la domanda di aiuto.

Il controllo è svolto con l'uso di strumenti **informatici** attraverso la consultazione delle domande presenti nell'applicativo.

### M10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli

#### Verifica requisiti del richiedente

##### Presenza "Comunicazione nitrati"

Nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI sono previsti i seguenti adempimenti:

- **obbligo di inserire** nell'applicativo web regionale che gestisce le Comunicazioni di spandimento anche nel caso di aziende sotto soglia (<1000 kg/N/anno in ZVN, <3000 kg/N/anno in ZO) le informazioni aziendali riguardanti le superfici oggetto di intervento e i quantitativi di effluenti distribuiti;
- **completare** entro il termine definito dal bando di apertura termini domanda iniziale (440/2015: 90 giorni, 465/2016: 60 giorni) dalla data di scadenza di presentazione delle domande (senza applicazione del ritardo<sup>13</sup>) la comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno.

<sup>13</sup> Cfr nota regionale " acquisita al protocollo Avepa con n. 91563 del 04.08.2016.



Questo controllo viene svolto con l'uso di strumenti **informatici** attraverso la consultazione dell'applicativo regionale A58web, che gestisce le comunicazioni di spandimento.

### **Verifica condizioni ammissibilità interventi**

#### **Rispetto dei limiti della SOI**

La SOI minima è di Ha 1 di superficie dell'UTE.

Il controllo è svolto **automaticamente**.

#### **Tipo di interventi previsti**

1) Azione 1: Prati di pianura, collina e montagna (PR);

1) Azione 2: Pascoli e prati-pascoli di montagna (PP e PP1);

così come definiti ai fini dell'applicazione della presente misura.

Il controllo è svolto **automaticamente**.

## **M10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali - Attivazione 2019**

### **Verifica condizioni ammissibilità interventi**

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi aziendali finanziati e realizzati con il Tipo di intervento 4.4.2 nell'ambito dei Pro.Co. del Bando DGRV n. 2112/2017 così specificati:

a) Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide;

b) Gestione sostenibile della rete idraulica minore, che distingue i seguenti possibili interventi collegati:

b1. Mantenimento della rete idraulica minore;

b2. Conversione a prato di superfici a seminativi

#### **Verifica della connessione con fossati/canali/scoline (solo per sottoazione b2)**

Relativamente alla sottoazione b2) "Conversione a prato di superfici a seminativi" del Tipo di intervento a bando "Gestione sostenibile della rete idraulica minore", risultano ammissibili alla domanda di aiuto esclusivamente le superfici convertite a prato che rispettino la **contiguità e la diretta connessione con fossati/canali/scoline** sottoposte ad interventi di riqualificazione finanziati con il bando DGRV n. 2112/2017, riscontrate in sede di collaudo.

Il controllo è svolto **automaticamente**: non è possibile presentare domande contenenti la sottoazione b2) se non viene richiesta contestualmente anche la sottoazione b1).

#### **Verifica della lunghezza della rete idraulica minore (solo per sottoazione b1)**

Per le domande contenenti la sottoazione b1) "mantenimento rete idraulica minore" l'istruttore verifica che i metri lineari dichiarati nel quadro "Interventi" della domanda di subentro informatizzata corrispondano alla superficie oggetto d'impegno (SOI) riferita alla domanda iniziale, nel rispetto dei criteri previsti dal bando. Particolare attenzione deve esser posta nel caso di SUBENTRI PARZIALI. In questo caso vanno esaminate contestualmente tutte le domande presentate anche da soggetti diversi nell'anno di campagna in corso (beneficiario iniziale, subentrante oggetto dell'istruttoria ed eventuali ulteriori subentranti, anche se in precedenti annualità), al fine di verificare che la SOMMA delle lunghezze richieste da tutti i beneficiari non superi la SOI inizialmente ammessa con la domanda di aiuto.

Il controllo è svolto con l'uso di strumenti **informatici** attraverso la consultazione delle domande presenti nell'applicativo.

**M10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali - Attivazione 2022**
**Verifica condizioni ammissibilità interventi**

Sono ammissibili gli interventi aziendali:

- a) Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide;
- b) Conversione a prato delle superfici seminate.

**Superficie Minima**

L'istruttore verifica il rispetto della superficie **minima** oggetto d'impegno sulla base di quanto indicato nel bando per ogni tipologia di intervento. In questo caso, la SOI minima è pari a:

- **5.000 mq** per "Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide";
- **2.000 mq** "Conversione a prato delle superfici seminate".

Il controllo è svolto **automaticamente**. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie derivi una riduzione della superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

**Superficie massima (accorpata)**

Per ciascuno degli interventi, l'appezzamento massimo accorpato in ambito aziendale non può avere estensione maggiore di 2 ha.

Il controllo è **informatico** e viene svolto dall'istruttore tramite un'"istruttoria grafica" che prevede la consultazione e la verifica delle informazioni grafiche a disposizione dell'Agenzia (piano grafico, uso del suolo, foto aeree e satellitari).

Ai fini della verifica grafica, si ricorda che, per l'intervento "Conversione a prato delle superfici seminate":

- La superficie delle capezzagne non può essere inclusa nella superficie destinata a prato;
- le superfici convertite a prato possono essere localizzate in appezzamenti accorpati o in fasce inerbite di larghezza minima di 5 metri.
- L'esito del controllo è da ritenersi favorevole qualora la superficie massima di ciascun appezzamento richiesto a premio per ciascuno degli interventi (un unico poligono continuo, senza interruzioni di alcun tipo) risulti avere un'estensione pari al massimo a 2,0000 ha.
- In caso di individuazione appezzamenti di dimensione superiore ai 2,0000 ha, l'istruttore, prima di procedere con la riduzione della superficie oggetto d'impegno ammissibile o all'inammissibilità della domanda, procederà a darne comunicazione agli interessati e accogliendo eventuali precisazioni ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90.

**Superficie massima**

Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAT (Superficie Aziendale Totale) aziendale inferiore o uguale a 5 ha potranno aderire con la totalità della SAT aziendale all'impegno. Le ditte richiedenti caratterizzate da una SAT superiore a 5 ha potranno aderire con una serie di singoli appezzamenti ad impegno, di superficie massima pari a 2 ha, che complessivamente non potranno superare il 5% della SAT aziendale (esempio 8 ettari di SAT fermo restando le condizioni di ammissibilità la superficie massima ammissibile sarà 0,4000 ettari).

**ATTENZIONE:** in alcuni casi il rapporto in termini percentuali della superficie massima potrebbe risultare non garantito in relazione al fatto che il soggetto subentrante potrebbe avere caratteristiche e strutture aziendali diverse dal soggetto cui subentra. Questa situazione non determina motivazione di non ammissibilità del subentro. Deve invece risultare comunque rispettata la SOI minima. Nel caso in cui dalle verifiche istruttorie ne derivi una riduzione della

superficie ammissibile che comporta il mancato rispetto della SOI minima, andrà tracciato l'esito NON favorevole in checklist (=NO). Diversamente, tracciare l'esito favorevole (=SI).

### **M10.1.7AC - Biodiversità - Allevatori custodi**

#### **Verifica requisiti del richiedente**

##### **Controllo presenza idonei titoli di detenzione degli animali**

La detenzione degli animali da parte del soggetto richiedente deve essere verificata tramite l'iscrizione a libri genealogici (LG) e/o registri anagrafici (RA), BDN, BDE, dai "registri di stalla" e dalla presenza di certificazione di iscrizione ai registri anagrafici e libri genealogici, controllando la coerenza dei dati contenuti nella documentazione probante con quanto indicato nel quadro "capi impegnati" nella domanda.

Il controllo è **documentale e informatico**.

#### **Verifica condizioni ammissibilità interventi**

##### **Requisiti di ammissibilità razze**

L'istruttore deve verificare che:

1) le razze degli animali siano ammissibili secondo quanto previsto dal bando:

- specie bovine: razza Burlina, razza Rendena, razza Grigio Alpina;
- specie equine: razza Norica, razza CAITPR, razza Maremmana, razza Cavallo del Delta;
- specie ovine: razza Alpagota, razza Lamon, razza Brogna, razza Vicentina o Foza;
- specie avicole<sup>14</sup>: *Pollo*: Polverara, Pepoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Padovana, Millefiori di Lonigo; *Faraona*: Camosciata; *Anatra*: Mignon, Germanata veneta; *Tacchino*: Ermellinato di Rovigo, Comune bronzato; *Oca*: Padovana.

2) gli animali devono essere iscritti alle specifiche sezioni dei libri o registri degli animali allevati in Veneto.

Il controllo è **documentale e informatico**.

##### **Numerosità minima**

L'istruttore deve verificare che la numerosità sia almeno pari a 1 UBA (per specie).

Il controllo è **documentale e informatico**.

**ATTENZIONE:** nel caso di presenza contemporanea di domanda di aiuto e di domanda di pagamento (domande disetanee) verificare attentamente la titolarità dei capi.

<sup>14</sup> per subentri riferiti a domande finanziate ai sensi delle DGR 376/2019

**M11.1.1 e M11.2.1- Pagamenti per l'agricoltura biologica****Verifica requisiti del richiedente****Azienda biologica e relativa notifica**

Ai sensi del regolamento (CE) n. 2018/848, il subentrante deve:

- applicare il metodo di produzione biologica su tutta la superficie dell'UTE;
- avere presentato la notifica di produzione con metodo biologico.

Le superfici che costituiscono la SOI interessata dal subentro devono risultare presenti nella notifica del subentrante.

L'istruttore verifica che le superfici interessate siano state inserite nella notifica del subentrante in tempi sufficienti a garantire la continuità del metodo biologico. A tal fine, tenendo conto dei tempi necessari per gli adempimenti amministrativi, le superfici devono risultare inserite in notifica al più tardi entro 30 giorni dalla cessione da parte del cedente, come risulta dal fascicolo aziendale.

Il controllo viene effettuato **informaticamente** verificando i dati disponibili nell'applicativo BOPV.

**Esclusioni**

Sono esclusi i soggetti richiedenti che si sono già ritirati dall'applicazione dei disciplinari biologici dopo aver ricevuto aiuti a valere dal regolamento (CE) n. 1257/999 (PSR 2000-2006) e del regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007-2013).

Il controllo viene svolto **informaticamente** tramite la verifica dei dati contenuti nell'applicativo BOPV.

**Verifica condizioni ammissibilità interventi****Rispetto dei limiti della SOI**

La SOI minima è di Ha 1 di superficie dell'UTE.

Il controllo è svolto **automaticamente**.

**Intera UTE in conversione/biologico**

L'azienda dev'essere assoggettata al metodo biologico su tutta la SAU dell'UTE considerata<sup>15</sup>.

Il controllo viene effettuato **informaticamente** verificando i dati disponibili in domanda ed in fascicolo aziendale, confrontandoli con quanto presente nell'applicativo BOPV.

<sup>15</sup> **SAU (Superficie Agricola Utilizzata)** = insieme dei terreni aziendali investiti a seminativi, coltivazioni permanenti, prati e pascoli. Essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

**UTE (Unità Tecnico Economica)** = come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503. Per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. **UTE considerata** = quella oggetto di domanda di subentro 11.1.1

## **VISITA IN SITU**

La visita in situ non è prevista obbligatoriamente all'interno dei controlli amministrativi relativi all'ammissibilità della domanda di aiuto.

Tuttavia, può essere eseguita ove l'istruttore ritenga necessario effettuare direttamente in situ delle verifiche integrative atte a definire l'ammissibilità della domanda oppure su specifica richiesta dell'azienda agricola. In questo caso occorre che le visite in situ vengano opportunamente verbalizzate e registrate nella checklist di ammissibilità.

## **ESITO DEI CONTROLLI**

Una volta accertato, dai controlli informatici, amministrativi e documentali, che le informazioni fornite comprovano il possesso del subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel bando della misura, l'istruttore compila il prospetto (checklist) con i dati derivanti dal controllo eseguito e procede all'ammissibilità/non ammissibilità del subentro.

Una volta superate con esito favorevole le verifiche generali di ammissibilità occorre procedere alla verifica di alcune condizioni specifiche di ammissibilità previste dal bando per ogni misura/sottomisura/linea di intervento.

Terminata l'attività istruttoria il SUA competente provvede a concludere il procedimento di ammissibilità del subentro tramite apposito decreto di autorizzazione/non autorizzazione.

## **INFORMATIZZAZIONE DELL'ESITO**

Il provvedimento di autorizzazione/non autorizzazione deve essere registrato tramite apposita funzione in applicativo informatico "Istruttoria PSR" al fine di modificare lo stato della domanda in AUTORIZZATA (esito positivo) o in NON AUTORIZZATA (esito negativo).

Questa operazione è necessaria al fine di garantire il corretto iter di tutte le domande di pagamento collegate.

**VISITA IN SITU**

**PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO**

<b>RICHIEDENTE</b>	
Cognome e nome o ragione sociale:	
Codice fiscale:	
DELEGATO	SI NO
Presenza delega/mandato: SI NO	

**INCARICATI DEL CONTROLLO**

Funzionario:
Struttura di appartenenza:

Domanda n. _____
Presentata in data: ___/___/___      Protocollo _____ del ___/___/___
Misura _____ Sottomisura _____ Linea di intervento _____

**Oggetto della visita:**

**Motivazione della visita:**

**Strumenti impiegati:**

**Osservazioni incaricati della visita:**

**Dichiarazioni/Osservazioni richiedente e/o suo delegato:**

<b>Data verifica</b>	
<b>Luogo verifica</b>	
<b>Firma funzionari incaricati</b>	
<b>Firma richiedente e/o suo delegato</b>	

**Il presente verbale viene redatto in duplice copia e una di esse è consegnata al richiedente/delegato.  
La sottoscrizione del beneficiario o suo rappresentante attesta anche l'avvenuta consegna.**

**SUBENTRO**  
**Istruttoria AMMISSIBILITÀ**  
 Misura 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale

<b>Domanda iniziale n.</b>	<b>CUAA</b>
<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome -	

**TIPO DI SUBENTRO**

TOTALE     PARZIALE

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

<b>NOTE:</b>
--------------

**VERIFICA DOCUMENTALE**

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Completezza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN: non necessaria

**CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica
Aicoltori	Controllo automatico
Enti pubblici che conducono aziende agricole	Controllo automatico



<b>Domanda n.</b>
-------------------

Requisito	Modalità di verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico
Presenza idonei titoli conduzione*	Controllo automatico

\* Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Riscontro anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione	Controllo informatico	SI NO NN
Esecuzione controllo integrativo	Controllo informatico e/o documentale	SI NO NN

Domanda n.
------------

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Ambito territoriale	Controllo Automatico	--
Particelle oggetto di impegno (non estranee alla domanda di riferimento del cedente)	Controllo Automatico	--
Superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per intervento (=gruppo colturale) <= SOI domanda di riferimento	Controllo Informatico	SI NO NN
Eleggibilità delle superfici impegnate	Controllo Automatico	--
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Assenza di sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Adesione volontaria impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Rispetto limite minimo della SOI	Controllo Automatico	--
Tipo di interventi richiesti: - NT1 Introduzione agricoltura conservativa - NT2 Mantenimento agricoltura conservativa	Controllo Automatico	--

NOTE:
-------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data sopralluogo	

NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):
--

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipo intervento	SOI richiesta	SOI ammessa
NT1 Introduzione agricoltura conservativa		
NT2 Mantenimento agricoltura conservativa		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## SUBENTRO Istruttoria AMMISSIBILITÀ

**Misura 10.1.2 – Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue**

<b>Domanda iniziale n.</b>	
<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome -	CUAA

### TIPO DI SUBENTRO

TOTALE     PARZIALE

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

<b>NOTE:</b>
--------------

### VERIFICA DOCUMENTALE

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Completezza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN = NON necessario

### CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica
Agricoltori	Controllo automatico

<b>Domanda n.</b>
-------------------

Requisito	Modalità di verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico
Presenza idonei titoli conduzione*	Controllo automatico

\* Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Riscontro anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione	Controllo informatico	SI NO NN
Esecuzione controllo integrativo	Controllo informatico e/o documentale	SI NO NN

### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Ambito territoriale	Controllo Automatico	--
Particelle oggetto di impegno (non estranee alla domanda di riferimento)	Controllo Automatico	--
Superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per la domanda	Controllo Informatico	SI NO NN
Eleggibilità delle superfici impegnate	Controllo Automatico	--
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Adesione volontaria impegno	Controllo Informatico	SI NO NN
Rispetto limiti SOI minima	Controllo Automatico	--

<b>NOTE:</b>
--------------

Domanda n.
------------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data	

**NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica *in situ* ed esiti verifica):**

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipo intervento	SOI richiesta	SOI ammessa

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

**SUBENTRO**  
**Istruttoria AMMISSIBILITÀ**  
**M10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi [attivazione 2015]**

<b>Domanda iniziale n.</b>	
<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome	- CUA

**TIPO DI SUBENTRO**  
**TOTALE**     **PARZIALE**

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

**VERIFICA DOCUMENTALE**

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Completezza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN: non necessaria

**CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica
Agricultori	Controllo automatico
Enti pubblici che conducono aziende agricole	Controllo automatico

Requisito	Modalità di verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico
Presenza idonei titoli conduzione*	Controllo automatico

\* Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Riscontro anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione	Controllo informatico	SI NO NN
Esecuzione controllo integrativo	Controllo informatico e/o documentale	SI NO NN



<b>Domanda n.</b>
-------------------

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Ambito territoriale	Controllo Automatico	--
Particelle oggetto di impegno (non estranee alla domanda di riferimento del cedente)	Controllo Automatico	--
Superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per intervento (=gruppo colturale) <= SOI domanda di riferimento	Controllo Informatico	SI NO NN
Eleggibilità delle superfici impegnate	Controllo Automatico	--
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Assenza sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Adesione volontaria impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Rispetto limite minimo della SOI	Controllo Automatico	--
Tipo di interventi richiesti: -Siepi/ Fasce Tampone-Boschetti	Controllo Automatico	--
Verifica della lunghezza delle formazioni arboree/arbustive lineari ( <b>solo per interventi Siepi e Fasce tampone</b> )	Controllo Informatico	SI NO NN

<b>NOTE:</b>
--------------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data sopralluogo	

<b>NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):</b>
---

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

Domanda n.
------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipo intervento	SOI richiesta	SOI ammessa
Siepi/ Fasce Tamponi		
B - Boschetti		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## SUBENTRO

### Istruttoria AMMISSIBILITÀ

**M10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi (ex 4.4.2) – [Attivazione 2019]**

<b>Domanda iniziale n.</b>	
<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome	- CUA

#### TIPO DI SUBENTRO

TOTALE       PARZIALE

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

#### VERIFICA DOCUMENTALE

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Completezza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN: non necessaria

#### CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica
Agricoltori	Controllo automatico

<b>Domanda n.</b>
-------------------

Requisito	Modalità di verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico
Presenza idonei titoli conduzione*	Controllo automatico

\* Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Riscontro anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione	Controllo informatico	SI NO NN
Esecuzione controllo integrativo	Controllo informatico e/o documentale	SI NO NN

Domanda n.
------------

### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Particelle oggetto di impegno (non estranee alla domanda di riferimento del cedente)	Controllo Automatico	--
Superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per intervento (=gruppo colturale) <= SOI della domanda di riferimento	Controllo Informatico	SI NO NN
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Assenza sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Interventi aziendali finanziati e realizzati per il tipo di intervento 4.4.2 nell'ambito dei Pro.CO del Bando DGR n. 2112/2017	Controllo Automatico	--
Verifica della lunghezza delle formazioni arboree/arbustive lineari ( <b>solo per interventi Siepi e Fasce tampone</b> )	Controllo Informatico	SI NO NN

NOTE:
-------

### VISITA IN SITU

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data sopralluogo	

NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):
--

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipo intervento	SOI richiesta	SOI ammessa
Ex 4.4.2 (DGR n. 2112/2017)		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## SUBENTRO

### Istruttoria AMMISSIBILITÀ

#### M10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli

<b>Domanda iniziale n.</b>	
<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome	- CUA

#### TIPO DI SUBENTRO

TOTALE     PARZIALE

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

#### VERIFICA DOCUMENTALE

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Presenza documentazione integrativa	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN: non necessaria

#### CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica
Agricoltori	Controllo automatico
Enti pubblici che conducono aziende agricole	Controllo automatico

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico	
Presenza idonei titoli conduzione*	Controllo automatico	
Presenza "Comunicazione nitrati", nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI	Controllo informatico	SI NO NN

\* Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Riscontro anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione	Controllo informatico	SI NO NN
Esecuzione controllo integrativo	Controllo informatico e/o documentale	SI NO NN

<b>Domanda n.</b>
-------------------

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Ambito territoriale	Controllo Automatico	--
Particelle oggetto di impegno (non estranee alla domanda di riferimento del cedente)	Controllo Automatico	--
Superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per intervento (=gruppo colturale) <= SOI domanda di riferimento	Controllo Informatico	SI NO NN
Eleggibilità delle superfici impegnate	Controllo Automatico	--
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Assenza sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Adesione volontaria impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Rispetto limite minimo della SOI	Controllo Automatico	--
Tipo di interventi richiesti: - Azione 1: Prati di pianura, collina e montagna (PR) - Azione 2: Pascoli e prati-pascoli di montagna (PP e PP1)	Controllo Informatico	SI NO NN

<b>NOTE:</b>
--------------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data sopralluogo	

<b>NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):</b>
---

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	



<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipo intervento	SOI richiesta	SOI ammessa
Azione 1: Prati di pianura, collina e montagna (PR)		
Azione 2: Pascoli e prati-pascoli di montagna (PP e PP1)		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## SUBENTRO Istruttoria AMMISSIBILITÀ

**M10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali  
[ex 4.4.2- attivazione 2019]**

<b>Domanda iniziale n.</b>	
<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome	- CUA

### TIPO DI SUBENTRO

TOTALE     PARZIALE

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

### VERIFICA DOCUMENTALE

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Completezza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN: non necessaria

### CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica
Agricoltori	Controllo automatico

<b>Domanda n.</b>
-------------------

Requisito	Modalità di verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico
Presenza idonei titoli conduzione*	Controllo automatico

\* Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Riscontro anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione	Controllo informatico	SI NO NN
Esecuzione controllo integrativo	Controllo informatico e/o documentale	SI NO NN

Domanda n.
------------

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Interventi aziendali finanziati e realizzati per il tipo di intervento 4.4.2 nell'ambito dei Pro.CO del Bando DGR n. 2112/2017	Controllo Informatico	SI NO NN
Particelle oggetto di impegno (non estranee alla domanda di riferimento del cedente)	Controllo Automatico	--
Superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per intervento (=gruppo colturale) <= SOI domanda di riferimento	Controllo Informatico	SI NO NN
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Assenza sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Verifica della connessione con fossati/canali/scoline ( <b>solo per sottoazione b2</b> )	Controllo Automatico	--
Verifica della lunghezza della rete idraulica minore ( <b>solo per sottoazione b1</b> )	Controllo Informatico	SI NO NN

<b>NOTE:</b>
--------------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data sopralluogo	

<b>NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):</b>
---

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipo intervento	UM	SOI richiesta	SOI ammessa
Az. A) PRATI UMIDI E ZONE UMIDE (PUZU)	ha		
Az. B1) MANTENIMENTO RETE IDRAULICA MINORE (RIM)	m		
Az. B2) CONVERSIONE A PRATO DI SUPERFICI A SEMINATIVI (CPR)	ha		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## SUBENTRO Istruttoria AMMISSIBILITÀ

**M10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali  
[attivazione 2022]**

- Prati umidi e zone umide**  
 **Conversione a prato dei seminativi**

<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome	<b>Domanda iniziale n.</b> - CUA
--------------------------------------	-------------------------------------

### TIPO DI SUBENTRO

**TOTALE**     **PARZIALE**

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

### VERIFICA DOCUMENTALE

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Completezza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN: non necessaria

### CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica
Agricoltori	Controllo automatico

<b>Domanda n.</b>
-------------------

Requisito	Modalità di verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico
Presenza idonei titoli conduzione*	Controllo automatico

\* Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Riscontro anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione	Controllo informatico	SI NO NN
Esecuzione controllo integrativo	Controllo informatico e/o documentale	SI NO NN

Domanda n.
------------

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI**

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per intervento (=gruppo colturale) <= SOI domanda di riferimento	Controllo Informatico	SI NO NN
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Assenza sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
SOI minima	Controllo Informatico	SI NO NN
SOI massima accorpata	Controllo Informatico	SI NO NN

NOTE:
-------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data sopralluogo	

NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):
--

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	



<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipo intervento	UM	SOI richiesta	SOI ammessa
PRATI UMIDI E ZONE UMIDE (PUZU)	ha		
CONVERSIONE A PRATO DI SUPERFICI A SEMINATIVI (CPM)	ha		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## SUBENTRO Istruttoria AMMISSIBILITÀ

### Misura 10.1.7 - Biodiversità - Allevatori custodi

<b>Domanda iniziale n.</b>	
<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome	- CUA

#### TIPO DI SUBENTRO

TOTALE     PARZIALE

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

#### VERIFICA DOCUMENTALE

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Completezza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN: non necessaria

#### CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica
Agricultori	Controllo automatico
Enti pubblici che conducono aziende agricole	Controllo automatico
Associazioni di agricoltori	Controllo automatico

<b>Domanda n.</b>
-------------------

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico	
Controllo presenza idonei titoli di detenzione degli animali	Controllo documentale e informatico	SI NO NN

#### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Assenza sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Adesione volontaria impegno	Controllo Informatico	SI NO NN
Requisiti di ammissibilità razze	Controllo Informatico e documentale	SI NO NN
Numerosità minima ad impegno	Controllo Informatico e documentale	SI NO NN

<b>Domanda n.</b>
-------------------

<b>NOTE</b>
-------------

### **VISITA *IN SITU***

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data sopralluogo	

<b>NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):</b>
---

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche dei capi oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

SPECIE	RAZZA	UBA RICHIESTE	UBA AMMESSE
BOVINA	Burlina		
	Rendena; Grigio alpina		
EQUINA	CAITPR		
	Norico		
	Maremmano; Cavallo del Delta		
OVINA	Lamon Foza/vicentina		
	Alpagota; Brogna		
AVICOLI: POLLO (Gallus Gallus)	POLVERARA		
	PEPOI		
	ROBUSTA LIONATA		
	ROBUSTA MACULATA		
	ERMELLINATA DI ROVIGO		
	PADOVANA		
AVICOLI: FARAONA	MILLEFIORI DI LONIGO		
	CAMOSCIATA		
AVICOLI: ANATRA	MIGNON		
	GERMANATA VENETA		
AVICOLI: TACCHINO	ERMELLINATO DI ROVIGO		
	COMUNE BRONZATO		
AVICOLI: OCA	PADOVANA		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

**Domanda n.**

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

**AMMISSIBILE**

**SI NO**

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

## SUBENTRO Istruttoria AMMISSIBILITÀ

**M11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica**

**M11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica**

<b>Domanda iniziale n.</b>	
<b>Cedente:</b> Ragione sociale/nome	- CUA

### TIPO DI SUBENTRO

TOTALE       PARZIALE

<b>Dati identificativi:</b>
Cognome e nome o ragione sociale:
CUAA:

<b>Domanda di subentro n.</b>
-------------------------------

### VERIFICA DOCUMENTALE

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Presenza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN
Completezza documentazione essenziale	Controllo documentale	SI NO NN

NN: non necessaria

Requisito	Modalità di verifica	Esito verifica
Richiesta documentazione integrativa	Riferimento (data, prot.):	SI NO NN
Pervenuta documentazione integrativa	Riferimenti (data, prot.)	SI NO NN

NN: non necessaria

### CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

SOGGETTO RICHIEDENTE	Modalità di verifica	Esito verifica
Agricoltore ATTIVO	Controllo automatico*	
*Agricoltore ATTIVO	Controllo informatico	SI NO NN

<b>Domanda n.</b>
-------------------

<b>Requisito</b>	<b>Modalità di verifica</b>
Condurre una UTE in regione Veneto	Controllo automatico
Presenza idonei titoli conduzione*	Controllo automatico

\* Nel caso in cui nella fase istruttoria si generino anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione, dovrà essere svolto un controllo informatico e/o documentale integrativo.

<b>Requisito</b>	<b>Modalità di verifica</b>	<b>Esito verifica</b>
Riscontro anomalie "informatiche" relative ai titoli di conduzione	Controllo informatico	SI NO NN
Esecuzione controllo integrativo	Controllo informatico e/o documentale	SI NO NN

<b>Requisito</b>	<b>Modalità di verifica</b>	<b>Esito verifica</b>
Azienda biologica e relativa notifica	Controllo informatico	SI NO NN
Assenza esclusioni	Controllo informatico	SI NO NN

#### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

<b>Requisito</b>	<b>Modalità di verifica</b>	<b>Esito verifica</b>
Ambito territoriale	Controllo Automatico	--
Particelle oggetto di impegno (non estranee alla domanda di riferimento del cedente)	Controllo Automatico	--
Superficie oggetto di impegno (SOI) complessiva per la domanda	Controllo Informatico	SI NO NN
Eleggibilità delle superfici impegnate	Controllo Automatico	--
Cessazione impegni del cedente	Controllo Informatico	SI NO NN
Assenza sovrapposizioni tra gli impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Adesione volontaria impegni	Controllo Informatico	SI NO NN
Rispetto SOI minima	Controllo Automatico	--
Intera UTE in conversione/biologico	Controllo Informatico	SI NO NN
Colture foraggere	Controllo Informatico	SI NO NN

<b>NOTE:</b>
--------------



Domanda n.
------------

**VISITA IN SITU**

Effettuato sopralluogo in azienda	SI NO NN
Data sopralluogo	

<b>NOTE (indicare brevemente elementi oggetto verifica <i>in situ</i> ed esiti verifica):</b>
---

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	
<b>Firma funzionario revisore</b>	

<b>Domanda n.</b>
-------------------

### ESITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITÀ

ACCERTATO a seguito dei controlli automatici, informatici e documentali eseguiti che le informazioni fornite comprovano il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel bando della specifica misura;

VALUTATI la coerenza, la consistenza e le caratteristiche della superficie oggetto d'impegno specificate in domanda e ritenuto di ammetterle a premio secondo il seguente prospetto:

Tipo intervento	SOI richiesta	SOI ammessa
SEMINATIVI		
ORTIVE		
VITE		
FRUTTIFERI		
PRATO STABILE		
PASCOLO		
COLTURE ORTICOLE IN SERRA		
NON PAGABILI		

CONSIDERATO che: (spazio note per inserimento di eventuali motivi di non riconoscimento parziale dell'importo);

--

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti per esprimere il seguente esito delle verifiche di ammissibilità:

<b>AMMISSIBILE</b>	<b>SI NO</b>
--------------------	--------------

<b>Data</b>	
<b>Firma funzionario istruttore</b>	

VISTO: Il Dirigente

\_\_\_\_\_

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2022**

#### **Procedure per la gestione della domanda basata su strumenti geospaziali “Domanda grafica”**

## INDICE

INTRODUZIONE.....	3
PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO .....	4
Consistenza territoriale in modalità grafica: individuazione grafica dell'azienda agricola.....	4
Superficie massima ammissibile (MEA).....	5
Compito del beneficiario.....	6
Casi particolari nella gestione dell'individuazione grafica dell'azienda.....	7
DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA .....	8

## INTRODUZIONE

Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole, l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali - domanda grafica).

Il regolamento prevede la seguente tempistica:

- 2016: un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell'anno precedente;
- 2017: un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel corso dell'anno precedente.

A partire dal 2018 e campagne seguenti: tutti i beneficiari.

Dall'anno di presentazione 2016 per rispettare le disposizioni comunitarie<sup>1</sup>, l'AVEPA fornisce all'interno del Fascicolo aziendale elettronico il modulo attraverso il quale il beneficiario può definire il Piano di coltivazione in modalità grafica, usufruendo dell'individuazione grafica nel territorio dei terreni condotti dall'azienda. Questa disposizione permette di agevolare la presentazione della domanda unificata da parte dei beneficiari e di ridurre il rischio di errori nella compilazione delle domande.

---

<sup>1</sup> Regolamento (U) n. 809/2014, Articolo 17

## PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

L'individuazione grafica dell'azienda presenta al beneficiario o ad un suo delegato l'insieme delle parcelle di riferimento derivate dalla consistenza territoriale aziendale e dalle informazioni presenti nel sistema SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), permettendo di creare graficamente il Piano di coltivazione aziendale.

Il confine e l'ubicazione delle parcelle agricole sono ricavati tramite l'elaborazione delle informazioni grafiche (confini delle parcelle e relativo uso del suolo) disponibili all'interno del sistema SIPA a disposizione dell'AVEPA.

Il beneficiario è tenuto a dichiarare il piano di coltivazione (usi del suolo dichiarati per una determinata campagna) entro il limite della superficie rilevata delle parcelle di riferimento già elaborate nel GIS (poligonate). Per maggiori dettagli operativi riguardo la gestione del piano colturale è opportuno fare riferimento alla documentazione in linea disponibile nella pagina web dell'Agenzia.

Nel sistema sono previsti degli opportuni controlli (“avvertenze” o “bloccanti”) per segnalare, nell'atto di compilazione del piano grafico, eventuali dichiarazioni in eccesso o non conformi alle condizioni di ammissibilità. Tuttavia, la modalità d'inserimento degli utilizzi delle parcelle nel Piano di coltivazione propedeutico alla domanda grafica, prevede ed ammette che il beneficiario possa ignorare le “avvertenze” e continuare nella dichiarazione delle superfici che ritiene corrette secondo le colture effettivamente presenti nella campagna di riferimento. Questo per tenere conto dell'evoluzione degli utilizzi del suolo rispetto alla data di acquisizione delle foto aeree che sono aggiornate, in genere, con cadenza triennale nell'ambito del progetto “Refresh”.

Il Piano Colturale Grafico (di seguito PCG) per la campagna 2021 sarà gestito sulla base delle Nuove Parcelle di Riferimento (di seguito NPR) e non sulle particelle catastali. Il Regolamento comunitario di riferimento è il n. 809/2014 e, in particolare, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera c) il quale prevede che, dalla campagna 2018, tutte le richieste di aiuto di contributi comunitari basati su superfici agricole devono essere basate su strumenti “Geospaziali”. Le particelle catastali rimangono, anche come definito dal DL n. 76/2020, art. 43, ai fini della localizzazione delle superfici condotte da un determinato soggetto. L'insieme delle particelle catastali condotte da un medesimo soggetto costituisce la consistenza aziendale. La consistenza aziendale può essere suddivisa in una o più “Isole Aziendali”. Un'Isola Aziendale è costituita dalle particelle catastali contigue condotte da un solo soggetto. Caso particolare è costituito dalle particelle condotte in forza di un contratto di Uso Civico, e quindi indivise, e queste creano una isola singola in quanto la conduzione percentuale non consente di definire le porzioni condotte dai singoli soggetti. Le NPR sono costituite da usi suolo omogenei contigui all'interno delle Isole Aziendali.

## Consistenza territoriale in modalità grafica: individuazione grafica dell'azienda agricola

La presentazione della domanda in modalità grafica presuppone l'individuazione grafica dell'azienda agricola mediante la sovrapposizione geometrica degli appezzamenti con la “geometria” delle particelle desunte dalle mappe catastali e/o altri riferimenti cartografici (GIS).

Le particelle individuate graficamente sono dedotte dalla consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.

L'individuazione grafica attraverso il Sistema d'identificazione delle parcelle agricole (SIPA) identifica in maniera univoca e attendibile tutte le parcelle dell'azienda dichiarate nella consistenza territoriale, tramite orto immagini, e informazioni elaborate dalla fotointerpretazione, dall'attività di controllo in loco e dalle dichiarazioni già apportate dal beneficiario.

La consistenza aziendale individuata con gli strumenti geospaziali adottati dall'AVEPA, fornisce al beneficiario indicazioni per l'identificazione delle parcelle agricole e i loro confini in modo da garantire la loro misurabilità e la loro localizzazione univoca, insieme con le informazioni sui dati relativi ai dati di utilizzo del suolo.

Le parcelle individuate graficamente riportano l'identificazione:

- della superficie massima ammissibile per parcella di riferimento (MEA) con le indicazioni sulla modalità di calcolo della sua superficie;
- dell'ubicazione e della dimensione delle aree d'interesse ecologico (EFA) per le domande con obbligo della loro presenza, con l'applicazione (se del caso) dei fattori di conversione e/o di ponderazione;
- dell'appartenenza a superfici oggetto di disposizioni per le zone di montagna, per le zone soggette a vincoli naturali significativi, zone Natura 2000, zone oggetto della direttiva Acque, le superfici coperte da prati permanenti sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva Acque, le superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione per lo svolgimento dell'attività agricola minima, le superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva Habitat o dalla direttiva Uccelli e le altre zone sensibili, incluse le torbiere e le zone umide ivi situate e che richiedono una protezione rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette direttive.

La definizione precisa e puntuale della consistenza aziendale è propedeutica alla compilazione del PCG in quanto da essa discende la definizione delle isole aziendali e, di conseguenza, delle NPR oggetto di dichiarazione. Dal punto di vista grafico verrà messo a disposizione in "Portalino" un applicativo di "Proposta Grafica" propedeutico alla compilazione del PCG per la gestione di:

- a. Particelle condivise senza UNITÀ ARBOREE VITE: le porzioni di ciascun condivisoro vanno individuate nell'applicativo di proposta grafica;
- b. Particelle in anomalia P30: è possibile fare una proposta dei confini della particella per farla confluire nell'isola aziendale di riferimento e dichiararla nel PCG in attesa della lavorazione nel GIS della particella stessa;
- c. Particelle in anomalia P30 NON GESTIBILI: (particelle con sub alfanumerici, senza unar vino collegate, e altri casi particolari): per queste casistiche è necessario intervenire nella consistenza aziendale andandole a sanare (alienazione o altro) e non sono trattabili graficamente.

Le seguenti fattispecie non necessitano invece di una proposta grafica propedeutica nell'applicativo citato a disposizione in portalino e vanno gestite nella consistenza aziendale di fascicolo:

- a. Particelle condivise con presenza di UNITÀ ARBOREE VITE: vanno porzionate nella consistenza aziendale con l'attribuzione di un SUB.
- b. Particelle condivise "Uso Civico": non vanno effettuate operazioni grafiche, devono però essere caricate nella consistenza territoriale con il documento 619 (Malga Condivisa) e poi dichiarate in percentuale senza definire la porzione condotta (rif. circolare AGEA prot. 29058 del 04/04/2018). Se non sono caricate in consistenza con il documento 619 collegato verrà impedita la loro dichiarazione se non porzionate nell'applicativo di proposta grafica o se viene successivamente collegato il documento 619 in consistenza.

**Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla guida operativa predisposta.**

## **Superficie massima ammissibile (MEA)**

L'attività d'individuazione grafica dell'azienda permette di definire la consistenza territoriale dell'azienda in termini di parcelle di riferimento con l'attribuzione, per ciascuna parcella, di una superficie massima ammissibile per i diversi regimi di pagamento ai quali il beneficiario può aderire. La parcella di riferimento è una superficie geograficamente delimitata avente una identificazione unica nel SIPA che contiene una unità fondiaria comprendente le superfici agricole ammissibili. La parcella è generata dall'aggregazione degli usi del suolo omogenei contigui rilevati nel GIS contenuti all'interno delle particelle catastali nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario.

## Compito del beneficiario

Al momento della definizione del Piano colturale grafico, il beneficiario sulla base delle ortofoto disponibili negli applicativi dell'AVEPA deve dichiarare tutte le parcelle agricole dell'azienda a prescindere dal fatto che chieda o meno l'aiuto su di esse attuando i seguenti passaggi:

1. localizzazione della parcella agricola sulla mappa;
2. visualizzazione della superficie disponibile della parcella agricola;
3. definizione dell'occupazione della parcella agricola.

1. Localizzazione della parcella agricola sulla mappa: sulla base del materiale cartografico presente a sistema e della parcella di riferimento (sommatoria delle particelle catastali contigue riferite ad un determinato beneficiario) il beneficiario individua le proprie parcelle da dichiarare in domanda, attraverso:

- la conferma della parcella agricola con i limiti predefiniti nell'applicativo;

2. Visualizzazione della superficie disponibile della parcella agricola: il sistema propone la superficie utilizzabile in base al poligono disegnato nel GIS della parcella agricola, la superficie del poligono denominata “**area**” può essere visualizzata alfanumericamente.

3. Definizione dell'occupazione della parcella agricola: il beneficiario ha la possibilità di indicare sulla parcella da dichiarare in domanda tutti gli usi del suolo a prescindere da quanto proposto dall'uso suolo derivante dal GIS. Il dettaglio relativo al gruppo di colture è definito sulla base del catalogo nazionale degli usi di occupazione del suolo (Matrice prodotti intervento).

La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria, ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.

Alcuni elementi devono essere forniti nel corso dell'individuazione grafica, mentre altri possono essere forniti separatamente, in modalità alfanumerica (Esempio dati aggiuntivi quali biologico, sesti di impianto nel caso di impianti arborei, colture sotto serra, ecc.).

Di seguito vengono indicati gli elementi che devono essere forniti nell'ambito della definizione grafica dell'appezzamento. Le informazioni relative all'identificazione catastale e alla superficie impiegata risultano automaticamente dall'utilizzo dell'applicativo d'inserimento del Piano, mentre le informazioni relative all'uso del suolo devono necessariamente essere scelte utilizzando le codifiche derivanti dalla matrice prodotto intervento.

Nel piano colturale grafico devono essere inserite obbligatoriamente le informazioni relative:

- coltura principale
- data d'inizio e fine della coltura
- superficie impegnata

È inoltre opportuno specificare che, come già indicato in precedenza, a partire dalla campagna 2018, tutte le domande di aiuto relativa al regime di pagamento unico devono essere basate su strumenti geospaziali. Fermo restando quanto previsto in materia dalle circolari AGEA prot. n. ACIU.2016.119 del 1° marzo 2016, prot. n. ACIU.2016.120 del 1° marzo 2016 e prot. n.14300 del 17 febbraio 2017, si precisa ulteriormente quanto segue, riportato nella circolare AGEA n. 29058 del 4 aprile 2018. In fase di individuazione grafica dell'azienda agricola, l'agricoltore è tenuto a dettagliare l'uso del suolo e indicare esattamente la localizzazione delle colture che intende coltivare.

Il dato relativo all'epoca di semina è obbligatorio solo per le aziende con l'obbligo di diversificazione colturale (superficie a seminativo > di 10 ettari).



In caso di variazione dell'occupazione del suolo nel corso di una specifica campagna si rende necessario provvedere all'aggiornamento del piano di coltivazione.

**ATTENZIONE:** Campo data di riferimento: è impostato di default su 15/05/2021. Impostare date diverse significa che lo specifico PCG non potrà essere utilizzato per la presentazione della domanda unificata e sincronizzato a livello nazionale per eventuali domande (es.: PSR) su terreni fuori Regione Veneto. Potrebbe essere utile per i casi di aziende costituite dopo il 15/05/2021 e che devono, ad esempio, presentare domanda in SIAN per i contratti di filiera come accaduto in certi casi nella campagna 2020. Quindi, a meno di casi particolari, va sempre mantenuta la data di riferimento 15/05/2021. Il pulsante "Imposta Default" riporta sempre alla data del 15/05/2021 qualora fosse stata variata non volutamente.

## **Casi particolari nella gestione dell'individuazione grafica dell'azienda**

### **Parcelle agricole condivise**

Qualora nella consistenza aziendale del fascicolo siano presenti particelle catastali condivise fra 2 o più beneficiari si deve procedere alla definizione delle porzioni condotte da ciascun soggetto condivisoro. Per tale operazione si rimanda al manuale disponibile in documentazione in linea (Sitifarmer - Gestione particelle condivise).

### **Usi civici (caso particolare: gestione delle superfici adibite a pascolo, esempio malghe)<sup>2</sup>**

Nelle ipotesi di concessioni di usi civici delle sole superfici destinate a pascolo o nell'ipotesi di affitto in favore di una pluralità di conduttori delle sole superfici destinate a pascolo l'agricoltore individua graficamente la superficie oggetto della concessione o dell'affitto, senza l'obbligo di dettagliare – graficamente – una specifica porzione della stessa. Poiché la superficie in questione è utilizzata e dichiarata da una pluralità di agricoltori, gli Organismi pagatori verificano che la somma delle percentuali di possesso delle superfici dichiarate da ciascun agricoltore non ecceda il 100%. Quanto sopra si applica, se del caso, anche alle concessioni di usi civici non destinate al pascolo.

Per questi casi dovrà essere associato alle particelle in concessione uno specifico atto in fascicolo, sottoscritto dal produttore, che consentirà di ufficializzare il piano colturale grafico senza la necessità di individuare graficamente la porzione condotta. L'atto da associare in fascicolo è l'atto 619 (Dichiarazione conduzione particelle catastali in percentuale indivisa) e lo stesso è disponibile nel sito web istituzionale dell'AVEPA al seguente percorso Home/Servizi/Servizi alle imprese/Fascicolo aziendale/Modulistica.

A partire dalla campagna 2022 è stato impostato specifico controllo informatico che prevede dichiarazione uniforme su uno stesso mappale, pur condotto da più beneficiari, ovvero tutte le dichiarazioni collegate a quel determinato mappale, nelle diverse consistenze aziendali (fascicolo aziendale), devono essere conformi e prevedere la presenza o meno dell'atto 619 - AUTOCERTIFICAZIONE DI MALGA CONDIVISA.

Compilare quindi in *Sitifarmer* il piano colturale grafico attribuendo l'uso del suolo a tutta la particella e per tutte le particelle interessate (attenzione: se uno dei condivisoro ha già compilato e ufficializzato il piano colturale grafico la particella interessata risulterà già compilata).

In piano colturale - fascicolo - risulterà una superficie condotta pari a quella dichiarata e risulteranno attribuiti al singolo conduttore, in proporzione alla percentuale di conduzione, tutti gli usi suolo della particella stessa.

### **Sovrapposizione di aree**

Qualora si verifichi una sovrapposizione nel Piano colturale presentato da beneficiari diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità.

L'AVEPA o altro Organismo pagatore competente informa in merito i beneficiari anche tramite i CAA.

## **DOMANDA IN MODALITÀ GRAFICA**

Il Piano di coltivazione in forma grafica è lo strumento di validazione delle dichiarazioni dell'occupazione del suolo delle superfici aziendali e, in forza di questo, è propedeutico alla compilazione delle domande in forma grafica (GSAA).

La domanda precompilata, in base al Piano di coltivazione grafico ufficializzato nel fascicolo elettronico, è fornita al beneficiario mettendo a disposizione la mappa corrispondente all'azienda agricola, attraverso l'applicativo SITIFarmer, basato sul sistema informativo geografico (GIS).

Il Piano di coltivazione individuato graficamente deve essere mantenuto aggiornato in modalità grafica.

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2022**

#### ***Procedure per l'accesso alla riserva nazionale***

## INDICE

<b>ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE</b> .....	3
RICHIESTA ACCESSO ALLA RISERVA .....	5
<b>ACCESSO ALLA RISERVA: fattispecie previste</b> .....	7
A GIOVANE AGRICOLTORE .....	7
B NUOVO AGRICOLTORE.....	7
C ABBANDONO DI TERRE .....	10
D COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI .....	10
F PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECISIONI GIUDIZIARIE .....	12
<b>CASI PARTICOLARI FATTISPECIE A. Giovane agricoltore</b> .....	13

## ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 3 del DM 7 giugno 2018 n. 5465.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nelle seguenti fattispecie:

- A. giovane agricoltore (Art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
- B. nuovo agricoltore (Art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
- C. abbandono di terre (Art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 4, del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
  - C1 "superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo"
  - C2 "superfici ricadenti in zone montane"
- D. compensazione di svantaggi specifici (Art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 6, del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
- E. assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (Art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 10, comma 2, del DM 7 giugno 2018 n. 5465) *(l'agricoltore interessato deve rendere disponibile ad AGEA e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli).*

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, esclusa la C1, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili **inferiori ad un ettaro**.

L'accesso alla riserva nazionale del "giovane agricoltore" o del "nuovo agricoltore" è consentito **UNA SOLA VOLTA**. La richiesta di accesso alla fattispecie di "giovane agricoltore" esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di "nuovo agricoltore", e viceversa.

L'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie delle "terre abbandonate" è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

L'accesso alla riserva non è consentito nell'ambito del regime dei piccoli agricoltori.

Possono accedere alla riserva nazionale gli agricoltori di età compresa tra 18 anni già compiuti alla data di presentazione della domanda e 65 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e, quindi, eventualmente, anche successivamente alla data di presentazione della domanda. In caso di richiesta presentata da una persona giuridica, il controllo dell'età è eseguito con riferimento al rappresentante legale che sottoscrive la domanda unica.

La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie A) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie B).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie A, B e F, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Inoltre, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore

dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

I titoli da riserva nazionale sono attribuiti per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro per tutte le fattispecie, tranne la fattispecie C1, ed a tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene al 15 maggio di ciascun anno.



**NOTA BENE:** per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione della scheda rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.



## ACCESSO ALLA RISERVA: fattispecie previste

### A GIOVANE AGRICOLTORE

Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, richiamato dall'art. 30, paragrafo 11 del medesimo regolamento, per giovane agricoltore si intende quanto già definito dal paragrafo 2 della circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 e s.m.i.

Con riferimento al requisito anagrafico, si precisa che lo stesso è soddisfatto se il soggetto ha un'età inferiore o uguale a 40 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda.

Con riferimento al requisito dell'insediamento, si precisa che il riferimento alla prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 si intende fatto all'anno di presentazione della prima domanda unica di pagamento con richiesta di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore"; da tale domanda si effettua il conteggio dei 5 anni precedenti.

Ai fini della verifica che il controllo della società sia esercitato dalla persona fisica che attribuisce la qualifica di giovane agricoltore alla società, si applicano i criteri riportati nel citato paragrafo 2 della circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 e s.m.i.

### B NUOVO AGRICOLTORE

L'art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola.

Conseguentemente, **se il richiedente l'accesso alla riserva nazionale risulta aver svolto attività agricola in un qualsiasi momento anteriormente all'anno 2013**, non risulta soddisfatta la condizione sopra indicata. Per la verifica in questione si utilizzano i parametri sotto indicati di cui alle lettere a), b) e c).

**L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola** si esegue utilizzando i seguenti parametri:

1. Persone fisiche e ditte individuali:

- a. data di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
- b. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola quali dichiarazioni vitivinicole, di produzioni olio, ecc.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo, non antecedente comunque al 2013.

2. Persone giuridiche:

- a. data di apertura della partita IVA agricola (ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01).

Una volta individuato l'anno di inizio dell'attività agricola, si procede alla verifica dell'avvenuta presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale entro due anni: a tale riguardo si

precisa che l'agricoltore deve presentare domanda di accesso alla riserva in questione non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce, inoltre, che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola.

Se il richiedente l'accesso alla riserva nazionale è una persona giuridica, **tutte le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica** non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

La verifica dell'esercizio del controllo sulla persona giuridica è eseguita secondo i criteri sotto riportati:

## 1. SOCIETA' DI CAPITALI

### a) Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (Srl)

- Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:
  - a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale E che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, come risultanti da visura camerale.
  - b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% E riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali:
    - i. Amministratore unico;
    - ii. Amministratore delegato;
    - iii. Presidente del CdA.

### b) Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)

- Esercita il controllo qualunque socio amministratore.

### c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

- Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti condizioni:
  - i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale.

## 2. SOCIETA' DI PERSONE

### a) Società semplice (s.s.)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
- b) Società in nome collettivo (snc)
- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
- c) Società in accomandita semplice (s.a.s.)
- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:
    - i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

**La verifica che l'agricoltore non abbia praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica** (nel caso delle persone giuridiche per tutti coloro che esercitano il controllo della stessa) è eseguita secondo i criteri sotto riportati:

- a) non risulta aperta la partita IVA in campo agricolo (ATECO 01) anche se successivamente chiusa o non risulta estesa a detto campo se già attiva in ambito diverso da quello agricolo;
- b) non risulta l'iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- c) non si sia manifestato alla Pubblica Amministrazione allo scopo di richiedere l'erogazione di contributi in agricoltura o di eseguire adempimenti previsti dalla vigente normativa a carico dei soggetti esercenti l'attività agricola. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento alla presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), alla presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola quali dichiarazioni vitivinicole, di produzioni olio, ecc.

La presenza anche di uno solo degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) determina il rigetto della domanda di accesso alla riserva nazionale per la fattispecie in questione.

### **Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per le fattispecie A e B**

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alle fattispecie A e B che non detengono alcun titolo hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili che detengono l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale, calcolato quale media del valore nazionale, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dividendo il massimale nazionale stabilito per il regime di pagamento di base per l'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva, per il numero di titoli assegnati nell'anno di riferimento.

Il valore riserva nazionale è soggetto a modifiche annue progressive derivanti dalle modifiche del massimale nazionale stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Qualora gli agricoltori che chiedono l'accesso alle fattispecie A e B detengano già titoli, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale. Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

In caso di titoli detenuti in affitto, in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 639/2014 e dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla scadenza dell'affitto, l'aumento di valore è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi. Tale principio si applica a tutte le tipologie di cessione temporanea.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B, e viceversa. Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta.

## **C ABBANDONO DI TERRE**

Per quanto concerne la fattispecie C possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono:

1. superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi ad una forma d'intervento pubblico, si intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Inoltre, al momento della richiesta di accesso alla riserva, dette superfici devono essere ammissibili ai sensi dell'articolo 32, lett. a) del regolamento (UE) n. 1307/2013. Per tale fattispecie non si applica il limite minimo di 1 ettaro (fattispecie C1);
2. superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR (fattispecie C2).

La verifica circa l'ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione attestante l'adesione ai programmi in questione.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

## **D COMPENSAZIONE DI SVANTAGGI SPECIFICI**

Per quanto concerne la fattispecie D possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie e la richiesta di accesso alla fattispecie C non esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie D, e viceversa. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di accoglimento della richiesta.

### **Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per le fattispecie C e D**

Qualora gli agricoltori non detengano già titoli per le superfici in questione, hanno diritto a ricevere un numero di titoli pari al numero di ettari ammissibili dichiarati in domanda unica per i quali non detengono alcun titolo e per un valore unitario corrispondente al valore riserva nazionale.

Se il valore unitario dei titoli che l'agricoltore già detiene per le superfici in questione è inferiore al valore riserva nazionale, i valori unitari annuali di questi titoli sono aumentati fino al valore riserva nazionale.

Con riferimento alle fattispecie in esame, l'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie. Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha ricevuto l'attribuzione di titoli in una campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l'incremento di quelli già detenuti dall'agricoltore, anche nel caso in cui la superficie sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto.

Le superfici oggetto di attribuzione di cui sopra sono inserite nel registro dei vincoli, ai sensi della lettera M, punto 15, del paragrafo 3, della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni e non potranno più essere utilizzate nelle successive campagne per l'attribuzione dei titoli per le fattispecie in questione.

Qualora per qualsiasi ragione la totalità della superficie richiesta non abbia generato l'attribuzione di titoli, la stessa potrà essere riutilizzata per le successive campagne.

La procedura sopra descritta si applica anche alle superfici che hanno generato titoli dalla riserva nazionale nella campagna 2015, atteso che la norma di cui all'articolo 10, comma 9, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 era prevista dall'articolo 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, vigente per la campagna 2015.

L'articolo 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso presentate per le fattispecie C e D, si procede ad una ulteriore riduzione lineare del valore dei titoli nell'ambito del regime di pagamento di base, a norma dell'art. 31 del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un limite massimo pari all'1,5%.

Qualora le risorse così individuate non fossero comunque sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste, come precisato dai Servizi della Commissione con nota Ares (2018) 3226347 del 19 giugno 2018, in caso di accoglimento solo parziale delle richieste presentate da agricoltori aventi diritto a ricevere titoli per le fattispecie in questione, devono essere rispettate le condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 639/2014:

- per gli agricoltori che chiedono nuovi titoli a partire dalla riserva, il valore di tali titoli deve essere pari alla media nazionale nell'anno di assegnazione, in conformità all'articolo 30, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tuttavia, il numero di titoli potrebbe essere ridotto, e quindi coprire solo una parte della superficie ammissibile detenuta;
- per gli agricoltori già assegnatari di titoli che chiedono un aumento del loro valore, quest'ultimo può essere aumentato fino al valore della media nazionale nell'anno di assegnazione, come previsto dall'art. 30, paragrafo 10, del suddetto regolamento. Detto valore può essere inferiore alla media nazionale.

## **F PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DECISIONI GIUDIZIARIE**

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva con la fattispecie F gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o ad accrescere il valore dei titoli già detenuti.

In particolare, il fondamento giuridico della fattispecie in questione è rappresentato dalle decisioni giudiziarie o dai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

Una volta definita la controversia di natura giudiziaria o amministrativa, soddisfatti i requisiti previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per l'attribuzione dei titoli e l'ottenimento dei contributi, l'agricoltore può accedere alla riserva nazionale.

Si precisa, pertanto, che l'acquisto di superfici tramite procedure esecutive non soddisfa il requisito della risoluzione di controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto, per l'utilizzo della fattispecie F in questione. L'acquisto potrebbe consentire al ricorrente, tuttavia, di soddisfare il requisito generale previsto per tutte le altre fattispecie di accesso alla riserva nazionale (detenzione di superfici ammissibili all'aiuto). L'agricoltore interessato deve presentare apposita istanza ad AGEA Coordinamento e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, allegando il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli.

### **Modalità di calcolo dei titoli attribuiti per la fattispecie F**

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei diritti all'aiuto conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna nella quale sono assegnati.

**NOTA BENE:** per informazioni di dettaglio relative alle modalità di compilazione delle domande rimandiamo alla guida operativa appositamente predisposta, disponibile sul portale dell'agenzia.

## CASI PARTICOLARI FATTISPECIE A. Giovane agricoltore

### **ESEMPIO 1 – persona giuridica con un solo soggetto giovane che perde il controllo della persona giuridica**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2015 e ne detiene il controllo effettivo. Successivamente, nell'anno 2018, per una qualsiasi ragione (ad esempio esce dalla compagine sociale), perde il controllo della società che viene assunto da Caio (di età inferiore a 40 anni). In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 non può essere erogato perché il soggetto "giovane" Tizio, che esercitava il controllo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società ALFA (2015) ha cessato di esercitarlo.

### **ESEMPIO 1 BIS**

Riprendendo la casistica dell'esempio 1, qualora la società ALFA, nella campagna 2018, presentasse la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" indicando in Caio il soggetto "giovane", la stessa avrebbe diritto a ottenere l'attribuzione dei titoli nel caso in cui Caio soddisfi il requisito di "giovane" (requisito anagrafico, insediamento entro 5 anni precedenti la campagna 2018, non aver già attribuito la qualifica di giovane a ditta individuale/persona giuridica né ai fini del pagamento del premio giovane né dell'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore").

### **ESEMPIO 2 – persona giuridica con più soggetti "giovani" dei quali uno perde il controllo della persona giuridica**

Tizio e Caio, entrambi soggetti "giovani" si insediano a capo della società ALFA nell'anno 2015 e ne detengono entrambi il controllo. Successivamente, nell'anno 2018, per una ragione qualsiasi (ad esempio esce dalla compagine sociale), Tizio perde il controllo effettivo della società. In questo caso il pagamento del premio giovane agricoltore per il 2018 può essere erogato perché ancora presente il soggetto giovane Caio, già presente ed esercitante il controllo effettivo nel primo anno di presentazione della domanda del pagamento giovane della società ALFA (2015).

### **ESEMPIO 3 – persona giuridica con un solo soggetto giovane con richiesta premio oltre i 5 anni dalla data del primo insediamento**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società ALFA chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore.

Il requisito dell'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2), lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 non è rispettato perché la prima domanda presentata dalla persona giuridica per il pagamento del premio giovane agricoltore è stata presentata nella campagna 2018 (quindi oltre 5 anni dall'insediamento del soggetto giovane nell'anno 2012).

Il medesimo principio si applica anche nel caso in cui l'oggetto della domanda presentata non sia il pagamento del premio giovane agricoltore bensì la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

### **ESEMPIO 4 – persona giuridica con più soggetti giovani e primo insediamento rispettato**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2012 e Caio nell'anno 2014 ed entrambi sono soggetti giovani che esercitano il potere di controllo. La società ha presentato la prima domanda unica senza la richiesta di premio giovane nella campagna 2015. Solamente nella campagna 2018 la società ALFA chiede per la prima volta il pagamento del premio giovane agricoltore. Il requisito dell'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2), lettera a) del regolamento (UE) n. 1307/2013 è rispettato da parte del soggetto giovane Caio che risulta insediato entro 5 anni dalla presentazione della prima domanda premio giovane agricoltore della società (2018). Pertanto, la società può beneficiare del pagamento del premio giovane agricoltore.

Ad analoga conclusione si perviene nel caso in cui, nello stesso esempio, la società ALFA avesse richiesto l'accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

#### **ESEMPIO 5 – giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento rispettato**

Tizio si insedia a capo dell'azienda ALFA nell'anno 2012 e ne detiene il controllo. Nell'anno 2014 Tizio assume il controllo anche della società BETA. Entrambe le aziende presentano la domanda di pagamento del premio giovane agricoltore nel 2016. Poiché un soggetto giovane può far valere tale qualifica una sola volta, il pagamento del premio è erogato esclusivamente in favore della società ALFA nella quale Tizio risulta essersi insediato per la prima volta. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

#### **ESEMPIO 6 – giovane che si insedia in più aziende con requisito dell'insediamento NON rispettato**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2009 e ne detiene il controllo. Successivamente, nell'anno 2012, entra nella compagine sociale della società BETA, acquisendo una carica che comporta il controllo della società. La società BETA fa domanda di accesso alla riserva nazionale nella campagna 2017 con la fattispecie "giovane agricoltore", indicando in Tizio il soggetto giovane. Il requisito del primo insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda nell'anno 2009 nella società ALFA. Quindi, la società BETA non può ottenere l'attribuzione di titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" né il pagamento del premio giovane agricoltore. Lo stesso principio si applica anche nel caso di ditta individuale.

#### **ESEMPIO 7 – pagamento del premio giovane e accesso alla riserva nazionale**

Tizio si insedia a capo della società ALFA nell'anno 2010 e ne detiene il controllo. La società ha presentato la prima domanda unica nel 2015 richiedendo il premio giovane. Nelle campagne 2016 e 2017, in ragione della disciplina allora vigente, l'azienda non ha beneficiato dell'aiuto giovani. Nelle campagne 2018 e 2019, a seguito della modifica regolamentare, in presenza di richiesta del premio giovane, l'azienda riprende a percepire il pagamento del premio anche se nel frattempo il soggetto giovane ha superato l'età di 40 anni (il requisito anagrafico deve essere soddisfatto il primo anno di richiesta del premio).

La società ALFA nell'anno 2018 presenta anche la domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Il requisito dell'insediamento non è rispettato perché Tizio si è insediato a capo dell'azienda nell'anno 2010, quindi oltre 5 anni dalla data di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore". Conseguentemente la società ALFA non ha diritto all'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore".

#### **ESEMPIO 8 – cambiamento di forma giuridica da ditta individuale a società**

Nella campagna 2018 Tizio richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore. Nella campagna 2020 cessa totalmente la propria attività per farla confluire nella società ALFA all'interno della quale assume una carica che comporta il controllo della società.

La società ALFA può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale con la fattispecie "giovane agricoltore" ricorrendone i presupposti, qualora né la medesima società ALFA né Tizio (o altra società controllata dal giovane Tizio) abbiano già ricevuto l'attribuzione dei titoli da riserva nazionale con la fattispecie giovane o nuovo agricoltore.

#### **ESEMPIO 9 – cambiamento di forma giuridica da società a ditta individuale**

Nella campagna 2018 la società ALFA richiede e ottiene il pagamento del premio giovane agricoltore utilizzando i requisiti della persona fisica Tizio che riveste una carica di controllo della società. Nella campagna 2020 la società ALFA cessa totalmente la propria attività e Tizio continua quale ditta



individuale l'esercizio dell'attività agricola. Tizio quindi può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato nell'esempio 8.

#### **ESEMPIO 10 – trasformazione societaria (per le sole persone giuridiche in caso di fusione)**

Nella campagna 2018 la società ALFA richiede e ottiene il pagamento del premio giovane utilizzando i requisiti soggettivi di Tizio, persona fisica che esercita il controllo della società. Nella campagna 2020 si verifica una trasformazione societaria (fusione) a seguito della quale la società ALFA cessa totalmente la propria attività che confluisce nella società BETA nella quale Tizio assume una carica che comporta il controllo della società. In tal caso la società BETA può beneficiare del pagamento del premio giovane per i restanti anni del quinquennio decorrente dal 2018 e può accedere alla riserva nazionale come specificato nell'esempio 8.

#### **ESEMPIO 10 bis**

Riprendendo la casistica dell'esempio 10, qualora il controllo della società BETA non fosse assunto da Tizio, il pagamento del premio giovane non può essere continuato.

Con particolare riferimento agli esempi 8, 9, 10 e 10bis, se il soggetto (cedente) che beneficia del pagamento del premio giovane agricoltore cessa totalmente di svolgere l'attività agricola per farla confluire in altro soggetto giuridico (subentrante), quest'ultimo può continuare a beneficiare – per i restanti anni del quinquennio – del premio giovane agricoltore maturato dal soggetto cedente, in presenza del trasferimento dei titoli PAC.

Ai fini della corretta applicazione di tale casistica devono obbligatoriamente concorrere tutte le seguenti circostanze:

- Il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve cessare del tutto la propria attività agricola e non presentare più domanda di aiuto;
- Il soggetto cedente in capo al quale è stato riconosciuto il pagamento del premio giovane deve esercitare il controllo sul soggetto subentrante (per le persone giuridiche);
- Il soggetto subentrante deve richiedere il pagamento del premio giovane agricoltore nella domanda unica quale continuazione del quinquennio iniziato dal soggetto cedente.

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2022**

#### **Procedure per la gestione degli Aiuti in regime de minimis**

## INDICE

AIUTI PREVISTI IN REGIME DE MINIMIS .....	3
Aiuto "de minimis" grano duro .....	3
Aiuto "de minimis" barbabietola da zucchero .....	3

## AIUTI PREVISTI IN REGIME DE MINIMIS

Con il termine aiuti "de minimis" vengono definiti quegli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza.

Il settore della produzione primaria di prodotti agricoli è disciplinato dal reg. (UE) n. 1408/2013 e s.m.i.

Per la campagna 2022 sono stati attivati i seguenti aiuti "de minimis" per:

- il grano duro (DM n. 20A03512 del 20 maggio 2020 e s.m.i.)
- la barbabietola da zucchero (DGR 251/2022)

La richiesta degli aiuti "de minimis" deve essere effettuata all'interno della domanda unificata. Possono richiedere gli aiuti "de minimis" GRANO DURO solo le aziende che aderiscono al regime ordinario.

Possono richiedere gli aiuti "de minimis" BARBABIETOLA DA ZUCCHERO sia le aziende che aderiscono al regime ordinario sia quelle che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori.

### Aiuto "de minimis" grano duro

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 20A03512/2020 e s.m.i, viene concesso un aiuto "de minimis" alle imprese agricole che coltivano grano duro.

L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare nella Scheda Premio De Minimis - grano duro della domanda unificata quali sono le superfici a premio e oggetto di un contratto di filiera.

Nella Scheda dati aggiuntivi - Scheda ALLEGATI l'azienda dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** allegare:

- la fattura di acquisto delle sementi certificate;
- copia del contratto di filiera;
- il modello GD (disponibile anche nel sito web dell'agenzia).

L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare le informazioni necessarie anche nella SCHEDA DATI AGGIUNTIVI della domanda unificata.

L'Organismo pagatore competente dei controlli e dell'erogazione di tale aiuto è: **AGEA**.

Avepa effettua esclusivamente la raccolta delle richieste, pertanto per maggiori informazioni relative all'istruttoria e all'erogazione, è necessario fare riferimento all'Organismo Pagatore AGEA.

### Aiuto "de minimis" barbabietola da zucchero

Con DGR n. 251/2022, la Regione del Veneto ha approvato il Programma Operativo regionale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna agraria 2022, mediante la concessione di un aiuto "de minimis".

Possono usufruire dell'aiuto, le aziende agricole che:

- hanno sede legale in Veneto;

- effettuano la coltivazione della barbabietola su terreni ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
- hanno stipulato un contratto di fornitura con un'industria saccarifera (limite minimo di superficie pari a 1 ha).

L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare nella Scheda Premio De Minimis - barbabietola della domanda unificata quali sono le superfici a premio.

L'azienda che intende richiedere l'aiuto deve dichiarare le informazioni necessarie anche nella SCHEDA DATI AGGIUNTIVI della domanda unificata (richiesta di accesso all'aiuto e n. del/dei contratto/i stipulato/i con una industria saccarifera).

Inoltre, ai sensi della L.R. 16/2018 e s.m.i, l'azienda che richiede l'aiuto "barbabietola de minimis" deve inserire nella scheda ALLEGATI della domanda unificata la DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONDANNE PENALI (modello ALLEGATO A alla Dgr n. 690 del 21 maggio 2018).

I modelli sono disponibili anche nel sito web dell'agenzia.

Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Programma Operativo le superfici che nel 2022 risultano beneficiare di aiuti/pagamenti ad ettaro recati dalle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 del Veneto.

L'Organismo pagatore competente dei controlli e dell'erogazione dell'aiuto è **AVEPA**.

L'AVEPA effettua le seguenti attività di controllo:

- Verifica delle superfici indicate in domanda, al fine della determinazione della superficie ammissibile all'aiuto, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- Verifica del rispetto del limite minimo di superficie per la quale viene chiesto l'aiuto (pari a 1 ha);
- Verifica della presenza dei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera;
- Verifica del rispetto degli impegni agroambientali assunti, consistenti nell'effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali;
- Verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con le modalità previste nell'ambito dei premi comunitari in materia di agricoltura nella fase di liquidazione;
- Verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018;

Verifica che l'importo complessivo degli aiuti ad un'impresa unica non può superare i 25.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari in conformità di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal nuovo Regolamento (UE) n. 316/2019. In ogni caso un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più Regolamenti De Minimis; a ciascuno di essi si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti De Minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicabili.

## Allegato N – RITA/GIOL – Elenco istanze

CODICE Istanza GIOL	DESCRIZIONE Istanza	ATTORI/COINVOLTI
01	Capping	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
02	Giovane agricoltore	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
03	Errore palese	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
04	Amministrativa AVEPA	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
05	Amministrativa AGEA	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
06A	Superi territoriale (REGIONE VENETO)	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
06B	Superi territoriali (FUORI REGIONE VENETO)	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
07	Accesso alla riserva	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
08	Gestione grafica superi	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
09A	Territoriale (REGIONE VENETO)	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
09B	Territoriale (FUORI REGIONE VENETO)	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
10	Mantenimento Prati e Pascoli	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
11	Accoppiato zootecnia - Latte	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
12	Accoppiato zootecnia - Latte bufale	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
13	Accoppiato zootecnia - Vacche nutrici	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
14	Accoppiato zootecnia - Bovini macellati	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
15	Accoppiato zootecnia - Agnelle da rimonta	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE

## Allegato N – RITA/GIOL – Elenco istanze

CODICE Istanza GIOL	DESCRIZIONE Istanza	ATTORI/COINVOLTI
16	Accoppiato zootecnia - Ovicaprini macellati	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
17	Accoppiato seminativi - Soia	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
18	Accoppiato seminativi - Proteaginose	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
19	Accoppiato seminativi - Frumento duro	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
20	Accoppiato seminativi - Leguminose	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
21	Accoppiato seminativi - Riso	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
22	Accoppiato seminativi - Barbabietola da zucchero	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
23	Accoppiato seminativi - Pomodoro da trasformazione	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
24	Accoppiato seminativi - Oliveti	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
25	Accoppiato seminativi - Olivi qualità	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
26	Allevamento attivo	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
28	Allevatori custodi	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
33	Agricoltore attivo	CAA, SUA e AVEPA SEDE CENTRALE
34	Condizionalità	CAA e AVEPA SEDE CENTRALE
35	Superi grafici fuori regione Veneto (anomalie N21)	CAA, SUA e AVEPA SEDE CENTRALE
36	Aiuto nazionale superfici barbabietola da zucchero	CAA, AVEPA SEDE CENTRALE

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
870E	Intervento 10.1.3:   - la superficie non copre la fascia di rispetto necessaria per la siepe (  mq richiesti,   mq necessari)	X	X	X	X	X
AL01_ALLEVA	Misura 13 - intervento zootecnico: tipo di capo   - allevamenti impegnati NON presenti in domanda per il tipo di capo	X	X	X	X	X
AL02	Misura 13 - intervento zootecnico: almeno 1 allevamento deve essere impegnato per l'intervento	X	X	X	X	X
AL03	Misura 13 - intervento zootecnico: richiesti allevamenti NON presenti in fascicolo	X	X	X		
ALLEG_CFM_CE	Richiesta Causa di Forza Maggiore/Circostanze Eccezionali senza inserire l'allegato   (o viceversa)	X	X	X	X	X
ALLEG_ZOO	Richiesto nuovo impegno Intervento 10.1.7 senza inserire l'allegato   (o viceversa)	X	X	X		
ALLEV_MIS13	Misura 13: l'allevamento   non e' un allevamento veneto	X	X	X		
ALLLAT	L'allevamento   richiesto per   ha una produzione di tipo LATTE	X	X			
ANT_01	L'anticipazione non puo' essere chiesta successivamente al	X	X			
ANT_OBBL	Quadro   obbligatorio	X	X			
ANTBPS	Il soggetto ha richiesto l'anticipazione				X	X
BAN01	Modalita' di pagamento assente	X	X	X	X	X
BARB_DEMIN01	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X	X	X	X
BARB_DEMIN04	Intervento  : dati aggiuntivi non corretti	X	X	X	X	X



COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
BARB_DEMIN05	Allegato   obbligatorio in caso di richiesta premio "DE MINIMIS" per la Barbabietola	X	X	X	X	X
BARB01	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X			X
BARBAB_PAVV	L'intervento   per la particella   la coltura Barbabietola era presente anche l'anno precedente	X	X	X		
BARBAB_PPSR	L'intervento   per la particella   e' richiesto anche sulle misure PSR 10.1.1, 10.1.2, 11.1.1, 11.2.1	X	X	X		
BIOA	Dichiarazione requisiti agricoltura biologica obbligatoria	X	X			
BIOB	Dichiarazione requisiti agricoltura biologica non corretta (deve essere obbligatoriamente a Si in presenza di colture biologiche)	X	X			
BIOC	Dichiarazione requisiti agricoltura biologica non corretta (deve essere obbligatoriamente a No in assenza di colture biologiche)	X	X			
BIOD	Dichiarazione A2 obbligatoria in caso di requisiti per l'agricoltura biologica (campo A1 a Si)	X	X			
BIOE	Dichiarazione A2 non deve essere compilata in caso di assenza dei requisiti per l'agricoltura biologica (campo A1 a No)	X	X			
BPS_IMP	Superficie Impegno PREMIO BASE inferiore a Superficie Richiedibile - verificare correttezza Impegno	X	X	X		
CANAP01	Intervento  : mancanza dati aggiuntivi	X	X			X
CAP_COD_ALL	L'allevamento   non e' un allevamento veneto	X	X	X		

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
<b>CAP_CONF_RIN</b>	Per la Conferma   -  : somma dei capi confermati e dei capi rinunciati diversa dal numero di capi della domanda dell'anno precedente (  capi confermati,   capi rinunciati,   capi anno precedente )	X	X	X		
<b>CAP_RIN</b>	Per la Conferma   -   sono presenti capi rinunciati rispetto alla domanda dell'anno precedente	X	X	X		
<b>CAP_UBA_VAR</b>	Per la Conferma   -   il numero delle uba e' variato rispetto al numero delle uba della domanda dell'anno precedente	X	X	X		
<b>CASTAGN01</b>	Allegato   obbligatorio in caso di richiesta in piano di coltura Castagno	X	X	X	X	X
<b>CNTR1013</b>	: richiesto   senza la richiesta dell'	X	X	X	X	X
<b>COLT_SCAD</b>	Intervento  : per la particella   la coltura   risulta scaduta	X	X	X		
<b>COND_01</b>	Per l'intervento   la particella   non risulta condotta	X	X	X	X	X
<b>COND_ATTO</b>	Per l'intervento   la particella   non e' richiedibile in domanda (presenza in conduzione di atto  )	X	X	X		
<b>COND_ATTO_CONF</b>	Per l'intervento   la particella   non e' richiedibile in domanda (presenza in conduzione di atto  )	X	X	X		
<b>COND170</b>	Per la particella   presenza in conduzione di atto 170, superfici non richiedibili in domanda	X	X	X		
<b>COND753</b>	Per la particella   presenza in conduzione di atto 753, superfici non richiedibili in domanda	X	X	X		
<b>CONDIZ</b>	Fascicolo privo di atto di condizionalita'	X	X			X
<b>CONDIZ_PSR</b>	Fascicolo privo di atto di condizionalita'			X	X	

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
DAR_GIOV	Requisito eta' giovane non rispettato	X	X	X		
DAR_ISTR_POS	Il soggetto ha gia' avuto una istruttoria positiva DAR Fattispecie A o B	X	X	X		
DAR01	Il quadro CRITERI PRIORITA' non deve essere compilato perche' non e' stato richiesto l'accesso alla riserva			X	X	
	Il quadro DICH.FATTISPECIE deve essere compilato perche' e' stato richiesto l'accesso alla riserva	X	X	X	X	X
	Il quadro DICH.FATTISPECIE non deve essere compilato perche' non e' stato richiesto l'accesso alla riserva	X	X	X	X	X
	Il quadro ESITO ISTRUTTORIO deve essere compilato perche' e' stato richiesto l'accesso alla riserva			X	X	
	Il quadro ESITO ISTRUTTORIO non deve essere compilato perche' non e' stato richiesto l'accesso alla riserva			X	X	
DAR02	Per la fattispecie   la superficie impegnata   mq e' inferiore al limite minimo (  mq)	X	X	X	X	X
DAR03	Per la fattispecie   la particella  , foglio  , particella   deve essere impegnata al  % (sup. impegnata   mq, sup totale particella   mq)	X	X	X	X	X
DAR04	Cancellare tutti gli impegni, non e' stato chiesto l'accesso alla riserva	X	X	X	X	X
	CRITERI DI PRIORITA': incongruita' nel gruppo "Priorita' Anagrafica"	X	X	X	X	X

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
DAR05	CRITERI DI PRIORITA': incongruita' nel gruppo "Priorita' Professione/Istruzione"	X	X	X	X	X
	CRITERI DI PRIORITA': incongruita' nel gruppo "Priorita' Territoriale"	X	X	X	X	X
DAR06	Il titolare deve avere un'eta' compresa tra i   anni (al momento della protocollazione della domanda) e   anni (entro il 31/12/ )	X	X	X	X	X
DAR07	Superficie impegnata a RISERVA (  mq) superiore rispetto alla superficie impegnata a BPS (  mq)	X	X	X	X	X
DAR08	Attenzione, il quadro "DICH.FATTISPECIE" e' stato eliminato in seguito alla modifica degli impegni.	X	X	X	X	X
DAR09	La superficie impegnata a RISERVA (  mq) deve essere maggiore di 0	X	X	X	X	X
DAR10	Incompatibilita' tra fattispecie. Le fattispecie   e   sono esclusive	X	X	X	X	X
DAR11	Superficie impegnata a RISERVA (  mq) e' inferiore rispetto alla superficie impegnata a BPS (  mq)	X	X			X
DAR12	Presenza superfici impegnate in RISERVA non impegnate in BPS	X	X			X
DATI_PSR_OBB	Quadro   obbligatorio	X	X	X		
DATI_PSR_PASC	Richiesta Misura 13 Zootecnica senza indicare gli allevamenti o il codice pascolo	X	X	X	X	X
DES01	Per l'intervento   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima)	X	X			X
DES01	Premio Base non presente			X	X	

<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>DES02</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non risulta condotta alla data di riferimento ( )	X	X			X
<b>DES03</b>	Supero di impegno per l'intervento   sulla particella comune   foglio   particella   (   dichiarata,   impegnata)	X	X			
<b>DES05</b>	Impegno parziale per l'intervento   sulla particella comune   foglio   particella   coltura   (   dichiarata,   impegnata)	X	X			
<b>DES06</b>	Impegno parziale per l'intervento   sulla particella comune   foglio   particella   coltura   (   dichiarata,   impegnata)				X	X
<b>DES07</b>	Supero di impegno per l'intervento   sulla particella   (   dichiarata,   impegnata)				X	X
<b>DES08</b>	Supero di impegno per la Conferma   -   sulla particella   (   dichiarata,   impegnata)				X	X
<b>DESBPS</b>	Per l'intervento   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima)	X	X			X
<b>DICH_OBBL</b>	Quadro   obbligatorio	X	X	X		
<b>DISALL_BARB</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_BARBAB_DEMIN</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_BPS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		

<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>DISALL_EFA_A</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_B</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_C1</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_C2</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_C3</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_C4</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_C5</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_C6</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_C7</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_C8</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_D</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_E</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			

<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>DISALL_EFA_F1</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_F2</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_G</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_H</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_I</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_J</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_EFA_M</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_FORAG</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_GDURO</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_GDURO_DEMIN</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_M13_ALTR</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_M13_ZOO</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
DISALL_MIS1011NT1	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1011NT2	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1012	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1013ARB	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1013B	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1013ERB	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1014PP	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1014PP1	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1014PR	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1016CPR	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1016PUZU	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1016RIM	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
DISALL_MIS1017	-   il capo   non e' presente in fascicolo	X	X	X		



<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>DISALL_MIS1111BCCS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111BCF</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111BCNP</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111BCO</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111BCP</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111BCPS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111BCS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111BCSF</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111BCV</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111MBCCS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111MBCF</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111MBCNP</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		

<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>DISALL_MIS1111MBCO</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111MBCP</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111MBCPS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111MBCS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111MBCSF</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1111MBCV</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1121BMCS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1121BMF</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1121BMNP</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1121BMO</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1121BMP</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1121BMPS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		

<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>DISALL_MIS1121BMS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1121BMSF</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_MIS1121BMV</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_OLIO</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_OLIVE_DISC</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_POMOD</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_PRAT</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_PRCNS</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_PRMAGR</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_PRNAT</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		
<b>DISALL_PROT</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
<b>DISALL_PRTRAD</b>	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X	X		

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
DISALL_RISONE	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
DISALL_SOIA	Piano colturale aggiornato successivamente all'impegno con intervento	X	X			
EFA_VERIF	Intervento  : la particella   la coltura   non risulta richiesta per il Premio Base				X	X
EFA04	Intervento EFA non compilato per la particella comune   foglio   particella   coltura	X	X			
FAS_5	Intervento 10.1.3:   - vanno indicate solo fasce di 5 mt	X	X	X	X	X
FAS01	Fascicolo non valido	X	X	X		
FASC_5_CONF	Per la conferma  , Intervento 10.1.3:   - vanno indicate solo fasce di 5 mt	X	X	X	X	X
FD_ERR	Il file firmato digitalmente non ? corretto	X	X	X	X	X
FD_OBB	Quadro Firma Digitale non compilato	X	X	X	X	X
FD_SCAD	Il certificato della firma digitale risulta scaduto alla data attuale	X	X	X	X	X
FD_STAMPA	Eseguita stampa successivamente al caricamento del file firmato digitalmente	X	X	X	X	X
GDURO_DEMIN01	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X			X
GDURO_DEMIN02	Mancata indicazione del Cuaa intestatario della fattura	X	X			X
GDURO_DEMIN03	Presenza copia contratto, Presenza fatture semente certificata e Presenza dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti "de minimis" non corretti	X	X			X
GDURO_DEMIN04	Intervento  : dati aggiuntivi non corretti	X	X			X

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
GIOV_NO_DETT	ATTENZIONE GIOVANE AGRICOLTORE NON DETTAGLIATO IN FASCICOLO	X	X			X
GIOV01	Richiesta Giovane Agricoltore: eta' non congruente (Data di nascita  , Data prima domanda  )	X	X			
GIOV02	Richiesta Giovane Agricoltore: data insediamento superiore a   anni	X	X			
GIOV03	Richiesta Giovane Agricoltore incongruente	X	X			
GIOV04	Richiesta Giovane Agricoltore: data insediamento   incongruente	X	X			
GIOV05	Richiesta Giovane Agricoltore: eta' non congruente (Data di nascita  , Data prima domanda  )	X	X			
GIOV06	Il pagamento per i giovani agricoltori e' concesso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda con richiesta premio giovani	X	X			
GRADUR01	Allegato   obbligatorio in caso di richiesta premio "DE MINIMIS" per il Grano Duro	X	X			X
IMNOIM	Particelle impegnate l'anno precedente, ma non impegnate nell'anno corrente e non presenti nel quadro Variazioni	X	X	X		
INTRIC	Allevamento   richiesto per   richiesto in altri premi incompatibili	X	X			X
IP05	Per la conferma  ,  , superficie confermata maggiore della superficie della domanda dell'anno precedente (  sup. confermata,   sup. anno precedente)	X	X	X	X	X

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
IP05s	Per il subentro  ,  , superficie subentrata maggiore della superficie della domanda dell'anno precedente (  sup. subentrata,   sup. anno precedente)	X	X	X	X	X
IP06	Per la conferma  ,  , somma della superficie confermata e della superficie rinunciata diversa dalla superficie della domanda dell'anno precedente (  sup. confermata,   sup. rinunciata,   sup. anno precedente)	X	X	X		
IP06s	Per il subentro  ,  , somma della superficie confermata e della superficie rinunciata diversa dalla superficie della domanda dell'anno precedente (  sup. confermata,   sup. anno precedente)	X	X	X		
IP07	Per la Conferma   -   il numero di capi confermati supera il numero di capi della domanda dell'anno precedente	X	X	X	X	X
ISTR01	ISTRUTTORIA IN CORSO				X	X
LUNGCONFMAG	Per la conferma  , Intervento 10.1.6: la lunghezza confermata supera la lunghezza da confermare (da confermare   m, confermata   m)	X	X	X	X	X
LUNGCONFMIN	Per la conferma  , Intervento 10.1.6: lunghezza confermata inferiore alla lunghezza da confermare (da confermare   m, confermata   m)	X	X	X		
M10_M11_PUNTEGGI	Misura 10 ed 11: punteggi previsti e NON compilati per l'intervento	X	X	X		
M1013FASCIA	Intervento 10.1.3:   - particella   senza indicazione della fascia di rispetto	X	X	X	X	X

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
<b>M1013REG</b>	Per la conferma  , per la particella   e' stata modificata l'informazione sulla regolarita' della siepe o non e' stato possibile il confronto	X	X	X		
<b>M1016CONV</b>	: richiesto   senza la richiesta dell'	X	X	X	X	X
<b>M13_ALTR</b>	Misura 13 - intervento altro: NON devono essere impegnate uba per l'intervento	X	X	X	X	X
<b>M13_ALTR_ALLEV</b>	Misura 13 - intervento altro: Nessun allevamento deve essere impegnato per l'intervento	X	X	X	X	X
<b>M13_CAPI_RID</b>	Misura 13 capi: il numero di capi non pu? essere aumentato				X	X
<b>M13_CAPI_RID_SUP</b>	Misura 13: ridotto il numero di capi senza ridurre la superficie impegnata				X	X
<b>M13_COD_PASC</b>	Il codice pascolo deve essere nel formato nnnXXnnP, dove n indica un numero e X una lettera	X	X	X		
<b>M13_COD_PASC_ALLEV</b>	Nessun allevamento presente in fascicolo per il codice pascolo	X	X	X		
<b>M13_IMP</b>	Superficie Impegno M13 inferiore a Superficie Richiedibile - verificare correttezza Impegno	X	X	X		
<b>M13_PASC_RID</b>	Misura 13: cancellato il codice pascolo senza ridurre la superficie impegnata				X	X
<b>M13_ZOO_RID_ALLEV</b>	Misura 13: ridotto il numero di allevamenti senza ridurre la superficie impegnata				X	X
<b>MEDICA01</b>	manca dati aggiuntivi in presenza di contratti pluriennali ERBA MEDICA	X	X			

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
MIS_13_INTERV	Misura 13: puo' essere richiesta una sola tipologia di intervento M13	X	X	X		
MIS1016MANT	: richiesto   senza la richiesta dell'  o	X	X	X	X	X
OLIO01	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X			X
OLIO02	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X			X
P_NOGRAF	Piano non totalmente grafico	X	X	X		
PART_NOBIO	PSR AIUTO Misura 11 - la particella   dell'UTE   impegnata non e' Biologica o lo e' in parte (verificare flag BIO)	X	X	X		
PART_NOSOST	Per la conferma  ,  , la particella   risulta impegnata anche se cancellata dalle sostituzioni	X	X	X		
PASC08	Scheda DATI AGGIUNTIVI: Non Salvata o Non Ricalcolata	X	X	X		
PASC09	Dichiarazioni in Dati Aggiuntivi obbligatorie in caso di richiesta Prati Permanenti	X	X	X	X	X
PASC10	Per la particella   coltura   non sono state inserite le modalita' di mantenimento nel piano colturale	X	X	X		
PASC11	Per la particella   coltura   e' stata inserita   come modalita' di mantenimento nel piano colturale	X	X	X		
PASC12	Richiesta prati P3 e/o P5 senza indicare un allevamento nella scheda PASCOLAMENTO	X	X	X	X	X
PASC12	Richiesta prati P3 e/o P5 senza indicare un allevamento nella scheda PASCOLAMENTO Richiesta prati P3 e/o P5 senza indicare un allevamento nella scheda PASCOLAMENTO	X		X	X	



COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
PASC13	Indicato tipologia di mantenimento   senza indicare un allevamento nella scheda PASCOLAMENTO	X	X	X	X	X
PASC14	Scheda PASCOLAMENTO: e' stata selezionata la destinazione " " non impegnata nella scheda PRATI PERMANENTI	X	X	X	X	X
PIA_VALID	Per l'intervento   la particella   coltura   il piano richiesto non e' presente nella scheda di validazione corrente	X	X	X		
PIANO_01	Per l'intervento   e la particella   e' stato rilevato un piano colturale anomalo (doppio identificativo)	X	X	X		
PIANO_02	Conferma   dell'intervento  : per la particella   il piano colturale impegnato non risulta presente in fascicolo	X	X	X		
PIANO_02	Per l'intervento   e la particella   il piano colturale impegnato non risulta presente in fascicolo	X	X	X		
PICCOLO	Il soggetto non risulta Piccolo			X		
POMOD01	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X			X
POMOD02	Intervento Pomodoro: indicato sia OP che contratto	X	X			X
PP08	Per il nuovo impegno   il numero di UBA e' minore di 1	X	X	X	X	X
PP08	Per la Conferma   -   il numero di UBA e' minore di 1	X	X	X	X	X
PP08AV	Per la Conferma   il numero di UBA per le razze Avicole e' minore di 1	X	X	X	X	X
PR25	Misura 13 - intervento zootecnico: almeno 1 uba deve essere impegnata per l'intervento	X	X	X	X	X

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
PRAT01	Tipologia di Prato non definita per la particella comune   foglio   particella   coltura   (sup. richiesta   ha, sup. prati   ha)	X	X	X	X	X
PROROGA	ATTENZIONE: non e' stata selezionata la tipologia "richiesta premi psr conferma - proroga impegni". In questo caso non sara' possibile negli anni successivi presentare domande in relazione ad eventuali altre annualita' di proroga	X	X	X		
PSRAIU	Indicata scelta relativa ad aiuti PSR senza una richiesta di superfici/capi per tali interventi	X	X	X		
PSRCNF	Indicata scelta relativa alle conferme PSR senza indicare domande di conferma	X	X	X		
PSRM13	Indicata scelta relativa alla Misura 13 senza una richiesta di superfici per tale intervento	X	X	X		
PSRSUB	Indicata scelta relativa a subentri PSR senza indicare le domande cui si subentra	X	X	X		
PUNT_GRP	Intervento  : richiesto piu' di un punteggio per il gruppo	X	X	X		
RAPP_LUNG	Per la conferma  , Intervento 10.1.6: rapporto tra superficie e lunghezza non corretto (minimo   massimo   attuale  )	X	X	X	X	X
RICBPS	Indicata scelta relativa alla Domanda Unica senza una richiesta di superfici/allevamenti	X	X	X	X	X
RICH_CFM_CE	Richiesta piu' di una Causa di Forza Maggiore/Circostanze Eccezionali	X	X	X		

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
<b>RICH2015</b>	Importo richiesto inferiore a   euro, la domanda non sara' liquidabile			X		
<b>RINTOT</b>	Nessuna superficie confermata per una domanda da confermare, con tutte le superfici indicate come rinuncia	X	X	X		
<b>RISERV</b>	Quadro   non compilato	X	X	X	X	X
<b>RISERV</b>	Quadro Riserva Nazionale non compilato correttamente	X	X	X	X	X
<b>RISERVA_OBBL</b>	Quadro   non compilato	X	X			X
<b>RITTOT</b>	Nessuna superficie confermata per una domanda da confermare, con tutte le superfici indicate come rinuncia				X	X
<b>SEL_CONF</b>	Flag Conferme Psr obbligatorio in caso di domande PSR da confermare o rinunciare	X	X	X		
<b>SEL01</b>	Quadro   obbligatorio	X	X	X		
<b>SFC_01</b>	Se si seleziona l'opzione di adesione al Regime dei Piccoli Agricoltori non si puo selezionare alcun altra opzione e viceversa se si seleziona un'opzione di subentro non si puo selezionare l'opzione di adesione.			X		
<b>SFC_02</b>	Se si seleziona il subentro al Regime dei Piccoli Agricoltori deve essere valorizzato il campo: Codice fiscale			X		
<b>SFC_03</b>	Mancato rispetto mantenimento ettari ammissibili			X		

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
SFC_04	Se si conferma l'adesione al Regime dei Piccoli Agricoltori non deve essere valorizzato il campo: Codice fiscale			X		
SFC_05	Almeno un'adesione al Regime per i Piccoli Agricoltori deve essere compilata.			X		
SFC_A1	Deve essere selezionata una sola opzione di subentro.			X		
SFC_A2	Deve essere selezionata una sola opzione di subentro.			X		
SFC_A3	Deve essere selezionata una sola opzione di subentro.			X		
SI31	Nessun nuovo impegno PSR richiesto in domanda	X	X	X		
SI82	Intervento 10: impegnate colture di tipo EFA	X	X	X		
SI88	Intervento 10.1.3:   - indicati solo Plurifilari minori di 5mt	X	X	X	X	X
SI92	Nessun impegno richiesto in domanda	X	X	X	X	X
SOSIMP	Mancata conferma di impegno per le particelle che sostituiscono un impegno nel quadro variazioni	X	X	X		
SOST_CAUSALE_CAPO	Misura 10: capo   sostituito privo di causale	X	X	X		
SOST_CAUSALE_PARTICELLA	Misura 10 ed 11: particella   sostituita priva di causale	X	X	X		
SOST_GIS	Per la particella   sostituita dalla particella   non e' presente sovrapposizione GIS	X	X	X		
SOST_NO_GIS	Per la particella   sostituita dalla particella   non e' possibile eseguire la verifica di sovrapposizione GIS	X	X	X		
SOST_PARZ	Per la particella   non possono essere inserite sostituzioni in quanto richiesta come conferma	X	X	X		

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
<b>SOST_RINUNCIA_CAPO</b>	Misura 10: capo   rinunciato e sostituito	X	X	X		
<b>SOSTIT</b>	Presenza di particelle nel quadro Variazioni, non rinunciate ne sostituite	X	X	X		
<b>SOSTIT_CAPI</b>	Presenza di capi nel quadro Variazioni, non rinunciati ne sostituiti	X	X	X		
<b>SUB_01</b>	Il soggetto a cui si sta subentrando non era un PICCOLO AGRICOLTORE per cui non e possibile controllare la domanda			X		
<b>SUB_PSR</b>	Per la conferma   subentro su intervento   privo di superfici/capi oggetto d'impegno	X	X	X		
<b>SUB1012</b>	Subentro   : la particella   non rientra tra quelle ammesse al premio per il beneficiario iniziale (o tra quelle da esso confermate nella domanda dell'anno precedente)	X	X	X		
<b>SUP25</b>	Per la misura   non viene rispettata la superficie minima del  % (  impegnata,   minima)	X	X	X	X	X
<b>SUP5</b>	Per la misura 10.1.6 - Intervento   non viene rispettata la superficie massima del  % della SAT aziendale (  impegnata,   massima)	X	X	X		
<b>SUP5</b>	Per la misura 10.1.6 conferma   - Intervento   non viene rispettata la superficie massima del  % della SAT aziendale (  impegnata,   massima)	X	X	X		

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
<b>SUPCONFMAG</b>	Per la conferma  , Intervento 10.1.6: la superficie confermata supera la superficie da confermare (da confermare   mq, confermata   mq)	X	X	X	X	X
<b>SUPCONFMIN</b>	Per la conferma  , Intervento 10.1.6: superficie confermata inferiore alla superficie da confermare (da confermare   mq, confermata   mq)	X	X	X		
<b>SUPMIN</b>	Per la conferma  ,  , non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima)	X	X	X	X	X
<b>SUPMIN</b>	Per la conferma  , Intervento 10.1.4 , non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima)	X	X	X	X	X
<b>SUPMIN</b>	Per la misura   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima)	X	X	X	X	X
<b>SUPMIN</b>	Per l'intervento   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima)	X	X	X	X	X
<b>SUPMIN</b>	Per l'intervento 10.1.4 non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima)	X	X	X	X	X
<b>TRASFO1</b>	Dati Trasferimento non completi			X		
<b>US5C</b>	Misura 13 - intervento zootecnico: almeno 0,2 uba/ha devono essere impegnate per l'intervento	X	X	X	X	X
<b>UTE_IMPTOT</b>	PSR AIUTO Misura 11 - l'UTE   non e' stata interamente impegnata	X	X	X		
<b>UTE_NOBIO</b>	PSR AIUTO Misura 11 - l'UTE   non e' interamente biologica	X	X	X		

<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>UTI_BARBAB</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_BPS</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_CPROT</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_A</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_B</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_C1</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_C2</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_C3</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X

<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>UTI_EFA_C4</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_C5</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_C6</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_C7</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_C8</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_D</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_E</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_F1</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X



<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>UTI_EFA_F2</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_G</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_H</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_I</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_J</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_EFA_M</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_FORAG</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_GDURO</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X

<b>COD_ANOMALIA</b>	<b>MSG_ANOMALIA</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR</b>	<b>DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO</b>
<b>UTI_OLIO</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_OLIVE_DISC</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_POMOD</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_RISONE</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>UTI_SOIA</b>	Per l'intervento   la particella comune   foglio   particella   non viene rispettata la superficie minima (  impegnato,   minima) (DM n. 1420/2015 art. 1 par. 5)	X	X			X
<b>ZOO01</b>	Allevamento   richiesto per   non richiesto come premio base	X	X			X
<b>ZOO02</b>	Allevamento   richiesto per   richiesto in altri premi aggiuntivi	X	X			X
<b>ZOO03</b>	Intervento  : Il? ente etichettante valorizzato senza valorizzare il I?	X	X			X
<b>ZOO03</b>	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X			X
<b>ZOO05</b>	Intervento  : richiesto allevamento   per la specie   non prioritaria	X	X			X

COD_ANOMALIA	MSG_ANOMALIA	DOMANDA UNIFICATA - DOMANDA UNICA E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - MODIFICA DOMANDA INIZIALE ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	DOMANDA UNIFICATA - PICCOLI AGRICOLTORI E PSR MISURE 10, 11 E 13	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 - REGIME PICCOLI SOLO PSR	DOMANDA UNIFICATA - RITIRO PARZIALE - art. 3 del Reg.(UE) n. 809/2014 - REGIME ORDINARIO
ZOO06	Intervento  : II? ente etichettante valorizzato senza valorizzare il I?	X	X			X
ZOO06	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X			X
ZOO07	Intervento  : II? ente etichettante valorizzato senza valorizzare il I?	X	X			X
ZOO07	Intervento  : incongruenza con i dati aggiuntivi	X	X			X